

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO
2024-2026**



CAPITOLO I
IL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO INTEGRATO
2024-2026



Onorevoli Senatori,

il disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per il triennio 2024-2026, redatto in coerenza con le disposizioni della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, si colloca in uno scenario macroeconomico di incertezza che risente del rallentamento del quadro macroeconomico registrato negli ultimi mesi dell'anno e del deterioramento delle prospettive di crescita a livello globale, determinate anche delle tensioni geopolitiche oltreché da una dinamica dei prezzi ancora sostenuta che incide sensibilmente sul potere di acquisto delle famiglie e sulla competitività delle imprese.

In questo scenario, l'impostazione della politica di bilancio si mantiene prudente cercando di coniugare il giusto equilibrio tra l'esigenza di fornire il sostegno necessario all'economia nell'immediato attraverso misure mirate e l'obiettivo di assicurare sia il rientro del deficit al di sotto della soglia del 3 per cento del PIL sia un percorso di riduzione graduale e duraturo del rapporto debito/PIL. Il disegno di legge di bilancio è coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e nell'annessa Relazione al Parlamento, approvate dalle Camere con apposite risoluzioni parlamentari. La Nota fissa un livello programmatico di indebitamento netto in rapporto al PIL pari al 4,3 per cento nel 2024, al 3,6 per cento nel 2025 e al 2,9 per cento nel 2026 che, rispetto agli andamenti tendenziali del deficit della PA, comporta una manovra espansiva negli anni 2024 e 2025, rispettivamente di 0,7 e 0,2 punti percentuali di PIL e una lieve correzione di 0,2 punti percentuali nell'anno 2026. Con questi obiettivi programmatici, il corrispondente livello del saldo netto da finanziare programmatico di competenza del bilancio dello Stato potrà aumentare fino a 202,5 miliardi nell'anno 2024, 168 miliardi nel 2025 e 134 miliardi nel 2026. Il corrispondente livello del saldo netto da finanziare di cassa potrà aumentare fino a 252 miliardi nell'anno 2024, 212 miliardi nel 2025 e 179 miliardi nel 2026.



Tavola I.1.a - Previsione Disegno di legge di bilancio 2024- 2026 – COMPETENZA (in milioni di euro)

	Bilancio 2023		Previsioni DLB Integrato 2024-2026								
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	2024			2025			2026		
			DLB "Integrato"	Manovra DLB (1)	di cui: DL FISCALE	DLB "Integrato"	Manovra DLB (1)	di cui: DL FISCALE	DLB "Integrato"	Manovra DLB (1)	di cui: DL FISCALE
ENTRATE											
Tributarie	588.646	587.830	608.939	6.912	2.414	619.687	2.809	-11	634.151	2.446	54
Extra Tributarie	83.206	83.895	78.384	1.175	-25	76.976	575	-25	76.611	575	-25
Altre	399	399	249	0	0	155	0	0	147	0	0
Entrate finali	672.251	672.123	687.572	8.087	2.389	696.819	3.384	-36	710.910	3.021	29
SPESE											
Spese correnti (netto interessi)	634.103	633.165	659.417	24.980	1.018	637.921	16.258	115	622.548	13.741	27
Interessi	81.106	84.473	96.917	250	21	106.861	662	65	112.546	810	105
Spese in conto capitale	157.695	158.094	130.148	4.082	1.369	117.365	-1.340	-154	107.427	-4.145	0
Spese finali	872.804	875.732	886.482	29.311	2.408	862.148	15.580	26	842.521	10.407	133
Rimborso prestiti	310.820	303.820	328.668	0	0	293.895	0	0	341.240	0	0
RISULTATI DIFFERENZIALI											
Risparmio pubblico	-43.357	-45.914	-69.011	-17.143	1.350	-48.119	-13.536	-216	-24.332	-11.531	-103
Saldo netto da finanziare	-200.653	-203.609	-198.910	-21.224	-19	-165.329	-12.196	-62	-131.611	-7.386	-103
Avanzo primario	-119.547	-119.136	-101.994	-20.974	2	-58.468	-11.534	3	-19.065	-6.576	2
Ricorso al mercato	-511.473	-507.429	-527.578	-21.224	-19	-459.224	-12.196	-62	-472.851	-7.386	-103

(1) Sono compresi gli effetti finanziari della sezione I, i rifinanziamenti, defianziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e gli effetti del DL 145/2023 (DL Fiscale)

Tavola I.1.b- Previsione Disegno di legge di bilancio 2024 - 2026 - CASSA (in milioni di euro)

	Bilancio 2023		Previsioni DLB Integrato 2024-2026								
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	2024			2025			2026		
			DLB "Integrato"	Manovra DLB (1)	di cui: DL FISCALE	DLB "Integrato"	Manovra DLB (1)	di cui: DL FISCALE	DLB "Integrato"	Manovra DLB (1)	di cui: DL FISCALE
ENTRATE											
Tributarie	569.003	568.842	587.866	6.912	2.414	598.819	2.916	-11	613.308	2.660	54
Extra Tributarie	67.535	67.786	64.766	1.175	-25	63.698	630	-25	63.507	686	-25
Altre	384	382	233	0	0	140	0	0	131	0	0
Entrate finali	636.921	637.009	652.865	8.087	2.389	662.656	3.547	-36	676.946	3.346	29
SPESE											
Spese correnti (netto interessi)	652.426	648.866	670.739	24.980	1.018	648.821	16.258	115	632.094	13.741	27
Interessi	81.106	84.466	96.917	250	21	106.861	662	65	112.546	810	105
Spese in conto capitale	159.073	159.658	135.371	4.082	1.369	116.096	-1.340	-154	108.426	-4.145	0
Spese finali	892.604	892.991	903.028	29.311	2.408	871.779	15.580	26	853.066	10.407	133
Rimborso prestiti	310.820	303.820	328.668	0	0	293.895	0	0	341.240	0	0
RISULTATI DIFFERENZIALI											
Risparmio pubblico	-96.994	-96.706	-115.025	-17.143	1.350	-93.165	-13.373	-216	-67.825	-11.206	-103
Saldo netto da finanziare	-255.683	-255.982	-250.163	-21.224	-19	-209.122	-12.033	-62	-176.120	-7.061	-103
Avanzo primario	-174.577	-171.515	-153.246	-20.974	2	-102.261	-11.371	3	-63.574	-6.250	2
Ricorso al mercato	-566.503	-559.802	-578.830	-21.224	-19	-503.018	-12.033	-62	-517.360	-7.061	-103

(1) Sono compresi gli effetti finanziari della sezione I, i rifinanziamenti, defianziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e gli effetti del DL 145/2023 (DL Fiscale)



Tavola I.2 – Effetti della manovra di finanza pubblica 2024-2026. Saldo netto da finanziare
(in milioni di euro)

	MANOVRA								
	2024			2025			2026		
	Disegno di legge di bilancio	Decreto 145/2023	Totale	Disegno di legge di bilancio	Decreto 145/2023	Totale	Disegno di legge di bilancio	Decreto 145/2023	Totale
VARIAZIONE NETTA ENTRATE	5.698	2.389	8.087	3.420	-36	3.384	2.991	29	3.021
VARIAZIONE NETTA SPESE	26.903	2.408	29.311	15.554	26	15.580	10.274	133	10.407
- <i>variazione netta spesa corrente</i>	24.191	1.039	25.230	16.740	180	16.920	14.419	133	14.552
- <i>variazione netta spesa capitale</i>	2.713	1.369	4.082	-1.186	-154	-1.340	-4.145	0	-4.145
SALDO FINALE	-21.205	-19	-21.224	-12.134	-62	-12.196	-7.283	-103	-7.386

Il disegno di legge di bilancio si compone delle modifiche e delle innovazioni normative della prima sezione del disegno di legge di bilancio e dei rifinanziamenti, definanziamenti e delle riprogrammazioni contenute nella seconda sezione. Esso, integrato anche con gli effetti finanziari del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, realizza la manovra di finanza pubblica per il triennio 2024-2026. Quest'ultimo provvedimento ha disposto, tra l'altro, nel 2023, l'anticipo del conguaglio per la rivalutazione dei trattamenti pensionistici in relazione al tasso di inflazione dell'anno 2022 (circa 1,5 miliardi al netto degli effetti fiscali indotti), l'incremento dell'indennità di vacanza contrattuale per il personale delle amministrazioni statali (2 miliardi), il rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette (circa 2,5 miliardi con integrale ripresa nel 2024) e lo stanziamento di risorse per consentire il perfezionamento delle regolazioni contabili del bilancio dello Stato connesse al maggior tiraggio delle agevolazioni per i bonus edilizi (15 miliardi in termini di solo saldo netto da finanziare). Inoltre, il decreto ha anticipato all'anno 2023 le risorse in favore di Rete ferroviaria italiana (1 miliardo con contestuale riduzione di pari importo nel 2024) per il finanziamento degli investimenti e del Ministero della difesa per l'accelerazione e la realizzazione dei relativi programmi di ammodernamento (circa 0,33 miliardi con corrispondente riduzione nelle due annualità successive). Il provvedimento, inoltre, ha posticipato al 2024 il termine entro il quale il Gestore dei servizi energetici (GSE) è tenuto alla vendita del gas naturale acquistato ai fini del suo stoccaggio e conseguentemente quello per la restituzione allo Stato del prestito precedentemente ricevuto per tali finalità (4 miliardi nel 2023). Esso ha riconosciuto, altresì, un contributo alla regione Siciliana a titolo di compensazione dell'aumento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria (0,3 miliardi nel 2023) e ha stanziato risorse per compensare in via definitiva gli operatori del servizio di trasporto pubblico dei minori ricavi tariffari dovuti all'emergenza pandemica da Covid-19 (0,5 miliardi). Gli effetti migliorativi del provvedimento sono confluiti in un apposito fondo (circa 2,8 miliardi nel 2024 e 0,1 miliardi nel



2025) destinato all'attuazione della manovra di finanza pubblica 2024-2026 e utilizzato interamente nell'ambito del disegno di legge di bilancio.

Concorrono alla definizione della manovra anche gli interventi contenuti negli schemi di decreto legislativo, deliberati dal Consiglio dei ministri nella seduta del 16 ottobre 2023, attuativi della delega sulla riforma fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111. Tuttavia, trattandosi di provvedimenti approvati in esame preliminare, i relativi effetti finanziari non sono stati recepiti nelle previsioni di entrata e negli stanziamenti di spesa del presente disegno di legge di bilancio.

In termini di competenza, le disposizioni previste con la manovra di finanza pubblica comportano un peggioramento del saldo tendenziale del bilancio dello Stato di circa 21,2 miliardi nel 2024, di 12,2 miliardi nel 2025 e di 7,4 miliardi nel 2026. Le entrate finali di competenza del bilancio integrato nel 2024 ammontano a circa 687,6 miliardi, 696,8 miliardi nel 2025 e 710,9 miliardi nel 2026. Le spese finali di competenza del bilancio integrato nel 2024 ammontano invece a circa 886,5 miliardi, 862,1 miliardi nel 2025 e 842,4 miliardi nel 2026.

I principali interventi previsti nell'ambito della manovra di finanza pubblica sono diretti in larga misura alla riduzione della pressione fiscale e al sostegno dei redditi medio-bassi dei lavoratori dipendenti, ad interventi in favore delle famiglie numerose e del sostegno della genitorialità, al rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici, al rifinanziamento del servizio sanitario nazionale e al potenziamento degli investimenti pubblici e privati.

Nello specifico viene confermato per tutto l'anno 2024 l'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti per importi che decrescono all'aumentare della retribuzione mensile (in termini netti circa 11 miliardi nel biennio 2024-2025). Vengono prorogate al 2024 la riduzione dal 10 al 5 per cento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa (circa 0,23 miliardi nel periodo di riferimento) e la misura che dispone la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, entro il limite massimo di 1.000 euro (elevato a 2.000 euro per i dipendenti con figli), del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti e delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa e gli interessi sui mutui (circa 0,63 miliardi nel periodo di riferimento).

Si differisce, dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024, la decorrenza sia dell'imposta sui manufatti in plastica monouso, sia dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (per complessivi 0,3 miliardi circa nel triennio di riferimento). Per l'anno 2024 il canone di abbonamento alla televisione per uso privato viene ridotto da 90 a 70 euro (0,43 miliardi).



A favore delle famiglie si stanziavano nuove risorse per il pagamento delle rette degli asili nido (circa 0,24 miliardi nel 2024, 0,25 miliardi nel 2025 e 0,3 miliardi dal 2026), limitatamente ai periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 si prevedono per le lavoratrici dipendenti con 3 o più figli fino al compimento del 18° anno del figlio più piccolo e, in via sperimentale, anche per quelle con due o più figli fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo l'esonero totale dei contributi previdenziali nel limite complessivo di 3.000 euro annui (0,57 miliardi nel 2024 e circa 0,2 miliardi annui nel periodo 2025-2026) e si estende la durata dei congedi parentali (0,14 miliardi nel 2024 e circa 0,2 miliardi dal 2025).

Nel settore della sanità viene incrementato il livello di finanziamento del servizio sanitario nazionale per un importo di 3 miliardi nel 2024, 4 miliardi nel 2025, 4,2 miliardi dal 2026. Parte di queste risorse sono destinate, tra l'altro, al rinnovo dei contratti del personale di comparto, all'incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive per il personale medico e per il personale operante nelle aziende e negli enti del servizio sanitario nazionale, all'abbattimento delle liste di attesa, alla rideterminazione dei tetti della spesa farmaceutica, all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e al potenziamento dell'assistenza territoriale.

In materia di previdenza sono prorogate per tutto il 2024 la misura per l'anticipo pensionistico ape sociale, con incremento del requisito anagrafico da 63 anni a 63 anni e 5 mesi, e la misura opzione donna con un aumento di un anno del requisito anagrafico (complessivamente circa 0,1 miliardi nel 2024, 0,2 miliardi annui nel 2025 e nel 2026). Per il solo anno 2024 è altresì consentito l'accesso anticipato alla pensione per i soggetti che presentino contemporaneamente almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi (circa 0,15 miliardi nel 2024, 0,84 miliardi nel 2025 e circa 0,35 miliardi nel 2026).

Per il pubblico impiego si autorizzano le risorse per i rinnovi contrattuali 2022-2024 del personale delle amministrazioni centrali dello Stato (3 miliardi nel 2024 – al netto delle predette somme previste dal decreto-legge 145/2003 e 5 miliardi dal 2025) e si istituisce un fondo per l'attuazione della riforma della magistratura onoraria (0,18 miliardi nel 2024, circa 0,16 miliardi annui nel biennio 2025-2026 e importi decrescenti a decorrere).

In ambito sociale si segnalano: l'estensione al primo trimestre 2024 del contributo straordinario previsto a beneficio dei titolari di bonus sociale elettrico (0,2 miliardi), il rifinanziamento della misura "carta dedicata" per l'acquisto di beni di prima necessità da parte di soggetti che presentino determinate condizioni reddituali (0,6 miliardi nel 2024) e del Fondo di garanzia per la prima casa destinato alla concessione di garanzie su mutui ipotecari (0,28 miliardi nel 2024).

Per il sostegno degli investimenti privati si autorizzano 1,8 miliardi per il 2024, destinati a finanziare l'attribuzione di un credito di imposta per le imprese che effettuano l'acquisizione dei



beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno. Per le stesse finalità sono incrementate le dotazioni di bilancio che riguardano i contratti di sviluppo le misure agevolative c.d. nuova Sabatini e il fondo crescita sostenibile (complessivamente 0,4 miliardi nel 2024 e 0,43 miliardi nel 2025).

In materia di investimenti pubblici tra gli interventi più rilevanti previsti dal disegno di legge di bilancio rientrano i finanziamenti per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina (11,6 miliardi nel periodo 2024-2032), quelli per i programmi di ammodernamento e rinnovamento della difesa nazionale (1,5 miliardi annui nel periodo 2024-2038), i contributi alla RAI Radiotelevisione italiana s.p.a. per lo sviluppo infrastrutturale delle reti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (0,43 miliardi nel 2024), le risorse di conto capitale per la celebrazione del Giubileo del 2025 (0,22 miliardi nel triennio di programmazione), il rifinanziamento del fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (0,3 miliardi nel periodo 2024-2026) e i contributi per la progettazione delle opere pubbliche degli enti locali e delle Regioni a statuto ordinario (complessivamente 0,55 miliardi nel periodo 2024-2028).

A beneficio degli Enti territoriali sono assicurate risorse per circa 2,5 miliardi nel triennio di programmazione per finanziare: le intese con le Autonomie speciali, il riequilibrio strutturale dei Comuni che hanno sottoscritto accordi per il ripiano dei disavanzi, le Regioni che presentino determinate situazioni di disavanzo, il sostegno finanziario dei Comuni capoluogo di Città metropolitane che si trovino al termine della procedura di dissesto finanziario, la sospensione per le Regioni colpite dal sisma 2016 della restituzione della quota capitale delle anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali, il contrasto dello spopolamento dei piccoli Comuni, gli interventi funzionali allo svolgimento del Giubileo del 2025 e la valorizzazione e promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Le altre misure più rilevanti disposte con la manovra di finanza pubblica riguardano: il rifinanziamento del fondo per la partecipazione alle missioni internazionali (1,5 miliardi nel 2024 e 0,3 miliardi nel 2025) e dell'operazione strade sicure (0,19 miliardi nel 2024), l'aumento dei contributi da destinare allo strumento europeo per la pace ossia del meccanismo sovranazionale previsto per prevenire i conflitti e rafforzare la cooperazione internazionale (circa 0,2 miliardi nel 2024, 0,26 miliardi annui nel 2025 e nel 2026 e 0,27 miliardi nel 2027), le risorse per le attività connesse alla protezione temporanea delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina (0,3 miliardi nel 2024) e i nuovi stanziamenti autorizzati per la ricostruzione dei territori interessati dai sismi degli anni scorsi e dagli eventi alluvionali manifestatesi dal 1° maggio 2023 (complessivamente 0,98 miliardi nel triennio di riferimento). Viene rifinanziato altresì il fondo per la sistemazione contabile



delle partite iscritte al conto sospeso per consentire la regolazione contabile al bilancio dello Stato delle anticipazioni di tesoreria (2 miliardi annui per il triennio di riferimento).

La manovra di finanza pubblica, tenuto conto degli spazi fiscali che si rendono disponibili quale differenza tra andamenti programmatici e tendenziali, reperisce ulteriori risorse che finanziano gli interventi da essa previsti. Queste risorse sono ottenute principalmente attraverso misure di riduzione (circa 0,8 miliardi per il 2024, e 0,9 miliardi annui dal 2025) e riprogrammazione (circa 2 miliardi di euro per l'anno 2024, 4,8 miliardi di euro per l'anno 2025 e circa 7,8 miliardi di euro per l'anno 2026) della spesa dei Ministeri. Tra le misure di riduzione sono comprese anche quelle necessarie per assicurare gli obiettivi di risparmio previsti nel Documento di economia e finanza 2023 sulla base della procedura stabilita all'articolo 22-bis della legge 196/2009. Rileva l'utilizzo delle risorse di uno specifico fondo di bilancio, sul quale erano stati appostati gli effetti migliorativi del DL 145/2023, destinate al finanziamento del disegno di bilancio (circa 2,8 miliardi nel 2024 e 0,1 miliardi nel 2025), la riduzione del fondo per l'avvio delle opere indifferibili (2 miliardi nel 2024 e 0,5 miliardi annui nel periodo 2025- 2027) che considera sia gli utilizzi dei provvedimenti adottati e in corso di adozione che le nuove esigenze per il finanziamento degli investimenti previsti con il disegno di legge di bilancio e le misure di concorso alla finanza pubblica a carico degli Enti territoriali (0,6 miliardi annui nel periodo 2024-2028).

Concorrono sul versante delle entrate le disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale. Si tratta, in particolare, dell'innalzamento dall'8 per cento all'11 per cento della ritenuta effettuata dalle banche e da Poste Italiane SPA all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta (circa 0,5 miliardi nel 2024 e 0,6 miliardi dal 2025), delle modifiche della disciplina per la determinazione della base imponibile relativa alla cessione di metalli preziosi (circa 0,2 miliardi annui dal 2025), della revisione del regime impositivo degli atti costitutivi o traslativi di diritti reali di godimento (circa 0,4 miliardi nel 2025 e 0,2 miliardi dal 2026), dell'estensione dell'istituto della ritenuta a titolo di acconto anche alle provvigioni corrisposte a fronte di prestazioni di intermediazione effettuate nel settore assicurativo (0,58 miliardi nel 2024 e 0,78 miliardi dal 2025) e delle misure per la razionalizzazione e l'informatizzazione dei rapporti tra l'Agenzia delle entrate-Riscossione e gli operatori finanziari (circa 0,2 miliardi nel 2025 e 0,44 miliardi nel 2026 in termini di sola cassa). Contribuisce, infine, anche la rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati (circa 0,5 miliardi nel 2024 e 0,05 miliardi annui negli anni 2025 e 2026).




In termini di composizione della spesa, al netto delle spese per il rimborso del debito e dei fondi da ripartire (quest'ultimi troveranno solo in corso di esercizio una puntuale destinazione), oltre il 25 per cento degli stanziamenti (219,7 miliardi) è finalizzato alle politiche di previdenza e assistenza e ad altre forme di sostegno, prevalentemente assegnati alla missione 25 “Politiche previdenziali” (135,1 miliardi). Una quota pari al 18 per cento è stanziata per politiche relative alla salute e all'istruzione (154,8 miliardi), mentre agli affari economici è destinato circa il 14 per cento delle risorse (121,8 miliardi). La spesa per i servizi istituzionali e generali assorbe il 14,2 per cento del totale (122,5 miliardi) e quella per i servizi pubblici generali il 9,6 per cento (82,9 miliardi), in buona parte destinati alla missione “Difesa e sicurezza del territorio” (29 miliardi) e alla partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (23,7 miliardi). La spesa per interessi rappresenta l'11,2 per cento del totale (96,9 miliardi) mentre il 6,5 per cento degli stanziamenti è destinato a trasferimenti agli enti territoriali per le politiche di loro competenza (56,5 miliardi, al netto di quelli per la spesa sanitaria che sono considerati nella categoria Salute e Istruzione). La spesa stanziata per interventi relativi alla cultura, all'ambiente e alla qualità della vita assorbe lo 0,8 per cento del totale considerato con stanziamenti per 7,3 miliardi (vedi Figura I.1 e relativa legenda che illustra l'aggregazione delle missioni del bilancio dello Stato tra le principali aree di spesa^[1]).

[1] Al fine di offrire una rappresentazione sintetica dell'allocazione delle risorse del bilancio tra le principali aree di spesa, gli stanziamenti del bilancio sono stati raggruppati in otto aggregati in base alle missioni. Le aree “Salute e istruzione”, “Previdenza e assistenza e altre politiche di sostegno”, “Servizi pubblici generali”, “Servizi istituzionali e generali”, “Affari economici e ricerca” e “Cultura, ambiente e qualità della vita” corrispondono ai principali ambiti di intervento dell'operatore pubblico. A queste si aggiungono i “Trasferimenti agli enti territoriali” per il finanziamento delle loro attività. Infine, gli “Interessi” rappresentano gli oneri per il servizio del debito pubblico



Figura I.1 - Previsioni di spesa per categorie tematiche. Esercizio finanziario 2024, stanziamenti di competenza (al netto del Titolo III e dei Fondi da ripartire)

(valori percentuali)



legenda Figura I.1

SERVIZI PUBBLICI GENERALI (1)	AFFARI ECONOMICI (3)
Ordine pubblico e sicurezza	Ricerca e innovazione
Giustizia	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Difesa e sicurezza del territorio	Turismo
L'Italia in Europa e nel mondo (3)	Comm. internaz. ed internazionalizz. sistema produttivo
Soccorso civile	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
PREVIDENZA E ASSISTENZA E ALTRE POLITICHE DI SOSTEGNO	Comunicazioni
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Infrastrutture pubbliche e logistica (1) (2) (4)
Politiche previdenziali	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	Competitività e sviluppo delle imprese
Politiche per il lavoro	Sviluppo e riequilibrio territoriale
Programma 19.2 Politiche abitative, urbane e territoriali (della missione "Casa e assetto urbanistico")	Regolazione dei mercati
SALUTE E ISTRUZIONE (2) (4)	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI
Istruzione scolastica	Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e PCM
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	Amm. generale e rappresentanza generale Governo e Stato sul territorio
Tutela della salute	Servizi istituzionali e generali delle AAPP
CULTURA, AMBIENTE E QUALITA' DELLA VITA	Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica
Tutela e valorizzazione beni e attività culturali e paesaggistici	Debito pubblico
	INTERESSI (5)
Giovani e sport	Interessi passivi e redditi da capitale (categoria economica)
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	TRASFERIMENTI A ENTI TERRITORIALI (4)
Programma 19.1 Politiche abitative e riqualificazione periferie (della missione "Casa e assetto urbanistico")	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
(1) Nell'aggregato di spesa SERVIZI PUBBLICI GENERALI, data l'affinità della natura della spesa con la missione "Giustizia", sono state inserite le pertinenti risorse allocate nel programma 14.10 "Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità", provenienti dalla missione "Infrastrutture pubbliche e logistica".	
(2) Nell'aggregato SALUTE E ISTRUZIONE, data l'affinità della natura della spesa con la missione "Istruzione scolastica", sono state inserite le pertinenti risorse allocate nel programma 14.10 "Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità" provenienti dalla missione "Infrastrutture pubbliche e logistica".	
(3) Il Fondo per il cofinanziamento delle politiche comunitarie proveniente dalla missione 4 "L'Italia in Europa e nel mondo" dal programma 10 "Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE" è stato spostato nell'aggregato di spesa AFFARI ECONOMICI.	
(4) Le risorse destinate al concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria allocate nella missione 3 "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" – data l'affinità con la natura della spesa della missione "Tutela della salute" - sono state spostate nell'aggregato SALUTE E ISTRUZIONE. Per lo stesso motivo nell'aggregato SALUTE E ISTRUZIONE sono state inserite anche le pertinenti risorse del programma 14.8 "Opere pubbliche e infrastrutture" e 14.10 "Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità", della missione "Infrastrutture pubbliche e logistica".	
(5) La categoria economica degli interessi passivi e redditi da capitale è stata scomputata dalle altre missioni di spesa e aggregata come settore a sé stante.	



Il disegno di legge di bilancio 2024-2026 è articolato in 34 missioni e 183 programmi. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici (a cui possono contribuire più amministrazioni); i programmi, ciascuno dei quali affidato ad un unico centro di responsabilità amministrativa, costituiscono le unità di voto parlamentare e rappresentano aggregati diretti alla realizzazione di politiche. I programmi di spesa sono suddivisi in azioni, che costituiscono un livello di dettaglio dei programmi di spesa che specifica ulteriormente la finalità della spesa. Le azioni del disegno di legge di bilancio 2024-2026 sono 716, ovvero 568 al netto di quelle che rappresentano le spese per il personale del programma. Un prospetto dell'atto deliberativo, collocato dopo i quadri generali riassuntivi, riporta a scopo conoscitivo il bilancio dello Stato per missione, programma e azione e la tabella per unità di voto di ciascuno stato di previsione della spesa riporta l'articolazione in azioni per consentire una migliore comprensione dell'allocazione delle risorse finanziarie per le diverse finalità della spesa pubblica.

Tavola I.3 Strutture amministrative, missioni, programmi e azioni

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Amministrazioni centrali	18	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	14	15	15	15
Centri di responsabilità CDR	151	105	119	92	92	92	93	118	118	114	114	114	105	112	118	120	120
Missioni	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
di cui Missioni condotte tra amministrazioni	21	21	21	20	20	21	21	21	21	17	17	17	17	17	17	17	17
Programmi	168	165	162	172	172	174	174	181	182	175	175	176	175	177	181	183	183
Azioni										716	718	713	705	710	721	719	716
di cui azioni Spese di personale per il programma										138	138	139	138	140	145	148	148

Nota. I programmi 32.2 "Indirizzo politico" e 32.3 "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" sono trasversali in quanto comprendono voci di spesa che caratterizzano in maniera omogenea l'attività delle amministrazioni. Tali programmi, pur essendo presenti in tutti i 15 stati di previsione, ai fini della tavola sono considerati una sola volta. Il programma 32.2 è composto dalle seguenti quattro azioni trasversali: 1 Ministro e Sottosegretari di Stato, 2 Indirizzo politico-amministrativo, 3 Valutazione e controllo strategico OIV e 4 Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti. Il programma 32.3 è composto dalle seguenti azioni trasversali: 1 Spesa per il personale del programma, 2 Gestione del personale e 3 Gestione comune dei beni e servizi. Inoltre, per alcuni stati di previsione, il programma 32.3 presenta alcune ulteriori azioni specifiche. In analogia con il conteggio effettuato per i programmi, nella tavola le 7 azioni trasversali sono considerate una sola volta (e non una per ogni stato di previsione in cui sono presenti).

Ciascun programma del bilancio dovrebbe individuare un'azione dedicata alle spese di personale per il programma. Il numero totale delle azioni riportato nella tavola considera distintamente ciascuna azione di spesa di personale (laddove esistente), anche se la denominazione è la stessa per ciascun programma (con l'eccezione del programma 32.3 per cui vale quanto indicato sopra).

Sono confermati i 15 stati di previsione della spesa e i 120 centri di responsabilità amministrativa. Non si rilevano modifiche alle denominazioni degli stati di previsione.

Rispetto alla legge di bilancio precedente, il numero dei programmi del disegno di legge di bilancio 2024-2026 è confermato in 183 unità senza modifiche alle denominazioni.



Nel 2024 diminuisce il numero delle azioni che passano da 719 a 716 con un decremento complessivo di 3 unità. Le azioni soppresse per l'esaurirsi dell'intervento sono cinque^[1], mentre le azioni di nuova istituzione sono due^[2]. Non ci sono state modifiche alle denominazioni delle azioni.

Le azioni sono rappresentate in un apposito prospetto dell'atto deliberativo, collocato dopo i quadri generali riassuntivi, che riporta, a scopo solo conoscitivo, il bilancio per Missione, Programma e Azione dello Stato nella sua interezza^[3]. Sempre a fini meramente conoscitivi, la tabella per unità di voto di ciascuno stato di previsione della spesa riporta l'articolazione in azioni per consentire una migliore comprensione dell'allocazione della spesa alle varie politiche pubbliche.

L'articolazione del nuovo bilancio riflette altresì spostamenti di singoli capitoli di spesa tra programmi che hanno determinato variazioni al contenuto di alcuni programmi anche a parità di denominazione per fornire una migliore rappresentazione o in seguito a cambiamenti di natura gestionale della spesa. Per lo stesso motivo, vi sono stati spostamenti di capitoli di spesa tra azioni nell'ambito dello stesso programma. Un'illustrazione dettagliata delle modifiche intervenute è fornita di seguito per stato di previsione.

Per il Ministero dell'economia e delle finanze vi è una ricollocazione di risorse tra il programma 3.1 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali) e il programma 34.2 *Rimborsi del debito statale* (missione Debito pubblico): le risorse relative al rimborso della quota capitale per i mutui assunti a carico dello Stato, già contratti da Infrastrutture s.p.a. nel 2024, passano all'azione 34.2.2 "Rimborso titoli del debito statale" (in precedenza erano collocate nell'azione 3.1.6 "Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale").

Nell'ambito del programma 32.5 *Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati* (missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche), la nuova azione 32.5.3 "Gestione e assistenza del personale dell'Avvocatura dello Stato" acquisisce parte delle risorse in precedenza collocate nell'azione 32.5.2 "Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri". Si tratta di provvidenze a favore del personale a vario titolo nonché delle quote dovute ai funzionari dell'Avvocatura dello Stato sulle somme versate dalle controparti nei giudizi sostenuti dall'Avvocatura e quelle derivanti dagli arbitrati.

Per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell'ambito della missione L'Italia in Europa e nel mondo, vi è un cambiamento nella collocazione delle spese per incarichi di titolare di ufficio consolare onorario che nel 2024 sono allocate per il programma 4.8 *Italiani nel mondo e politiche migratorie* (azione 4.8.2 "Politiche e servizi per gli italiani nel mondo"), spostate dal programma 4.13 *Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese* (azione 4.13.2 "Risorse connesse all'impiego di personale all'estero").

Per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si osservano nel 2024 alcune ricollocazioni di interventi tra programmi di spesa della missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente per una migliore rappresentazione delle politiche. In particolare, le risorse per l'attuazione della Convenzione fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001 in precedenza allocate per il programma 18.13 *Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino* (azione 18.13.5 "Controllo organismi geneticamente modificati (O.G.M.) e valutazione delle sostanze chimiche pericolose") passano al programma 18.15 *Promozione dell'economia circolare, e gestione dei rifiuti e interventi per lo sviluppo*



sostenibile (azione 18.15.2 “Interventi per la promozione dell'economia circolare e politiche di gestione dei rifiuti”); le risorse per l'attuazione di impegni nazionali per la protezione dello strato di ozono e per la predisposizione della relazione relativa al monitoraggio dei livelli dell'ozono stratosferico e della radiazione ultravioletta al suolo, in precedenza collocate nel programma 18.20 *Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica* (azione 18.20.2 “Attuazione accordi e impegni internazionali e comunitari”), passano nel 2024 al programma 18.21 *Valutazioni e autorizzazioni ambientali e interventi per la qualità dell'aria e prevenzione e riduzione dell'inquinamento* (azione 18.21.4 “Prevenzione e riduzione dell'inquinamento atmosferico”). Infine, vi è un cambiamento di collocazione di azioni nell'ambito dello stesso programma 18.21 *Valutazioni e autorizzazioni ambientali e interventi per la qualità dell'aria e prevenzione e riduzione dell'inquinamento* per le risorse relative all'esecuzione delle convenzioni attuative della convenzione quadro con SOGEI spa per la riduzione dell'inquinamento atmosferico, che nel 2024 sono assegnate all'azione 18.21.2 “Verifiche di compatibilità ambientale e rilascio delle autorizzazioni”, mentre in precedenza erano assegnate all'azione 18.21.4 “Prevenzione e riduzione dell'inquinamento atmosferico”.

Per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le risorse in bilancio per l'indennità di sosta all'estero ai dipendenti cambiano collocazione nell'ambito del programma 7.7 *Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste* (missione Ordine pubblico e sicurezza), spostandosi nel 2024 sotto l'azione 7.7.1 “Spese di personale per il programma (personale militare)” per una corretta imputazione della tipologia di spesa (in precedenza erano sotto l'azione 7.7.3 “Gestione ed assistenza del personale del Corpo delle Capitanerie di porto”).

Infine, per il Ministero della cultura, nell'ambito della missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, vi è un cambiamento di programma per le risorse per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del “Programma Italia 2019” e quelle per interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali, che nel 2024 si collocano sotto il programma 21.14 *Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale*, nell'azione 21.14.3 “Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale”, mentre in precedenza erano nel programma 21.15 *Tutela del patrimonio culturale*, azione 21.15.6 “Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali”.

Per consentire una maggiore confrontabilità tra le previsioni del nuovo triennio e quelle degli esercizi precedenti, le tavole riportano i risultati della riclassificazione delle singole unità gestionali (i capitoli/piani gestionali) degli esercizi finanziari passati, allineandoli alla classificazione per missioni e programmi adottata nel disegno di legge di bilancio 2024-2026^[4].

^[4] Le azioni soppresse sono le seguenti:

- 3.1.1 “Mutui a favore delle Regioni per politiche di settore”, associata al programma 3.1 *Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore*
- 8.5.5 “Interventi infrastrutturali di prima emergenza derivante da dissesto idrogeologico” associata al programma 8.5 *Protezione civile*
- 21.14.6 “Interventi a sostegno dei settori dello spettacolo, cinema e audiovisivo a seguito dell'emergenza COVID 19” associata al programma 21.14 *Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale*



- 21.14.7 “Interventi a favore dei beni e delle attività culturali a seguito dell'emergenza COVID 19” associata al programma *21.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale*
- 29.4.5 “Restituzione alla Grecia dei profitti sui titoli di Stato” associata al programma *29.4 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario*

^[2] Le azioni di nuova istituzione sono le seguenti:

- 29.4.6 “Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici”, associata al programma *29.4 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario*
- 32.5.3 “Gestione e assistenza del personale dell’Avvocatura dello Stato”, associata al programma *32.5 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati*

^[3] Articolo 25-bis, comma 7, secondo periodo, legge n. 196/2009.

^[4] Ulteriori indicazioni sulla metodologia di stima per la riclassificazione in serie storica, tavole e database elaborabili per effettuare elaborazioni ed estrazioni personalizzate sono disponibili nell’area della pubblicazione “La spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato” al link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/pubblicazioni/pubblicazioni_statistiche/la_spesa_delle_amministrazioni_centrali_dello_stato/



Tavole sintetiche del disegno di legge di bilancio integrato 2024-2026
Tavola I.4.a – Previsioni del Disegno di legge di bilancio 2024-2026 - ENTRATE DI COMPETENZA
(in milioni di euro)

	2023		Previsioni DLB Integrato 2024-2026								
	Previsioni iniziali LB	Previsioni asstate	2024			2025			2026		
			Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale DLB	Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale DLB	Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale DLB
ENTRATE TRIBUTARIE	588.646	587.830	602.026	6.912	608.939	616.878	2.809	619.687	631.706	2.446	634.151
Imposte sul patrimonio e sul reddito	310.118	311.384	321.739	7.399	329.138	328.765	2.555	331.320	336.501	2.166	338.667
Tasse e imposte sugli affari	225.650	223.528	228.041	-266	227.775	235.164	165	235.328	241.728	166	241.893
Imposte sulla produzione e sui consumi	35.045	35.047	34.081	-329	33.752	34.615	-10	34.605	35.013	-10	35.003
Entrate tributarie da gestione monopoli	11.078	11.171	11.137	108	11.245	11.220	99	11.319	11.275	124	11.399
Tasse e imposte su attivita' di gioco	6.755	6.700	7.029	0	7.029	7.114	0	7.114	7.189	0	7.189
EXTRATRIBUTARIE	83.206	83.895	77.209	1.175	78.384	76.401	575	76.976	76.036	575	76.611
Risorse proprie dell'Unione Europea	3.700	3.400	3.500	0	3.500	3.700	0	3.700	3.900	0	3.900
Entrate da erogazione di servizi e vendita di beni non patrimoniali	1.543	1.649	1.572	0	1.572	1.582	0	1.582	1.581	0	1.581
Entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato	1.246	1.325	1.309	0	1.309	1.090	0	1.090	1.089	0	1.089
Entrate di tipo finanziario	11.873	10.368	11.357	0	11.357	10.767	0	10.767	10.671	0	10.671
Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarita' e illeciti	17.095	17.312	17.076	0	17.076	17.264	0	17.264	17.271	0	17.271
Entrate da contributi versati allo Stato	10.378	10.559	9.289	0	9.289	8.872	0	8.872	8.759	0	8.759
Entrate da recuperi e rimborsi di spese	9.138	9.196	8.820	575	9.395	8.867	575	9.442	8.570	575	9.145
Partite che si compensano nella spesa	590	590	600	0	600	600	0	600	600	0	600
Altre entrate extratributarie	27.643	29.496	23.686	600	24.286	23.659	0	23.659	23.595	0	23.595
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	399	399	249	0	249	155	0	155	147	0	147
Entrate da alienazione di beni patrimoniali dello Stato	15	15	15	0	15	15	0	15	15	0	15
Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato	384	384	234	0	234	140	0	140	132	0	132
Ammortamento beni patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE FINALI	672.251	672.123	679.484	8.087	687.572	693.435	3.384	696.819	707.889	3.021	710.910

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti



Tavola I.4.b – Previsioni del Disegno di legge di bilancio 2024-2026 - ENTRATE DI CASSA
(in milioni di euro)

	2023		Previsioni DLB Integrato 2024-2026								
	Previsioni iniziali LB	Previsioni asstate	2024			2025			2026		
			Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale DLB	Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale DLB	Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale DLB
ENTRATE TRIBUTARIE	569.003	568.842	580.954	6.912	587.866	595.902	2.916	598.819	610.648	2.660	613.308
Imposte sul patrimonio e sul reddito	302.562	304.150	313.668	7.399	321.067	320.777	2.604	323.380	328.513	2.264	330.776
Tasse e imposte sugli affari	213.498	211.748	215.005	-266	214.739	222.141	223	222.364	228.623	283	228.906
Imposte sulla produzione, consumi e dogane	35.098	35.068	34.108	-329	33.779	34.644	-10	34.634	35.041	-10	35.031
Monopoli	11.081	11.172	11.138	108	11.247	11.222	99	11.321	11.277	124	11.401
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	6.764	6.704	7.034	0	7.034	7.120	0	7.120	7.195	0	7.195
EXTRATRIBUTARIE	67.535	67.786	63.591	1.175	64.766	63.068	630	63.698	62.821	686	63.507
Risorse proprie dell'Unione Europea	3.706	3.402	3.503	0	3.503	3.704	0	3.704	3.903	0	3.903
Entrate da erogazione di servizi e vendita di beni non patrimoniali	1.558	1.655	1.577	0	1.577	1.586	0	1.586	1.586	0	1.586
Entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato	1.240	1.311	1.296	0	1.296	1.077	0	1.077	1.076	0	1.076
Entrate di tipo finanziario	10.490	9.019	9.977	0	9.977	9.402	5	9.407	9.306	10	9.316
Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarità e illeciti	3.910	3.946	5.644	0	5.644	5.890	46	5.936	6.008	92	6.100
Entrate da contributi versati allo Stato	10.398	10.549	9.286	0	9.286	8.870	0	8.870	8.757	0	8.757
Entrate da recuperi e rimborsi di spese	8.036	7.870	8.075	575	8.650	8.332	579	8.911	8.043	583	8.626
Partite che si compensano nella spesa	590	590	600	0	600	600	0	600	600	0	600
Altre entrate extratributarie	27.607	29.443	23.632	600	24.232	23.607	0	23.607	23.544	0	23.544
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	384	382	233	0	233	140	0	140	131	0	131
Entrate da alienazione di beni patrimoniali dello Stato	15	15	15	0	15	15	0	15	15	0	15
Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato	369	367	218	0	218	125	0	125	116	0	116
Ammortamento beni patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE FINALI	636.921	637.009	644.778	8.087	652.865	659.109	3.547	662.656	673.600	3.346	676.946

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti



Tavola I.5.a - Spesa per missioni, in base alla struttura del Disegno di legge di bilancio 2024-2026. Stanziamenti di competenza
(in milioni di euro)

Missione	Bilancio 2022 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2024-2026)		Bilancio 2023 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2024-2026)		Previsioni DLB Integrato 2024-2026								
	Previsioni iniziali LB	Previsioni definitive	Previsioni iniziali LB	Previsioni asstate	2024			2025			2026		
					Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale DLB	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale DLB	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale DLB
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	2.932,3	3.376,5	3.080,3	3.292,7	3.020,7	44,2	3.064,9	2.989,4	66,2	3.055,6	2.679,2	96,2	2.775,4
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	715,7	943,3	870,6	950,0	878,0	-3,9	874,1	852,0	-4,2	847,9	738,0	-4,4	733,6
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	141.029,0	145.865,2	143.117,0	143.750,5	143.611,3	3.791,8	147.403,1	141.819,8	4.802,3	146.622,1	140.192,6	5.167,5	145.360,0
L'Italia in Europa e nel mondo	85.886,0	89.295,0	91.179,7	89.713,1	34.886,0	-2.359,5	32.526,6	36.872,1	-1.341,8	35.530,3	41.339,4	-1.717,6	39.621,7
Difesa e sicurezza del territorio	25.598,7	28.337,5	27.540,4	28.533,8	25.971,9	3.021,1	28.992,9	25.943,4	1.508,8	27.452,2	26.361,3	688,0	27.049,3
Giustizia	10.454,6	11.237,7	11.351,0	11.741,7	11.341,1	89,7	11.430,9	11.188,4	19,9	11.208,3	10.362,2	147,0	10.509,2
Ordine pubblico e sicurezza	12.138,0	13.489,9	13.306,4	13.847,9	13.109,0	-165,0	12.944,0	12.761,5	-129,7	12.631,8	12.506,2	-206,6	12.299,6
Soccorso civile	6.190,8	7.757,2	5.020,0	5.371,4	5.348,5	462,8	5.811,4	5.694,8	-911,6	4.783,2	4.841,9	121,5	4.963,4
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.827,4	2.268,1	2.475,0	2.479,7	1.694,3	770,0	2.464,3	1.402,1	94,4	1.496,5	1.049,5	89,4	1.138,9
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	3.693,6	34.231,2	20.369,4	20.530,4	1.055,3	159,5	1.214,8	841,8	-22,9	818,9	850,7	-22,3	828,3
Competitività e sviluppo delle imprese	31.358,1	31.213,5	35.518,9	35.588,4	59.341,0	4.313,8	63.654,9	53.087,3	30,0	53.117,3	50.496,2	12,1	50.508,4
Regolazione dei mercati	50,7	58,7	93,7	102,8	85,8	-1,7	84,1	86,0	-2,8	83,2	49,8	-2,7	47,1
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	15.590,1	19.064,9	16.557,4	16.642,3	16.725,3	724,8	17.450,1	17.185,8	391,1	17.576,9	17.796,2	-3.753,9	14.042,3
Infrastrutture pubbliche e logistica	6.629,5	9.198,3	8.214,8	8.257,9	8.228,1	30,0	8.258,2	7.572,5	-313,0	7.259,4	7.124,6	405,0	7.529,6
Comunicazioni	1.359,1	1.429,4	1.092,7	1.131,8	967,3	355,7	1.323,1	1.050,3	-74,3	976,0	921,7	-14,1	907,5
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	542,7	750,6	530,4	534,7	497,0	-2,0	495,0	473,3	-2,7	470,6	451,7	-1,6	450,1
Ricerca e innovazione	4.686,9	4.916,8	4.999,3	5.019,5	5.026,0	-7,4	5.018,5	5.132,6	-11,7	5.120,9	5.036,0	-35,1	5.000,8
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.171,4	4.495,6	4.330,2	4.397,1	3.419,5	-338,2	3.081,2	3.283,6	-338,4	2.945,2	3.218,6	-288,2	2.930,4
Casa e assetto urbanistico	1.371,4	1.554,5	1.053,5	1.067,7	580,9	282,0	862,9	615,6	0,0	615,6	566,9	0,0	566,9
Tutela della salute	2.129,6	2.306,9	2.808,0	2.979,0	1.952,2	-3,8	1.948,4	1.777,2	-4,0	1.773,2	1.710,7	-4,0	1.706,7
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	3.584,6	4.007,0	3.553,9	3.620,6	3.395,2	-117,7	3.277,5	3.222,0	-51,7	3.170,3	3.025,8	-2,9	3.022,9
Istruzione scolastica	50.916,4	55.893,9	51.879,6	52.256,0	52.497,0	-407,7	52.089,3	49.657,7	77,8	49.735,5	48.495,2	243,0	48.738,2
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	10.517,2	10.699,8	11.005,6	11.199,3	11.392,8	5,6	11.398,4	11.398,0	74,3	11.472,3	11.021,2	106,5	11.127,7
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	50.409,0	55.944,4	60.769,9	60.803,9	62.440,1	380,8	62.820,9	63.835,4	389,2	64.224,7	65.381,1	484,3	65.865,4
Politiche previdenziali	106.997,7	111.882,0	113.598,4	113.575,0	122.290,6	12.838,3	135.128,9	122.782,0	2.687,7	125.469,7	113.951,7	547,4	114.499,2
Politiche per il lavoro	17.846,0	22.798,7	18.793,8	15.511,2	17.536,7	214,8	17.751,5	17.951,9	18,7	17.970,6	17.617,8	19,1	17.636,9
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	3.198,4	3.339,9	3.157,1	3.086,6	3.015,4	231,2	3.246,6	2.883,6	318,3	3.202,0	2.848,1	248,1	3.096,2
Sviluppo e riequilibrio territoriale	15.438,7	14.348,3	9.712,9	9.698,2	13.684,0	-0,4	13.683,7	15.139,3	-0,4	15.139,0	9.098,5	-0,4	9.098,1
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	103.625,7	110.112,7	107.600,7	108.219,2	119.639,4	-734,2	118.905,2	111.429,9	-255,3	111.174,6	109.299,4	-459,8	108.839,6
Giovani e sport	1.085,9	1.371,5	929,5	985,8	852,1	60,7	912,8	854,9	44,4	899,3	832,3	48,5	880,8
Turismo	258,9	332,8	402,9	449,9	279,7	64,6	344,3	247,6	81,8	329,4	122,1	103,3	225,3
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	4.275,0	4.162,9	4.136,2	4.064,4	4.338,4	20,1	4.358,5	4.111,1	33,2	4.144,4	3.887,0	36,8	3.923,7
Fondi da ripartire	19.562,1	8.266,8	19.515,6	18.244,4	18.654,7	5.356,7	24.011,4	13.592,2	7.760,1	21.352,2	13.885,9	7.561,8	21.447,7
Debito pubblico	347.885,3	340.972,7	385.159,0	381.905,3	418.083,3	234,3	418.317,6	392.728,1	646,3	393.374,4	445.595,4	794,8	446.390,2
Totale	1.093.956,3	1.155.924,3	1.183.724,0	1.179.552,3	1.185.838,4	29.311,4	1.215.149,8	1.140.463,3	15.580,0	1.156.043,3	1.173.354,4	10.406,6	1.183.761,1

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196

(2) Sono compresi gli effetti finanziari della sezione I, i rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e gli effetti del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145



Tavola I.5.b - Spesa per missioni, in base alla struttura del Disegno di legge di bilancio 2024-2026. Stanziamenti di cassa
(in milioni di euro)

Missione	Bilancio 2022 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2024-2026)		Bilancio 2023 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2024-2026)		Previsioni DLB Integrato 2024-2026								
	Previsioni iniziali LB	Previsioni definitive	Previsioni iniziali LB	Previsioni asstate	2024			2025			2026		
					Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale DLB	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale DLB	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale DLB
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	2.932,3	3.381,9	3.080,3	3.292,9	3.020,3	44,2	3.064,5	2.989,4	66,2	3.055,6	2.679,2	96,2	2.775,4
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	716,1	981,6	871,0	952,5	878,0	-3,9	874,1	852,0	-4,2	847,8	738,0	-4,4	733,6
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	142.807,1	147.867,4	147.465,8	147.081,9	144.977,9	3.791,8	148.769,7	143.713,3	4.802,3	148.515,5	140.754,0	5.167,5	145.921,5
L'Italia in Europa e nel mondo	85.891,7	89.307,3	91.179,7	89.712,6	34.926,0	-2.359,5	32.566,6	36.872,1	-1.341,8	35.530,3	41.339,4	-1.717,6	39.621,7
Difesa e sicurezza del territorio	25.641,0	28.694,0	27.586,4	28.595,7	26.245,6	3.021,1	29.266,7	25.976,3	1.508,8	27.485,1	26.378,0	688,0	27.066,0
Giustizia	10.470,1	11.423,1	11.365,2	11.756,0	11.386,1	89,7	11.475,9	11.188,5	19,9	11.208,4	10.362,3	147,0	10.509,3
Ordine pubblico e sicurezza	12.168,8	13.586,4	13.441,3	13.991,1	13.172,1	-165,0	13.007,1	12.761,5	-129,7	12.631,8	12.507,3	-206,6	12.300,7
Soccorso civile	6.342,4	8.174,9	5.185,8	5.590,6	6.227,8	462,8	6.690,6	6.404,8	-911,6	5.493,2	5.877,9	121,5	5.999,4
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.866,4	2.747,9	2.583,9	2.588,6	2.094,3	770,0	2.864,3	1.402,1	94,4	1.496,5	1.049,5	89,4	1.138,9
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	3.795,9	34.657,3	20.545,1	20.706,0	1.055,3	159,5	1.214,8	841,8	-22,9	818,9	850,7	-22,3	828,3
Competitività e sviluppo delle imprese	43.996,6	44.013,0	40.732,1	39.536,8	65.341,2	4.313,8	69.655,1	57.087,3	30,0	57.117,3	50.406,3	12,1	50.418,4
Regolazione dei mercati	50,7	70,1	93,7	102,8	85,8	-1,7	84,1	86,0	-2,8	83,2	49,8	-2,7	47,1
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	16.111,1	20.261,3	16.612,3	16.699,0	16.725,3	724,8	17.450,1	17.185,7	391,1	17.576,8	17.796,0	-3.753,9	14.042,1
Infrastrutture pubbliche e logistica	6.711,8	8.867,9	8.198,4	8.233,2	8.455,6	30,0	8.485,6	6.829,2	-313,0	6.516,2	7.304,6	405,0	7.709,6
Comunicazioni	1.444,1	1.710,7	1.092,7	1.337,8	967,3	355,7	1.323,1	1.050,3	-74,3	976,0	921,7	-14,1	907,5
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	542,7	786,7	530,4	534,7	497,0	-2,0	495,0	473,3	-2,7	470,6	451,7	-1,6	450,1
Ricerca e innovazione	4.837,5	5.178,1	5.021,2	5.047,5	5.279,2	-7,4	5.271,8	5.151,6	-11,7	5.139,9	5.031,0	-35,1	4.995,8
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.446,5	4.870,7	4.884,6	4.951,8	3.494,5	-338,2	3.156,2	3.305,4	-338,2	2.967,0	3.302,5	-288,2	3.014,2
Casa e assetto urbanistico	1.399,3	1.625,8	1.053,5	1.069,7	580,9	282,0	862,9	615,6	-0,0	615,6	566,9	-0,0	566,9
Tutela della salute	2.223,6	2.371,6	2.808,0	2.979,2	1.952,2	-3,8	1.948,4	1.777,2	-4,0	1.773,2	1.710,7	-4,0	1.706,7
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	3.953,8	4.506,4	3.825,2	3.881,6	3.499,2	-117,7	3.381,5	3.222,0	-51,7	3.170,3	3.025,8	-2,9	3.022,9
Istruzione scolastica	51.250,8	56.625,9	52.113,7	52.490,2	53.172,0	-407,7	52.764,3	49.657,7	77,8	49.735,5	48.495,0	243,0	48.738,0
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	10.437,5	10.642,9	10.926,3	11.120,3	11.461,0	5,6	11.466,6	11.406,0	74,3	11.480,3	11.021,2	106,5	11.127,7
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	50.409,6	56.081,0	60.769,9	60.803,3	62.440,1	380,8	62.820,9	63.835,4	389,2	64.224,7	65.381,1	484,3	65.865,4
Politiche previdenziali	106.993,4	111.786,7	113.598,4	113.575,0	122.290,6	12.838,3	135.128,9	122.782,0	2.687,7	125.469,7	113.951,7	547,4	114.499,2
Politiche per il lavoro	18.344,8	23.251,0	19.375,5	16.092,9	17.536,7	214,8	17.751,5	17.951,9	18,7	17.970,6	17.617,8	19,1	17.636,9
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	3.430,5	3.665,0	3.498,8	3.428,4	3.275,5	231,2	3.506,7	2.883,6	318,3	3.202,0	2.848,1	248,1	3.096,2
Sviluppo e riequilibrio territoriale	4.622,1	6.042,8	3.567,7	3.553,0	8.779,5	-0,4	8.779,2	8.862,5	-0,4	8.862,1	8.455,4	-0,4	8.455,0
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	107.240,3	114.015,5	108.158,7	109.953,9	120.751,6	-734,2	120.017,4	111.753,4	-255,3	111.498,1	109.754,9	-459,8	109.295,1
Giovani e sport	1.095,9	1.590,7	929,5	985,8	852,1	60,7	912,8	854,9	44,4	899,3	832,3	48,5	880,8
Turismo	258,9	545,6	402,9	467,8	279,7	64,6	344,3	247,6	81,8	329,4	122,1	103,3	225,3
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	4.295,5	4.436,7	4.155,9	4.162,5	4.389,5	20,1	4.409,6	4.111,8	33,2	4.145,1	3.835,7	36,8	3.872,5
Fondi da ripartire	31.764,6	14.688,7	32.622,6	29.641,6	28.210,7	5.356,7	33.567,4	23.233,7	7.760,1	30.993,7	22.885,9	7.561,8	30.447,7
Debito pubblico	347.885,3	340.972,7	385.159,0	381.905,5	418.083,3	234,3	418.317,6	392.728,1	646,3	393.374,4	445.595,4	794,8	446.390,2
Totale	1.116.378,8	1.179.429,4	1.203.435,5	1.196.822,0	1.202.383,9	29.311,4	1.231.695,3	1.150.094,0	15.580,0	1.165.674,0	1.183.899,6	10.406,6	1.194.306,2

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196

(2) Sono compresi gli effetti finanziari della sezione I, i rifinanziamenti, defianziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e gli effetti del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145



TAVOLA I.6.A - Spesa per categoria economica: previsioni iniziali e assestate 2023 e previsioni del disegno di legge di bilancio 2024-2026 – Competenza (dati in milioni di euro)

	2023		Previsioni DLB Integrato 2024-2026									
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	2024			2025			2026			
			Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale DLB	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale DLB	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale DLB	
SPESE CORRENTI												
Redditi da lavoro dipendente	103.718	106.036	101.296	3.141	104.437	100.356	4.996	105.352	99.484	4.985	104.470	
Consumi intermedi	14.817	15.400	14.959	111	15.070	14.501	-2	14.499	14.230	-26	14.204	
IRAP	5.574	5.745	5.520	7	5.537	5.238	1	5.239	5.065	0	5.065	
Trasferimenti correnti ad Amm.ni Pubbliche	355.471	353.453	356.484	17.638	374.122	357.244	7.420	364.664	347.912	5.617	353.529	
Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni centrali	22.915	23.401	14.407	23	14.430	14.396	-320	14.076	14.386	-257	14.129	
Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni locali	156.123	156.933	156.385	4.140	160.525	154.910	4.560	159.470	153.567	4.784	158.351	
- Regioni e province autonome	132.488	133.015	133.235	3.502	136.738	131.876	4.513	136.389	130.730	4.735	135.465	
- Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali	13.520	13.614	12.737	692	13.430	12.584	54	12.637	12.692	55	12.747	
- Altre amministrazioni	10.115	10.304	10.412	-54	10.358	10.450	-7	10.444	10.146	-6	10.140	
Contributi concessi in c/esercizio a Enti di Previdenza e assistenza	176.433	173.118	185.692	13.475	199.167	187.938	3.180	191.118	179.959	1.090	181.049	
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	10.024	10.181	9.935	-31	9.904	9.879	-24	9.855	9.871	-30	9.841	
Trasferimenti correnti a imprese	17.305	17.376	9.893	62	9.955	9.381	52	9.433	8.547	-5	8.542	
Trasferimenti correnti a estero	1.332	1.364	1.316	203	1.519	1.202	256	1.458	1.358	262	1.620	
Risorse proprie UE	22.565	21.025	20.160	0	20.160	23.160	0	23.160	24.060	0	24.060	
Interessi passivi e altri oneri finanziari	81.106	84.473	96.667	250	96.917	106.199	662	106.861	111.736	810	112.546	
Rimborsi e poste correttive delle entrate	88.607	88.990	99.707	-474	99.233	91.524	0	91.524	89.056	0	89.056	
Ammortamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Altre uscite correnti	4.904	4.937	5.006	0	5.006	3.255	0	3.255	3.255	-1	3.254	
Fondi da ripartire di parte corrente	9.785	8.660	10.152	4.324	14.476	5.923	3.599	9.482	5.968	2.939	8.907	
TOTALE SPESE CORRENTI	715.208	717.638	731.104	25.230	756.334	727.862	16.920	744.782	720.543	14.552	735.094	
TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi	634.103	633.165	634.437	24.980	659.417	621.663	16.258	637.921	608.807	13.741	622.548	
SPESE IN C/CAPITALE												
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	11.593	11.704	12.377	-370	12.008	11.330	-474	10.856	10.721	-949	9.773	
Contributi agli investimenti ad Amm.ni Pubbliche	94.832	94.875	46.585	-3.854	42.731	46.142	-2.714	43.428	41.703	-2.237	39.466	
Contributi concessi in c/investimenti ad Amministrazioni centrali	79.295	79.283	30.441	-3.205	27.236	31.855	-2.653	29.202	29.485	-3.268	26.218	
Contributi concessi in c/investimenti a Amministrazioni locali	15.537	15.592	16.144	-650	15.495	14.287	-62	14.225	12.217	1.031	13.248	
- Regioni e province autonome	5.363	5.377	6.058	-220	5.838	5.691	-371	5.320	4.377	344	4.721	
- Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali	8.536	8.558	8.491	-443	8.047	7.305	241	7.547	6.942	588	7.530	
- Altre amministrazioni	1.637	1.656	1.595	14	1.609	1.290	68	1.358	898	99	996	
Contributi agli investimenti ad imprese	38.579	38.622	56.403	3.796	60.199	50.829	1.345	52.175	50.029	-2.402	47.627	
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	537	593	124	282	406	75	0	75	65	0	65	
Contributi agli investimenti ad Estero	491	503	883	0	883	527	0	527	536	0	536	
Altri trasferimenti in conto capitale	3.716	3.721	4.008	540	4.548	3.958	-771	3.187	3.043	385	3.428	
Fondi da ripartire in conto capitale	3.931	3.829	2.935	1.322	4.257	3.724	1.346	5.070	3.626	1.350	4.976	
Acquisizione di attività finanziarie	4.016	4.246	2.752	2.366	5.118	2.121	-72	2.049	1.849	-292	1.557	
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	157.695	158.094	126.067	4.082	130.148	118.706	-1.340	117.365	111.572	-4.145	107.427	
TOTALE SPESE FINALI	872.904	875.732	857.171	29.311	886.482	846.568	15.580	862.148	832.114	10.407	842.521	
TOTALE SPESE FINALI netto interessi	791.798	791.260	760.504	29.062	789.565	740.368	14.918	755.287	720.379	9.596	729.975	
Rimborso prestiti	310.820	303.820	328.668	0	328.668	293.895	0	293.895	341.240	0	341.240	
TOTALE SPESE COMPLESSIVE	1.183.724	1.179.552	1.185.838	29.311	1.215.150	1.140.463	15.580	1.156.043	1.173.354	10.407	1.183.761	

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

(2) Sono compresi gli effetti finanziari della sezione I, i rifinanziamenti, definanze e riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e gli effetti del DL 145/2023 (DL Fiscale)



TAVOLA I.6.B - Spesa per categoria economica: previsioni iniziali e assestate 2023 e previsioni del disegno di legge di bilancio 2024-2026 - Cassa
(dati in milioni di euro)

	2023		Previsioni DLB Integrato 2024-2026									
	Previsioni Iniziali LB	Previsioni assestate	2024			2025			2026			
			Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale DLB	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale DLB	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale DLB	
SPESA CORRENTI												
Redditi da lavoro dipendente	108.833	109.831	101.657	3.141	104.798	100.356	4.996	105.352	99.486	4.985	104.471	
Consumi intermedi	15.095	15.850	15.128	111	15.238	14.487	-2	14.486	14.233	-26	14.207	
IRAP	5.575	5.745	5.530	7	5.537	5.238	1	5.239	5.055	0	5.055	
Trasferimenti correnti ad Amm.ni Pubbliche	360.113	356.794	357.922	17.638	375.560	359.207	7.420	366.627	348.543	5.617	354.160	
Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni centrali	22.918	23.408	14.448	23	14.471	14.466	-320	14.146	14.456	-257	14.199	
Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni locali	160.180	160.285	157.782	4.140	161.922	156.804	4.560	161.364	154.128	4.784	158.912	
- Regioni e province autonome	136.650	136.744	134.602	3.502	138.104	133.772	4.513	138.284	131.293	4.735	136.028	
- Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali	13.537	13.476	12.757	692	13.450	12.582	54	12.636	12.690	55	12.745	
- Altre amministrazioni	9.993	10.065	10.422	-54	10.368	10.450	-7	10.444	10.146	-6	10.140	
Contributi concessi in c/esercizio a Enti di Previdenza e assistenza	177.014	173.101	185.692	13.475	199.167	187.938	3.180	191.118	179.959	1.090	181.049	
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	10.307	10.544	10.266	-31	10.235	9.879	-24	9.855	9.871	-30	9.841	
Trasferimenti correnti a imprese	17.305	17.474	9.916	62	9.979	9.330	52	9.382	8.467	-5	8.462	
Trasferimenti correnti a estero	1.337	1.368	1.316	203	1.519	1.202	256	1.458	1.358	262	1.620	
Risorse proprie UE	22.565	21.025	20.160	0	20.160	23.160	0	23.160	24.060	0	24.060	
Interessi passivi e altri oneri finanziari	81.106	84.466	96.667	250	96.917	106.199	662	106.861	111.736	810	112.546	
Rimborsi e poste correttive delle entrate	88.607	88.990	99.707	-474	99.233	91.524	0	91.524	89.056	0	89.056	
Ammortamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Altre uscite correnti	4.904	4.939	5.006	0	5.006	3.255	0	3.255	3.255	-1	3.254	
Fondi da ripartire di parte corrente	17.785	16.306	19.152	4.324	23.476	14.923	3.559	18.482	14.968	2.939	17.907	
TOTALE SPESA CORRENTI	733.531	733.333	742.426	25.230	767.656	738.762	16.920	755.682	730.088	14.552	744.640	
TOTALE SPESA CORRENTI netto interessi	652.426	648.866	645.759	24.980	670.739	632.562	16.258	648.821	618.352	13.741	632.094	
SPESA IN C/CAPITALE												
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	12.701	12.874	12.959	-370	12.590	11.362	-474	10.888	10.786	-949	9.837	
Contributi agli investimenti ad Amm.ni Pubbliche	89.450	89.959	43.155	-3.854	39.301	39.701	-2.714	36.987	41.839	-2.237	39.603	
Contributi concessi in c/investimenti ad Amministrazioni centrali	73.185	73.285	25.640	-3.205	22.435	24.840	-2.653	22.187	28.892	-3.268	25.625	
Contributi concessi in c/investimenti a Amministrazioni locali	16.265	16.675	17.515	-650	16.866	14.861	-62	14.800	12.947	1.031	13.978	
- Regioni e province autonome	5.866	5.868	6.243	-220	6.023	5.681	-371	5.310	4.557	344	4.901	
- Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali	8.615	8.986	9.360	-443	8.916	7.882	241	8.123	7.492	588	8.080	
- Altre amministrazioni	1.783	1.821	1.912	14	1.926	1.298	68	1.366	898	99	996	
Contributi agli investimenti ad imprese	38.975	38.829	56.894	3.796	60.690	50.829	1.345	52.175	49.939	-2.402	47.537	
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	543	599	124	282	406	75	0	75	65	0	65	
Contributi agli investimenti ad Estero	491	503	883	0	883	527	0	527	536	0	536	
Altri trasferimenti in conto capitale	3.719	3.680	4.138	540	4.678	4.118	-771	3.347	3.534	385	3.919	
Fondi da ripartire in conto capitale	4.327	4.122	3.678	1.322	5.000	4.703	1.346	6.048	4.023	1.350	5.373	
Acquisizione di attività finanziarie	8.866	9.090	9.458	2.366	11.824	6.121	-72	6.049	1.849	-292	1.557	
TOTALE SPESA IN CONTO CAPITALE	159.073	159.658	131.290	4.082	135.371	117.437	-1.340	116.096	112.571	-4.145	108.426	
TOTALE SPESA FINALI	892.604	892.991	873.716	29.311	903.028	856.199	15.580	871.779	842.660	10.407	853.066	
TOTALE SPESA FINALI netto interessi	811.498	808.524	777.049	29.062	806.111	749.999	14.918	764.917	730.924	9.596	740.520	
Rimborso prestiti	310.831	303.831	328.668	0	328.668	293.895	0	293.895	341.240	0	341.240	
TOTALE SPESA COMPLESSIVE	1.203.436	1.196.822	1.202.384	29.311	1.231.695	1.150.094	15.580	1.165.674	1.183.900	10.407	1.194.306	

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

(2) Sono compresi gli effetti finanziari della sezione I, i rifinanziamenti, defianziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e gli effetti del DL 145/2023 (DL Fiscale)



Il documento deliberativo è articolato secondo lo schema di indice qui sotto riportato.

SEZIONE I

Relazione al bilancio (include anche quella illustrativa alla sezione I)

Relazione tecnica

Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari della manovra

Allegato conoscitivo (Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni art. 23, c. 3, lett. b, sezione II)

Articolato (con allegato sui risultati differenziali)

Tabelle A e B

Stati di previsione di entrata e di spesa

Per ciascuno stato di previsione

Allegati:

- *Rimodulazioni compensative “verticali” di spese per fattori legislativi (art. 23, c. 3, lett. a))*
- *Rimodulazioni compensative “orizzontali” per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23, c.3, lett. a))*
- *Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b))*
- *Dettaglio oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno (art. 21, c. 4)*
- *Reiscrizione somme non impegnate (art. 30, c. 2)*

Elenchi

SEZIONE II - ALLEGATO TECNICO per ogni stato di previsione

Entrata

- Nota integrativa
- Allegato tecnico per capitoli
- Riepilogo
- Riassunti
- Allegati (comprende Rapporto sulle spese fiscali, comma 11-bis dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009)

Spese

- Note integrative
- Allegato tecnico per azioni e capitoli
- Riassunti e riepiloghi
- Allegati e annessi
- Nomenclatore degli atti
- Raggruppamento dei capitoli per classificazione economica
- Allegati di personale
- Budget dei costi



CAPITOLO II
IL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO A
LEGISLAZIONE VIGENTE
2024-2026



II.1. SALDI DI FINANZA PUBBLICA A LEGISLAZIONE VIGENTE

L'evoluzione degli aggregati di bilancio per il triennio di previsione 2024-2026 sconta gli effetti dei provvedimenti disposti dal Governo nel corso del 2023 e negli anni precedenti aventi effetti pluriennali.

Il bilancio assestato, in relazione al calendario previsto per la sua presentazione, include solo in parte l'effetto delle disposizioni adottate nel corso del 2023, non contemplando le misure introdotte successivamente all'approvazione del disegno di legge di assestamento.

Tra le misure adottate nel 2023 e non ricomprese nella legge di assestamento, quelle di maggior rilievo su cui si ritiene opportuno soffermarsi in quanto hanno determinato effetti significativi rispetto alle previsioni di bilancio iniziali sono quelle apportate dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Nel corso del 2023 il Governo, con la relazione di cui all'articolo 6, della legge 243/2012 del 27 aprile, approvata dal Parlamento il 28 aprile, sentita la Commissione europea, ha chiesto l'autorizzazione a ricorrere all'indebitamento, al fine di utilizzare gli spazi finanziari resisi disponibili per effetto dell'andamento tendenziale dei conti pubblici più favorevole, nel 2023 e nel 2024, rispetto agli obiettivi programmatici di indebitamento netto per i medesimi anni, per i quali sono confermati i valori già autorizzati con la NADEF 2022. Il margine di bilancio, pari a circa 0,15 punti percentuali di PIL per il 2023 e a 0,2 punti nel 2024 - corrispondenti, rispettivamente, a circa 3,4 miliardi di euro per l'anno 2023 e a 4,5 miliardi di euro per l'anno 2024 - è stato utilizzato nel 2023 per la copertura del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che contempla misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. In particolare, il suddetto provvedimento ha previsto un intervento volto alla riduzione del cuneo fiscale al fine di sostenere il potere d'acquisto e moderare la rincorsa tra prezzi e salari, il cd. assegno di inclusione quale misura di sostegno economico e di inclusione sociale, nuove misure in materia di sicurezza sul lavoro e tutela contro gli infortuni, la maggiorazione dell'assegno unico e universale e un taglio dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi.

Per il 2024, invece, il margine è stato destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, destinato all'attuazione della manovra di finanza pubblica 2024-2026.

Il bilancio dello Stato presenta un saldo netto da finanziare a legislazione vigente (pari alla differenza tra entrate e spese finali), in termini di competenza di 177,71 miliardi nel 2024. Il saldo netto evidenzia un miglioramento rispetto al dato assestato del 2023 (-143,7). Il miglioramento è la risultante di un aumento delle entrate finali (+15,4 miliardi) e di un incremento delle spese finali (+10,7 miliardi). Nell'ambito delle entrate, aumentano quelle tributarie (+21,1 miliardi), che risentono del miglioramento del quadro macroeconomico, e si riducono quelle extratributarie (-5,5 miliardi), sulle quali incidono il venir meno delle previsioni di entrata legate ai rimborsi dall'Ue delle spese sostenute per i vaccini (0,9 miliardi nel 2023) e all'acquisizione all'erario dei proventi derivanti dal meccanismo di compensazione sul prezzo dell'energia elettrica (1,4 miliardi nel 2023).

L'incremento delle spese finali è determinato principalmente dall'incremento, nell'ambito della spesa corrente, degli stanziamenti per gli interessi passivi (+12,4 miliardi), per i contributi in conto esercizio agli enti di previdenza (+26 miliardi), in conseguenza del crescente fabbisogno dell'INPS per il pagamento delle prestazioni sociali, per i rimborsi e le poste correttive delle entrate (+10,2 miliardi), che risentono dell'adeguamento degli



stanziamenti alle esigenze della contabilità speciale per le compensazioni e i rimborsi di imposte anche di anni precedenti (già scontate nei tendenziali di finanza pubblica). Nell'ambito della spesa in conto capitale, aumentano gli stanziamenti per i crediti di imposta legati ai bonus edilizi (+27,7 miliardi), dovuti in larga parte all'adeguamento delle dotazioni di bilancio al tiraggio scontato nei tendenziali di finanza pubblica.

Vengono meno, d'altro canto, nell'ambito della spesa corrente, i trasferimenti alla Cassa per i servizi energetici e ambientali legati alla riduzione delle tariffe elettriche (-8,1 miliardi), i trasferimenti alla struttura commissariale per l'acquisto dei vaccini e dei farmaci anti Covid (-0,65 miliardi) e gli stanziamenti per i crediti di imposta fruiti dalle imprese per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata (-6,2 miliardi). Nell'ambito della spesa in conto capitale, vengono meno inoltre gli stanziamenti per i crediti di imposta per l'acquisto di gas naturale (-5 miliardi), nonché quelli del Fondo per l'attuazione del Next Generation Ue (-53,6 miliardi), finanziato per il solo triennio 2021-2023 dalle passate leggi di bilancio quale anticipazione degli interventi rispetto ai contributi provenienti dall'Unione europea.

Nel successivo biennio, il saldo netto da finanziare a legislazione vigente, per effetto dell'incremento atteso delle entrate finali e della riduzione delle spese finali, evidenzia un significativo miglioramento e si attesta a -153,1 miliardi di euro nel 2025 e a -124,2 miliardi nel 2026.

Nel biennio considerato le entrate finali aumentano di 28,4 miliardi, per effetto del forte incremento delle entrate tributarie (+29,7 miliardi), legato al progressivo miglioramento del quadro macroeconomico. Le spese finali si riducono nel biennio di 25 miliardi. Si riducono, in particolare, nell'ambito della spesa corrente, gli stanziamenti per i contributi in conto esercizio agli enti di previdenza (-5,7 miliardi), per i rimborsi e le poste correttive di entrata (-10,65 miliardi), per i redditi da lavoro dipendente (-1,8 miliardi), in conseguenza del venir meno degli stanziamenti per l'adeguamento all'organico di fatto delle istituzioni scolastiche, e, nell'ambito della spesa in conto capitale, gli stanziamenti del Fondo di garanzia per le PMI (-4,2 miliardi) e per i crediti di imposta per investimenti nei beni strumentali industria 4.0 (-2,8 miliardi).

In termini di cassa, il saldo netto da finanziare mostra un disavanzo pari a 231,7 miliardi di euro nel 2024, a 169,5 miliardi nel 2025 e a 149,6 miliardi nel 2026. La differenza tra i due saldi (pari a circa 51,3 miliardi nel 2024, 44 miliardi nel 2025 e 44,8 miliardi nel 2026) è attribuibile in larga parte agli scostamenti tra le previsioni di accertamenti e degli incassi delle entrate finali (per circa 34 miliardi annui). La differenza è dovuta alla diversa valutazione dei tributi riscossi a mezzo ruolo e, pertanto, riflette gli esiti dell'attività di riscossione affidata dall'amministrazione finanziaria all'agente nazionale della riscossione. Per le spese finali si registra, nel 2024, una maggiore dotazione di cassa rispetto alla competenza (per 16,5 miliardi nel 2024, 9,6 miliardi nel 2025 e 10,5 miliardi nel 2026), dovuta alle esigenze di pagamento dei residui. Incidono, in particolare, sulla maggiore dotazione di cassa, i maggiori stanziamenti di cassa relativi ai trasferimenti a titolo di compartecipazione all'IVA (1,4 miliardi nel 2024, 1,9 miliardi nel 2025, 0,5 miliardi nel 2026), nell'ambito dei contributi in conto esercizio alle regioni, nonché gli stanziamenti del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa (9 miliardi annui nel triennio 2024-2026), nell'ambito dei Fondi da ripartire, e gli stanziamenti di cassa del Fondo per apporti al Patrimonio destinato di Cassa



depositi e prestiti (6 miliardi nel 2024 e 4 miliardi nel 2025), nell'ambito dell'acquisizione di attività finanziarie.

L'avanzo primario in termini di competenza presenta valori negativi nel 2024 (- 81 miliardi), che vanno migliorando sia nel 2025 (- 46,9 miliardi) che nel 2026 (- 12,5 miliardi) per effetto dell'incremento delle entrate tributarie e della riduzione delle spese finali. Anche il risparmio pubblico (pari alla differenza tra le entrate tributarie ed extra-tributarie e le spese correnti) risulta negativo con valori che raggiungono il picco nel 2024 (- 51,9 miliardi) per poi ridursi negli anni successivi (- 34,6 miliardi nel 2025 e -12,8 miliardi nel 2026).

Tavola II.1.A - Previsioni 2024-2026 - COMPETENZA
(in milioni di euro)

	2023		Previsioni a legislazione vigente ⁽¹⁾ DLB 2024-2026		
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	2024	2025	2026
ENTRATE					
Tributarie	588.646	587.830	602.026	616.878	631.706
Extra Tributarie	83.206	83.895	77.209	76.401	76.036
Altre	399	399	249	155	147
Entrate finali	672.251	672.123	679.484	693.435	707.889
SPESE					
Spese correnti (netto interessi)	634.103	633.165	634.437	621.663	608.807
Interessi	81.106	84.473	96.667	106.199	111.736
Spese in conto capitale	157.695	158.094	126.067	118.706	111.572
Spese finali	872.904	875.732	857.171	846.568	832.114
Rimborso prestiti	310.820	303.820	328.668	293.895	341.240
RISULTATI DIFFERENZIALI					
Risparmio pubblico	-43.357	-45.914	-51.869	-34.583	-12.801
Saldo netto da finanziare	-200.653	-203.609	-177.686	-153.133	-124.225
Avanzo primario	-119.547	-119.136	-81.019	-46.934	-12.490
Ricorso al mercato	-511.473	-507.429	-506.354	-447.029	-465.465

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.



Tavola II.1.B - Previsioni 2024-2026 - CASSA
(in milioni di euro)

	2023		Previsioni a legislazione vigente ⁽¹⁾ DLB 2024-2026		
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	2024	2025	2026
ENTRATE					
Tributarie	569.003	568.842	580.954	595.902	610.648
Extra Tributarie	67.535	67.786	63.591	63.068	62.821
Altre	384	382	233	140	131
Entrate finali	636.921	637.009	644.778	659.109	673.600
SPESE					
Spese correnti (netto interessi)	652.426	648.866	645.759	632.562	618.352
Interessi	81.106	84.466	96.667	106.199	111.736
Spese in conto capitale	159.073	159.658	131.290	117.437	112.571
Spese finali	892.604	892.991	873.716	856.199	842.660
Rimborso prestiti	310.831	303.831	328.668	293.895	341.240
RISULTATI DIFFERENZIALI					
Risparmio pubblico	-96.994	-96.706	-97.882	-79.792	-56.619
Saldo netto da finanziare	-255.683	-255.982	-228.939	-197.089	-169.060
Avanzo primario	-174.577	-171.515	-132.272	-90.890	-57.324
Ricorso al mercato	-566.514	-559.813	-557.606	-490.985	-510.300

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonchè all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

La legislazione vigente, oltre agli effetti del quadro normativo in essere, in base a quanto disposto dalla legge di contabilità e finanza pubblica, comprende le rimodulazioni di spese predeterminate da leggi vigenti (articolo 23, comma 3, lettera a) e le stabilizzazioni, in entrata e in spesa, di talune entrate riassegnabili (articolo 23, comma 3-ter).

II.2. Flessibilità di bilancio in formazione

La legge di bilancio consente di adottare particolari forme di flessibilità nel processo di formazione delle previsioni a legislazione vigente, potendo intervenire su spese di fattore legislativo. L'obiettivo è quello di realizzare una allocazione maggiormente efficiente delle risorse di bilancio in relazione alle priorità tra i diversi interventi o in relazione alle effettive



capacità di spesa delle Amministrazioni, tenuto conto delle dinamiche connesse all'oramai consolidato impegno pluriennale ad esigibilità. In particolare, con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio è possibile, all'interno di ciascun Ministero e per motivate esigenze, rimodulare le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi in senso "verticale" (ossia in via compensativa tra diversi fattori legislativi nell'ambito dello stesso esercizio) o in senso "orizzontale" (ossia tra esercizi finanziari a parità di risorse complessive dell'autorizzazione di spesa), anche per adeguare gli stanziamenti a quanto previsto nel piano dei pagamenti. Resta comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. In appositi allegati conoscitivi al disegno di legge di bilancio sono indicati, per ciascun Ministero e per ciascun programma, le autorizzazioni legislative di spesa di cui si propone la rimodulazione e i corrispondenti importi. Tali allegati sono aggiornati al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.

La Tavola II.2 dà conto della flessibilità in formazione nell'ambito della predisposizione del disegno di legge di bilancio 2024-2026. Le rimodulazioni complessive nel presente disegno di legge interessano circa 321 milioni di euro, corrispondente ad un importo non particolarmente significativo rispetto alle dotazioni finanziarie previste per i fattori legislativi a legislazione vigente potenzialmente interessati.

Le rimodulazioni in senso "verticale", ossia variazioni compensative nell'anno tra spese predeterminate da leggi vigenti (fattori legislativi), hanno riguardato situazioni marginali, per un importo pari a circa 79 milioni di euro.

Le rimodulazioni in senso "orizzontale", ossia tra esercizi finanziari diversi, talvolta anche oltre il triennio di riferimento, hanno avuto un impatto più rilevante con riferimento agli stanziamenti in conto capitale per effetto degli adeguamenti degli stanziamenti di bilancio al piano finanziario dei pagamenti. L'adeguamento degli stanziamenti alle effettive previsioni di spesa ha determinato una riduzione delle previsioni di bilancio di circa 321 milioni di euro nel 2024 a fronte di un incremento delle dotazioni di bilancio nel 2024 pari a circa 66 milioni, nel 2026 pari a circa 68 milioni di euro e negli anni successivi per circa 189 milioni di euro.



Tavola II-2 - Flessibilità nella fase di formazione delle previsioni per Amministrazione
(in milioni di euro)

	Flessibilità orizzontale (inclusi adeguamenti al cronoprogramma e rimodulazioni di leggi pluriennali)			
	2024	2025	2026	anni successivi
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	-10,0	0,0	10,0	0,0
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE	0,0	-0,4	0,4	0,0
MINISTERO DELL'INTERNO	-92,0	31,6	27,0	33,5
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	-88,4	-11,6	-50,0	150,0
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	0,0	-15,0	10,1	5,0
MINISTERO DELLA SALUTE	-131,0	61,0	70,0	0,0
Totale rimodulazioni orizzontali	-321	66	68	189
	Flessibilità verticale (variazioni assolute)			
	2024	2025	2026	Totale rimodulazioni
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	8,0	13,0	23,0	44,0
MINISTERO DELL'INTERNO	5,0	10,0	18,0	33,0
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	0,0	0,0	0,0	0,0
MINISTERO DELLA CULTURA	0,5	0,5	1,0	2,0
Totale rimodulazioni verticali (variazioni assolute)	14	24	42	79

Nota. Gli importi indicati per le rimodulazioni verticali si riferiscono al valore assoluto delle risorse complessivamente riallocate nell'esercizio di riferimento per consentire la rappresentazione della dimensione finanziaria dell'utilizzo di tale strumento di flessibilità. Nel complesso, si tratta di rimodulazioni compensative nell'ambito dello stesso anno.

II.3. Inclusione nelle previsioni di bilancio di entrate finalizzate per legge

Il principio di unità del bilancio dello Stato stabilisce che ogni spesa sia finanziata con una quota del complesso delle entrate e che ogni entrata finanzi una quota della spesa, determinando così il divieto dei tributi di scopo, fatte salve le eccezioni previste dalla legge come le disposizioni che prevedono la riassegnazione ai capitoli di spesa di particolari entrate^[1]. Le riassegnazioni di entrate consentono di effettuare in corso d'anno variazioni al bilancio per incrementare la disponibilità di taluni capitoli di spesa a fronte di risorse affluite su specifici capitoli di entrata.



Un ricorso frequente e per dimensioni rilevanti a questo strumento indebolisce la funzione allocativa del bilancio e può inficiare la capacità di programmazione finanziaria delle amministrazioni. Tuttavia, nel corso degli anni, alcune entrate finalizzate per legge hanno dimostrato una dinamica stabile e prevedibile, tale da rendere possibile la programmazione della spesa a essa collegata. Tenuto conto di ciò, l'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, consente di iscrivere negli stati di previsione della spesa - e in quello di entrata - gli importi relativi a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio quali entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività.

La procedura, cosiddetta di "stabilizzazione", contempla l'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata, con la legge di bilancio, degli importi delle entrate finalizzate per legge, i cui versamenti hanno assunto un carattere stabile e monitorabile nel tempo (tramite capitoli e/o articoli di entrata dedicati); al contempo, garantendo la neutralità sui saldi di finanza pubblica, con la medesima legge di bilancio si rendono disponibili già a inizio anno negli stati di previsione della spesa gli stanziamenti corrispondenti alle entrate oggetto di stabilizzazione, favorendo l'operatività delle strutture e riducendo il numero delle variazioni di bilancio da adottare in corso d'esercizio, permettendo anche un alleggerimento del lavoro degli uffici.

Per il disegno di legge di bilancio 2024-2026, le previsioni a legislazione vigente includono la stabilizzazione in entrata e in spesa di diverse disposizioni relative a versamenti riassegnabili, consolidando un'attività introdotta a partire dalla legge di bilancio del 2016. Sono interessati tutti gli stati di previsione, a eccezione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero del turismo.

Le tipologie di entrate riassegnabili "stabilizzate" sono, nella maggior parte dei casi, legate al versamento di contributi dovuti per servizi resi dall'amministrazione - come ad es. i controlli ispettivi - oppure a diritti e tributi e a contributi comunitari il cui ammontare è stabilito per legge^[2]. A questi casi si aggiungono le riassegnazioni relative agli interessi sui buoni fruttiferi postali, che, a seguito della trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni^[3], sono pagati dal Ministero dell'economia e delle finanze^[4].

Complessivamente, il disegno di legge di bilancio 2024-2026 include la stabilizzazione di proventi finalizzati per legge, che si prevede di incassare, per un ammontare di circa 834 milioni per il 2024, 734 milioni per il 2025 e 724 milioni per il 2026. Tali importi sono costituiti dalle previsioni relative a entrate di scopo già stabilizzate con la legge di bilancio 2023-2025, aggiornati in esito al monitoraggio degli incassi effettivi, non essendo intervenute nuove proposte di stabilizzazione.

La revisione degli importi da stabilizzare nel 2024-2026 ha interessato diversi stati di previsione operando a seconda dei casi attraverso un incremento o una riduzione della stabilizzazione.

Dal lato della spesa, l'importo stabilizzato in bilancio ammonta a circa 744 milioni nel 2024, 644 milioni nel 2025 e 633 milioni nel 2026 (cfr. Tavole II.4.1 e II.4.2). Si tratta di un ammontare inferiore alla previsione di entrata in quanto, in alcuni casi, la normativa di riferimento prevede una riassegnazione parziale delle entrate, in altri, lo stanziamento sconta l'effetto di norme di riduzione della spesa succedutesi negli anni^[5].

Le riassegnazioni stabilizzate nel disegno di legge di bilancio 2024-2026 rappresentano circa il 5 per cento delle riassegnazioni effettuate nell'esercizio finanziario 2022. Grazie



anche all'introduzione della procedura di stabilizzazione, gli importi riassegnati alla spesa in corso di esercizio si sono significativamente ridotti rispetto al 2015^[6].

Le previsioni in entrata e in spesa sono improntate a criteri prudenziali, commisurate all'andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente, in modo da evitare stanziamenti sovradimensionati dei capitoli di spesa rispetto all'andamento del gettito ad essi collegato. Con il disegno di legge di assestamento potranno successivamente essere adeguati gli stanziamenti iscritti in bilancio in relazione alle effettive somme riscosse nell'esercizio di riferimento, al fine di procedere anche a un eventuale recupero delle somme assegnate in eccesso rispetto a quelle versate nell'anno precedente.

^[1] Articolo 24, legge 196/2009.

^[2] Più specificatamente, nel disegno di legge di bilancio 2024-2026 sono previste le entrate (e le corrispondenti spese) relative alle disposizioni legislative come richiamate nella circolare RGS n. 4/2023.

^[3] Cfr. Decreto-legge 269/2003, articolo 5, comma 3.

^[4] Si tratta di entrate finalizzate al rimborso dei capitali ricevuti al momento della sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali e le correlate quote interessi; le entrate riguardano i rimborsi di mutui erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e dei relativi interessi che – dopo la trasformazione della CDP in società per azioni – hanno cambiato la titolarità del mutuante nel Ministero dell'economia e delle finanze.

^[5] Si tratta in particolare delle riduzioni di spesa recate dalla normativa riportata nella citata circolare RGS n. 4/2023.

^[6] Sono stati riassegnati tramite appositi decreti di variazione circa 16,7 miliardi nel 2015, 10,8 miliardi nel 2016, 10,8 miliardi nel 2017, 8,2 miliardi nel 2018, circa 10,1 miliardi nel 2019, circa 11,2 miliardi nel 2020, circa 15,4 miliardi nel 2021 e, infine, circa 14,8 miliardi nel 2022. Nel 2021 e nel 2022 il volume delle riassegnazioni di entrate mostra un notevole incremento rispetto agli anni precedenti, accostandosi a quello osservato nel 2015. Principalmente tale aumento è dovuto alle estinzioni anticipate dei mutui delle Regioni ed enti locali concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito delle ristrutturazioni del debito favorite dall'art. 1, comma 789 della legge 178/2020, le quali hanno quindi determinato un aumento delle riassegnazioni in spesa al fondo di ammortamento dei titoli di Stato.



Tavola II.3.1 Entrate riassegnabili stabilizzate in previsione di spesa per amministrazione e missione (all'euro).

Amministrazione	Missione	Importo stabilizzato 2024	Importo stabilizzato 2025	Importo stabilizzato 2026
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	89.088.815	89.088.815	89.088.815
	Ordine pubblico e sicurezza	190.000	190.000	190.000
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.809.662	2.809.662	2.809.662
	Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	3.660.000	3.660.000	3.660.000
	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	195.000.000	195.000.000	195.000.000
	Debito pubblico	189.611.000	90.296.000	79.587.000
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	Regolazione dei mercati	27.500.000	27.500.000	27.500.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	Giustizia	4.750.000	4.750.000	4.750.000
	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	800.000	800.000	800.000
MINISTERO DELL'INTERNO	Ordine pubblico e sicurezza	18.300.000	18.300.000	18.300.000
	Soccorso civile	3.497.295	3.497.295	3.497.295
	Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	17.815.266	17.815.266	17.815.266
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	58.815.000	58.815.000	58.815.000
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	11.560.000	11.560.000	11.560.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	50.826.105	50.826.105	50.826.105
	Infrastrutture pubbliche e logistica	3.535.000	3.535.000	3.535.000
	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	9.723.900	9.723.900	9.723.900
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	1.789.380	1.789.380	1.789.380
MINISTERO DELLA DIFESA	Difesa e sicurezza del territorio	11.600.000	11.600.000	11.600.000
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	22.091.993	22.091.993	22.091.993
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	5.750.000	5.750.000	5.750.000
MINISTERO DELLA CULTURA	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistiche	700.000	700.000	700.000
MINISTERO DELLA SALUTE	Tutela della salute	8.090.000	8.090.000	8.090.000
	TOTALE	743.503.416	644.188.416	633.479.416



Tavola II.3.2 Entrate riassegnabili stabilizzate in previsione di spesa per amministrazione e categoria economica (all'euro).

Amministrazione	Categoria economica	Importo stabilizzato 2024	Importo stabilizzato 2025	Importo stabilizzato 2026
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	100.000	100.000	100.000
	CONSUMI INTERMEDI	198.735.000	198.735.000	198.735.000
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	91.898.477	91.898.477	91.898.477
	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	189.611.000	90.296.000	79.587.000
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	15.000	15.000	15.000
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	27.500.000	27.500.000	27.500.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	CONSUMI INTERMEDI	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3.300.000	3.300.000	3.300.000
MINISTERO DELL'INTERNO	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	15.200.000	15.200.000	15.200.000
	CONSUMI INTERMEDI	6.597.295	6.597.295	6.597.295
	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	8.907.633	8.907.633	8.907.633
	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	8.907.633	8.907.633	8.907.633
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	CONSUMI INTERMEDI	19.390.000	19.390.000	19.390.000
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	50.000.000	50.000.000	50.000.000
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI PUBBLICHE	500.000	500.000	500.000
		485.000	485.000	485.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.540.000	1.540.000	1.540.000
	CONSUMI INTERMEDI	59.437.208	59.437.208	59.437.208
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	800.000	800.000	800.000
	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	1.045.000	1.045.000	1.045.000
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.262.797	1.262.797	1.262.797
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	CONSUMI INTERMEDI	8.000	8.000	8.000
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.769.380	1.769.380	1.769.380
	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	12.000	12.000	12.000
MINISTERO DELLA DIFESA	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.208.365	2.208.365	2.208.365
	CONSUMI INTERMEDI	35.941.993	35.941.993	35.941.993
	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	41.635	41.635	41.635
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.500.000	1.500.000	1.500.000
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	CONSUMI INTERMEDI	4.445.000	4.445.000	4.445.000
	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	305.000	305.000	305.000
MINISTERO DELLA CULTURA	CONSUMI INTERMEDI	600.000	600.000	600.000
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	100.000	100.000	100.000
MINISTERO DELLA SALUTE	CONSUMI INTERMEDI	4.210.000	4.210.000	4.210.000
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3.880.000	3.880.000	3.880.000
TOTALE		743.503.416	644.188.416	633.479.416



II.4.1 Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente-Entrate

Le previsioni di competenza e di cassa delle entrate per il triennio 2024-2026 sono illustrate rispettivamente nelle tavole II.4.1.a e II.4.1.b della Relazione. Le risultanze contabili, esposte per titoli e categorie economiche, evidenziano le previsioni di competenza e di cassa per l'anno 2024, poste a confronto sia con quelle iniziali di bilancio del 2023, sia con quelle assestate per il medesimo esercizio. Per il triennio 2024-2026, le previsioni di entrata di seguito illustrate si riferiscono alla legislazione vigente e, quindi, non comprendono gli effetti del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 concernente misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Le entrate finali sono stimate, in termini di competenza, in 679.484 milioni nel 2024, in 693.435 milioni nel 2025 e in 707.889 milioni nel 2026; in termini di cassa il profilo atteso è di 644.778 milioni, 659.109 milioni e 673.600 milioni, rispettivamente negli anni 2024, 2025 e 2026.

Tavola II.4.1.a -Entrate di competenza. Previsioni 2024 a confronto con le previsioni iniziali e assestate 2023

(in milioni di euro)

	Bilancio 2023		Previsioni a legislazione vigente DLB 2024-2026			Variazione previsioni 2024 a legislazione vigente rispetto alle previsioni iniziali 2023		Variazione previsioni 2024 a legislazione vigente rispetto alle previsioni assestate 2023	
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	2024	2025	2026	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
ENTRATE TRIBUTARIE	588.646	587.830	602.026	616.878	631.706	13.380	2,3	14.197	2,4
Imposte sul patrimonio e sul reddito	310.118	311.384	321.739	328.765	336.501	11.621	3,7	10.355	3,3
Tasse e imposte sugli affari	225.650	223.528	228.041	235.164	241.728	2.390	1,1	4.513	2,0
Imposte sulla produzione e sui consumi	35.045	35.047	34.081	34.615	35.013	-964	-2,8	-966	-2,8
Entrate tributarie da gestione monopoli	11.078	11.171	11.137	11.220	11.275	59	0,5	-34	-0,3
Tasse e imposte su attività di gioco	6.755	6.700	7.029	7.114	7.189	274	4,1	329	4,9
EXTRATRIBUTARIE	83.206	83.895	77.209	76.401	76.036	-5.997	-7,2	-6.686	-8,0
Risorse proprie dell'Unione Europea	3.700	3.400	3.500	3.700	3.900	-200	-5,4	100	2,9
Entrate da erogazione di servizi e vendita di beni non patrimoniali	1.543	1.649	1.572	1.582	1.581	29	1,9	-76	-4,6
Entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato	1.246	1.325	1.309	1.090	1.089	63	5,1	-16	-1,2
Entrate di tipo finanziario	11.873	10.368	11.357	10.767	10.671	-516	-4,3	989	9,5
Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarità e illeciti	17.095	17.312	17.076	17.264	17.271	-19	-0,1	-237	-1,4
Entrate da contributi versati allo Stato	10.378	10.559	9.289	8.872	8.759	-1.090	-10,5	-1.270	-12,0
Entrate da recuperi e rimborsi di spese	9.138	9.196	8.820	8.867	8.570	-318	-3,5	-376	-4,1
Partite che si compensano nella spesa	590	590	600	600	600	10	1,6	10	1,6
Altre entrate extratributarie	27.643	29.496	23.686	23.659	23.595	-3.957	-14,3	-5.810	-19,7
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	399	399	249	155	147	-150	-37,5	-150	-37,5
Entrate da alienazione di beni patrimoniali dello Stato	15	15	15	15	15	0	0,0	0	0,0
Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato	384	384	234	140	132	-150	-39,0	-150	-39,0
Ammortamento beni patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TOTALE ENTRATE FINALI	672.251	672.123	679.484	693.435	707.889	7.234	1,1	7.361	1,1



Tavola II.4.1.b -Entrate di cassa. Previsioni 2024 a confronto con le previsioni iniziali e assestate 2023
(in milioni di euro)

	Bilancio 2023		Previsioni a legislazione vigente DLB 2024-2026			Variazione previsioni 2024 a legislazione vigente rispetto alle previsioni iniziali 2023		Variazione previsioni 2024 a legislazione vigente rispetto alle previsioni assestate 2023	
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	2024	2025	2026	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
ENTRATE TRIBUTARIE	569.003	568.842	580.954	595.902	610.648	11.951	2,1	12.112	2,1
Imposte sul patrimonio e sul reddito	302.562	304.150	313.668	320.777	328.513	11.106	3,7	9.518	3,1
Tasse e imposte sugli affari	213.498	211.748	215.005	222.141	228.623	1.507	0,7	3.257	1,5
Imposte sulla produzione e sui consumi	35.098	35.068	34.108	34.644	35.041	-990	-2,8	-960	-2,7
Entrate tributarie da gestione monopoli	11.081	11.172	11.138	11.222	11.277	58	0,5	-34	-0,3
Tasse e imposte su attività di gioco	6.764	6.704	7.034	7.120	7.195	270	4,0	331	4,9
EXTRATRIBUTARIE	67.535	67.786	63.591	63.068	62.821	-3.944	-5,8	-4.195	-6,2
Risorse proprie dell'Unione Europea	3.706	3.402	3.503	3.704	3.903	-202	-5,5	101	3,0
Entrate da erogazione di servizi e vendita di beni non patrimoniali	1.558	1.655	1.577	1.586	1.586	19	1,2	-78	-4,7
Entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato	1.240	1.311	1.296	1.077	1.076	57	4,6	-15	-1,2
Entrate di tipo finanziario	10.490	9.019	9.977	9.402	9.306	-513	-4,9	958	10,6
Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarità e illeciti	3.910	3.946	5.644	5.890	6.008	1.734	44,3	1.698	43,0
Entrate da contributi versati allo Stato	10.398	10.549	9.286	8.870	8.757	-1.113	-10,7	-1.264	-12,0
Entrate da recuperi e rimborsi di spese	8.036	7.870	8.075	8.332	8.043	39	0,5	205	2,6
Partite che si compensano nella spesa	590	590	600	600	600	10	1,6	10	1,6
Altre entrate extratributarie	27.607	29.443	23.632	23.607	23.544	-3.975	-14,4	-5.811	-19,7
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	384	382	233	140	131	-150	-39,1	-148	-38,9
Entrate da alienazione di beni patrimoniali dello Stato	15	15	15	15	15	0	0,0	0	0,0
Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato	369	367	218	125	116	-150	-40,7	-148	-40,5
Ammortamento beni patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0
TOTALE ENTRATE FINALI	636.921	637.009	644.778	659.109	673.600	7.857	1,2	7.769	1,2

Per le entrate tributarie, le previsioni di competenza passano da 602.026 milioni nel 2024 a 631.706 milioni nel 2026, a fronte di stime di cassa che si attestano su importi inferiori in valore assoluto e che passano da 580.954 milioni nel 2024 a 610.648 milioni nel 2026.

La differenza tra quanto si prevede di accertare (Tavola II.4.1.a) e quanto si prevede di incassare (Tavola II.4.1.b) per il triennio 2024-2026 caratterizza alcune specifiche categorie. In particolare, gli scostamenti principali si concentrano nelle prime due categorie delle entrate tributarie, che fanno riferimento alle imposte sul patrimonio e sul reddito (che include tributi quali l'Irpef e l'Ires) e alle tasse e imposte sugli affari (tra le quali è ricompresa l'Iva). Gli scostamenti di circa 8.071 milioni nella categoria relativa alle imposte sul patrimonio e sul reddito e di circa 13.035 milioni nella categoria riguardante le imposte sugli affari, per l'anno 2024, sono dovuti alla diversa valutazione dei tributi riscossi a mezzo ruolo e, pertanto, riflettono gli esiti dell'attività di riscossione affidata dall'amministrazione finanziaria all'agente nazionale della riscossione.

Le previsioni per le entrate extra-tributarie si attestano a 77.209 milioni, 76.401 milioni e 76.036 milioni, in termini di competenza, e a 63.591 milioni, 63.068 milioni e 62.821 milioni per la cassa, rispettivamente in ciascuno degli anni del triennio di riferimento.

Analogamente a quanto evidenziato per le entrate tributarie, anche alcune categorie delle entrate extra-tributarie presentano differenze rilevanti tra previsioni di competenza e previsioni di cassa, per effetto dell'attività di accertamento e controllo amministrativo e fiscale. Si tratta delle entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarità e illeciti, tra cui si considerano le sanzioni relative alla riscossione delle imposte dirette ed indirette, le sanzioni di carattere amministrativo e le multe connesse alle violazioni del codice della strada,



nonché quelle di tipo finanziario, tra cui rientrano, principalmente, quelle relative agli interessi legati alla riscossione delle imposte dirette.

In diminuzione, il profilo atteso per le entrate da alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossioni di credito, i cui proventi si attestano a 249 milioni di euro per l'anno 2024, 155 milioni di euro per l'anno 2025 e 147 milioni di euro per l'anno 2026, in termini di competenza e 233 milioni di euro, 140 milioni di euro e 131 milioni di euro in termini di cassa.

Nel confronto con le previsioni assestate per il 2023, le entrate finali attese per il 2024 a legislazione vigente presentano una variazione positiva, sia in termini di competenza che di cassa (Tavole II.4.1.a e II.4.1.b), pari rispettivamente a 7.361 milioni di euro e a 7.769 milioni di euro. Tale variazione è determinata dall'aumento stimato per le entrate tributarie di 14.197 milioni di euro in termini di competenza e dall'incremento di 12.112 milioni di euro in termini di cassa; dalla riduzione per le entrate extra-tributarie di 6.686 milioni di euro per la competenza e 4.195 milioni di euro per la cassa; dal decremento delle entrate da alienazione e ammortamento dei beni patrimoniali pari a 150 milioni di euro in termini di competenza e 148 milioni di euro in termini di cassa. Per le entrate tributarie, la diversa variazione tra le previsioni di competenza e quelle di cassa rispetto alle corrispondenti previsioni assestate per il 2023, sopra evidenziata, è da imputarsi all'adozione, per il triennio di formazione, di un diverso criterio, più prudenziale, di predisposizione delle previsioni di competenza per le riscossioni da ruoli.

Con riferimento alle entrate tributarie, la variazione positiva rispetto alle previsioni assestate per l'esercizio 2023 è dovuta in gran parte alle prospettive in aumento delle imposte sul patrimonio e sul reddito (competenza +10.355 milioni di euro, cassa +9.518 milioni di euro) nonché dall'incremento del gettito relativo agli introiti connessi a tasse e imposte sugli affari (competenza +4.513 milioni di euro, cassa +3.257 milioni di euro), quale conseguenza dell'evoluzione attesa delle variabili del quadro macroeconomico.

Nell'ambito delle entrate extra-tributarie, si evidenzia, sempre rispetto alle previsioni assestate del 2023, la variazione delle entrate da contributi versati allo Stato (competenza -1.270 milioni di euro, cassa -1.264 milioni di euro), delle altre entrate extra-tributarie (competenza -5.810 milioni di euro, cassa -5.811 milioni di euro), parzialmente compensate dall'aumento delle entrate di tipo finanziario (competenza +989 milioni di euro, cassa +958 milioni di euro) e, per la sola cassa, dall'aumento delle entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarità e illeciti (competenza -237 milioni di euro, cassa +1.698 milioni di euro).

Con riferimento, infine, alle entrate da alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti, la variazione è ascrivibile totalmente alla riduzione per il triennio 2024-2026 della previsione relativa alle entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato (competenza -150 milioni di euro, cassa -148 milioni di euro).

Nelle Tavole II.4.1.c e II.4.1.d sono, infine, esposte le previsioni di competenza e di cassa per il triennio 2024-2026 dei principali tributi, suddivise tra entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione e quelle derivanti dall'attività di accertamento e controllo.



Tavola II.4.1.c - Previsioni di competenza delle principali imposte. Anni 2024-2026
(in milioni di euro)

	Entrate tributarie derivanti da:						Totale		
	Attività ordinaria di gestione			Attività di accertamento e controllo					
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
ENTRATE TRIBUTARIE	570.520	585.272	600.100	31.506	31.606	31.606	602.026	616.878	631.706
<i>di cui:</i>									
Imposta sul reddito delle persone fisiche	225.412	230.578	236.181	8.015	8.015	8.015	233.427	238.593	244.196
Imposta sul reddito delle società	45.082	47.812	49.954	4.458	4.458	4.458	49.540	52.270	54.412
Imposte sostitutive di imposte sui redditi	27.974	27.480	27.827	121	121	121	28.094	27.601	27.948
Imposta sul valore aggiunto	184.683	191.303	197.508	18.281	18.381	18.381	202.964	209.684	215.889
Registro e bollo	12.623	12.802	12.949	216	216	216	12.839	13.018	13.165
Accise sui prodotti energetici, sull'energia elettrica e sul gas naturale	30.958	31.357	31.725	0	0	0	30.958	31.357	31.725
Entrate da vendita di generi di monopolio	11.137	11.220	11.275	0	0	0	11.137	11.220	11.275
Tasse e imposte da attività di gioco	7.029	7.114	7.189	0	0	0	7.029	7.114	7.189

Tavola II.4.1.d - Previsioni di cassa delle principali imposte. Anni 2024-2026
(in milioni di euro)

	Entrate tributarie derivanti da:						Totale		
	Attività ordinaria di gestione			Attività di accertamento e controllo					
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
ENTRATE TRIBUTARIE	570.490	585.247	600.075	10.463	10.655	10.573	580.954	595.902	610.648
<i>di cui:</i>									
Imposta sul reddito delle persone fisiche	225.412	230.578	236.181	3.174	3.235	3.242	228.586	233.813	239.423
Imposta sul reddito delle società	45.082	47.812	49.954	1.539	1.550	1.542	46.621	49.362	51.496
Imposte sostitutive di imposte sui redditi	27.967	27.477	27.825	53	56	57	28.021	27.534	27.882
Imposta sul valore aggiunto	184.683	191.303	197.508	5.468	5.579	5.500	190.151	196.882	203.008
Registro e bollo	12.624	12.803	12.950	64	65	64	12.688	12.869	13.014
Accise sui prodotti energetici, sull'energia elettrica e sul gas naturale	30.958	31.357	31.725	14	15	14	30.972	31.372	31.739
Entrate da vendita di generi di monopolio	11.138	11.221	11.276	0	1	0	11.138	11.222	11.277
Tasse e imposte da attività di gioco	7.032	7.117	7.192	2	2	2	7.034	7.120	7.195

La dinamica crescente nel triennio è prevista per le principali entrate tributarie derivanti dall'attività ordinaria di gestione, a fronte di una sostanziale invarianza degli introiti connessi all'attività di accertamento e controllo.

Con riferimento alle previsioni in termini di competenza, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, il gettito atteso nel 2024 è, nel complesso, pari a 233.427 milioni, di cui 225.412 milioni derivanti dall'attività ordinaria di gestione; per l'imposta sul reddito delle società la stima totale ammonta a 49.540 milioni, di cui 45.082 milioni imputabili all'attività ordinaria di gestione. Tra le imposte indirette, la previsione del gettito generato dal principale tributo, l'imposta sul valore aggiunto, attesa nel prossimo esercizio finanziario ammonta a 202.946 milioni, di cui 184.683 milioni riferiti all'attività ordinaria di gestione.

Con riferimento alle previsioni in termini di cassa, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, il gettito atteso nel 2024 è, nel complesso, pari a 228.586 milioni, di cui 225.412 milioni derivanti dall'attività ordinaria di gestione; per l'imposta sul reddito delle società la stima totale ammonta a 46.621 milioni, di cui 45.082 milioni imputabili all'attività ordinaria di gestione. Tra le imposte indirette, la previsione del gettito relativo all'imposta sul valore aggiunto ammonta a 190.151 milioni, di cui 184.683 milioni riferiti all'attività ordinaria di gestione.



II.4.2 Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente-Spese

Le previsioni di spesa a legislazione vigente per il 2024, pari a 1.185,8 miliardi per la competenza e a 1.202,4 miliardi per la cassa, aumentano rispetto alle previsioni assestate del 2023 di 6,3 miliardi per la competenza e di 5,6 miliardi per la cassa. Aumentano, in particolare, le spese correnti (+13,5 miliardi per la competenza; +9,1 miliardi per la cassa) e le spese per rimborso di passività finanziarie (+24,8 miliardi sia per la competenza, sia per la cassa), mentre si riducono le spese in conto capitale (-32 miliardi per la competenza; -28,4 miliardi per la cassa).

Il confronto tra le previsioni a legislazione vigente del nuovo triennio e quelle precedenti è stato reso possibile da una riclassificazione delle singole unità del bilancio (capitoli/piani gestionali) degli esercizi finanziari 2022 e 2023 per allineare questi ultimi alla classificazione per missioni e programmi adottata nel disegno di legge di bilancio 2024-2026 ¹.

Di seguito si fornisce un quadro sintetico delle principali variazioni di competenza per missione del bilancio. L'analisi cerca di evidenziare la **tendenziale evoluzione della spesa prevista per l'esercizio 2024 confrontata con le previsioni assestate dell'esercizio precedente**. Per brevità sono prese in rassegna solo le **missioni finanziariamente più consistenti** (con uno stanziamento di competenza almeno pari a un miliardo di euro nel 2024) che denotano **variazioni più significative** (con incrementi o diminuzioni almeno del 10 per cento rispetto alle previsioni assestate 2023).

La missione 4 **L'Italia in Europa e nel mondo** vede diminuire nel 2024 le proprie disponibilità di competenza del 61,1 per cento. Tale diminuzione si concentra principalmente nel programma 4.10 *Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE* (-54,7 miliardi circa), dove giungono a scadenza gli stanziamenti previsti sul già citato Fondo di rotazione per il *Next generation EU-Italia*. Il Fondo era stato istituito dalla legge di bilancio 2021² quale anticipazione, fino al 2023, rispetto ai contributi provenienti dall'Unione Europea per l'attuazione del programma *Next Generation EU*. Nello stesso programma, tra le voci di spesa classificabili come risorse proprie dell'UE, si riducono le spese per il finanziamento del bilancio dell'Unione Europea (-0.9 miliardi circa), a causa di una riduzione del fabbisogno sulla politica di coesione per ritardi nell'esecuzione della programmazione 2021-2027.

La missione 9 **Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca** diminuisce le proprie disponibilità di competenza del 31,7 per cento. In particolare, nel programma 9.2 *Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale* (-0,65 miliardi), si esaurisce lo stanziamento sul Fondo per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità destinati ai cittadini meno abbienti. Il Fondo era stato istituito con la legge di bilancio 2023 con una dotazione di 500 milioni per un solo anno, quale sostegno dei nuclei familiari con ISEE inferiore ai 15 mila

¹ Ulteriori indicazioni sulla metodologia di stima per la riclassificazione in serie storica, tavole e database elaborabili per effettuare elaborazioni ed estrazioni personalizzate sono disponibili nell'area della pubblicazione "La spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato" al link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-1/pubblicazioni/pubblicazioni_statistiche/la_spesa_delle_amministrazioni_centrali_dello_stato/

² Cfr. Legge 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, comma 1037



euro all'anno³. Nello stesso programma, diminuiscono anche le risorse da assegnare all'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), per l'erogazione di garanzie alle imprese operanti nei settori dell'agricoltura e della pesca (-0,12 miliardi circa), secondo un andamento declinante già previsto dalla programmazione pluriennale precedente.

La missione 10 **Energia e diversificazione delle fonti energetiche** è quella che riflette la diminuzione percentuale maggiore rispetto alle previsioni assestate del 2023 (-94,9 per cento). Nell'ambito di questa missione, avevano trovato espressione finanziaria le politiche adottate a partire dal 2022 per aiutare le famiglie e le imprese ad affrontare il caro energia, le cui previsioni di spesa del 2024 erano tuttavia previste in calo già dalla legge di bilancio 2023. Il programma *10.7 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (-19,5 miliardi circa) vede ridursi gli stanziamenti per i crediti di imposta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata (-6,2 miliardi circa) e per l'acquisto del gas naturale (-5 miliardi circa). Nello stesso programma diminuiscono anche ulteriori voci di spesa, classificabili come contributi in conto esercizio ad amministrazioni centrali, in particolare i trasferimenti alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, finalizzati al rafforzamento del bonus sociale elettrico, alla riduzione delle aliquote per gli oneri generali di sistema e ad altre misure per contrastare gli effetti dell'incremento dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (-8,1 miliardi circa).

La missione 11 **Competitività e sviluppo delle imprese**, vede incrementare le proprie dotazioni di competenza del 66,7 per cento rispetto alle previsioni assestate 2023. Nel programma *11.9 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità* (+25,7 miliardi circa) aumentano, in particolare, le risorse stanziate a copertura dei crediti di imposta fruiti dai fornitori per gli interventi di efficienza energetica, rischio sismico, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, anticipati sotto forma di sconto sul corrispettivo ai soggetti che sostengono le spese - contributi alle imprese in conto investimenti sotto il profilo della classificazione economica- (+27,8 miliardi circa). Tra le misure in oggetto vi è il cosiddetto Superbonus che, introdotto dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto Rilancio), prevedeva inizialmente una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a determinati interventi edilizi (efficientamento energetico e misure antisismiche)⁴. La norma istitutiva aveva previsto, inizialmente, la possibilità generalizzata di avvalersi dello sconto in fattura o della cessione del credito per le spese effettuate. La disciplina è stata successivamente più volte modificata al fine di ridurre gli impatti sulla finanza pubblica (anche attraverso la riduzione dell'aliquota di detrazione a partire dall'esercizio 2023), correggere le problematiche relative alla cessione dei crediti, e contrastare possibili fenomeni di irregolarità, tenendo comunque conto delle specifiche casistiche dei soggetti che, anche in relazione alla crisi economica e alle condizioni di mercato, non sarebbero riusciti a completare gli interventi già avviati entro i termini inizialmente fissati dalla legge. Tra gli interventi dell'ultimo anno, si segnala il divieto generalizzato, a partire dal 17 febbraio 2023, di poter optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura (il divieto opera anche in

³ Cfr. Legge 29 dicembre 2022 n. 197, articolo 1, commi 450 e 451. Per il 2024 il Fondo è stato poi comunque rifinanziato per 600 milioni dalla manovra di finanza pubblica per il 2024.

⁴ La misura è stata introdotta anche in risposta alle direttive europee che fissano obiettivi minimi di riduzione del risparmio energetico (Cfr. art. 7 Direttiva 2012/27/UE).



relazione agli altri bonus edilizi)⁵. L'aumento degli stanziamenti tra il 2023 e il 2024 è dovuto all'adeguamento degli stessi alle stime di tiraggio incorporate nei tendenziali aggiornati di finanza pubblica⁶. Nello stesso programma, sempre per quel che riguarda i contributi alle imprese, vengono meno gli stanziamenti per crediti di imposta fruiti dalle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive del Mezzogiorno (-1,5 miliardi), rifinanziati dalla passata legge di bilancio per il solo 2023.

Fra i programmi che registrano una riduzione degli stanziamenti, si annovera il programma *11.7 Incentivazione del sistema produttivo* (-1,7 miliardi circa), su cui incide, in particolare la riduzione delle dotazioni del fondo per l'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'IPCEI - importanti progetti di interesse comune europeo (-0,6 miliardi circa) e dei contributi per l'erogazione di finanziamenti per contratti di sviluppo nel settore industriale (-0,6 miliardi), in entrambi i casi secondo una dinamica coerente con le previsioni pluriennali della legge di bilancio 2023-2025.

La missione 18 **Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**, registra una diminuzione del 22,2 per cento, concentrata prevalentemente nel programma *18.14 Sostegno allo sviluppo sostenibile* (-1,4 miliardi circa). L'andamento è determinato soprattutto dal Fondo per la realizzazione di progetti relativi al programma "*Green New Deal*", per il quale, come previsto dalla norma istitutiva, non ci sono stanziamenti a partire dal 2024 (-1,4 miliardi). Il Fondo era stato istituito con Legge di bilancio 2020 per incentivare lo sviluppo sostenibile, finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica, sostenere progetti per la riduzione di emissioni⁷. La riduzione del fondo in oggetto è finanziariamente superiore agli incrementi che pure si verificano in altri programmi della stessa missione. In particolare, nel programma *18.20 Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica* (+0,3 miliardi circa), le previsioni tendenziali a legislazione vigente segnalano un incremento nelle dotazioni del Fondo italiano per il clima, in ragione della reiscrizione sulla competenza 2024 di una quota delle somme non impegnate nell'esercizio precedente (+0,28 miliardi).

La missione 20 **Tutela della salute** vede diminuire le proprie dotazioni a legislazione vigente del 34,5 per cento circa. Le diminuzioni finanziariamente più consistenti riguardano le spese che hanno caratterizzato il periodo pandemico. Nel programma *20.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante* (-0,7 miliardi), in particolare, vengono meno alcune risorse, stanziare fino al 2023 (dalla legge di bilancio 178/2021, dal decreto-legge n. 41/2021 e da ultimo dalla legge di bilancio 2023) che riguardano l'acquisto di vaccini anti Sars-Cov-2 e di farmaci per la cura dei pazienti affetti da Covid-19.

La missione 26 **Politiche per il lavoro** vede un incremento delle previsioni di competenza, rispetto a quelle assestate 2023 pari a 13,1 per cento. Nel programma *26.10 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione* (+1,2 miliardi circa), trovano

⁵ Cfr. decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Il divieto di sconto in fattura non opera per alcune operazioni identificate dalla norma di riferimento.

⁶ Con riferimento all'impatto dei bonus edilizi sui saldi di finanza pubblica, si rinvia alla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023. Per quanto riguarda il monitoraggio, si fa rinvio anche alle informazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze in occasione dell'"Audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli effetti economici e di finanza pubblica degli incentivi fiscali in materia edilizia" del maggio 2023.

⁷ Cfr. Legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1 comma 85



allocazione le risorse da destinare all'INPS per l'erogazione del beneficio del supporto per la formazione e il lavoro. La misura è stata introdotta dal decreto legge n. 48/2023 al fine di favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa con specifici requisiti (tra cui quelli anagrafici ed economici), mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di altre politiche attive del lavoro.⁸ Nel programma 26.6 *Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione*, tra le altre cose, sono allocati i trasferimenti, sempre all'INPS, per l'erogazione dei trattamenti di mobilità e di disoccupazione e per la cassa integrazione. In entrambi i casi le dotazioni inizialmente previste per l'esercizio 2023 si sono rivelate superiori all'effettivo fabbisogno, per cui sono state apportate delle variazioni negative in sede di assestamento. Le previsioni per il nuovo anno, pur essendo superiori a quelle assestate del 2023, restano comunque inferiori a quelle iniziali dello stesso anno. Questo dato influenza il tendenziale a legislazione vigente dell'intero programma di spesa, che risulta in incremento rispetto alle previsioni assestate (+0,8 miliardi circa) e in diminuzione sulle previsioni iniziali 2023 (-2,5 miliardi circa).

La missione 28 **Sviluppo e riequilibrio territoriale** aumenta del 41,1 per cento nell'ambito dell'unico programma 28.4 *Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali* (+4 miliardi circa), per via delle dotazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, in particolare quelle relative alla programmazione 2021-2027. L'incremento era già stato incorporato nella previsione pluriennale della legge di bilancio 2023-2025.

La missione 29 **Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica** è in aumento del 10,6 per cento. La maggior parte dei programmi di cui si compone la missione evidenziano una diminuzione rispetto alle previsioni assestate 2023 (7 programmi su 11). L'andamento complessivo della missione è tuttavia determinato dall'adeguamento degli stanziamenti per le compensazioni e i rimborsi di imposta ai tendenziali di finanza pubblica, nell'ambito del programma 29.5 *Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte* (+10,8 miliardi circa).

⁸ Cfr. Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48, articolo 12.



Tavola II.4.2.A - Spesa per missioni, in base alla struttura del Disegno di legge di bilancio 2024-2026. COMPETENZA.
(in milioni di euro)

Missione	Bilancio 2022 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2024-2026)		Bilancio 2023 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2024-2026)		Previsioni a legislazione vigente ⁽¹⁾ DLB 2024-2026			Variazione previsioni 2024 a legislazione vigente rispetto alle previsioni iniziali 2023 riclassificate		Variazione previsioni 2024 a legislazione vigente rispetto alle previsioni assestate 2023 riclassificate	
	Previsioni iniziali LB	Previsioni definitive	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	2024	2025	2026	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	2.932,3	3.376,5	3.080,3	3.292,7	3.020,7	2.989,4	2.679,2	-59,6	-1,9	-272,0	-8,3
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	715,7	943,3	870,6	950,0	878,0	852,0	738,0	7,4	0,9	-72,0	-7,6
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	141.027,5	145.863,7	143.117,0	143.750,5	143.611,3	141.819,8	140.192,6	494,3	0,3	-139,3	-0,1
L'Italia in Europa e nel mondo	85.909,3	89.381,4	91.179,7	89.713,1	34.886,0	36.872,1	41.339,4	-56.293,7	-61,7	-54.827,1	-61,1
Difesa e sicurezza del territorio	25.598,7	28.337,5	27.540,4	28.533,8	25.971,9	25.943,4	26.361,3	-1.568,6	-5,7	-2.561,9	-9,0
Giustizia	10.454,6	11.237,7	11.351,0	11.741,7	11.341,1	11.188,4	10.362,2	-9,9	-0,1	-400,6	-3,4
Ordine pubblico e sicurezza	12.138,0	13.489,9	13.306,4	13.847,9	13.109,0	12.761,5	12.506,2	-197,4	-1,5	-738,9	-5,3
Soccorso civile	6.190,8	7.757,2	5.020,0	5.371,4	5.348,5	5.694,8	4.841,9	328,5	6,5	-22,8	-0,4
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.827,4	2.268,1	2.475,0	2.479,7	1.694,3	1.402,1	1.049,5	-780,7	-31,5	-785,4	-31,7
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	3.693,6	34.231,2	20.369,4	20.530,4	1.055,3	841,8	850,7	-19.314,1	-94,8	-19.475,1	-94,9
Competitività e sviluppo delle imprese	31.358,1	31.213,5	35.518,9	35.588,4	59.341,0	53.087,3	50.496,2	23.822,1	67,1	23.752,6	66,7
Regolazione dei mercati	50,7	58,7	93,7	102,8	85,8	86,0	49,8	-7,9	-8,4	-17,0	-16,5
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	15.590,1	19.064,9	16.557,4	16.642,3	16.725,3	17.185,8	17.796,2	167,9	1,0	83,0	0,5
Infrastrutture pubbliche e logistica	6.631,0	9.199,8	8.214,8	8.257,9	8.228,1	7.572,5	7.124,6	13,4	0,2	-29,7	-0,4
Comunicazioni	1.359,1	1.429,4	1.092,7	1.131,8	967,3	1.050,3	921,7	-125,3	-11,5	-164,4	-14,5
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	542,7	750,6	530,4	534,7	497,0	473,3	451,7	-33,4	-6,3	-37,8	-7,1
Ricerca e innovazione	4.686,9	4.916,8	4.999,3	5.019,5	5.026,0	5.132,6	5.036,0	26,7	0,5	6,4	0,1
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.171,4	4.495,6	4.330,2	4.397,1	3.419,5	3.283,6	3.218,6	-910,8	-21,0	-977,7	-22,2
Casa e assetto urbanistico	1.371,4	1.554,5	1.053,5	1.067,7	580,9	615,6	566,9	-472,6	-44,9	-486,8	-45,6
Tutela della salute	2.129,6	2.306,9	2.808,0	2.979,0	1.952,2	1.777,2	1.710,7	-855,8	-30,5	-1.026,8	-34,5
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	3.584,6	4.007,0	3.553,9	3.620,6	3.395,2	3.222,0	3.025,8	-158,8	-4,5	-225,4	-6,2
Istruzione scolastica	50.916,4	55.893,9	51.879,6	52.256,0	52.497,0	49.657,7	48.495,2	617,4	1,2	241,0	0,5
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	10.517,2	10.699,8	11.005,6	11.199,3	11.392,8	11.398,0	11.021,2	387,2	3,5	193,5	1,7
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	50.409,0	55.944,4	60.769,9	60.803,9	62.440,1	63.835,4	65.381,1	1.670,2	2,7	1.636,2	2,7
Politiche previdenziali	106.997,7	111.882,0	113.598,4	113.575,0	122.290,6	122.782,0	113.951,7	8.692,1	7,7	8.715,6	7,7
Politiche per il lavoro	17.846,0	22.798,7	18.793,8	15.511,2	17.536,7	17.951,9	17.617,8	-1.257,1	-6,7	2.025,5	13,1
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	3.198,4	3.339,9	3.157,1	3.086,6	3.015,4	2.883,6	2.848,1	-141,8	-4,5	-71,3	-2,3
Sviluppo e riequilibrio territoriale	15.438,7	14.348,3	9.712,9	9.698,2	13.684,0	15.139,3	9.098,5	3.971,1	40,9	3.985,9	41,1
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	103.602,3	110.026,4	107.600,7	108.219,2	119.639,4	111.429,9	109.299,4	12.038,6	11,2	11.420,2	10,6
Giovani e sport	1.085,9	1.371,5	929,5	985,8	852,1	854,9	832,3	-77,4	-8,3	-133,7	-13,6
Turismo	258,9	332,8	402,9	449,9	279,7	247,6	122,1	-123,3	-30,6	-170,2	-37,8
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	4.275,0	4.162,9	4.136,2	4.064,4	4.338,4	4.111,1	3.887,0	202,2	4,9	274,0	6,7
Fondi da ripartire	19.562,1	8.266,8	19.515,6	18.244,4	18.654,7	13.592,2	13.885,9	-860,9	-4,4	410,3	2,2
Debito pubblico	347.885,3	340.972,7	385.159,0	381.905,3	418.083,3	392.728,1	445.595,4	32.924,3	8,5	36.178,0	9,5
Totale	1.093.956,3	1.155.924,3	1.183.724,0	1.179.552,3	1.185.838,4	1.140.463,3	1.173.354,4	2.114,5	0,2	6.286,1	0,5

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.



Tavola II.4.2.B - Spesa per missioni, in base alla struttura del Disegno di legge di bilancio 2024-2026. CASSA.
(in milioni di euro)

Missione	Bilancio 2022 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2024-2026)		Bilancio 2023 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2024-2026)		Previsioni a legislazione vigente ⁽¹⁾ DLB 2024-2026			Variazione previsioni 2024 a legislazione vigente rispetto alle previsioni iniziali 2023 riclassificate		Variazione previsioni 2024 a legislazione vigente rispetto alle previsioni assestate 2023 riclassificate	
	Previsioni iniziali LB	Previsioni definitive	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	2024	2025	2026	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
	Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	2.932,3	3.381,9	3.080,3	3.292,9	3.020,3	2.989,4	2.679,2	-60,0	-1,9	-272,6
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	716,1	981,6	871,0	952,5	878,0	852,0	738,0	7,0	0,8	-74,5	-7,8
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	142.805,6	147.865,9	147.465,8	147.081,9	144.977,9	143.713,3	140.754,0	-2.487,9	-1,7	-2.104,0	-1,4
L'Italia in Europa e nel mondo	85.915,1	89.393,7	91.179,7	89.712,6	34.926,0	36.872,1	41.339,4	-56.253,7	-61,7	-54.786,6	-61,1
Difesa e sicurezza del territorio	25.641,0	28.694,0	27.586,4	28.595,7	26.245,6	25.976,3	26.378,0	-1.340,7	-4,9	-2.350,1	-8,2
Giustizia	10.470,1	11.423,1	11.365,2	11.756,0	11.386,1	11.188,5	10.362,3	20,9	0,2	-369,8	-3,1
Ordine pubblico e sicurezza	12.168,8	13.586,4	13.441,3	13.991,1	13.172,1	12.761,5	12.507,3	-269,2	-2,0	-819,0	-5,9
Soccorso civile	6.342,4	8.174,9	5.185,8	5.590,6	6.227,8	6.404,8	5.877,9	1.042,0	20,1	637,2	11,4
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.866,4	2.747,9	2.583,9	2.588,6	2.094,3	1.402,1	1.049,5	-489,6	-18,9	-494,3	-19,1
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	3.795,9	34.657,3	20.545,1	20.706,0	1.055,3	841,8	850,7	-19.489,8	-94,9	-19.650,7	-94,9
Competitività e sviluppo delle imprese	43.996,6	44.013,0	40.732,1	39.536,8	65.341,2	57.087,3	50.406,3	24.609,1	60,4	25.804,5	65,3
Regolazione dei mercati	50,7	70,1	93,7	102,8	85,8	86,0	49,8	-7,9	-8,4	-17,0	-16,5
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	16.111,1	20.261,3	16.612,3	16.699,0	16.725,3	17.185,7	17.796,0	112,9	0,7	26,3	0,2
Infrastrutture pubbliche e logistica	6.713,3	8.869,4	8.198,4	8.233,2	8.455,6	6.829,2	7.304,6	257,2	3,1	222,4	2,7
Comunicazioni	1.444,1	1.710,7	1.092,7	1.337,8	967,3	1.050,3	921,7	-125,3	-11,5	-370,5	-27,7
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	542,7	786,7	530,4	534,7	497,0	473,3	451,7	-33,4	-6,3	-37,8	-7,1
Ricerca e innovazione	4.837,5	5.178,1	5.021,2	5.047,5	5.279,2	5.151,6	5.031,0	258,1	5,1	231,8	4,6
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.446,5	4.870,7	4.884,6	4.951,8	3.494,5	3.305,4	3.302,5	-1.390,1	-28,5	-1.457,3	-29,4
Casa e assetto urbanistico	1.399,3	1.625,8	1.053,5	1.069,7	580,9	615,6	566,9	-472,6	-44,9	-488,8	-45,7
Tutela della salute	2.223,6	2.371,6	2.808,0	2.979,2	1.952,2	1.777,2	1.710,7	-855,8	-30,5	-1.027,0	-34,5
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	3.953,8	4.506,4	3.825,2	3.881,6	3.499,2	3.222,0	3.025,8	-326,0	-8,5	-382,4	-9,9
Istruzione scolastica	51.250,8	56.625,9	52.113,7	52.490,2	53.172,0	49.657,7	48.495,0	1.058,3	2,0	681,8	1,3
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	10.437,5	10.642,9	10.926,3	11.120,3	11.461,0	11.406,0	11.021,2	534,7	4,9	340,7	3,1
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	50.409,6	56.081,0	60.769,9	60.803,3	62.440,1	63.835,4	65.381,1	1.670,2	2,7	1.636,8	2,7
Politiche previdenziali	106.993,4	111.786,7	113.598,4	113.575,0	122.290,6	122.782,0	113.951,7	8.692,1	7,7	8.715,6	7,7
Politiche per il lavoro	18.344,8	23.251,0	19.375,5	16.092,9	17.536,7	17.951,9	17.617,8	-1.838,8	-9,5	1.443,8	9,0
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	3.430,5	3.665,0	3.498,8	3.428,4	3.275,5	2.883,6	2.848,1	-223,3	-6,4	-152,9	-4,5
Sviluppo e riequilibrio territoriale	4.622,1	6.042,8	3.567,7	3.553,0	8.779,5	8.862,5	8.455,4	5.211,8	146,1	5.226,6	147,1
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	107.217,0	113.929,1	108.158,7	109.953,9	120.751,6	111.753,4	109.754,9	12.593,0	11,6	10.797,8	9,8
Giovani e sport	1.095,9	1.590,7	929,5	985,8	852,1	854,9	832,3	-77,4	-8,3	-133,7	-13,6
Turismo	258,9	545,6	402,9	467,8	279,7	247,6	122,1	-123,3	-30,6	-188,1	-40,2
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	4.295,5	4.436,7	4.155,9	4.162,5	4.389,5	4.111,8	3.835,7	233,6	5,6	227,0	5,5
Fondi da ripartire	31.764,6	14.688,7	32.622,6	29.641,6	28.210,7	23.233,7	22.885,9	-4.411,9	-13,5	-1.430,9	-4,8
Debito pubblico	347.885,3	340.972,7	385.159,0	381.905,5	418.083,3	392.728,1	445.595,4	32.924,3	8,5	36.177,8	9,5
Totale	1.116.378,8	1.179.429,4	1.203.435,5	1.196.822,0	1.202.383,9	1.150.094,0	1.183.899,6	-1.051,6	-0,1	5.561,9	0,5

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.



Tavola II.4.2.C - Spesa per categoria economica: Previsioni iniziali e assestate 2023 e Previsioni del Disegno di legge di bilancio 2024-2026- Competenza

(in milioni di euro)

	Bilancio 2023		Previsioni a legislazione vigente ⁽¹⁾ DLB 2024-2026			Variazione previsioni 2024 a legislazione vigente rispetto alle previsioni iniziali 2023		Variazione previsioni 2024 a legislazione vigente rispetto alle previsioni assestate 2023	
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	2024	2025	2026	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
SPESE CORRENTI									
Redditi da lavoro dipendente	103.718	106.036	101.296	100.356	99.484	-2.422	-2,34	-4.740	-4,47
Consumi intermedi	14.817	15.400	14.959	14.501	14.230	142	0,96	-441	-2,86
IRAP	5.574	5.745	5.530	5.238	5.065	-44	-0,80	-215	-3,74
Trasferimenti correnti ad Amm.ni Pubbliche	355.471	353.453	356.484	357.244	347.912	1.012	0,28	3.031	0,86
<i>Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni centrali</i>	22.915	23.401	14.407	14.396	14.386	-8.509	-37,13	-8.994	-38,44
<i>Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni locali</i>	156.123	156.933	156.385	154.910	153.567	262	0,17	-548	-0,35
<i>- Regioni e province autonome</i>	132.488	133.015	133.235	131.876	130.730	747	0,56	220	0,17
<i>- Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali</i>	13.520	13.614	12.737	12.584	12.692	-783	-5,79	-877	-6,44
<i>- Altre amministrazioni</i>	10.115	10.304	10.412	10.450	10.146	298	2,94	108	1,05
<i>Contributi concessi in c/esercizio a Enti di Previdenza e assistenza</i>	176.433	173.118	185.692	187.938	179.959	9.259	5,25	12.573	7,26
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	10.024	10.181	9.935	9.879	9.871	-89	-0,89	-246	-2,41
Trasferimenti correnti a imprese	17.305	17.376	9.893	9.381	8.547	-7.412	-42,83	-7.483	-43,07
Trasferimenti correnti a estero	1.332	1.364	1.316	1.202	1.358	-16	-1,20	-48	-3,51
Risorse proprie UE	22.565	21.025	20.160	23.160	24.060	-2.405	-10,66	-865	-4,11
Interessi passivi e altri oneri finanziari	81.106	84.473	96.667	106.199	111.736	15.561	19,19	12.194	14,44
Rimborsi e poste correttive delle entrate	88.607	88.990	99.707	91.524	89.056	11.099	12,53	10.716	12,04
Ammortamenti	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Altre uscite correnti	4.904	4.937	5.006	3.255	3.255	102	2,08	69	1,41
Fondi da ripartire di parte corrente	9.785	8.660	10.152	5.923	5.968	367	3,75	1.492	17,23
TOTALE SPESE CORRENTI	715.208	717.638	731.104	727.862	720.543	15.895	2,22	13.466	1,88
TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi	634.103	633.165	634.437	621.663	608.807	334	0,05	1.272	0,20
SPESE IN CONTO CAPITALE									
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	11.593	11.704	12.377	11.330	10.721	784	6,76	674	5,75
Contributi agli investimenti ad Amm.ni Pubbliche	94.832	94.875	46.585	46.142	41.703	-48.247	-50,88	-48.290	-50,90
<i>Contributi concessi in c/investimenti ad Amministrazioni centrali</i>	79.295	79.283	30.441	31.855	29.485	-48.854	-61,61	-48.842	-61,60
<i>Contributi concessi in c/investimenti a Amministrazioni locali</i>	15.537	15.592	16.144	14.287	12.217	608	3,91	552	3,54
<i>- Regioni e province autonome</i>	5.363	5.377	6.058	5.691	4.377	695	12,96	681	12,66
<i>- Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali</i>	8.536	8.558	8.491	7.305	6.942	-45	-0,53	-67	-0,79
<i>- Altre amministrazioni</i>	1.637	1.656	1.595	1.290	898	-42	-2,57	-61	-3,67
Contributi agli investimenti ad imprese	38.579	38.622	56.403	50.829	50.029	17.824	46,20	17.780	46,04
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	537	593	124	75	65	-413	-76,87	-469	-79,07
Contributi agli investimenti ad Estero	491	503	883	527	536	392	79,96	380	75,47
Altri trasferimenti in conto capitale	3.716	3.721	4.008	3.958	3.043	292	7,85	287	7,70
Fondi da ripartire in conto capitale	3.931	3.829	2.935	3.724	3.626	-996	-25,34	-894	-23,35
Acquisizione di attività finanziarie	4.016	4.246	2.752	2.121	1.849	-1.265	-31,49	-1.495	-35,20
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	157.695	158.094	126.067	118.706	111.572	-30.632	-19,43	-32.027	-20,26
TOTALE SPESE FINALI	872.904	875.732	857.171	846.568	832.114	-14.737	-1,69	-18.561	-2,12
TOTALE SPESE FINALI netto interessi	791.798	791.260	760.504	740.368	720.379	-31.294	-3,95	-30.756	-3,89
Rimborso prestiti	310.820	303.820	328.668	293.895	341.240	17.848	5,74	24.848	8,18
TOTALE SPESE COMPLESSIVE	1.183.724	1.179.552	1.185.838	1.140.463	1.173.354	2.114	0,18	6.286,1	0,53

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.



Tavola II.4.2.D - Spesa per categoria economica: Previsioni iniziali e assestate 2023 e Previsioni del Disegno di legge di bilancio 2024-2026-Cassa
(in milioni di euro)

	Bilancio 2023		Previsioni a legislazione vigente ⁽¹⁾ DLB 2024-2026			Variazione previsioni 2024 a legislazione vigente rispetto alle previsioni iniziali 2023		Variazione previsioni 2024 a legislazione vigente rispetto alle previsioni assestate 2023	
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	2024	2025	2026	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
SPESE CORRENTI									
Redditi da lavoro dipendente	108.833	109.831	101.657	100.356	99.486	-7.176	-6,59	-8.174	-7,44
Consumi intermedi	15.095	15.850	15.128	14.487	14.233	32	0,21	-723	-4,56
IRAP	5.575	5.745	5.530	5.238	5.055	45	-0,80	-215	-3,75
Trasferimenti correnti ad Amm.ni Pubbliche	360.113	356.794	357.922	359.207	348.543	-2.191	-0,61	1.128	0,32
<i>Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni centrali</i>	22.918	23.408	14.448	14.466	14.456	-8.470	-36,96	-8.959	-38,28
<i>Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni locali</i>	160.180	160.285	157.782	156.804	154.128	-2.398	-1,50	-2.503	-1,56
<i>- Regioni e province autonome</i>	136.650	136.744	134.602	133.772	131.293	-2.048	-1,50	-2.142	-1,57
<i>- Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali</i>	13.537	13.476	12.757	12.582	12.690	-779	-5,76	-718	-5,33
<i>- Altre amministrazioni</i>	9.993	10.065	10.422	10.450	10.146	430	4,30	357	3,55
<i>Contributi concessi in c/esercizio a Enti di Previdenza e assistenza</i>	177.014	173.101	185.692	187.938	179.959	8.677	4,90	12.591	7,27
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	10.307	10.544	10.266	9.879	9.871	-42	-0,40	-278	-2,64
Trasferimenti correnti a imprese	17.305	17.474	9.916	9.330	8.467	-7.388	-42,70	-7.558	-43,25
Trasferimenti correnti a estero	1.337	1.368	1.316	1.202	1.358	-21	-1,55	-52	-3,82
Risorse proprie UE	22.565	21.025	20.160	23.160	24.060	-2.405	-10,66	-865	-4,11
Interessi passivi e altri oneri finanziari	81.106	84.466	96.667	106.199	111.736	15.561	19,19	12.200	14,44
Rimborsi e poste correttive delle entrate	88.607	88.990	99.707	91.524	89.056	11.099	12,53	10.716	12,04
Ammortamenti	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Altre uscite correnti	4.904	4.939	5.006	3.255	3.255	102	2,08	67	1,35
Fondi da ripartire di parte corrente	17.785	16.306	19.152	14.923	14.968	1.367	7,69	2.847	17,46
TOTALE SPESE CORRENTI	733.531	733.333	742.426	738.762	730.088	8.895	1,21	9.094	1,24
TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi	652.426	648.866	645.759	632.562	618.352	-6.666	-1,02	-3.107	-0,48
SPESE IN CONTO CAPITALE									
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	12.701	12.874	12.959	11.362	10.786	259	2,04	85	0,66
Contributi agli investimenti ad Amm.ni Pubbliche	89.450	89.959	43.155	39.701	41.839	-46.294	-51,75	-46.804	-52,03
<i>Contributi concessi in c/investimenti ad Amministrazioni centrali</i>	73.185	73.285	25.640	24.840	28.892	-47.545	-64,97	-47.645	-65,01
<i>Contributi concessi in c/investimenti ad Amministrazioni locali</i>	16.265	16.675	17.515	14.861	12.947	1.251	7,69	841	5,04
<i>- Regioni e province autonome</i>	5.866	5.868	6.243	5.681	4.557	377	6,43	375	6,39
<i>- Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali</i>	8.615	8.986	9.360	7.882	7.492	745	8,65	374	4,16
<i>- Altre amministrazioni</i>	1.783	1.821	1.912	1.298	898	129	7,23	91	5,01
Contributi agli investimenti ad imprese	38.975	38.829	56.894	50.829	49.939	17.918	45,97	18.065	46,52
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	543	599	124	75	65	-419	-77,13	-475	-79,27
Contributi agli investimenti ad Estero	491	503	883	527	536	392	79,96	380	75,47
Altri trasferimenti in conto capitale	3.719	3.680	4.138	4.118	3.534	418	11,25	458	12,44
Fondi da ripartire in conto capitale	4.327	4.122	3.678	4.703	4.023	-649	-15,01	-445	-10,79
Acquisizione di attività finanziarie	8.866	9.090	9.458	6.121	1.849	592	6,68	368	4,05
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	159.073	159.658	131.290	117.437	112.571	-27.133	-17,06	-28.368	-17,77
TOTALE SPESE FINALI	892.604	892.991	873.716	856.199	842.660	-18.238	-2,04	-19.274	-2,16
TOTALE SPESE FINALI netto interessi	811.498	808.524	777.049	749.999	730.924	-34.449	-4,25	-31.475	-3,89
Rimborso prestiti	310.831	303.831	328.668	293.895	341.240	17.836	5,74	24.836	8,17
TOTALE SPESE COMPLESSIVE	1.203.436	1.196.822	1.202.384	1.150.094	1.183.900	-1.052	-0,09	5.561,9	0,46

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.



CAPITOLO III
LE NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO



1. La Nota integrativa –Riferimenti normativi e impianto metodologico

La Nota integrativa è un documento di ausilio alla programmazione dell'impiego delle risorse pubbliche per il triennio di riferimento che completa e arricchisce le informazioni relative alle entrate e alle spese del Bilancio e del Rendiconto generale dello Stato. Costituisce lo strumento attraverso il quale ciascun Ministero illustra, in relazione ai programmi di spesa, i criteri di formulazione delle previsioni, gli obiettivi da raggiungere e gli indicatori idonei alla loro misurazione. Questi elementi sono volti a consentire decisioni più informate sull'allocazione complessiva delle risorse al momento della presentazione del disegno di legge di bilancio e per rendere conto, a fine esercizio, dei risultati ottenuti tramite l'attuazione delle politiche e delle attività previste dalle amministrazioni. La Nota integrativa rappresenta, inoltre, l'elemento di collegamento tra la programmazione di bilancio e quella strategica nonché con il ciclo della performance.

Il contenuto delle Note integrative è stabilito per il bilancio di previsione dall'art. 21, comma 11, lettera a) e per il rendiconto dall'articolo 35, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come integrati e modificati dal decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90, relativo al completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato (in attuazione della delega di cui all'art. 40 della stessa legge n. 196/2009) e dalla successiva legge 4 agosto 2016, n. 163, che ha adeguato i contenuti della legge di bilancio in attuazione della delega di cui all'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Il completamento della riforma del bilancio dello Stato ha comportato una profonda revisione della struttura in missioni e programmi, ha rafforzato l'affidamento di ciascun programma a un unico Centro di responsabilità amministrativa (CdR) ^[1] e ha introdotto le "azioni" quali aggregati di bilancio sottostanti i programmi di spesa, per migliorare la leggibilità delle finalità della spesa ed evidenziare gli obiettivi delle politiche sottostanti la spesa allocata nel bilancio dello Stato ^[2].

Il testo del citato articolo 21 della legge 196 del 2009 richiama anche le norme sull'armonizzazione contabile, stabilendo che il contenuto del piano degli obiettivi delle amministrazioni centrali dello Stato deve tenere conto anche delle indicazioni fornite alle altre amministrazioni pubbliche non territoriali (*Agenzie, Autorità, Enti pubblici non economici, etc.*) in materia di definizione dei piani degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (cfr. DPCM 18 settembre 2012) ^[3].

Ai fini della presente relazione, si sintetizzano di seguito gli aspetti più salienti che caratterizzano le Note integrative.

1. Gli **obiettivi** delle Note integrative sono definiti con riferimento a ciascun programma e a ciascuna azione. Ciò favorisce una rappresentazione degli obiettivi maggiormente focalizzata sulle finalità della spesa e degli interventi finanziati piuttosto che sulle attività svolte dagli uffici dell'amministrazione (per es. la predisposizione di atti, piani, programmi, documenti, rapporti, riparti di risorse, stati di avanzamento generici, ecc.). A tal fine, nell'ambito di ciascun programma possono essere formulati più obiettivi, ma le azioni devono essere associate univocamente ad essi. In sintesi, un obiettivo può fare riferimento a più di un'azione nell'ambito dello stesso programma, mentre a un'azione può essere associato un solo obiettivo.
2. L'obiettivo da associare a ciascuna azione deve essere scelto con **criteri selettivi**, dovendo rappresentare gli scopi più rilevanti che l'amministrazione intende conseguire con riferimento alle finalità della spesa rappresentata dall'azione o dalle



azioni alle quali è associato, privilegiando quindi la misurazione delle politiche a cui il bilancio contribuisce, ossia ai servizi pubblici erogati e alle finalità ultime dell'intervento pubblico sull'economia, la società e l'ambiente ^[4].

3. L'associazione delle azioni agli obiettivi comporta una più immediata corrispondenza tra la struttura del documento contabile e la struttura del piano degli obiettivi e la possibilità di focalizzarsi maggiormente sugli indicatori che misurano gli effetti delle politiche o i risultati conseguiti dalle amministrazioni, effetti che possono manifestarsi anche con uno sfasamento temporale rispetto all'erogazione delle risorse finanziarie.
4. Dall'univocità del legame tra ciascuna azione e un singolo obiettivo e dalla selettività nell'individuazione degli obiettivi ne consegue che le risorse finanziarie che l'amministrazione impiegherà per realizzare un obiettivo saranno sicuramente attinte tra quelle dell'azione o delle azioni alle quali l'obiettivo è associato, ma **non necessariamente assorbiranno la totalità di tali risorse**.
5. Le azioni del bilancio privilegiano il contenuto funzionale e contengono, di norma, spese di natura economica differente, ad eccezione delle spese di personale che, ai fini della gestione e della rendicontazione, sono assegnate nell'ambito di ciascun programma ad una apposita azione, denominata «**spese per il personale del programma**» ^[5]. A scopo conoscitivo, le spese per il personale del programma sono ripartite tra le altre azioni del programma sulla base degli anni-persona rilevati tramite il sistema di contabilità economica analitica (Budget economico). Pertanto, **alle azioni relative alle spese di personale non sono associati obiettivi**, tranne specifiche eccezioni (*cf. più avanti*). Nel piano degli obiettivi delle Note integrative, inoltre, gli stanziamenti relativi alle altre azioni sono esposti al lordo della quota spese di personale ripartita (che comunque è evidenziata), mentre in apposito prospetto riepilogativo per programma sono esposte, a scopo conoscitivo, le azioni «spese per il personale del programma» con i relativi stanziamenti ripartiti sulle altre azioni del programma. Costituiscono **eccezioni** al processo appena descritto:
 - o le azioni per le **spese per il personale** scolastico inserite nei programmi relativi ai diversi cicli di istruzione e quelle per le **spese per il personale** degli Istituti di Alta Formazione artistica musicale e coreutica nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università e ricerca. A tali azioni, rappresentative della finalità della spesa, sono associati obiettivi e risorse finanziarie. Si evidenzia che nell'ambito del programma "Istituzioni dell'Alta Formazione artistica musicale e coreutica" è stata, invece, ripartita l'azione "spese per il personale del programma" relativa al personale ministeriale;
 - o il programma "Indirizzo politico", presente in tutti gli stati di previsione in relazione alle attività svolte dai Gabinetti e dagli uffici di diretta collaborazione all'opera dei ministri, che si compone di tre azioni già comprensive delle spese di personale e dei compensi relativi per lo svolgimento dell'indirizzo politico, alle quali sono associati obiettivi;
 - o altri casi specifici di Azioni rappresentative della finalità della spesa e non denominate spese di personale, che includono compensi e retribuzioni di personale a tempo determinato impiegato per tali finalità; tali azioni non



vengono ripartite e sono associate ad obiettivi (es. personale a contratto sedi diplomatiche, cappellani degli Istituti penitenziari, etc.).

6. Alcune azioni del bilancio dello Stato, presenti in particolare nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, accolgono stanziamenti di risorse non direttamente destinate all'attuazione di politiche di competenza dell'amministrazione [\[6\]](#). Analogamente alle azioni relative alle spese di personale, anche a queste azioni non sono associati obiettivi, sebbene, per completezza, i relativi stanziamenti siano esposti nel Piano degli obiettivi.
7. Similmente, non sono associati obiettivi alle azioni, pur presenti anagraficamente nel disegno di legge di bilancio, cui non corrispondono stanziamenti per il triennio di riferimento.
8. In conseguenza del rafforzamento del ruolo della cassa (cfr. D.lgs. n. 93/2016), le Note integrative includono sia gli stanziamenti di competenza, sia quelli di cassa.
9. Nell'individuazione degli indicatori, le amministrazioni hanno la possibilità di indicare per ciascun indicatore, oltre ai valori attesi (*o valori target*), un valore di riferimento (*o benchmark*); è stata confermata l'esigenza di privilegiare indicatori di impatto (*Outcome*) e di limitare l'utilizzo di indicatori di realizzazione finanziaria, che rappresentano solo l'avanzamento della spesa e che possono ora essere utilizzati solo in combinazione con altri tipi di indicatori [\[7\]](#).
10. Il completamento della riforma del bilancio e delle innovazioni apportate al decreto legislativo n. 150 del 2009, favorisce l'integrazione fra il ciclo della performance e il ciclo di bilancio e, di conseguenza, fra **Note integrative** e **PIAO – Sezione II - Performance**. In particolare, i due documenti condividono lo stesso Quadro di riferimento e discendono entrambi dalle priorità politiche e dagli obiettivi della programmazione finanziaria generale e settoriale, ma **sono nettamente distinti per finalità e, in parte, per contenuti**.
11. I **criteri di formulazione delle previsioni** di spesa e i principali riferimenti legislativi devono essere forniti, con riferimento ai dati di competenza e a quelli di cassa, distintamente per ciascuna azione (comprese quelle di personale e le altre azioni escluse dagli obiettivi) per tutti i programmi del bilancio.
12. L'articolo 10, comma 10-bis, della legge n. 196 del 2009, a seguito delle disposizioni della legge n. 163/2016, introduce nell'ambito del Documento di Economia e Finanze la misurazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES); le amministrazioni sono state invitate ad utilizzare tali indicatori preimpostati sul sistema nella predisposizione della Nota integrativa.
13. Infine, in considerazione di alcuni temi ricorrenti nelle attività sottostanti il programma 32.2 "Indirizzo politico" e 32.3 "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza", trasversali a tutte le amministrazioni centrali dello Stato, queste ultime sono state invitate ad avvalersi di una serie di indicatori preimpostati sul sistema nella predisposizione della Nota integrativa (si veda la Nota Tecnica allegata alla Circolare RGS n. 21 dell'11 maggio 2023).



2. Struttura della Nota integrativa al DLB 2024-2026

La Nota integrativa allegata a ciascuno stato di previsione della spesa si apre con il **Quadro di riferimento**, un documento testuale nel quale l'amministrazione nel suo insieme descrive il contesto esterno e interno nel quale opera e le priorità politiche per il triennio di previsione.

Seguono una serie di prospetti, organizzati per Programma di spesa:

- il **Piano degli obiettivi**, che riporta: il contenuto del programma; l'elenco degli obiettivi, con la loro denominazione, con indicazione dell'azione o delle azioni alle quali è correlato ciascuno di essi; le dotazioni finanziarie complessive di competenza e cassa per ciascuna azione, inclusa la quota di spese di personale attribuita all'azione;
- la **Scheda con gli indicatori per ciascun obiettivo**, che espone: la denominazione e la descrizione di ciascun obiettivo, con indicazione dell'azione o delle azioni correlate; gli Indicatori associati a ciascun obiettivo con i relativi dati anagrafici (denominazione, descrizione, fonte del dato, algoritmo di calcolo ecc.); i valori target per ciascun anno del triennio inseriti dall'amministrazione e l'eventuale valore di riferimento ^[8];
- una **Scheda per ciascuna azione**, ivi incluse le azioni denominate "spese di personale del programma", che espone la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'azione, per categoria economica di spesa, i criteri di formulazione delle previsioni e i riferimenti legislativi inseriti dall'amministrazione;
- una **Scheda con la ripartizione della spesa di personale** sulle altre azioni del programma, che espone: gli anni persona complessivamente riferiti alle azioni "spese di personale" e quelli ripartiti per ciascun anno sulle altre azioni; le dotazioni finanziarie per ciascuna azione al lordo della quota spese di personale e la quota spesa di personale attribuita a ciascuna azione.

4. Considerazioni sui contenuti della Nota integrativa al DLB 2024-2026

Le innovazioni introdotte a partire dal DLB 2018-20, quali ad esempio la focalizzazione su obiettivi rappresentativi delle politiche, l'esigenza di privilegiare indicatori di *outcome* e la necessità di descrivere i criteri di formulazione delle previsioni a livello di azione, sono state gradualmente implementate dalle amministrazioni nella compilazione delle Note integrative.

Tuttavia, nonostante lo sforzo compiuto dalle amministrazioni e il supporto fornito dalla Ragioneria Generale dello Stato, dall'analisi dei dati delle Note integrative a DLB 2024-2026 emergono ancora alcuni elementi di criticità (che non riguardano in egual misura tutte le amministrazioni), che sono di seguito sintetizzate:

- secondo quanto già anticipato (*cfr. paragrafo 1, punti 1 e 2*), si può associare a ciascuna azione un unico obiettivo, che dovrebbe essere individuato in modo **selettivo**, evidenziando cioè gli scopi più rilevanti legati alle politiche perseguite dall'amministrazione attraverso le risorse finanziarie associate all'azione, scopi che non necessariamente corrispondono alla totalità di tali risorse; a tale proposito si è manifestata, invece, una tendenza in alcuni casi a costruire obiettivi generici,



rappresentativi di tutte le attività e di tutta la spesa associata all'azione, limitandosi cioè a declinare l'azione in forma di obiettivo;

- le amministrazioni che trasferiscono fondi ad organismi controllati o vigilati ai quali è parzialmente demandata l'attuazione di politiche di propria competenza continuano a manifestare difficoltà a raccogliere le informazioni necessarie a costruire degli indicatori effettivamente rappresentativi dei risultati di tali politiche, diversi da quelli che rappresentano soltanto l'avanzamento della spesa per i trasferimenti erogati dal Ministero. In tali casi, che riguardano in particolare il Ministero dell'economia e delle finanze, si è temporaneamente derogato alle limitazioni sull'utilizzo degli indicatori di realizzazione finanziaria stabilite con la circolare n. 21 dell'11 maggio 2023 (*cfr. punto 6 del paragrafo 1*);
- si sono continuati ad utilizzare, in diversi casi, obiettivi e indicatori che misurano le attività svolte dagli uffici dell'amministrazione (per es. la predisposizione di atti, piani, programmi, documenti, rapporti, riparti di risorse, ecc.), più che gli effetti delle politiche finanziate; ciò è dovuto anche alla perdurante difficoltà di distinguere nettamente l'ambito di riferimento della Nota integrativa, che ha come interlocutore principale il Parlamento e non riguarda la misurazione delle prestazioni degli uffici o dei dirigenti, da quello del **PIAO – Sezione II - Performance**;
- si riscontra in alcune amministrazioni il ricorso a indicatori generici e indiretti (riferiti a stati di avanzamento di piani o attività non meglio specificate), che non consentono di comprendere e di valutare in alcun modo gli effetti e i risultati conseguiti con la spesa;
- si riscontra, seppure in misura limitata rispetto agli anni scorsi, l'utilizzo improprio della classificazione degli indicatori (indicatori qualificati come di risultato o di impatto che in realtà dovrebbero essere qualificati come di realizzazione fisica, etc.).

Nella tabella e nei grafici sottostanti si illustrano alcuni dati relativi alle tipologie di indicatori individuati dai ministeri. Nella tabella si evidenzia come l'utilizzo degli indicatori di impatto (*Outcome*) sia ancora limitato: sono circa l'11% del totale e, pur tenendo conto delle oggettive difficoltà di calcolo che questo tipo di indicatori presenta, si riscontra che la percentuale di utilizzo è rimasta invariata rispetto alla legge di bilancio 2023-25. Si differenziano il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in cui si riscontrano 27 indicatori di *outcome*, il 44,26% del totale degli indicatori, anche se in misura minore rispetto alla legge di bilancio (47,54%), e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con circa il 20% del totale, seppure, anche in questo caso, inferiore rispetto alla fase precedente (21,92%). Di contro si nota un miglioramento del Ministero dell'interno, che, sulla base di quanto raccomandato dalle linee guida contenute nella Nota tecnica allegata alla circolare di previsione 21/2023, ha classificato come di *outcome* il 21,36% degli indicatori, rispetto al 16% della fase precedente.

Tabella – Tipologie di indicatori e confronto tra fasi




MINISTERI	DLB 2024				LB 2023			
	Indicatori di realizzazione fisica	Indicatori di realizzazione finanziaria	Indicatori di risultato (output)	Indicatori di impatto (outcome)	Indicatori di realizzazione fisica	Indicatori di realizzazione finanziaria	Indicatori di risultato (output)	Indicatori di impatto (outcome)
MINISTERO DELLE ECONOMIA E DELLE FINANZE	21,21%	26,06%	47,27%	5,45%	23,78%	26,22%	45,73%	4,27%
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	5,77%		75,00%	19,23%	5,88%		72,55%	21,57%
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	21,57%	3,92%	64,71%	9,80%	22,00%	4,00%	64,00%	10,00%
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	36,21%	3,45%	53,45%	6,90%	36,07%	3,28%	59,02%	1,64%
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	36,36%	5,19%	58,44%		34,62%	5,13%	60,26%	
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	18,03%	9,84%	68,85%	3,26%	16,67%	10,00%	70,00%	3,33%
MINISTERO DELL'INTERNO	2,91%	3,88%	71,84%	21,36%	3,00%	4,00%	77,00%	16,00%
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	18,03%	11,48%	26,23%	44,26%	14,75%	11,48%	26,23%	47,54%
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	26,76%	21,13%	32,39%	19,72%	24,66%	20,55%	32,88%	21,92%
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	8,57%	5,71%	80,00%	5,71%	8,57%	8,57%	74,29%	8,57%
MINISTERO DELLA DIFESA	15,63%		75,00%	9,38%	13,51%		78,38%	8,11%
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	55,10%	6,12%	32,65%	6,12%	48,98%	10,20%	34,69%	6,12%
MINISTERO DELLA CULTURA	38,37%	6,98%	47,67%	6,98%	40,00%	7,06%	45,88%	7,06%
MINISTERO DELLA SALUTE	61,02%		35,59%	3,39%	60,00%		36,67%	3,33%
MINISTERO DEL TURISMO	38,24%	8,82%	52,94%		37,14%	8,57%	54,29%	
TOTALE	26,06%	9,76%	53,22%	10,97%	25,73%	10,01%	63,85%	10,41%




La figura di seguito rappresenta l'andamento della tipologia degli indicatori a partire dalla legge di bilancio 2020 fino ad arrivare all'attuale fase del disegno di legge di bilancio 2024-26. Si nota un andamento stabile nel tempo del numero di indicatori di realizzazione finanziaria e di realizzazione fisica e un aumento, moderato, degli indicatori di impatto e, più sostenuto, degli indicatori di risultato, seppure con una lieve flessione tra la legge di bilancio 2023 e il disegno di legge di bilancio 2024.

Figura – andamento nel tempo delle tipologie di indicatori



L'andamento nel tempo analizzato nella precedente figura può essere riassunto nel grafico successivo nel quale è rappresentata la composizione percentuale del totale degli indicatori nel confronto tra l'attuale fase e le precedenti.

Figura – composizione percentuale del numero totale di indicatori



A parziale compensazione di tali criticità, si è comunque rilevato, soprattutto in alcune amministrazioni, un netto miglioramento nella completezza delle informazioni fornite a corredo degli obiettivi e degli indicatori e una crescita complessiva della qualità dei criteri di formulazione delle previsioni.

La Ragioneria Generale dello Stato continuerà a garantire il supporto necessario alle amministrazioni per il superamento delle criticità riscontrate e per il miglioramento dei dati delle Note integrative già in occasione del loro aggiornamento previsto, ai sensi dell'art. 21 comma 11 della legge n. 196 del 2009, a seguito dell'approvazione della Legge di Bilancio 2024-2026.

^[1] L'affidamento di ciascun programma a un singolo CdR era già previsto dal testo originario dell'art. 21 della legge n. 196/2009. La modifica intervenuta con il decreto legislativo n. 90/2016 ha rafforzato la disposizione, prevedendo che l'affidamento di ciascun programma a un unico CdR costituisca criterio di riferimento anche per le riorganizzazioni delle amministrazioni.

^[2] Le azioni indicano le finalità della spesa riferendosi alle attività svolte dalle amministrazioni, ai servizi erogati, alle categorie di destinatari degli stessi e ad ogni altro elemento che descriva esplicitamente le realizzazioni, i risultati e gli scopi della spesa.

^[3] Il nuovo testo dell'articolo 21, comma 11, richiama esplicitamente il decreto legislativo n. 91/2011, contenente disposizioni in materia di armonizzazione contabile, in base alle quali tutte le amministrazioni pubbliche non territoriali devono predisporre, in allegato al proprio bilancio di previsione, un documento denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio". Come chiarito dal successivo DPCM 18 settembre 2012, tale piano corrisponde per i Ministeri alle Note integrative.

^[4] Un'amministrazione può perseguire una determinata politica sia attraverso l'impiego di proprie risorse umane e strumentali, che si traducono in spese di personale, di funzionamento e di investimento, sia attraverso **spese per trasferimenti**, in particolare in due casi: 1) in presenza di trasferimenti a famiglie o imprese che costituiscono l'oggetto stesso della prestazione di una politica di diretta responsabilità dell'amministrazione (es: erogazione di incentivi alle imprese); 2) in presenza di trasferimenti che finanziano una politica dell'amministrazione la cui attuazione è parzialmente demandata ad altri soggetti dotati di vari gradi di autonomia (*Agenzie, soggetti in house, altri livelli di Governo*), sulla quale tuttavia l'amministrazione erogante mantiene poteri di indirizzo, controllo, vigilanza.

^[5] Legge n. 196/2009, art. 25 bis, comma 4, DPCM 14 ottobre 2016, art. 3, comma 1. Tale peculiarità deriva, da un lato, dalla difficoltà di attribuire alle singole azioni un ammontare esclusivamente dedicato di risorse umane e, dall'altro, dalla necessità di evitare che nell'ambito di un'azione possano essere incrementate voci di spesa attraverso la riduzione di quelle per il personale.

^[6] È il caso delle c.d. spese per regolazioni contabili o per trasferimenti a soggetti pubblici dotati di autonomia contabile e che non sono né vigilati né controllati dall'amministrazione erogante, che non svolge alcun ruolo nell'attuazione della politica finanziata né può influenzarne i risultati, operando solo come finanziatore sulla base di specifiche disposizioni normative. Ne sono esempi i trasferimenti per il funzionamento di organi costituzionali o quelli alla Presidenza del Consiglio dei ministri sia per il suo funzionamento sia per l'attuazione di politiche di sua esclusiva competenza.

^[7] Si continua a fare riferimento alle quattro categorie di indicatori previste dal DPCM del 18/9/2012: 1) **I. di risultato**, che rappresentano l'esito più immediato del programma di spesa; 2) **I. di realizzazione fisica**, che misurano generalmente il volume di attività svolta, in termini assoluti o in percentuale rispetto alla attività da svolgere; 3) **I. di realizzazione finanziaria**, che esprimono l'avanzamento della spesa prevista per la realizzazione dell'obiettivo o dell'intervento; 4) **I. di impatto (Outcome)**, che rappresentano l'esito finale che la realizzazione dell'obiettivo intende produrre sulla collettività e sull'ambiente di riferimento (in termini ad esempio, di benefici economici, sociali e ambientali).

^[8] È possibile omettere l'indicazione del valore target su uno o due anni del triennio, motivandolo opportunamente.



CAPITOLO IV
BUDGET ECONOMICO
2024-2026



1. Il Budget economico – contenuto e significato

1.1. Riferimenti normativi (art. 21 l. 196/2009) – ruolo del budget quale strumento di supporto alla programmazione economico-finanziaria

Secondo la legge 31 dicembre 2009 n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica), il budget dei costi costituisce allegato dello stato di previsione della spesa di ciascuna amministrazione centrale dello Stato (art. 21)^[1].

Le previsioni di costo formulate dalle Amministrazioni, rappresentate dai dati economici forniti alla Ragioneria generale dello Stato, consentono la conoscenza dei fenomeni gestionali e la verifica dei risultati ottenuti (*accountability*) da parte della dirigenza, favorendo l'orientamento dell'azione amministrativa verso un percorso **indirizzi**→ **obiettivi**→ **risorse**→ **risultati**.

La contabilità economica analitica applica, infatti, il principio della competenza economica (*Accrual*^[2]) e misura i costi, intesi come valore monetario delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) che si prevede di acquisire a titolo oneroso e utilizzare in un arco di tempo triennale, rilevati in base alla loro natura (piano dei conti), alla responsabilità organizzativa (centri di responsabilità amministrativa e centri di costo) e alla destinazione (missioni e programmi).

La formulazione del budget economico è parte del più ampio ciclo di programmazione economico-finanziaria che contempla, accanto alla quantificazione delle risorse umane e strumentali da impiegare per la realizzazione dei programmi, la definizione delle relative risorse finanziarie e l'individuazione di obiettivi e indicatori inseriti nella Nota integrativa.

1.2. Il Piano dei conti

Dal punto di vista della **natura**, la contabilità economica analitica utilizza per la rappresentazione uniforme e di dettaglio delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) acquisite a titolo oneroso dalle amministrazioni stesse il modulo economico del piano dei conti integrato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 12 novembre 2018, n. 140 (G.U. Serie Generale n. 299 del 27 dicembre 2018), aggiornato da ultimo con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 27 dicembre 2022, pubblicato nella G.U. n. Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2022.

La contabilità finanziaria utilizza i capitoli di spesa, i quali sono classificati in base alla natura della spesa attraverso la classificazione economica che costituisce l'attuale collegamento con il piano dei conti.

1.3. La classificazione per missioni e programmi nel Budget

Dal punto di vista della **destinazione**, la contabilità economica analitica, come la contabilità finanziaria dello Stato, utilizza la classificazione per missioni e programmi, introdotta dalla legge n. 196/2009.

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica e possono essere perseguite da una sola amministrazione, oppure essere “trasversali” o interministeriali (ad es. alla missione *06 Ordine pubblico e sicurezza*



partecipano tutti i ministeri alle cui dipendenze operano forze di polizia). La missione *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche* è l'unica trasversale per tutte le Amministrazioni.

I programmi costituiscono aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi individuati nell'ambito delle missioni, sono raccordati alla classificazione internazionale delle funzioni di governo COFOG (*Classification of the Functions of Government*) e sono definiti in autonomia da ciascuna amministrazione nel rispetto di criteri e principi comuni fissati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa (art. 21, comma 2 legge n. 196/2009).

Nell'ambito della citata missione *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche* si individuano i programmi trasversali:

- *Indirizzo politico*, che comprende i costi di funzionamento dei centri di responsabilità amministrativa Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro;
- *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza*, che include gli oneri relativi al funzionamento degli uffici che hanno funzioni trasversali nell'ambito delle amministrazioni centrali. Si riferisce alle direzioni generali o ai dipartimenti dedicati allo svolgimento di funzioni di supporto all'intera amministrazione (gestione delle risorse umane, affari generali, contabilità, informatica generale).

Per quanto riguarda l'impatto dell'introduzione delle "azioni" (art. 25-bis della legge n. 196/09) sulla contabilità economica analitica, nel sistema InIt sono presenti alcune funzioni con le quali i centri di responsabilità amministrativa comunicano le percentuali per ripartire gli anni persona che si prevede di impiegare per ciascun programma sulle azioni sottostanti diverse da "spese di personale per il programma" dove, ai fini della gestione, sono allocati tutti gli stanziamenti di personale per ciascun programma (art. 25-bis, comma 4). Tali funzioni non hanno effetto sulla struttura e sull'articolazione delle previsioni di costo del Budget, che sono formulate con riferimento alle missioni e ai sottostanti programmi, e sulle connesse operazioni di riconciliazione: le percentuali fornite rappresentano unicamente un parametro per ripartire, a fini puramente conoscitivi, gli stanziamenti di personale del bilancio dello Stato sulle altre azioni, rappresentando così in modo più completo l'ammontare di spese riferibili a ciascuna delle filiere di politiche o di servizi erogati, rappresentati dalle azioni stesse (cfr. DPCM 16 ottobre 2016, art. 3 comma 2).

1.4. Centri di costo, Nodi gerarchici e Centri di responsabilità amministrativa

Dal punto di vista della **responsabilità organizzativa**, la contabilità finanziaria prende a riferimento i **centri di responsabilità amministrativa**, corrispondenti, secondo l'art. 21, comma 2, della legge n. 196/09, alle unità organizzative di primo livello dei ministeri (Dipartimenti o Direzioni Generali), oltre ai Gabinetti e agli uffici di diretta collaborazione ai Ministri, così come definite dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

La contabilità economica analitica opera a un livello di dettaglio maggiore, attraverso i **centri di costo**, che sono costituiti, secondo l'art. 10, comma 4, del D.lgs. n. 279/97, "in



coerenza con i centri di responsabilità amministrativa e ne seguono l'evoluzione, anche in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione". Per quanto riguarda i criteri in base ai quali sono definiti i centri di costo, occorre distinguere fra strutture periferiche e strutture centrali e, nell'ambito di queste ultime, fra ministeri a base dipartimentale e ministeri a base direzionale.

Con l'introduzione del nuovo sistema informativo InIt, nell'ambito della contabilità economica analitica, i Centri di costo sono collegati a strutture denominate **Nodi gerarchici**, che riflettono l'organizzazione gerarchico-funzionale del ministero. Essi possono corrispondere o meno ai Centri di responsabilità amministrativa del bilancio e sono quindi strutture di riferimento esclusivamente per la gestione dei costi e degli anni/persona nell'ambito della contabilità economica analitica. I centri di costo identificano, oltre alle articolazioni centrali dei ministeri rette da dirigenti generali e alle articolazioni periferiche individuate a vari livelli di dettaglio, i programmi sui quali operano tali strutture e ai quali possono essere attribuiti i costi.

I titolari dei nodi gerarchici assumono un ruolo chiave sia in sede di programmazione, sia in sede di rendicontazione, in particolare nel coordinamento della raccolta e rilevazione delle previsioni economiche da parte dei centri di costo sottostanti, mentre i centri di responsabilità forniscono le informazioni per la riconciliazione dei costi che si prevede di sostenere con gli stanziamenti del bilancio finanziario.

Le previsioni 2024-2026 sono state formulate sulla base di 120 centri di responsabilità, 126 nodi gerarchici e 1.147 centri di costo.

1.5. Contenuto del Budget

Il Budget espone principalmente i **Costi propri** delle amministrazioni centrali dello Stato che si articolano in costi per **Personale, Acquisto di beni e servizi, Godimento di beni di terzi, Oneri diversi di gestione, Oneri straordinari, Ammortamenti e svalutazioni e Imposte dell'esercizio**. Essi sono determinati con il criterio della competenza economica; si tratta, infatti, del valore delle risorse umane e strumentali che i nodi gerarchici e i sottostanti centri di costo prevedono di impiegare nell'anno per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Il costo per il **Personale** è a sua volta costituito dalle **Retribuzioni**, dagli **Oneri sociali** a carico del datore di lavoro e dai **Costi diversi del personale** (*buoni pasto, altri compensi, etc.*). Il costo delle retribuzioni, in particolare, rappresenta la componente più significativa dei costi propri e risulta dalla moltiplicazione della quantità di risorse umane che le amministrazioni prevedono di impiegare nell'anno di riferimento (espressa in anni persona e posizione economica, con distinta evidenza degli anni persona che si prevede di assumere per *turn over* nel triennio di riferimento) per i costi medi unitari annui per posizione economica. Questi ultimi, per la parte relativa alle componenti fisse della retribuzione, sono definiti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mentre per le componenti accessorie sono definiti dalle singole amministrazioni, in quanto dipendono da parametri che variano da un'amministrazione all'altra.

I costi per **Acquisto di beni e servizi** comprendono i costi per *Acquisto di beni di consumo, Costi per consulenze, analisi e studi, Compensi e rimborsi spese agli organi istituzionali dell'amministrazione, Utenze, Formazione e addestramento del personale*



dipendente, Aggi di riscossione, Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali, Costi per servizi amministrativi, Manutenzione ordinaria e riparazioni, Costi per servizi finanziari, etc.

Nella voce **Godimento di beni di terzi**, sono compresi i costi relativi a *Fitti passivi, Noleggi, Locazioni, Canoni per licenze, Canoni per diritti reali di godimento, Canoni di leasing e Canoni PPP (Partenariato pubblico privato)*.

L'aggregato **Oneri diversi di gestione** include i costi relativi a *Imposte e tasse, Multe, ammende, sanzioni e oblazioni, Altri oneri della gestione ordinaria*.

Gli **Oneri straordinari** comprendono i costi relativi a *Minusvalenze, Insussistenze dell'attivo e Sopravvenienze passive* che includono *l'Esborso da contenzioso*. Essi si riferiscono a costi aventi carattere di eccezionalità e sono difficilmente quantificabili in fase previsionale.

Gli **Ammortamenti** esprimono la quota dei costi riguardanti i beni strumentali utilizzati dalle Amministrazioni centrali, determinata sulla base dei criteri e delle aliquote indicate nel citato decreto del 27 dicembre 2022 del Ministro dell'economia e delle finanze. Essi rappresentano la quota di costo imputabile all'esercizio relativa ai beni durevoli acquisiti negli anni precedenti e ancora in uso e a quelli che si prevede di acquisire nel triennio.

Infine, le **Imposte dell'esercizio** rappresentano i costi relativi all'IRAP (imposta regionale sulle attività produttive), che viene calcolata percentualmente sulle retribuzioni ed è a carico del datore di lavoro.

Oltre ai Costi propri, calcolati e forniti dai centri di costo applicando il criterio della competenza economica, nel Budget sono esposti alcuni valori che coincidono con gli stanziamenti di competenza delle proposte di bilancio, acquisite automaticamente dal sistema di contabilità economica analitica. In questo caso, cioè, si fa coincidere la competenza economica con la competenza finanziaria. Essi sono rappresentati da:

- **Gli Oneri finanziari**, che coincidono con gli stanziamenti in conto competenza per gli interessi sul debito dello Stato che matureranno nell'anno nei confronti dei creditori.
- **I Contributi concessi**, che corrispondono agli stanziamenti in conto competenza per trasferimenti di risorse finanziarie che lo Stato, attraverso i ministeri, effettuerà nell'anno a favore di altre Amministrazioni pubbliche (enti pubblici, enti territoriali), di organismi internazionali, delle famiglie e delle imprese e per i quali non corrisponde, per i ministeri eroganti, alcuna controprestazione.

Anche Oneri finanziari e Contributi concessi sono rappresentati nel sistema di contabilità economica analitica attraverso le voci del comune piano dei conti, costruito in coerenza con la corrispondente classificazione economica delle spese adottata nel bilancio finanziario.

1.6. I criteri di rilevazione dei costi e il processo di formulazione del Budget

La formulazione del Budget 2024-2026 è stata elaborata dalle amministrazioni tenendo conto delle istruzioni contenute nella circolare RGS di previsione n. 21 del 2023.

Le previsioni relative ai costi propri sono formulate in coerenza con le corrispondenti previsioni finanziarie, trovando riscontro nelle risorse incluse nel disegno di legge di bilancio



2024-2026, contenenti, oltre alle previsioni di spesa a legislazione vigente, anche gli effetti della manovra di finanza pubblica.

2. Le Tavole del Budget economico

2.1. Descrizione delle tavole allegate alla relazione

Per la rappresentazione dei valori del Budget dello Stato si utilizzano due tipologie di tavole:

1. Tavole riepilogative dei costi per ciascun ministero, allegate ai relativi stati di previsione della spesa;
2. Tavole riepilogative dei costi a livello Stato, di seguito riportate, che forniscono una visione d'insieme di tutti i valori economici del Budget secondo la natura e la destinazione dei costi:
 - *Tavola A*, che espone i costi del triennio di previsione per natura;
 - *Tavola B*, che espone lo scostamento tra i costi previsti nel 2024 e gli anni 2023 e 2022;
 - *Tavola C*, che espone i costi per il triennio di previsione per missioni;
 - *Grafico D*, che illustra la composizione percentuale dei costi totali rispetto alle principali missioni;
 - *Tavola E*, che contiene gli anni persona, i costi delle retribuzioni ordinarie e i costi medi pro capite per il triennio di previsione;
 - *Tavola F*, un prospetto di sintesi della riconciliazione dei costi con gli stanziamenti in c/competenza del bilancio finanziario per il triennio.

2.2. I principali fenomeni che emergono dall'analisi dei dati del Budget a DLB 2024-2026

La **Tavola A** riporta i Costi propri delle amministrazioni centrali, distinti in Personale, Acquisto di beni e servizi, Godimento di beni di terzi, Oneri diversi di gestione, Imposte dell'esercizio, Oneri straordinari e Ammortamenti e svalutazioni per gli anni 2024, 2025 e 2026, con la relativa distribuzione percentuale e l'indicazione degli Oneri finanziari e dei Contributi concessi.

La **Tavola B** riporta il confronto dei Costi delle amministrazioni centrali per il Budget a DLB 2024, il Budget rivisto 2023 e il Consuntivo 2022, distinti in Personale, Acquisto di beni e servizi, Godimento di beni di terzi, Oneri diversi di gestione, Imposte dell'esercizio, Oneri straordinari, Ammortamenti e svalutazioni, Oneri finanziari e Contributi concessi, con le relative differenze in valore assoluto e percentuale.

Dall'esame delle Tavole A e B si evince che:

- il costo del **Personale**, la cui previsione è stata effettuata dalle amministrazioni tenendo conto della stima, per il triennio 2024-2026, delle uscite per vecchiaia o per altre cause, integrate con le previsioni di nuove assunzioni, mostra un leggero decremento tra il primo anno di budget e il secondo, mentre risulta più consistente la



diminuzione nell'ultimo anno di budget rispetto ai due anni precedenti (**Tavola A**). Tale fenomeno è attribuibile per la quasi totalità al Ministero dell'Istruzione e del merito, per il quale nelle previsioni si è tenuto conto di quanto stabilito dalla legge n. 107/2015, art. 1, comma 69, che prevede la determinazione del numero dei docenti con incarico a tempo determinato con appositi decreti interministeriali per singolo anno scolastico; ciò ha comportato una diminuzione per l'anno 2025, ancora più evidente nell'anno 2026.

Il costo del **Personale** del primo anno di previsione presenta un lieve incremento rispetto al Budget rivisto 2023 (**Tavola B**), più significativo rispetto al Consuntivo 2022; quest'ultimo aumento, attribuibile alle **Retribuzioni**, si rileva sul Ministero dell'Istruzione e del merito, dovuto ad un fisiologico aumento degli Anni persona, oltre al recepimento del rinnovo del contratto per il comparto Istruzione e ricerca. Anche il Ministero della Difesa presenta un incremento delle **Retribuzioni**, in conseguenza dell'applicazione del rinnovo del contratto del comparto Difesa e sicurezza, che a partire dal 2023, oltre agli incrementi retributivi sugli stipendi, ha istituito e rafforzato varie indennità finalizzate a riconoscere attività specifiche effettuate da ogni singolo corpo e forza. Si aggiunge il Ministero della Giustizia che in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per favorire la piena operatività delle strutture organizzative relative agli uffici del processo, ha previsto assunzioni di agenti di Polizia penitenziaria oltre ad assunzioni straordinarie per il contratto Funzioni centrali. Sono state, inoltre, considerate le progressioni di carriera per il personale della Magistratura che comportano anch'esse un aumento delle **Retribuzioni**. Le strutture organizzative interessate sono gli Uffici giudiziari e il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;

- per quanto riguarda i **Costi diversi del personale**, si segnala un significativo decremento rispetto al 2022 imputabile principalmente al Ministero dell'Istruzione e del merito, che prevede minori costi per *Incarichi conferiti al personale*. Va sottolineato che, in tale voce, vengono determinati i costi relativi alle supplenze brevi e saltuarie che risultano di difficile quantificazione nelle fasi previsionali mentre sono rilevati puntualmente in sede di consuntivo. Diversamente, il Ministero della Difesa presenta un aumento per questa voce dovuta ad una più puntuale programmazione dei costi delle risorse umane che saranno impiegate nelle missioni militari di pace.
- l'aggregato **Acquisto di beni e servizi**, a cui fanno riferimento la maggior parte delle voci di costo propriamente riferite alla gestione, presenta un andamento leggermente decrescente tra il 2024 e il 2025 per poi aumentare nell'ultimo anno del triennio (Tavola A). Rispetto al Consuntivo 2022 (Tavola B), è visibile una significativa riduzione dei costi pari a circa il 18%, attribuibile in gran parte al Ministero della Difesa soprattutto sulle voci *Carburanti, combustibili e lubrificanti* e sulle voci **Manutenzione ordinaria e riparazione** con particolare riferimento a *Mezzi Aerei, navali e terrestri per la difesa* da imputare a tutte le strutture operative delle Forze Armate. Per tale Ministero però, è importante sottolineare che, come per le precedenti rilevazioni relative alle fasi previsionali, l'Amministrazione non prevede in questa fase gli elevati costi relativi alle risorse strumentali legate agli impegni militari all'estero, le cui necessità vengono quantificate solo in corso d'anno, determinando un rilevante scostamento tra le fasi previsionali e quelle di consuntivo. Tale diminuzione è in parte compensata da un aumento di circa il 12% sul Ministero dell'Economia e



delle finanze da riferirsi quasi interamente all'aumento dei *Costi per servizi finanziari* previsti dal Dipartimento delle finanze e dal Dipartimento del Tesoro;

- l'aggregato **Godimento di beni di terzi** presenta un andamento in leggero aumento nel triennio; tale variazione è riferibile al Ministero delle Imprese e del made in Italy che per il biennio 2025-2026 prevede la stipula di nuovi contratti di affitto per collocare il personale che si trova nelle sedi disagiate. Rispetto agli anni precedenti, l'aumento è riferibile al Ministero della Difesa che prevede maggiori costi per le *Locazioni di beni immobili* per l'Arma dei Carabinieri;
- gli **Oneri diversi di gestione** presentano un andamento costante per i tre anni in esame; rispetto al Consuntivo 2022 è visibile un aumento determinato per la quasi totalità dal Ministero della Difesa sulla voce *Altri oneri della gestione ordinaria* e sulla voce *Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani*. Tale incremento è bilanciato da una significativa riduzione nella previsione dei costi da parte del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, in particolare sulla voce *Oneri postali e telegrafici*, e del Ministero dell'Istruzione del merito per la voce *Altri oneri della gestione ordinaria*;
- gli **Oneri straordinari** diminuiscono tra il primo anno del triennio e il secondo anno, per poi rimanere costanti tra il 2025 e il 2026. Rispetto al 2022 si rileva un significativo decremento da attribuire principalmente al Ministero dell'Interno per la voce residuale *Altri oneri straordinari* sul Dipartimento di Pubblica sicurezza. In generale, come noto, tali costi sono di difficile previsione e per questo il valore in fase previsionale è solitamente più contenuto;
- gli **Ammortamenti** mostrano un andamento in crescita per tutti gli anni del triennio. Tale fenomeno, pur se presente su tutte le Amministrazioni, si riscontra maggiormente sul Ministero della Difesa, sul Ministero dell'Economia e delle finanze e sul Ministero dell'Interno; anche rispetto alla fase di Consuntivo 2022 essi sono in significativo aumento per i maggiori investimenti previsti nel 2024 in particolare sul Ministero della Difesa, sul Ministero dell'Economia e delle finanze e sul Ministero della Giustizia.

La **Tavola C** espone i Costi propri e i Contributi concessi del triennio per missione. Dall'esame delle tavole si possono distinguere:

- missioni perseguite prevalentemente mediante l'impiego diretto di risorse umane e strumentali da parte dei Ministeri, con una prevalenza dei costi propri rispetto ai costi dislocati. È il caso, in particolare, delle missioni 05 *Difesa e sicurezza del territorio* che accoglie i costi per l'operatività delle forze armate; 07 *Ordine pubblico e sicurezza* che accoglie i costi delle attività delle forze di polizia; 22 *Istruzione scolastica* che include oltre ai costi per il personale docente, i costi delle strutture scolastiche statali; 06 *Giustizia* che include i costi dei tribunali e degli uffici giudiziari civili, penali e minorili, e della amministrazione penitenziaria.
- missioni perseguite prevalentemente mediante la concessione di contributi, tra le quali le più rilevanti dal punto di vista finanziario sono la 03 *Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali*, che accoglie i trasferimenti a Regioni, Province e Comuni non vincolati a specifiche destinazioni o effettuati in attuazione del federalismo fiscale; la 25 *Politiche previdenziali*, che riguarda trasferimenti in prevalenza all'INPS, come



sostegno dello Stato alle gestioni previdenziali; la 24 *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*, che comprende i trasferimenti di carattere sociale a categorie svantaggiate o a sostegno della famiglia; la 11 *Competitività e sviluppo delle imprese*, la quale si riferisce agli oneri a carico del Bilancio dello Stato per le varie forme di sostegno al sistema economico, anche attraverso l'accesso agevolato al credito delle PMI e la missione 04 *L'Italia in Europa e nel mondo* che accoglie, tra l'altro, i trasferimenti a Stati esteri e Organismi internazionali in attuazione della politica di cooperazione internazionale, nonché il contributo finanziario al bilancio della UE a carico dell'Italia.

Nella **Tavola D**, Composizione dei costi totali per l'anno 2024 per Missione, sono indicate, in forma grafica, le missioni che presentano una maggiore consistenza di costi totali (costi propri e contributi concessi). Nel triennio considerato le missioni 03 *Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali*, 25 *Politiche previdenziali* e la 24 *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* appaiono le più significative, rappresentando rispettivamente il 23%, il 19,7% e il 9,9%. Ciò è dovuto all'ingente quantità di risorse che vengono trasferite ad altri soggetti nell'ambito di queste missioni, sotto forma di contributi concessi.

Nella **Tavola E** sono illustrati i valori per i tre anni di budget 2024-2026 relativi agli anni persona, al costo delle retribuzioni ordinarie e ai costi medi unitari annui (rapporto fra costo delle retribuzioni ordinarie e anni persona rilevati negli anni in esame), distinti per amministrazione centrale. L'analisi dei costi medi per il triennio 2024-2026 evidenziano differenze sensibili tra un'Amministrazione e l'altra:

- il Ministero della Salute rileva il costo medio più elevato che deriva dall'alto numero di figure dirigenziali, in particolare i Dirigenti delle professioni sanitarie, che rispetto agli anni persona complessivi del Ministero assumono un peso rilevante;
- anche il Ministero del Turismo che presenta un organico ridotto e una significativa incidenza di personale dirigenziale e/o con qualifiche elevate, mostra un costo medio rilevante;
- il Ministero della Giustizia, pur in presenza di un elevato numero di anni persona presenta un costo medio complessivamente elevato per l'alto numero di personale del comparto magistratura, le cui retribuzioni medie sono più alte rispetto agli altri contratti;
- di contro, il Ministero dell'Istruzione e del merito prevede il costo medio per anno persona più basso rispetto alle altre Amministrazioni, derivante dalla presenza, numericamente preponderante, delle risorse del personale del contratto scuola che opera presso le strutture scolastiche su tutto il territorio nazionale e che vede un elevato numero di anni persona su qualifiche di inizio carriera.

La **Tavola F** espone le principali poste rettificative e integrative necessarie per ricondurre i costi previsti per il triennio 2024 - 2026 ai corrispondenti stanziamenti presenti nel Disegno di Legge di bilancio per gli stessi anni, anche attraverso informazioni fornite dai Centri di responsabilità amministrativa.



^[1] Il sistema di contabilità economica analitica per centri di costo delle amministrazioni centrali dello Stato è stato introdotto dalla legge delega n. 94 del 1997 e dal successivo decreto legislativo n. 279 del 1997. La legge n. 196/2009 ne ha rafforzato il ruolo, disponendo che il Budget e il Rendiconto dei costi costituiscano allegati, rispettivamente, del Bilancio di previsione e del Rendiconto Generale dello Stato.

^[2] Secondo il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono a prescindere da quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.



BUDGET DELLO STATO 2024-2026
Riepilogo dei costi per natura del triennio
(migliaia di €)

Piano dei Conti	Budget DLB 2024	% sul totale costi propri	% sul totale generale	Budget DLB 2025	% sul totale costi propri	% sul totale generale	Budget DLB 2026	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	83.860.867	80,12	11,55	83.482.478	79,92	11,61	80.628.384	79,01	11,46
Retribuzioni	62.917.438	60,11	8,67	62.645.269	59,97	8,71	60.435.907	59,23	8,59
Oneri sociali	18.608.895	17,78	2,56	18.504.903	17,71	2,57	17.863.895	17,51	2,54
Costi diversi del personale	2.334.534	2,23	0,32	2.332.306	2,23	0,32	2.328.583	2,28	0,33
Acquisto di beni e servizi	12.358.419	11,81	1,70	12.118.505	11,60	1,68	12.317.691	12,07	1,75
Godimento di beni di terzi	1.025.665	0,98	0,14	1.026.308	0,98	0,14	1.028.218	1,01	0,15
Oneri diversi di gestione	295.003	0,28	0,04	295.396	0,28	0,04	295.640	0,29	0,04
Imposte dell'esercizio	5.347.982	5,11	0,74	5.324.855	5,10	0,74	5.137.060	5,03	0,73
Oneri straordinari	67.039	0,06	0,01	66.825	0,06	0,01	66.826	0,07	0,01
Ammortamenti e svalutazioni	1.716.441	1,64	0,24	2.148.336	2,06	0,30	2.570.020	2,52	0,37
Totale Costi Propri	104.671.415	100,00	14,42	104.462.703	100,00	14,52	102.043.840	100,00	14,51
Oneri finanziari	96.916.765		13,35	106.861.223		14,86	112.546.081		16,00
Contributi concessi in c/esercizio	415.659.798		57,25	408.570.392		56,80	397.591.732		56,53
Contributi concessi in c/investimenti	104.218.455		14,35	96.204.165		13,37	87.693.460		12,47
Altri contributi concessi in conto capitale	4.547.830		0,63	3.186.800		0,44	3.428.114		0,49
Totale Costi Contributi concessi	524.426.082		72,23	507.961.357		70,62	488.713.306		69,49
TOTALE GENERALE	726.014.263		100,00	719.285.283		100,00	703.303.227		100,00



BUDGET DELLO STATO 2024
Confronto per natura con il Budget Rivisto 2023 ed il Consuntivo 2022
(migliaia di €)

Piano dei conti	Budget DLB 2024 (A)	Budget Rivisto 2023 (B)	Consuntivo 2022 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
Personale	83.860.867	83.617.878	79.967.804	242.989	0,29	3.893.063	4,87
Retribuzioni	62.917.438	62.774.531	59.731.649	142.907	0,23	3.185.789	5,33
Oneri sociali	18.608.895	18.560.012	17.255.825	48.883	0,26	1.353.069	7,84
Costi diversi del personale	2.334.534	2.283.335	2.980.330	51.199	2,24	(645.796)	(21,67)
Acquisto di beni e servizi	12.358.419	12.492.095	14.982.029	(133.676)	(1,07)	(2.623.610)	(17,51)
Godimento di beni di terzi	1.025.665	936.405	918.969	89.259	9,53	106.695	11,61
Oneri diversi di gestione	295.003	296.161	283.153	(1.158)	(0,39)	11.850	4,18
Imposte dell'esercizio	5.347.982	5.335.835	5.085.776	12.147	0,23	262.206	5,16
Oneri straordinari	67.039	88.679	106.686	(21.640)	(24,40)	(39.647)	(37,16)
Ammortamenti e svalutazioni	1.716.441	1.286.104	891.340	430.337	33,46	825.101	92,57
Totale Costi Propri	104.671.415	104.053.157	102.235.757	618.258	0,59	2.435.658	2,38
Oneri finanziari	96.916.765	84.472.767	64.765.889	12.443.998	14,73	32.150.876	49,64
Contributi concessi in c/esercizio	415.659.798	403.529.820	383.119.982	12.129.979	3,01	32.539.816	8,49
Contributi concessi in c/investimenti	104.218.455	134.593.719	103.930.677	(30.375.265)	(22,57)	287.777	0,28
Altri contributi concessi in conto capitale	4.547.830	3.721.202	453.247	826.628	22,21	4.094.583	903,39
Totale Costi Contributi concessi	524.426.082	541.844.741	487.503.906	(17.418.659)	(3,21)	36.922.176	7,57
TOTALE GENERALE	726.014.263	730.370.665	654.505.552	(4.356.402)	10,93	71.508.711	(0,60)



BUDGET DELLO STATO 2024 - 2026
Costi del triennio per Missione
(migliaia di €)

Missioni	Budget DLB 2024			Budget DLB 2025			Budget DLB 2026		
	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali
01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri		3.064.926	3.064.926		3.055.566	3.055.566		2.775.395	2.775.395
02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	529.975	56.655	586.629	529.950	56.655	586.604	530.015	55.679	585.694
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	65.669	144.791.460	144.857.128	61.952	143.878.390	143.940.341	62.204	142.655.050	142.717.254
04 - L'Italia in Europa e nel mondo	1.143.817	30.666.706	31.810.523	1.157.983	33.751.339	34.909.323	1.158.253	37.895.422	39.053.675
05 - Difesa e sicurezza del territorio	19.900.497	71.174	19.971.671	20.016.163	69.655	20.085.818	20.218.804	69.586	20.288.390
06 - Giustizia	9.523.686	571.305	10.094.992	9.438.055	570.852	10.008.908	9.013.615	565.568	9.579.183
07 - Ordine pubblico e sicurezza	9.805.278	259.391	10.064.668	10.687.134	275.391	10.962.524	9.990.399	263.283	10.253.681
08 - Soccorso civile	2.860.401	2.783.070	5.643.471	2.871.239	1.856.589	4.727.828	2.864.547	2.205.656	5.070.203
09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	151.941	2.211.962	2.363.902	156.478	1.237.538	1.394.015	162.295	960.488	1.122.782
10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	25.231	1.110.467	1.135.698	25.221	783.575	808.796	25.213	793.769	818.982
11 - Competitività e sviluppo delle imprese	100.249	59.751.787	59.852.036	101.641	51.239.745	51.341.386	103.471	49.103.312	49.206.783
12 - Regolazione dei mercati	7.648	38.893	46.541	7.686	37.834	45.520	7.711	36.409	44.120
13 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	294.856	17.049.984	17.344.840	297.453	17.213.979	17.511.433	300.063	13.632.970	13.933.033
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	142.755	7.161.565	7.304.320	139.807	6.802.571	6.942.378	139.856	7.097.140	7.236.996
15 - Comunicazioni	55.597	1.237.406	1.293.003	54.803	893.786	948.589	52.977	833.416	886.393
16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	19.411	465.984	485.395	20.019	430.484	450.503	20.082	431.766	451.849
17 - Ricerca e innovazione	58.841	4.917.362	4.976.203	57.855	5.016.034	5.073.889	58.134	4.921.761	4.979.895
18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	655.677	1.498.834	2.154.510	669.453	1.372.409	2.041.863	682.970	1.352.752	2.035.721
19 - Casa e assetto urbanistico	5.132	856.586	861.718	5.135	609.196	614.331	5.138	560.112	565.250
20 - Tutela della salute	269.686	1.720.923	1.990.609	249.164	1.553.492	1.802.657	247.032	1.487.631	1.734.663




BUDGET DELLO STATO 2024 - 2026
Costi del triennio per Missione
(migliaia di €)

Missioni	Budget DLB 2024			Budget DLB 2025			Budget DLB 2026		
	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali
21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	871.115	1.661.685	2.532.800	823.547	1.686.483	2.510.030	812.251	1.510.339	2.322.590
22 - Istruzione scolastica	48.965.946	2.731.362	51.697.307	47.803.841	2.448.500	50.252.341	46.040.568	2.654.813	48.695.381
23 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	645.709	10.667.472	11.313.180	645.718	10.739.724	11.385.442	645.728	10.398.143	11.043.871
24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	45.240	62.332.724	62.377.965	44.545	63.740.723	63.785.268	47.211	65.382.221	65.429.432
25 - Politiche previdenziali	5.887	123.718.081	123.723.967	5.722	114.058.064	114.063.786	5.620	103.087.880	103.093.500
26 - Politiche per il lavoro	43.993	17.638.741	17.682.734	44.761	17.857.947	17.902.708	45.722	17.524.128	17.569.850
27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	58.176	2.885.159	2.943.335	59.388	2.769.008	2.828.395	60.604	2.764.982	2.825.585
28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale		13.683.657	13.683.657		15.138.969	15.138.969		9.098.098	9.098.098
29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	7.110.715	6.661.940	13.772.655	7.113.517	6.721.616	13.835.132	7.353.055	6.647.030	14.000.085
30 - Giovani e sport		912.829	912.829		899.279	899.279		880.774	880.774
31 - Turismo	13.867	301.978	315.845	14.432	277.142	291.574	14.490	203.387	217.877
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.294.423	944.017	2.238.440	1.360.040	918.824	2.278.864	1.375.813	864.349	2.240.162
33 - Fondi da ripartire									
TOTALE GENERALE (*)	104.671.415	524.426.082	629.097.497	104.462.703	507.961.357	612.424.060	102.043.840	488.713.306	590.757.146

(*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI



BUDGET DELLO STATO 2024
Composizione dei costi totali per l'anno 2024 per Missione



■ Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	23,0%
■ Politiche previdenziali	19,7%
■ Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9,9%
■ Competitività e sviluppo delle imprese	9,5%
■ Istruzione scolastica	8,2%
■ L'Italia in Europa e nel mondo	5,1%
■ Difesa e sicurezza del territorio	3,2%
■ Politiche per il lavoro	2,8%
■ Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	2,8%
■ Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	2,2%
■ Altre Missioni	13,7%
Totale:	100,0%



BUDGET DELLO STATO 2024 - 2026
Costi medi delle retribuzioni ordinarie per il triennio per Amministrazione centrale
(in Euro)

Amministrazioni Centrali	Budget DLB 2024			Budget DLB 2025			Budget DLB 2026		
	Anni Persona (A)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona (G)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (H)	Costo medio per A/P (I=H/G)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	69.600	3.839.696.553	55.168	70.454	3.874.345.142	54.991	70.717	3.878.689.633	54.848
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	2.037	115.064.413	56.479	2.031	114.526.349	56.376	1.976	111.744.457	56.556
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	992	50.697.214	51.106	969	49.628.347	51.216	954	48.891.246	51.249
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	107.686	6.316.672.605	58.659	102.804	6.148.907.873	59.812	92.304	5.725.720.377	62.031
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	8.073	425.980.796	52.765	8.364	438.452.656	52.424	8.361	438.234.060	52.412
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	1.158.337	44.014.905.584	37.998	1.122.249	42.922.997.850	38.247	1.083.501	41.265.276.594	38.085
MINISTERO DELL'INTERNO	157.530	7.953.736.564	50.490	158.320	8.701.165.554	54.959	158.381	7.970.243.135	50.323
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	2.192	119.030.290	54.306	2.192	118.970.015	54.279	2.192	118.920.597	54.256
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	16.616	866.627.102	52.158	17.313	902.431.604	52.124	17.797	925.984.376	52.029
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	11.624	569.052.717	48.956	11.664	570.600.971	48.920	11.613	568.365.016	48.942
MINISTERO DELLA DIFESA	290.815	14.752.840.045	50.729	293.640	14.894.321.726	50.723	293.844	14.859.838.817	50.571
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	1.924	99.875.811	51.916	1.900	98.707.036	51.955	1.876	97.498.017	51.963



BUDGET DELLO STATO 2024 - 2026
Costi medi delle retribuzioni ordinarie per il triennio per Amministrazione centrale
(in Euro)

Amministrazioni Centrali	Budget DLB 2024			Budget DLB 2025			Budget DLB 2026		
	Anni Persona (A)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona (G)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (H)	Costo medio per A/P (I=H/G)
MINISTERO DELLA CULTURA	14.005	646.634.526	46.171	13.105	604.486.345	46.125	12.815	590.981.170	46.116
MINISTERO DELLA SALUTE	2.948	193.203.585	65.533	2.895	189.895.756	65.584	2.854	187.231.775	65.598
MINISTERO DEL TURISMO	362	21.981.540	60.722	362	21.977.082	60.710	362	21.973.515	60.700
TOTALE GENERALE (*)	1.844.740	79.985.999.344	43.359	1.808.263	79.651.414.307	44.049	1.759.549	76.809.592.785	43.653

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI



BUDGET DELLO STATO 2024
Riconciliazione del budget con il bilancio finanziario per il triennio
(in Euro)

	2024	2025	2026
Costo del Personale	83.860.866.818	83.482.477.748	80.628.384.068
Acquisto di Beni e Servizi	12.358.418.662	12.118.504.972	12.317.691.362
Godimento di Beni di Terzi	1.025.664.534	1.026.308.149	1.028.218.474
Oneri Diversi di Gestione	295.002.728	295.395.536	295.640.015
Imposte dell'Esercizio	5.347.982.260	5.324.855.495	5.137.059.720
Oneri Straordinari	67.039.077	66.824.687	66.826.037
Ammortamenti	1.716.440.973	2.148.335.959	2.570.020.157
TOTALE COSTI PROPRI	104.671.415.051	104.462.702.545	102.043.839.833
+/- Rettifiche ed Integrazioni	37.385.068.338	34.737.511.910	34.721.807.828
+ Contributi Concessi	524.426.082.444	507.961.357.095	488.713.305.967
+ Oneri Finanziari	96.916.765.109	106.861.223.181	112.546.081.497
+ Rimborsi e Poste Rettificative di Bilancio	451.750.445.067	402.020.497.929	445.736.031.497
TOTALE STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA	1.215.149.776.009	1.156.043.292.660	1.183.761.066.622



CAPITOLO V
RELAZIONE ALLA SEZIONE PRIMA
DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Sezione I

Titolo I

Risultati differenziali del bilancio dello Stato

ART. 1.

(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

La disposizione individua i risultati differenziali del bilancio dello Stato.

Titolo II

Misure per sostenere il potere di acquisto delle famiglie

ART. 2.

(Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta «Dedicata a te»)

Comma 1. L'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (c.d. ISEE) non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante. L'articolo 2 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, ha esteso l'ambito di operatività del suddetto fondo all'acquisto di carburanti, nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale, e, allo scopo, ne ha incrementato lo stanziamento per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023. Il comma 1 dell'articolo 2 incrementa di 600 milioni di euro per l'anno 2024 la dotazione del suddetto fondo.

Il **comma 2** provvede in ordine alla relativa copertura finanziaria.

Il **comma 3** stabilisce che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, siano ripartite le suddette risorse economiche, nonché individuati i termini e le modalità di erogazione.

Il **comma 4** rfinanzia, nella misura di 2.231.000 euro, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 451-*bis*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, affinché il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste possa continuare ad avvalersi delle procedure previste dall'articolo 58, comma 6, del decreto-legge n. 104 del 2020, secondo cui il suddetto Ministero può stipulare convenzioni con concessionari di servizi pubblici ai fini dell'erogazione del contributo.

Il **comma 5** incrementa di 50 milioni di euro, per l'anno 2024, la dotazione del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all'articolo 58, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, per l'adozione di misure volte al sostegno degli indigenti gestite dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).



ART. 3.
(Mutui prima casa)

Comma 1. L'intervento normativo in oggetto differisce al 31 dicembre 2024 il regime speciale introdotto dall'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto-legge Sostegni *bis*), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che prevede per le categorie prioritarie (giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferiore ai 36 anni), una copertura in garanzia fino alla misura massima dell'80% della quota capitale, qualora siano in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro annui e richiedano un mutuo superiore all'80% del prezzo dell'immobile, comprensivo di oneri accessori (*Loan to Value* (LTV)).

Tale proroga si rende necessaria per continuare a tutelare le categorie più fragili e a supportarle nell'acquisto di un bene primario, quale la prima casa, nell'attuale e mutato contesto macroeconomico, aggravato anche dalla perdurante crisi geopolitica in corso e caratterizzato da forti pressioni inflazionistiche, dovute principalmente all'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e delle materie prime, e ai conseguenti annunci e alle decisioni di politica monetaria assunte dalla Banca Centrale Europea, quale causa di crescenti tassi di interesse che hanno impattato in maniera significativa il mercato dei mutui.

Contestualmente viene prorogata anche l'applicazione del meccanismo dell'*add-on* al tasso rispetto al TEGM, che era stato introdotto con il decreto-legge n. 144/2022, convertito in legge n. 175/2022, al fine di fronteggiare la forte volatilità dei tassi di interesse sopra richiamata.

Comma 2. Si assegnano al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ulteriori 282 milioni di euro per l'anno 2024.

ART. 4.
(Contributo straordinario per il primo trimestre 2024 ai titolari di bonus sociale elettrico)

La disposizione riconosce per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico con le medesime modalità di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. A tal fine autorizza la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2024, disponendo il trasferimento delle risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2024.

Titolo III
Riduzione della pressione fiscale e misure in materia di rinnovo dei contratti del pubblico impiego

Capo I
Riduzione della pressione fiscale



ART. 5.
(Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)

La disposizione in esame intende riconoscere per l'intera annualità 2024 le misure già adottate dall'articolo 1, comma 281, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021), e dall'articolo 39 del decreto-legge n. 48 del 2023. In sostanza, la disposizione in esame prevede per tutto il 2024 un esonero dei contributi previdenziali a carico del lavoratore pari a **sei punti** percentuali a condizione che la retribuzione mensile imponibile, per tredici mensilità, non ecceda l'importo di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima. Il suddetto esonero è incrementato, senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.

Tenuto conto dell'eccezionalità della misura, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

ART. 6.
(Misure fiscali per il welfare aziendale)

Limitatamente al periodo d'imposta 2024, il **comma 1** prevede la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, entro il limite complessivo di euro 2.000, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori con figli a carico, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. In aggiunta è previsto, per i restanti lavoratori dipendenti senza figli a carico, che tale limite complessivo sia innalzato a 1.000 euro per la stessa tipologia di valori.

Al **comma 2**, si prevede che il limite di 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

ART. 7.
(Detassazione dei premi di risultato)

La norma prevede, limitatamente all'anno 2024, la riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa.

La legislazione vigente, derogata anche nel 2023, prevede una imposta sostitutiva del 10% per i lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato e che abbiano percepito, nell'anno d'imposta precedente, redditi da lavoro dipendente d'importo non superiore a 80.000 euro. Il limite di reddito agevolato è pari a 3.000 euro lordi.



ART. 8.

(Riduzione del Canone RAI e ammodernamento e sviluppo infrastrutturale delle reti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale)

Il **comma 1** ridetermina in 70 euro (invece che 90 euro), per l'anno 2024, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato attualmente determinato dall'articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Il **comma 2** riconosce alla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. un contributo pari a **430 milioni di euro** per l'anno 2024. Tale contributo è finalizzato a iniziative di ammodernamento e sviluppo infrastrutturale delle reti previste dal Contratto di servizio nazionale tra la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, nell'ottica del miglioramento della qualità del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale su tutto il territorio nazionale anche attraverso l'uso di nuove tecnologie. Il suddetto contributo verrà erogato in tre rate di pari importo nei mesi di gennaio, marzo e giugno.

ART. 9.

(Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere)

La disposizione, al **comma 1**, al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, prevede, per il periodo dal **1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024**, che ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge del 25 agosto 1991, n. 287, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, sia riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.

Il **comma 2** prevede che le disposizioni di cui al **comma 1** si applichino a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta **2023**, a euro 40.000.

I **commi 3 e 4** disciplinano le modalità di erogazione del trattamento integrativo speciale e misure per consentire il monitoraggio della disposizione ai fini di futuri interventi normativi.

Il **comma 5**, per l'attuazione della disposizione in esame, autorizza la spesa di **81,1 milioni di euro** per l'anno 2024.

Capo II

Misure in materia di pubblico impiego e di rinnovo dei contratti

ART. 10.

(Rifinanziamento del fondo CCNL per il personale pubblico per il triennio 2022-2024)

Il **comma 1** prevede che gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico vengano incrementati, per il triennio 2022-2024, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2024, in aggiunta a



quanto già previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, e di 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Stabilisce, inoltre, che tali somme, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrano a costituire l'importo complessivo massimo destinato in ciascun anno del triennio di riferimento al rinnovo dei contratti del pubblico impiego di cui all'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *e*), della legge di contabilità e finanza pubblica (n. 196 del 2009).

Il **comma 2** prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2024, un incremento dell'importo dell'indennità di vacanza contrattuale corrisposta ai dipendenti pubblici a titolo di anticipazione del beneficio complessivo che sarà attribuito all'atto del rinnovo del contratto collettivo nazionale. Tale incremento è pari a 6,7 volte il valore annuale della predetta indennità, che per l'anno 2024, è scomputato per il personale a tempo indeterminato che lo ha già percepito nel 2023.

Il **comma 3** dispone che, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale in regime di diritto pubblico, siano posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

Il **comma 4** prevede che le disposizioni del **comma 3** si applichino anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Il **comma 5** prevede che, per il Servizio sanitario nazionale, gli oneri di cui al **comma 3** ricompredano anche i riconoscimenti destinati a valorizzare la specificità medico-veterinaria, infermieristica e dell'altro personale secondo specifiche indicazioni individuate nell'atto di indirizzo.

Titolo IV

Disposizioni in materia di entrate e misure per la lotta all'evasione

Capo I

Misure in materia di entrate e di circolazione dei beni e dei valori nominali

ART. 11.

(Misure in materia di imposte)

La disposizione di cui al **comma 1, lettera a)**, differisce, dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024, la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sui manufatti in plastica monouso (*plastic tax*) di cui all'articolo 1, commi da 634 a 652, della legge 30 dicembre 2019, n. 160. Il **comma 1, lettera b)**, differisce dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024 la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (*sugar tax*) di cui all'articolo 1, commi da 661 a 674, della legge 30 dicembre 2019, n. 160.

La disposizione di cui al **comma 2** modifica l'aliquota IVA applicabile ai prodotti per l'igiene femminile e a determinati prodotti per la prima infanzia.

In particolare, la norma prevede la soppressione dei numeri 1-*quinquies*) e 1-*sexies*) della tabella A, parte II-*bis*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 che prevedono l'applicazione dell'aliquota del 5 per cento per:



- prodotti assorbenti, tamponi per la protezione dell'igiene femminile e coppette mestruali (n.1-*quinquies*);
- latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto; pannolini per bambini; seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli (n. 1-*sexies*).

Il **comma 2** modifica, altresì, il n. 65) della Tabella A, parte III, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e inserisce nella medesima tabella i n. 114-*bis*) e n. 114-*ter*). Per effetto di tali modifiche, i prodotti per la protezione dell'igiene femminile e i prodotti alimentari per la prima infanzia e i pannolini vengono assoggettati all'aliquota IVA del 10 per cento.

Infine, i seggiolini per bambini da installare nei veicoli, per effetto della medesima disposizione, sono assoggettati all'aliquota ordinaria del 22 per cento.

Il **comma 3** alla **lettera a), numero 1)**, prevede l'aumento dell'importo fisso dell'accisa per le sigarette di cui all'articolo 39-*octies*, comma 3. Dispone, in particolare, l'aumento da 28,20 a 29,30 euro per 1.000 sigarette nel 2024 e da 28,70 a 29,50 euro per 1.000 sigarette a decorrere dal 2025.

Il **comma 3** alla **lettera a), numero 2)**, prevede l'aumento dell'importo dell'accisa minima sul tabacco trinciato, di cui all'articolo 39-*octies*, comma 5, lettera c), da 140 a 147,50 euro il chilogrammo per il 2024 e da 140 a 148,50 euro il chilogrammo a decorrere dal 2025.

Il **comma 3, lettera a), numero 3)**, incrementa da 98,5 al 98,7 nel 2024, da 98,6 a 98,8 dal 2025 la percentuale per il calcolo dell'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 39-*octies*, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Il **comma 3**, alla **lettera b)**, incrementa l'accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione di cui all'articolo 39-*terdecies*, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. In particolare, prevede l'aumento dell'aliquota di accisa dal 41 al 42 per cento a decorrere dal 2026.

Il **comma 3**, alla **lettera c)**, modifica l'aliquota dell'imposta di consumo per i prodotti liquidi da inalazione, contenenti o meno nicotina, di cui all'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. In particolare, prevede che l'aliquota applicata, espressa in percentuale dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette secondo la procedura di cui al medesimo articolo 62-*quater*, comma 1-*bis*, sia aumentata come segue: per i prodotti contenenti nicotina, dal 15 per cento al 16 per cento nel 2025 e dal 15 per cento al 17 per cento dal 2026; per i prodotti non contenenti nicotina, dal 10 per cento all'11 per cento nel 2025 e dal 10 per cento al 12 per cento dal 2026.

Il **comma 4** prevede il differimento della quota di deduzione pari all'1 per cento riferibile al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 dello *stock* delle svalutazioni e perdite su crediti non dedotte fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015 e scaglionate secondo un "piano di ammortamento" dettato dall'articolo 16, commi 4 (ai fini IRES) e 9 (ai fini IRAP), del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83. Il suddetto piano di ammortamento ha già subito modifiche per effetto dell'articolo 1, comma 1056, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'articolo 42, comma 1-*bis*, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 e dell'articolo 1, comma 712, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il comma 1 dispone, in particolare, una ulteriore modifica atta a differire al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e a quello successivo, in quote costanti, la quota di



deduzione dell'1 per cento prevista per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 che passerebbe dal 18% al 17%.

Parimenti, con un intervento analogo, il **comma 5** opera il differimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e a quello successivo, in quote costanti, della quota di deduzione del 3 per cento dello stesso *stock* di svalutazioni e perdite su crediti riferibile al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026.

Il **comma 6** stabilisce i criteri di determinazione degli acconti in modo tale da far operare le disposizioni già in sede di acconto, per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e 2026, e solo in sede di saldo, per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e a quello successivo (nei quali, per effetto del differimento, si avrà una deduzione di quote pari al 2% dello *stock* di svalutazioni e perdite su crediti).

ART. 12.

(Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati)

La disposizione prevede la rivalutazione del valore delle partecipazioni negoziate e non negoziate e dei terreni per i beni posseduti al 1° gennaio 2024. Gli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, avevano introdotto la facoltà di rideterminare i valori dei terreni (sia agricoli sia edificabili) e delle partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche e società semplici, agli effetti della determinazione delle plusvalenze, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti a seguito di apposita perizia. L'articolo 1, commi da 107 a 109, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per il 2023), oltre ad aver concesso la possibilità di una ulteriore rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2023, ha previsto la possibilità di rideterminare il valore di acquisto anche per le partecipazioni in società quotate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione possedute alla medesima data.

Le aliquote della predetta imposta sostitutiva sono stabilite nella misura del 16 per cento:

- sia per le partecipazioni che, alla data del 1° gennaio 2024, risultano qualificate ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR, sia per le partecipazioni non qualificate;
- sia per i terreni edificabili e con destinazione agricola.

ART. 13.

(Disposizioni per l'agevolazione della circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni)

Nel nostro Paese sono state stipulate nel 2021 più di 221.000 donazioni immobiliari (oltre alle donazioni mobiliari); nel 2022 le donazioni immobiliari sono state quasi 213.000 (oltre a quelle mobiliari).

L'ordinamento prevede che, alla morte del donante, il valore dei beni donati venga riunito fittiziamente al valore dei beni ereditari, per stabilire se alcuni soggetti (genitori, coniuge, figli e discendenti) abbiano visto negato o leso il proprio diritto a una quota ereditaria. In tal caso, essi hanno il diritto di recuperare i beni donati (o il loro valore) non solo nei confronti del donatario,



ma anche nei confronti di chi li abbia acquistati dal beneficiario della donazione (azione di restituzione).

La disposizione in esame mira a restituire sicurezza ai diritti dei terzi acquirenti dei beni oggetto di donazione, eliminando il diritto di ottenere da loro la restituzione dei beni o il pagamento dell'equivalente in denaro.

In sostanza, la norma in esame consente di sbloccare il mercato dei beni provenienti da donazione, oggi in larga parte bloccato (nonostante si registrino oltre 200.000 donazioni circa ogni anno), per i timori degli acquirenti di essere destinatari di azioni da parte degli eredi legittimi. Per effetto del diverso regime introdotto, invece, il terzo che abbia acquistato non è più tenuto a restituire il bene, mentre a tutela degli eredi eventualmente lesi è previsto l'obbligo del donatario e, in via sussidiaria, del terzo acquirente a titolo gratuito, di compensare in denaro il legittimario pretermesso. Conseguentemente si sbloccherebbe un segmento importante del mercato (soprattutto immobiliare), con positive ricadute finanziarie complessive; inoltre, in questo modo, questi beni potrebbero essere costituiti in garanzia, tipicamente con accensione di ipoteca, così semplificando l'accesso al credito, particolarmente gravoso per giovani, soggetti con redditi intermittenti, imprenditori alle prese con le conseguenze della crisi provocata dall'emergenza epidemiologica.

In diversi ordinamenti stranieri (a partire dalla Germania), la tutela dei diritti dei legittimari (genitori, coniuge, figli e discendenti) è attuata mediante il riconoscimento di un diritto di credito nei confronti del beneficiario di donazioni.

Con la disposizione in esame, al fine di agevolare la circolazione dei beni di provenienza donativa, attualmente gravemente penalizzata in ragione del rischio di instaurazione di un giudizio avente a oggetto la domanda restitutoria proposta dopo la morte del donante da parte dei suoi legittimari, destinato ad avere durata incerta e incompatibile con le esigenze di rapida circolazione dei beni in oggetto, si prevede quindi che i legittimari medesimi non possano richiedere agli aventi causa la restituzione del bene donato, qualunque sia il momento il cui l'acquisto del donatario si sia perfezionato, bensì che essi siano titolari esclusivamente nei confronti del donatario di un diritto di credito commisurato al valore del bene donato. Tuttavia, in chiave di tutela della posizione dei legittimari e in considerazione della necessità di modulare diversamente la posizione di coloro che si sono resi acquirenti in relazione al titolo della cessione, è prevista, sempre sul piano esclusivamente obbligatorio, una responsabilità sussidiaria dell'avente causa a titolo gratuito, tenuto a compensare in denaro il legittimario leso, nei limiti del vantaggio conseguito e in caso di insolvenza del donatario.

Conseguentemente, si modifica la disciplina di cui all'articolo 561 c.c. in materia di pesi e ipoteche costituite dal donatario, prevedendo l'efficacia degli stessi e il conseguente diritto di credito del legittimario commisurato al minor valore del bene.

Gli articoli 2652 e 2690 c.c. sono modificati coerentemente a quanto appena descritto eliminando dal numero 8 dell'articolo 2652 la regola che prevede la trascrizione della domanda di riduzione delle donazioni e collocandola nell'articolo 2652, n. 1), c.c., con conseguente assoggettamento della trascrizione della domanda di riduzione delle donazioni al regime di opponibilità ivi previsto.

Il **secondo comma** contiene la disciplina transitoria.



Si prevede, in particolare, che gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del Codice civile, come modificati dal comma 1, si applicano alle successioni aperte dopo l'entrata in vigore della presente legge. Alle successioni aperte in data anteriore, i medesimi articoli continuano ad applicarsi nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari se è già stata notificata e trascritta domanda di riduzione o se quest'ultima è notificata e trascritta entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge oppure a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notifichino e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Si specifica che ai fini di cui al secondo periodo restano salvi gli effetti degli atti di opposizione già notificati e trascritti ai sensi dell'articolo 563, quarto comma, del Codice civile nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma e che in mancanza di notificazione e trascrizione della domanda di riduzione o dell'atto di opposizione previsto dal terzo periodo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del Codice civile, come modificati dalla presente legge, si applicano anche alle successioni aperte in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Si evidenzia che i beni ai quali si rivolge la disposizione sono per lo più rappresentati da immobili per i quali la successiva rivendita o il ricorso a finanziamenti garantiti da ipoteca sono gravemente ostacolati dall'attuale disciplina dell'azione di restituzione nei confronti dell'avente causa.

ART. 14.
(Tax credit cinema)

La disposizione apporta una serie di modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220, recante "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo".

In particolare, con la disposizione di cui alla lettera a), che interviene sull'articolo 13, comma 5, si prevede che il decreto del Ministro della cultura, con il quale si ripartiscono le risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, possa destinare dette risorse non a tutte le tipologie di contributi previsti dalla legge n. 220 del 2016, ma anche solamente ad alcune di esse.

La disposizione di cui alla lettera b), con la quale si sostituisce il comma 2 dell'articolo 15, prevede che il decreto di cui all'articolo 21, con il quale sono determinate le aliquote del credito di imposta, debba tenere conto delle risorse disponibili nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 12 della legge n. 220 del 2016. In particolare, dispone che per le opere cinematografiche, l'aliquota sia ordinariamente prevista nella misura del 40 per cento. È fatta salva la possibilità, nello stesso decreto, di prevedere aliquote diverse o escludere l'accesso al credito d'imposta in base a quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), o di prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile, ferma rimanendo la misura massima del 40%. Per le opere audiovisive, l'aliquota del 40% può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale.

La disposizione di cui alla lettera c), con la quale si sostituisce il comma 1,



dell'articolo 17, prevede che il credito di imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico è riconosciuto in misura non inferiore al 20% e non superiore al 40% delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale. In favore delle piccole e medie imprese l'aliquota massima può essere innalzata fino al 60%.

La disposizione di cui alla lettera d), con la quale si sostituisce il comma 1 dell'articolo 18, prevede che, il credito di imposta per gli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto nella misura massima del 40% dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, se esercitate da grandi imprese, o nella misura massima del 60% dei medesimi costi, se esercitate da piccole o medie imprese.

La disposizione di cui alla lettera e) apporta una serie di modificazioni all'articolo 20. In particolare, si eliminano i titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dai soggetti non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo ai quali può essere riconosciuto il credito di imposta.

La disposizione di cui alla lettera f) apporta una serie di modificazioni all'articolo 21. In particolare, si sostituisce il comma 5, prevedendo che con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono stabiliti, per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta, eventuali limiti di importo per opera ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica, nonché le eventuali differenziazioni dell'aliquota sulla base di quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali. Inoltre, con il medesimo decreto sono altresì disciplinati i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari; le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito; le modalità di certificazione dei costi; il regime delle responsabilità dei soggetti incaricati della certificazione dei costi, ai quali, in caso di certificazione infedele si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro; le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti sono tenuti a stipulare; le modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza. I decreti possono altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Il credito d'imposta massimo onnicomprensivo riferibile al compenso attribuito al singolo soggetto in qualità di regista, sceneggiatore, attore e altra figura professionale indicata nei medesimi decreti non può eccedere l'importo massimo previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base delle ulteriori disposizioni applicative contenute nei medesimi decreti.

La disposizione di cui alla lettera g) apporta una serie di modificazioni all'articolo 25. In particolare, si prevede che in materia di contributi automatici, i decreti attuativi debbano prevedere anche le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti incaricati della



certificazione sono tenuti a stipulare. Si dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro nei confronti dei soggetti incaricati della certificazione dei costi che rilasciano dichiarazioni infedeli.

I decreti possono altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie.

La disposizione di cui alla lettera h) apporta una serie di modificazioni all'articolo 26, in materia di contributi selettivi. In particolare, si eliminano i film difficili realizzati con modeste risorse finanziarie dalle opere alle quali è prioritariamente destinato il contributo selettivo. Inoltre, si prevede la costituzione di una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro della cultura tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore con il compito di valutare la qualità artistica e il valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare. Le modalità di costituzione e di funzionamento della Commissione sono stabilite con decreto del Ministro. Inoltre, anche in materia di contributi selettivi, si prevede che i decreti attuativi debbano prevedere anche le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare. Si dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro nei confronti dei soggetti incaricati della certificazione dei costi che rilasciano dichiarazioni infedeli. I decreti possono altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie.

La disposizione di cui alla lettera i) apporta una serie di modificazioni all'articolo 27, in materia di contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva. In particolare, si prevede la costituzione di una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore con il compito di valutare la qualità artistica e il valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare. Le modalità di costituzione e di funzionamento della Commissione sono stabilite con decreto del Ministro. Inoltre, si prevede che i decreti attuativi debbano prevedere anche le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare. Si dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro nei confronti dei soggetti incaricati della certificazione dei costi che rilasciano dichiarazioni infedeli. I decreti possono altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie.

ART. 15.

(Misure per l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato)

La disposizione, al **comma 1**, modifica l'articolo 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, autorizzando la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti aventi corso legale solo in Italia nei tagli da 0,25, 0,75, 1,5, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500 e 1.000 euro.

Il **comma 2** modifica l'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, prevedendo l'inserimento del comma 10-ter, con il quale si designa l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato quale soggetto incaricato della realizzazione e gestione, anche digitale, delle carte valori e della produzione dei relativi documenti fisici.

Il **comma 3** autorizza la spesa di **1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026** per il finanziamento della realizzazione, produzione e



gestione, anche digitale, dei prodotti e dei documenti fisici, considerati carte valori, nonché per lo sviluppo e la realizzazione di sistemi di tracciabilità di carte valori (quali, ad esempio, i contrassegni). Le risorse di cui al **comma 3** pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 occorrono al fine di promuovere e sviluppare campagne informative per favorire la massima diffusione della conoscenza e del corretto utilizzo dei sistemi di tracciabilità e anticontraffazione delle carte valore anche a favore delle popolazioni più anziane. Il **comma 4** prevede che l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale possa avvalersi del supporto dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per l'attuazione delle attività e delle misure della Strategia Nazionale di Cybersicurezza.

ART. 16.

(Modifiche al regime fiscale delle plusvalenze da partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti)

La disposizione, mediante l'inserimento del comma 2-*bis* nell'articolo 68 del TUIR, nella sostanza, intende estendere il trattamento della non concorrenza alla formazione del reddito imponibile delle plusvalenze, derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti, realizzate da società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato disciplinato dall'articolo 87 del TUIR (c.d. *participation exemption*) alle plusvalenze, derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate in società ed enti residenti, realizzate da società ed enti commerciali ma residenti in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

L'ambito soggettivo è costituito dalle società e dagli enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato e privi di stabile organizzazione nel medesimo territorio, che siano residenti in uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e soggetti ad una imposta sul reddito delle società nello Stato di residenza.

Sotto il profilo oggettivo, la disposizione si applica alle cessioni di partecipazioni qualificate in società di cui all'articolo 5 e nei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, a condizione che integrino i requisiti previsti alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 87 del TUIR, ovvero:

- ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione;
- classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
- residenza fiscale o localizzazione dell'impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato;
- esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 55 del TUIR.

Coerentemente con la predetta estensione, inoltre, al fine della determinazione della base imponibile, viene creata una massa distinta, nell'ambito dei redditi diversi, prevedendo che le minusvalenze conseguenti alla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni che rientrano nell'ambito della norma sono deducibili esclusivamente dalle relative plusvalenze realizzate successivamente, e non con le altre plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del TUIR.

Il primo periodo del comma 2-*bis*, introdotto dal presente articolo, prevede, infatti, che qualora le minusvalenze siano superiori alle plusvalenze l'eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5% dell'ammontare delle



plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.

La lettera b) del comma 1 del presente articolo, che integra il comma 5 dell'articolo 68 del TUIR, con il riferimento anche alla nuova disciplina introdotta dal comma 2-bis, ha carattere di coordinamento, perimetrando l'ambito di applicazione del comma 5 in materia di compensazione generale tra plusvalenze e minusvalenze di cui alle lettere c), c-bis) e c-ter) dell'articolo 67 del TUIR.

Capo II **Misure per la lotta all'evasione**

ART. 17.

(Misure di contrasto all'evasione nel settore del lavoro domestico)

La norma mira a rafforzare il coordinamento tra l'Inps e l'Agenzia delle entrate per la lotta all'evasione nel settore del lavoro domestico. Il **comma 1** prevede che l'Agenzia delle entrate e l'Inps realizzino un sistema di comunicazione tempestiva ed efficiente che favorisca lo scambio dei dati utili alla ricostruzione della posizione reddituale dei lavoratori domestici, anche utilizzando tecnologie digitali all'avanguardia. Il **comma 2** specifica che l'Agenzia delle entrate utilizza i dati acquisiti dall'Inps per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate e per l'invio di lettere di *compliance*. Infine, il **comma 3** dispone l'effettuazione di analisi del rischio e controlli mirati per la corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici. L'analisi può essere effettuata anche a partire dai dati comunicati dal datore di lavoro in fase di assunzione.

ART. 18.

(Modifiche alla disciplina fiscale sulle locazioni brevi e sulle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili)

Comma 1. La disposizione modifica la disciplina fiscale delle locazioni brevi contenuta nell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

In particolare, per i casi di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta, si innalza dal 21 al 26 per cento l'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta, sui canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, che esercitano l'opzione per l'applicazione del regime fiscale della cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Resta fermo che, ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'articolo 4 sopra citato è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta; ne consegue che, in caso di destinazione alla locazione breve di cinque o più appartamenti, l'attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del Codice civile.

Inoltre, al fine di evitare ulteriori adempimenti in capo ai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici,



qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, la ritenuta prevista dal comma 5 del citato articolo 4 viene mantenuta al 21 per cento, prevedendo, nel contempo, che, in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta, detta ritenuta operi a titolo d'acconto.

Altresì, si adegua l'ordinamento tributario alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 22 dicembre 2022, causa C-83/21, *Airbnb*, nella quale si dispone, fra l'altro, che l'articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) deve essere interpretato nel senso che *“osta alla normativa di uno Stato membro che impone ai prestatori di servizi di intermediazione immobiliare, riguardo a locazioni di durata non superiore a 30 giorni concernenti beni immobili situati nel territorio di tale Stato membro, qualora tali prestatori abbiano incassato i canoni o i corrispettivi corrispondenti oppure siano intervenuti nella loro percezione e risiedano o siano stabiliti nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di imposizione, di designare un rappresentante fiscale residente o stabilito nel territorio dello Stato membro di imposizione.”*

A tal fine, mantenendo ferma la previsione contenuta nel primo periodo del comma 5-*bis* del citato articolo 4 in base alla quale i soggetti non residenti che hanno una stabile organizzazione in Italia effettuano gli adempimenti previsti dallo stesso articolo 4 tramite detta stabile organizzazione, si modifica il seguito del comma 5-*bis* per prevedere che:

- i soggetti residenti al di fuori dell'Unione europea, con una stabile organizzazione in uno Stato membro dell'Unione effettuano gli adempimenti previsti dall'articolo 4 tramite detta stabile organizzazione; in mancanza di una stabile organizzazione nell'Unione europea, tali soggetti assolvono ai predetti adempimenti nominando un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti di cui all'articolo 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- i soggetti residenti in uno Stato membro dell'Unione europea, riconosciuti privi di una stabile organizzazione in Italia, possono adempiere direttamente agli obblighi derivanti dall'articolo 4 o nominare, quale responsabile d'imposta, un rappresentante fiscale in Italia.

Resta fermo che, per i soggetti residenti al di fuori dell'Unione europea, senza una stabile organizzazione nell'Unione, tenuti a nominare un rappresentante fiscale per i relativi adempimenti, in assenza di tale nomina continua ad operare la disposizione, ora contenuta nel terzo periodo del comma 5-*bis* dell'articolo 4, che prevede una responsabilità solidale dei soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono al loro stesso gruppo.

Il **comma 2, lettera a)**, mediante l'introduzione all'articolo 67, comma 1, del Tuir della lettera b-*bis*) individua un'ipotesi di plusvalenza imponibile derivante dalle cessioni di immobili in relazione alle quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati dal cd. Superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ivi compresi quelli realizzati su singole unità immobiliari e sulle parti comuni degli edifici condominiali, la cui conclusione sia avvenuta da non più di 10 anni al momento della cessione. Sono esclusi dall'ambito applicativo della norma gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei cinque anni antecedenti alla cessione oppure, qualora all'atto della cessione i predetti immobili siano stati acquistati o costruiti da un periodo inferiore a cinque anni, per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o



la costruzione e la cessione.

Con la modifica apportata dal **comma 2, lettera a), n. 1)**, viene disposto che, quanto previsto dall'articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir, secondo cui costituiscono plusvalenze imponibili quelle derivanti dalle cessioni di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, si applica solo alle ipotesi diverse da quelle riconducibili alla lettera b-bis) del menzionato articolo 67.

In conformità alle regole delineate dall'articolo 68 del Tuir, per effetto delle modifiche di cui al **comma 2, lettera b), numeri 1) e 2)**, la plusvalenza in esame è determinata dalla differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo d'imposta e il prezzo d'acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo e, in presenza di immobili acquisiti per donazione, si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante. Tuttavia, la disposizione di cui al **comma 2, lettera b), n. 3)**, prevede che, ai fini della determinazione della plusvalenza, non concorrono al computo dei costi inerenti al bene quelli relativi agli interventi che danno diritto al Superbonus agevolati nella misura del 110 per cento per i quali il beneficiario abbia esercitato le opzioni di cessione del credito o sconto in fattura praticato dal fornitore, previste dall'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 34 del 2020. Inoltre, per gli immobili ricompresi nel citato articolo 67, comma 1, lettera b-bis), che, alla data della cessione, siano stati acquistati o costruiti da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato in base alle regole previste dall'articolo 68 così come novellato, è rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

In base al **comma 3**, anche alle plusvalenze di cui al **comma 2** si applica l'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito prevista dall'articolo 1, comma 496, legge 23 dicembre 2005, n. 266, con le medesime modalità definite da tale disposizione.

Il **comma 4**, infine, definisce la decorrenza delle nuove disposizioni stabilendo che le stesse si applichino alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Il **comma 5** prevede che le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3 e 4 affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al «Fondo per la riduzione della pressione fiscale» di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

ART. 19.

(Imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di beni per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell'Unione europea)

La disposizione interviene all'articolo 38-*quater*, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, al fine di ridurre da 154,95 euro (300 mila lire) a 70 euro il valore delle cessioni a viaggiatori domiciliati o residenti fuori della UE di beni destinati all'uso personale da trasportarsi nei bagagli personali fuori dal territorio doganale dell'Unione europea che possono essere effettuate senza pagamento dell'IVA (il negoziante può non applicare l'imposta al viaggiatore *extra* UE o questi può chiedere in dogana la restituzione dell'imposta pagata). La riduzione della soglia del valore delle cessioni da 154,95 euro a 70,00 euro amplia la possibilità



per i turisti *extra* UE di non pagare ovvero di chiedere il rimborso dell'IVA sugli acquisti di beni effettuati in Italia.

ART. 20.

(Adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

La disposizione consente agli esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023, l'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

L'adeguamento può essere effettuato mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse. L'adeguamento è condizionato al pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive pari al 18 per cento nonché, in caso di eliminazione di valori, dell'imposta sul valore aggiunto.

In particolare, in caso di eliminazione di valori l'adeguamento delle esistenze iniziali comporta:

- il pagamento dell'Iva non assolta da applicare al valore eliminato moltiplicato per un coefficiente di maggiorazione da stabilire con apposito decreto dirigenziale;
- il pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap con aliquota al 18 per cento da applicare alla differenza tra il valore eliminato moltiplicato per un coefficiente di maggiorazione ed il valore eliminato.

In caso, invece, di iscrizione di esistenze iniziali, l'adeguamento comporta il pagamento della sola imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap pari al 18 per cento del valore iscritto. In tal caso, non è, invece, dovuta l'imposta sul valore aggiunto.

L'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023. Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo.

Al mancato pagamento nei termini previsti consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.

L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Infine, si prevede che le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione della presente disposizione affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al «Fondo per la riduzione della pressione fiscale» di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

ART. 21.



(Misure in materia di variazione dello stato dei beni)

Commi 1 e 2. L'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto nuove disposizioni agevolative in merito agli interventi in ambito di efficienza energetica, antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici, delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, nonché di abbattimento delle barriere architettoniche (cosiddetto Superbonus).

Tali interventi potrebbero avere effetti positivi, oltre che sul valore di mercato delle unità immobiliari interessate, anche sulle loro capacità di reddito, con possibili ripercussioni sulla rendita catastale accertata negli atti del catasto dei fabbricati.

Al riguardo, ai sensi dell'articolo 20 del Regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 (Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano), gli intestatari catastali sono obbligati «... a denunciare, nei modi e nei termini da stabilirsi col regolamento, le variazioni nello stato e nel possesso dei rispettivi immobili, le quali comunque implicino mutazioni ai sensi dell'art. 17». In particolare, per ciò che concerne le variazioni nello stato, esse si riferiscono alle modifiche della consistenza e della categoria e della classe accertate in catasto. L'Agenzia delle entrate, nell'ambito delle sue attività istituzionali, esegue già in via ordinaria i controlli su tali denunce, secondo la disciplina di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, il quale dispone che "Tale rendita [ndr rendita proposta dal contribuente] rimane negli atti catastali come "rendita proposta" fino a quando l'ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, alla determinazione della rendita catastale definitiva. È facoltà dell'amministrazione finanziaria di verificare, ai sensi dell'articolo 4, comma 21, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, le caratteristiche degli immobili oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 1 ed eventualmente modificarne le risultanze censuarie iscritte in catasto". La presente disposizione prevede che l'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite liste selettive elaborate con l'utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità e analisi delle banche dati, effettui specifiche verifiche sulle unità immobiliari oggetto dei menzionati incentivi per operare i controlli di cui al citato articolo 1, comma 3, del decreto n. 701 del 1994, in caso di presentazione della dichiarazione di variazione dello stato dei beni.

Laddove, invece, non risulti effettuata la presentazione di tale dichiarazione, è prevista la possibilità per l'Agenzia delle entrate di inviare al contribuente un'apposita comunicazione, ai sensi dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (cosiddetto «cambiavero»).

ART. 22.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

La disposizione prevede l'introduzione, all'interno del Capo II, della Sezione III, del Titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dell'articolo 34-*bis* rubricato "*Banche dati informatiche presso gli organismi di autoregolamentazione*". La norma risponde all'esigenza di rafforzare e migliorare il sistema di prevenzione



del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. In tale prospettiva, una banca dati informatica gestita dall'organismo di autoregolamentazione può costituire un patrimonio informativo di rilievo cui le autorità competenti in ambito antiriciclaggio (Ministero dell'economia e delle finanze, Unità di informazione finanziaria per l'Italia, Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, Direzione investigativa antimafia e Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo) possono accedere per lo svolgimento delle proprie funzioni e secondo le proprie attribuzioni istituzionali, comprese analisi e indagini su operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Inoltre, una banca dati centralizzata si configura come efficace strumento di ausilio per i singoli professionisti nell'adempimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette alle autorità competenti cui gli stessi professionisti sono tenuti ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 231 del 2007. A questo proposito, la disposizione risponde all'esigenza di garantire maggiore uniformità di comportamento da parte dei professionisti e di agevolarne la *compliance* rispetto alle norme vigenti in materia di antiriciclaggio.

Ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento UE 2016/679, e dell'articolo 154, comma 5, del decreto legislativo n. 196 del 2003, la disposizione in commento è stata sottoposta all'esame preventivo del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito "Garante"), che ha reso parere favorevole nell'adunanza del 7 luglio 2022. Il testo in commento riflette le modifiche richieste dal Garante in tale sede, come di seguito meglio precisato.

Il nuovo **articolo 34-bis** consta di 18 commi.

Il comma 1, richiamando le finalità di prevenzione di attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, introduce nell'ordinamento la possibilità per gli organismi di autoregolamentazione di istituire una banca dati informatica centralizzata costituita dai documenti, dai dati e dalle informazioni acquisiti dai professionisti nello svolgimento della propria attività professionale, che ai sensi dell'articolo 31 sono assoggettati all'obbligo di conservazione. Tale banca dati, nell'ipotesi in cui ci si avvalga di tale facoltà, è istituita e gestita autonomamente e con risorse proprie dall'organismo di autoregolamentazione. È rimessa agli organismi di autoregolamentazione la determinazione dei documenti, dati e informazioni di cui all'articolo 31 che debbono essere trasmessi alla banca dati. L'eventuale istituzione della banca dati centralizzata è comunque assoggettata al previo parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali.

La suddetta banca dati, ove istituita dagli organismi di autoregolamentazione, è alimentata dai professionisti che, ai sensi del comma 2, devono trasmettere senza ritardo i documenti, i dati e le informazioni individuati al comma 1.

Il patrimonio informativo della banca dati può essere utilizzato dai professionisti a supporto delle proprie valutazioni del rischio di riciclaggio cui gli stessi sono tenuti nell'adempimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 231 del 2007. A tal fine, ai sensi del comma 3, i professionisti potranno trasmettere alla banca dati, prima di prestare la propria opera professionale o compiere le operazioni ovvero prima dell'invio della segnalazione di operazione sospetta nell'ipotesi prevista dall'articolo 35, comma 2, i documenti, i dati e le informazioni acquisiti nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

In tal caso, nonché nelle ipotesi in cui il professionista abbia trasmesso i dati ai sensi del comma 2, qualora dalla banca dati emergano, con riferimento alle operazioni i cui dati siano stati trasmessi dal professionista, operatività anomale



basate sui parametri quantitativi e qualitativi individuate dalla stessa norma, il professionista stesso riceve dalla banca dati un avviso del rischio di riciclaggio a supporto dell'adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 231 del 2007 (comma 4). Il comma 4, inoltre, puntualizza che, in ogni caso, resta ferma la responsabilità del singolo professionista in relazione all'adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, a prescindere se il professionista abbia o meno ricevuto il relativo avviso dalla banca dati. Invero – giova precisarlo – il professionista, tenuto conto anche del disposto del comma 9, non ha accesso alla banca dati.

Il comma 5, in accoglimento della condizione posta dal Garante nel parere di competenza in ordine alle modalità di generazione dell'avviso utile a supportare le valutazioni del professionista, prevede che l'avviso è generato sulla base di elementi informativi associati ad una determinata persona fisica o giuridica quali la tipologia di cliente, la capacità economica, la situazione economico patrimoniale, l'attività svolta, la residenza o sede in aree geografiche ad alto rischio secondo i criteri del presente decreto, le caratteristiche, l'entità, la frequenza la natura, delle prestazioni professionali o operazioni instaurate o eseguite, il loro collegamento o frazionamento. Nella stessa ottica di offrire indicazioni circa le modalità di elaborazione dell'avviso, lo stesso comma, al secondo periodo, prevede che l'organismo di autoregolamentazione potrà fare ricorso a sistemi automatizzati i cui algoritmi devono essere periodicamente verificati almeno con una cadenza temporale biennale; ciò al fine di minimizzare il rischio di errori, distorsioni o discriminazioni.

Il comma 6 precisa che, in ogni caso, la trasmissione alla banca dati da parte del professionista dei documenti, dei dati e delle informazioni di cui ai commi 2 e 3 non sostituisce e non fa venire meno in capo al professionista gli obblighi di conservazione di cui agli articoli 31 e 32 del decreto antiriciclaggio, che trovano fondamento nella normativa europea e sono declinati in base al principio dell'approccio basato sul rischio. Sul punto, rispetto alle osservazioni rese dal Garante nel parere di competenza, si precisa come l'istituzione della banca dati centralizzata risponda a finalità di ausilio per i singoli professionisti nell'adempimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 35 del decreto antiriciclaggio, mediante la ricezione dell'avviso di cui al comma 4 del presente articolo. A tal fine, la disposizione non consente al professionista l'accesso alla banca dati stessa, come precisato dal successivo comma 9, o la consultazione delle informazioni ivi contenute. L'attuale struttura e le finalità dell'articolato in esame, pertanto, non consentono di far venir meno gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 31 del decreto antiriciclaggio.

Il comma 7 prescrive che i documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati debbano essere tenuti in considerazione e fatti oggetto di valutazione da parte degli organismi di autoregolamentazione ai fini dell'informativa che sono tenuti a dare all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) ai sensi dell'articolo 11, comma 4, ultimo periodo. Il riferimento è al dovere che hanno i predetti organismi di informare prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività.

Al comma 8, inoltre, nell'ottica del principio di limitazione della finalità, viene precisato il divieto per gli organismi di autoregolamentazione di trattamento dei documenti, dei dati e delle informazioni ricevute per finalità diverse da quelle



individuate dall'articolo in commento. Tale ultimo divieto implica, tra gli altri, l'impossibilità di monitorare l'esercizio della professione, anche attraverso forme di profilazione dei soggetti interessati dal trattamento dei dati personali.

Il comma 9 dispone in ordine all'accesso alle banche dati eventualmente istituite presso gli organismi di autoregolamentazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'UIF, del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, della Direzione investigativa antimafia e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo a supporto dello svolgimento delle proprie rispettive funzioni istituzionali, come individuate dal decreto antiriciclaggio. L'elenco delle autorità legittimate all'accesso deve considerarsi tassativo. Non è inoltre consentita ai singoli professionisti la possibilità di accedere alla banca dati eventualmente istituita dall'organismo di autoregolamentazione di appartenenza.

Ai fini dell'accesso da parte delle predette autorità di cui al comma 9, il comma 10 prescrive che le modalità tecniche e operative dell'accesso siano disciplinate da apposita convenzione sottoscritta da ciascuna autorità con l'organismo di autoregolamentazione, nella qualità di titolare e gestore del trattamento, previo parere del Garante. La convenzione disciplinerà nel dettaglio: le modalità uniformi di attivazione del collegamento via *web* o tramite cooperazione applicativa alla banca dati, le modalità di identificazione, modifica e revoca da parte dell'autorità dei propri operatori abilitati all'accesso, con riguardo anche alle modalità dei collegamenti e degli accessi onde assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui al comma 1. Viene precisato, altresì, che la banca dati deve consentire, attraverso gli strumenti definiti dal decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, la verifica dell'identità digitale dei soggetti abilitati all'accesso.

Il comma 11 stabilisce che i documenti, i dati, le informazioni contenuti nella banca dati devono essere trattati esclusivamente per le finalità dell'articolo in commento e secondo le modalità ivi previste, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali.

Il comma 12, dopo avere precisato che il titolare del trattamento dei dati personali è l'organismo di autoregolamentazione che vi provvede nel rispetto del regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, prevede che l'organismo di autoregolamentazione potrà anche eventualmente avvalersi di apposite strutture decentralizzate, in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679.

Ai sensi del comma 13 l'organismo di autoregolamentazione deve adottare, prima del trattamento, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, misure tecniche e organizzative adeguate al rischio al fine di garantire l'integrità, la non alterabilità, nonché la riservatezza dei dati. È previsto, inoltre, che lo stesso adotti specifiche misure tecniche e organizzative per assicurare che gli accessi ai dati personali contenuti nella banca dati siano tracciati e consentiti ai soli soggetti autorizzati dagli organismi di autoregolamentazione sia interni agli stessi sia appartenenti alle autorità di cui al comma 9 sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi del comma 10. I dati personali devono essere resi non leggibili, attraverso l'adozione di tecniche crittografiche, a chi non abbia l'autorizzazione necessaria.

Inoltre, tali misure tecniche devono definire le modalità tecniche di elaborazione, trasmissione e comunicazione al professionista dell'avviso generato dalla banca



dati ai sensi di quanto previsto dal comma 5

Il comma 14 precisa che prima del trattamento, l'organismo di autoregolamentazione deve effettuare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali e sottoporla alla verifica preventiva del Garante per la protezione dei dati personali. È nell'ambito di tale valutazione di impatto che devono essere indicate, tra le altre cose, le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati nonché i tempi e le modalità di cancellazione dei dati.

Il comma 15 stabilisce, in ogni caso, quale limite temporale alla conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni contenuti nella banca dati, un periodo di 10 anni.

Al comma 16, con riguardo alle garanzie accordate agli interessati al trattamento dei dati personali contenuti nella banca dati informatica, viene precisato che i diritti di cui agli articoli da 15 a 18 e da 20 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, viene precisato che gli stessi esercitano nei limiti previsti dall'articolo 2-*undecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

Il comma 17 prevede, inoltre, che l'organismo di autoregolamentazione che istituisce la banca dati è tenuto ad individuare, mediante regole tecniche, adottate secondo il procedimento di cui all'articolo 11, comma 2, e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo in commento e delle previsioni di tale decreto: (a) i documenti, i dati e le informazioni di cui all'articolo 31 che, nello specifico, ai sensi del comma 1 dell'articolo in commento, debbono essere trasmessi alla banca dati informatica; (b) le modalità tecniche di alimentazione della banca dati da parte dei professionisti; (c) le modalità tecniche di controllo, da parte dell'organismo di autoregolamentazione, riguardo alla corretta trasmissione degli atti e dei dati da parte dei professionisti.

Infine, il comma 18, al fine di assicurare effettività ai precetti del presente articolo, demanda all'organismo di autoregolamentazione che istituisce la banca dati il dovere di promuovere e controllare, per il caso in cui venga istituita la banca dati informatica, l'osservanza da parte dei professionisti degli obblighi previsti al comma 2, in linea con analogo disposto dell'articolo 11, comma 1, del decreto antiriciclaggio. Si richiama, inoltre, quanto previsto all'articolo 11, comma 3, in materia di applicazione di sanzioni disciplinari da parte degli organismi di autoregolamentazione, in caso di violazioni qualificate sotto il profilo della gravità, della ripetitività, della sistematicità o della pluralità degli obblighi previsti dall'articolo in esame da parte dei professionisti.

Il **comma 2** della disposizione in esame modifica, inoltre, l'articolo 37 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, introducendo dopo il comma 2, il comma 2-*bis*.

Il nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 37, recante la disciplina delle «Modalità di segnalazione da parte dei professionisti» prevede la possibilità per i professionisti di avvalersi della banca dati informatica centralizzata eventualmente istituita presso il proprio organismo di autoregolamentazione di cui all'articolo 34-*bis*, per poter ricevere, ricorrendone i presupposti, l'avviso di cui al comma 4 del medesimo articolo e ai fini della valutazione delle operazioni ai sensi dell'articolo 35, per l'adempimento degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette. In accoglimento delle osservazioni rese dal Garante nel parere di competenza, è stato precisato che i professionisti possono avvalersi della banca dati solo al fine di



riceverne l'avviso, escludendo, quindi, la possibilità che possano averne accesso. Ciò, fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 37, relativamente alle modalità di trasmissione della segnalazione di operazione sospetta (suscettibile di essere effettuata direttamente alla UIF ovvero per il tramite degli organismi di autoregolamentazione ai sensi dell'articolo 11, comma 4). Inoltre, riprendendo quanto già previsto all'articolo 34-bis, comma 4, viene ribadito che in ogni caso resta ferma la responsabilità del professionista per l'inadempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, ciò onde evitare che la possibilità di avvalersi della banca dati da parte del professionista si traduca in una deresponsabilizzazione del professionista stesso.

ART. 23.

(Misure di contrasto all'evasione e razionalizzazione delle procedure di compensazione dei crediti)

Il **comma 1** modifica l'articolo 25 (Contrasto di interessi) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che ha previsto che le banche e Poste Italiane SPA operino una ritenuta, attualmente dell'8 per cento, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta; le ritenute effettuate sono versate con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Inoltre, l'articolo 25 affida a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle tipologie di pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate. Detto provvedimento, emanato in data 30 giugno 2010 (prot. n. 94288), stabilisce che la ritenuta debba essere effettuata sui pagamenti con bonifico disposti per:

- spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio;
- spese per interventi di risparmio energetico.

Per quanto riguarda gli adempimenti, il provvedimento ha previsto che le banche e Poste Italiane SPA devono:

- operare, all'atto dell'accreditamento dei pagamenti, le ritenute d'acconto, con obbligo di rivalsa;
- effettuare il relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, cioè utilizzando il modello F24;
- rilasciare la certificazione delle ritenute d'acconto eseguite al beneficiario stesso;
- indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta i dati concernenti i pagamenti effettuati.

Ciò premesso, il **comma 1** della disposizione che si applica a decorrere dal 1° marzo 2024, senza modificare l'impianto complessivo del sistema, si limita ad aumentare l'aliquota della ritenuta in argomento dall'8% all'11%, allineandola in tal modo all'ammontare ordinariamente previsto dall'ordinamento tributario, come avviene ad esempio per i compensi di lavoro autonomo.

Comma 2. Le società, gli enti e le persone fisiche, indicate dall'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare una



ritenuta a titolo d'acconto, con obbligo di rivalsa, con aliquota del 23 per cento. La base imponibile è ridotta al 50 per cento dell'ammontare delle provvigioni percepite ed è ulteriormente ridotta al 20 per cento nel caso in cui i percipienti dichiarino ai loro committenti, preponenti o mandanti di avvalersi in via continuativa nell'esercizio della propria attività dell'opera di dipendenti o di terzi. Ciò premesso, si evidenzia che la disposizione interviene sull'ambito soggettivo del citato articolo 25-*bis* al fine di eliminare l'esclusione attualmente prevista a favore delle prestazioni di intermediazione effettuate nel settore assicurativo.

Il **comma 3** prevede che le disposizioni di cui al comma e 2 si applichino a decorrere dal 1° aprile 2024.

Il **comma 4, alla lettera a)**, innalza l'aliquota dell'imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero equiparandola all'aliquota massima prevista per l'IMU per gli immobili tenuti a disposizione in Italia, tenuto conto che i comuni italiani di maggiore dimensione applicano l'aliquota massima. Pertanto, detta aliquota passa dallo 0,76% all'1,06%.

Comma 4, lettera b). L'imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato, istituita dall'articolo 19, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stata introdotta per motivi di equità, al fine di tassare il possesso di attività finanziarie a prescindere dal luogo di detenzione.

L'attività di controllo e di contrasto all'evasione dell'Amministrazione finanziaria dipende in buona parte dalla efficacia dello scambio di informazioni tra Stati che, soprattutto con i Paesi a fiscalità privilegiata o che non attuano lo scambio di informazioni, risulta di non semplice applicazione e può richiedere tempi non brevi.

L'esperienza operativa, anche sulla base dei risultati dello scambio automatico di informazioni in materia finanziaria (cd. *Common Reporting Standard*), ha evidenziato che l'allocazione delle attività finanziarie in Paesi a fiscalità privilegiata, o che non attuano lo scambio di informazioni, da parte di contribuenti residenti ha sovente lo scopo di aggirare il corretto adempimento degli obblighi in materia di dichiarazione e versamento delle imposte.

Ciò premesso, il **comma 4, lettera b)**, introduce il nuovo comma 20-*bis* prevedendo che, a decorrere dal periodo d'imposta 2024, l'imposta sul valore dei prodotti finanziari sia dovuta nella misura del 4 per mille annuo del valore, se i prodotti finanziari sono detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal D.M. del 4 maggio 1999 e successive modifiche.

Comma 5, lettere a) e b). Sulla base dell'attuale formulazione del combinato disposto dall'articolo 9, comma 5, e dall'articolo 67, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) la costituzione dei diritti reali di godimento (eccetto la concessione dell'usufrutto) è soggetta allo stesso regime impositivo previsto per la cessione del bene sul quale detti diritti insistono.

La presente modifica all'articolo 9, comma 5, del TUIR conferma che, laddove non sia previsto diversamente nel TUIR o in altre disposizioni normative, l'equiparazione fra il diritto di proprietà e i diritti reali di godimento esclusivamente nella ipotesi di cessione del diritto reale, mentre tale equiparazione è esclusa nell'ipotesi della loro costituzione. Allo stesso tempo, la modifica in esame ricomprende espressamente nell'ambito dell'articolo 67, comma 1, lettera h), del TUIR l'ipotesi di costituzione del diritto di superficie sui



beni immobili e di altri diritti reali di godimento, in analogia alla concessione in usufrutto.

Per effetto di tale modifica sono attratti a tassazione ai sensi della lettera h) anche i redditi derivanti dalla costituzione dei diritti reali di godimento.

Comma 5, lettera c). In base alla normativa vigente, in caso di cessione di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, la plusvalenza è determinata in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione. Tale impostazione potrebbe portare alla tassazione di un importo imponibile molto inferiore rispetto alla plusvalenza effettivamente realizzata. Pertanto, per effetto della modifica normativa, in mancanza di documentazione del costo, viene tassato l'intero corrispettivo.

Comma 6. Nell'ambito dell'attività di contrasto alle frodi IVA, l'Agenzia delle entrate effettua un continuo monitoraggio sulle immatricolazioni di auto di provenienza comunitaria che non abbiano adempiuto agli obblighi del versamento dell'IVA mediante modello F24 El.Ide, così come previsto dal comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262.

In tale contesto si è potuto constatare, a partire dalla fine del 2020, un incremento del numero dei veicoli immatricolati in Italia, formalmente provenienti dalla Repubblica di San Marino, di fatto di provenienza comunitaria. Con tale meccanismo, infatti, risultano aggirati gli obblighi in materia di IVA, non essendo prevista una verifica da parte degli uffici dell'Agenzia delle entrate. L'incremento rilevato coincide con l'attuazione delle indicazioni fornite con il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 17 luglio 2020 (prot. n. 265336), emesso in attuazione dell'articolo 9 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha introdotto il già citato comma 9-*bis* all'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262: quest'ultimo prevede la verifica da parte dell'Agenzia delle entrate dell'esistenza delle cause di esclusione dal versamento dell'IVA mediante modello F24 El.Ide. relativa all'acquisto di veicoli di provenienza comunitaria, da chiunque effettuati.

In caso di veicoli provenienti dalla Repubblica di San Marino al momento non è invece previsto alcun controllo preventivo all'immatricolazione da parte degli Uffici dell'Agenzia delle entrate, in virtù di quanto stabilito dalla normativa e dalla prassi attuale, anche nel caso in cui i veicoli siano identificati con carta di circolazione comunitaria: infatti, per i veicoli di provenienza sammarinese (e, specularmente, dagli altri Stati compresi nella previsione dell'articolo 71 citato) non trovano applicazione i commi 9 e 9-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (valevoli per i beni oggetto di acquisto intracomunitario), ma il successivo comma 10, il quale prevede: «Per i veicoli di cui al comma 9, oggetto di importazione, l'immatricolazione è subordinata alla presentazione della certificazione doganale attestante l'assolvimento dell'IVA e contenente il riferimento all'eventuale utilizzazione, da parte dell'importatore, della facoltà prevista dall'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei limiti ivi stabiliti.».

In assenza di una barriera doganale fisica tra l'Italia e la Repubblica di San Marino, in ossequio alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 21 giugno 2021, l'IVA relativa all'introduzione di un bene in Italia può essere assolta secondo due modalità, alternative una all'altra:

- l'imposta italiana dovuta dal cessionario è applicata direttamente in fattura dal cedente sammarinese, il quale, una volta riscossa, la riversa all'Ufficio Tributario sammarinese che, a sua volta, la trasferisce all'Erario italiano (vedi



articolo 7 del decreto da ultimo citato, nel caso di fatturazione elettronica);

- il cessionario nazionale assolve l'imposta ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (vedi articolo 8, commi 1 e 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 giugno 2021, nel caso di fatturazione elettronica), c.d. *reverse charge*;

Si noti come anche il consumatore privato che acquisti un veicolo proveniente dalla Repubblica di San Marino realizza un'operazione da assoggettare ad IVA, nel caso di acquisto di veicolo che presenti le caratteristiche di cui al comma 4 dell'articolo 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Delle due modalità di assolvimento dell'imposta, la seconda si presta alla realizzazione del salto d'imposta fraudolento. Le analisi finora effettuate, infatti, danno conto di un'evasione dell'IVA perpetrata attraverso l'interposizione di soggetti fiscalmente evanescenti in occasione sia della cessione comunitaria dei veicoli (dall'operatore economico comunitario a quello nazionale), sia in occasione della successiva formale introduzione dei veicoli come provenienti dalla Repubblica di San Marino. L'applicazione dell'IVA a questa seconda transazione secondo il meccanismo del c.d. *reverse charge* è strumentalmente propedeutica ad effettuare il salto d'imposta, poiché l'imposta non viene finanziariamente pagata né al cedente sammarinese, né tramite modello F24 El.Ide.

Il **comma 7, lettera a)**, interviene sull'articolo 37, comma 49-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, allo scopo di introdurre l'obbligo per i contribuenti di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, anche nel caso in cui vengano utilizzati in compensazione, tramite modello F24, i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti di INPS e INAIL.

Comma 7, lettera b). L'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come interpretato anche dall'articolo 2-quater del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, consente alle imprese di versare i debiti tributari, i contributi previdenziali e le somme dovute nei confronti di altri enti impositori mediante compensazione con crediti tributari. L'esperienza operativa ha tuttavia intercettato negli ultimi anni sempre più frequenti frodi attuate mediante l'istituto in rassegna, facendo ricorso a crediti fiscali inesistenti per saldare posizioni debitorie, anche di competenza di altri enti, in particolare previdenziali: tale condotta illecita risulta particolarmente insidiosa e complessa da disvelare, generando per l'effetto ingenti danni erariali. Inoltre, si tratta di una condotta che spesso si accompagna ad ulteriori e più articolate frodi, quali la somministrazione illecita di manodopera, essendo ampiamente impiegata per estinguere le obbligazioni previdenziali da parte delle società che hanno in carico personale dipendente, simulano la prestazione di servizi di appalto, mentre in realtà sono esclusivamente enti strumentali al disegno criminoso ed all'arricchimento personale degli ideatori dello schema illecito. Il **comma 7, lettera b)**, aggiunge un ulteriore comma all'articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 2006, prevedendo che la compensazione sia inibita: si tratta di fattispecie calibrate sui precedenti fiscali dei contribuenti, già destinatari di atti dell'Amministrazione finanziaria, rispetto ai quali non sono stati disposti i relativi pagamenti. Al ricorrere delle circostanze individuate dalla norma, il modello F24 che contenga una compensazione, previa sospensione dello stesso, è successivamente scartato.

L'inibizione in parola è mantenuta fintanto che permangono le irregolarità individuate dalla norma, mentre cessa dal momento in cui tutte le somme dovute



sono corrisposte dal contribuente.

Il **comma 8, alle lettere a) e b)**, modifica l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, mediante una modifica della lettera a) e la soppressione della lettera b).

Il **comma 9** stabilisce la decorrenza dal 1° luglio 2024 delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8.

Il **comma 10, lettera a)**, stabilisce le modalità per l'utilizzo in compensazione dei crediti maturati nei confronti dell'INPS e dell'INAIL, che risultano diversificate in ragione delle particolarità dei due Istituti; più precisamente:

- i crediti nei confronti dell'INPS possono essere utilizzati in compensazione, a seconda dei casi, solo a partire dal decimo/quindicesimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione/denuncia da cui emergono i crediti stessi;
- i crediti nei confronti dell'INAIL, di qualsiasi importo, possono essere compensati a condizione che siano certi, liquidi, esigibili e registrati negli archivi dell'Istituto. Ciò in quanto gli unici crediti per premi assicurativi ed accessori ammissibili in compensazione sono costituiti da importi già versati e quindi presenti negli archivi dell'INAIL.

Tale intervento consente di effettuare controlli preventivi automatizzati sui crediti utilizzati in compensazione, già in fase di elaborazione dei modelli F24, allo scopo di contrastare l'utilizzo di crediti inesistenti.

Comma 10, lettera b). L'articolo 2 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, ha introdotto un divieto di compensazione dei crediti nel modello F24 per tutti i contribuenti nei cui confronti sia stato emesso il provvedimento di cessazione della partita IVA, come previsto dall'articolo 35, comma 15-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha previsto poi, all'articolo 1, comma 148, nuovi presupposti e modalità per la cessazione d'ufficio della partita IVA, correlati a profili di rischio relativi al sistematico inadempimento alle obbligazioni tributarie, da parte di enti e società costituiti per avere ridotta operatività nel tempo. Introduce, pertanto, anche per tali ultimi soggetti l'esclusione dalla facoltà di compensazione in F24, a partire dalla data di notifica del provvedimento di cessazione della partita IVA.

Il **comma 11**, prevede che l'entrata in vigore, anche progressiva, delle nuove disposizioni di cui alla lettera a) dei commi **7 e 10** e le relative modalità di attuazione siano definite con provvedimenti adottati d'intesa tra l'Agenzia delle entrate, l'INPS e l'INAIL.

Il **comma 12** fa scaturire i medesimi effetti preclusivi introdotti dal legislatore con la legge n. 197 del 2022 citata, in materia di apertura di nuova partita IVA da parte dei soggetti già destinatari del provvedimento di cessazione di altra partita IVA (presentazione di fideiussione, eventualmente parametrata alle violazioni fiscali riscontrate), al ricorrere dei presupposti stabiliti dai commi 15-*bis* e 15-*bis.1* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche nelle ipotesi in cui il contribuente abbia autonomamente comunicato, nei 12 mesi precedenti, la cessazione dell'attività, ai sensi del comma 3 dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Si applica in ogni caso la sanzione di cui all'articolo 11, comma 7-*quater*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

La disposizione di cui al **comma 13** – che inserisce nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il nuovo articolo 75-*ter* – intende, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 18 della legge n. 111 del 2023,



semplificare, razionalizzare e potenziare l'attività di riscossione, consentendo all'agente della riscossione il ricorso a forme di cooperazione applicativa e informatica sin dalla fase propedeutica a quella di avvio della procedura esecutiva, per acquisire i dati e le informazioni necessari al buon esito dell'azione di recupero, da chiunque detenuti.

La norma in commento permetterà di impiegare la capacità operativa dell'agente della riscossione indirizzandola in modo puntuale e mirato, con effettiva soddisfazione per l'azione di recupero. In altri termini, a parità di numero di azioni di recupero, avuto riguardo in particolare all'azione esecutiva mobiliare e, nello specifico, a quella presso terzi (già attualmente effettuate in base alla vigente normativa), sarà garantito un maggior numero di quelle andate a buon fine e, allo stesso tempo, sarà possibile ridurre i casi in cui il debitore viene inutilmente raggiunto da procedure prive sin dall'origine di aspettativa di riscossione alcuna. Inoltre, ai sensi del 2 del nuovo articolo 75-ter, le soluzioni tecniche di cooperazione applicativa e di utilizzo degli strumenti informatici per l'accesso alle informazioni di cui al comma 1 sono demandate ad uno o più decreti ministeriali, con attenzione ai diritti dei contribuenti sanciti nel relativo Statuto. In ordine a tali soluzioni dovrà essere sentito anche il Garante per la protezione dei dati personali, che sarà chiamato ad esprimersi sulle misure da adottare a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Capo III Misure in materia di assicurazioni

ART. 24. (Misure in materia di rischi catastrofali)

I rischi catastrofali rappresentano uno dei fattori che sta assumendo progressivamente sempre più rilevanza ai fini delle analisi e delle stime sulle prospettive di crescita e sostenibilità della spesa pubblica, nei prossimi anni. L'Italia risulta infatti particolarmente esposta a tali rischi, capaci di generare danni significativi alle popolazioni, al tessuto imprenditoriale e alle infrastrutture pubbliche e di produrre costi ingenti ed imprevisi per lo Stato.

In particolare, gli oneri e le spese connessi agli eventi catastrofali sono riconducibili entro le seguenti tre categorie:

- a) spese legate al primo soccorso;
- b) spese per la ricostruzione delle infrastrutture pubbliche essenziali;
- c) spese per la ricostruzione di abitazioni e **pleSSI industriali e/o commerciali**).

A legislazione vigente, le tre categorie di spese soprammenzionate, potenzialmente di importo molto rilevante, sono interamente sostenute dallo Stato a valere su risorse nazionali, salvo per la parte di contributo a carico del Fondo di solidarietà dell'Unione Europea, a cui si aggiunge la riserva per gli aiuti d'urgenza, con conseguente impatto non previsto sulla finanza pubblica.

Il tema dei rischi naturali è stato poi oggetto, negli ultimi anni, in maniera progressivamente rilevante, del dibattito a livello internazionale. A tal riguardo, si rammenta che nel 2021, proprio nell'ambito della Presidenza italiana del G20, i c.d. "*climate-related risks*" sono stati inseriti nel sistema di sorveglianza globale al fine di consentire un'analisi sistematica degli stessi.

La norma in esame, coerentemente alla scelta già declinata negli ordinamenti di altri Stati UE, definisce un sistema di copertura dei danni prodotti da eventi



catastrofali e calamitosi alle immobilizzazioni materiali delle imprese con particolare riferimento a terreni e fabbricati, impianti e macchinari e attrezzature industriali e commerciali- beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) - direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici, attraverso l'implementazione di una *partnership* tra pubblico e privato, in cui la gestione del rischio è affidata, direttamente, al mercato assicurativo, mentre lo Stato assume il duplice ruolo di regolatore del mercato assicurativo in questo ramo e riassicuratore, con una garanzia a favore delle compagnie assicurative, prestata da SACE, entro un limite di assunzione massimo degli impegni predeterminato *ex lege*. A tal fine, la compartecipazione dello Stato, in particolare tramite meccanismi di garanzia pubblica, caratterizzati da selettività e percentuali di copertura contenute, risulta fondamentale per la capacità di aumentare la leva finanziaria degli interventi.

La disposizione prevede che le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, siano tenute a stipulare entro il 31 dicembre 2024 contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale.

La norma specifica che la tipologia di evento di danno qualificante il sinistro assicurabile, elencando nominativamente i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. È specificato altresì che la stipula del contratto assicurativo da parte delle imprese ha carattere obbligatorio e che dell'inadempimento di tale obbligo si tiene conto in sede di assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici.

Viene altresì specificata la franchigia massima applicabile dalle compagnie assicurative, la proporzionalità dei premi applicati al rischio, la possibilità per le imprese assicurative di acquisire e gestire il portafoglio di rischi in modalità singola o consortile e l'entità, modalità e titolarità delle sanzioni amministrative irrogabili, a fronte dell'inadempimento dell'obbligo assicurativo, nei termini di cui alla disposizione in esame. A beneficio dell'adozione di specifiche tecniche che si renda necessario declinare in fase di attuazione del regime, la norma prevede altresì che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, possono essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative e aggiornamenti valoriali degli schemi di assicurazione disegnati dalla norma.

Le disposizioni della norma in esame non trovano applicazione per le imprese agricole, per le quali resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 515 e seguenti della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Fondo AGRICAT).

La compartecipazione pubblica allo schema è rappresentata dalla possibilità, per le imprese assicuratrici private di cedere parte del rischio, a fronte del pagamento di un premio a SACE S.p.A., autorizzata a concedere alle predette imprese, previa stipula di apposita convenzione, una copertura fino al 50 per cento degli indennizzi cui i medesimi sono tenuti a fronte del verificarsi degli eventi di danno dedotti in contratto, per un impegno assumibile massimo di 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Sulle obbligazioni assunte da SACE, nei limiti di impegno poc'anzi citati, insiste la garanzia di diritto dello Stato, a prima richiesta e senza regresso, sarà registrata da SACE S.p.A., con



gestione separata.

A copertura degli impegni alla cui assunzione SACE è autorizzata per legge, viene disposta l'istituzione di apposita sezione speciale nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e nei limiti delle risorse ivi disponibili alla data del 1° gennaio 2024. La sezione speciale, caratterizzata da autonoma evidenza contabile, avrà una dotazione iniziale di 5 miliardi di euro sarà destinata ad essere alimentata, altresì, con le risorse finanziarie versate dalle imprese di assicurazione a titolo di remunerazione della copertura, al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A. per l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni ad esse connesse, come risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno di riferimento, e al netto delle commissioni riconosciute alle stesse imprese di assicurazione. Per la gestione della sezione speciale del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale, intestato alla SACE S.p.A., su cui sono versate i premi incassati ai sensi del comma 5, al netto dei costi di gestione sostenuti dalla medesima SACE S.p.A.

ART. 25.

(Istituzione del fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)

L'articolo, di seguito descritto, mira a promuovere l'istituzione da parte degli operatori del settore assicurativo di un Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita ("Fondo"). L'articolo introduce al comma 1 il nuovo Capo VI-bis al Titolo XVI del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private – "CAP"), che disciplina il Fondo. Conseguentemente, ai commi 2 e 3 si modificano per coerenza normativa gli articoli 113 e 242 del CAP. Infine, ai commi da 4 a 10 si dispongono le norme sulla promozione e la conseguente istituzione del fondo.

L'intervento ha la finalità di garantire la tutela degli assicurati nel ramo vita, in modo da sostenerne la fiducia nel mercato e quindi garantire la stabilità del sistema finanziario, come meglio esplicitato di seguito.

Il settore vita è particolarmente rilevante per quanto riguarda la fiducia dei consumatori nel mercato, posto l'obiettivo prevalentemente di risparmio precauzionale o previdenziale di questi tipi di prodotti assicurativi.

Pertanto, in caso di dissesto di una compagnia assicurativa del ramo vita, è necessario evitare che gli assicurati risentano direttamente della situazione di crisi della compagnia. Allo stato attuale, infatti, in caso di crisi gli assicurati – nonostante la loro posizione prioritaria come creditori dell'impresa - dovrebbero attendere molto tempo prima di recuperare il loro credito e potrebbero subire un'interruzione nella copertura del rischio che miravano ad evitare con l'investimento di quel risparmio. Ciò potrebbe comportare una perdita di fiducia da parte dei consumatori e danneggiare le altre imprese del settore vita e quindi la stabilità finanziaria nel suo complesso.

L'ulteriore livello di protezione costituito dal Fondo può sensibilmente rafforzare la fiducia nel settore assicurativo e promuove ulteriormente la domanda di prodotti assicurativi da parte dei consumatori.

Di seguito la descrizione delle singole disposizioni dell'articolo:

Il comma 1 innova il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private – "CAP"), introducendo il nuovo Capo VI-bis al Titolo XVI.



Nello specifico:

L'articolo 274-bis (Definizioni), del citato nuovo Capo VI-bis, reca l'impianto definitorio e contiene, quindi, le definizioni necessarie ad individuare l'ambito di applicazione delle successive disposizioni: sia l'ambito oggettivo, definendo che il Fondo è un organismo associativo di diritto privato, gestito da soggetti di diritto privato secondo le norme privatistiche, e individuando le prestazioni garantite dal Fondo (prestazioni protette), ossia i diritti di credito spettanti ai contraenti o ai beneficiari di polizze di assicurazione sulla vita a titolo di indennizzo, di restituzione del capitale, di pagamento di una rendita o ad altro titolo; sia l'ambito soggettivo, individuando gli aderenti al Fondo nelle imprese e intermediari iscritti all'apposito registro (di cui all'articolo 109 del CAP), meglio individuati all'articolo successivo.

L'articolo 274-ter (Soggetti aderenti e natura del Fondo di garanzia assicurativo) dispone, ai commi 1 e 2, che aderiscono al Fondo le imprese di assicurazione italiane, nonché le succursali di imprese di assicurazione di Paesi terzi che non aderiscono a un sistema di garanzia assicurativo estero equivalente, autorizzate dall'IVASS ad esercitare l'attività in uno o più dei rami vita e gli iscritti al registro di cui all'articolo 109 del CAP. Non è disposta la partecipazione al fondo degli aderenti la cui raccolta premi annua nei rami vita è inferiore a cinquanta milioni di euro.

Al comma 5 si prevede una norma estensiva che consente al Fondo, una volta operativo, di ampliare la platea degli aderenti con riferimento alle imprese UE che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi o tramite succursale.

L'articolo chiarisce inoltre, al comma 3, che il Fondo ha natura di diritto privato; le risorse finanziarie per il perseguimento delle sue finalità sono fornite dagli aderenti in conformità a quanto previsto dal presente Capo.

Infine, per garantire la trasparenza nei confronti degli assicurati, si prevede al comma 4 che l'IVASS determina, con regolamento, la pubblicità e le comunicazioni che gli aderenti sono tenuti a effettuare per informare i clienti della garanzia sulle coperture assicurative emesse.

L'articolo 274-quater (Dotazione finanziaria del Fondo di garanzia assicurativo) disciplina la dotazione finanziaria del Fondo. Ai commi 1 e 2 si prevede una dotazione finanziaria proporzionata alle passività pari all'uno per cento dell'importo delle riserve tecniche dei rami vita detenute dalle imprese aderenti al 31 dicembre dell'anno precedente. Ai fini del calcolo delle riserve tecniche sono prese a riferimento le disposizioni di cui al Titolo III, CAPO II o quelle di un regime di solvibilità ritenuto equivalente conformemente all'ordinamento europeo. Il meccanismo di raggiungimento della dotazione obiettivo è graduale: è previsto che si giunga, entro il 31 dicembre 2033, al valore dello 0,5 per cento. Il termine può essere prorogato ulteriormente, sino a un massimo complessivo di 5 anni, con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comma 3 dispone che qualora, dopo tale data, la dotazione finanziaria si riduca al di sotto del livello indicato al comma 1, essa dovrà essere ripristinata mediante il versamento di contributi periodici. Qualora la dotazione finanziaria si riduca a meno di due terzi del livello, il ripristino dovrà avvenire entro tre anni.

Delle obbligazioni contratte in relazione agli interventi e ai finanziamenti disciplinati dal presente Capo, il Fondo di garanzia assicurativo risponde esclusivamente con la propria dotazione finanziaria. La dotazione finanziaria, come previsto dal comma 4, è patrimonio autonomo, distinto da quello del Fondo,



da quello degli aderenti e da ogni altro fondo istituito presso il Fondo medesimo; esso, dunque, non è aggredibile da parte dei rispettivi creditori.

L'articolo 274-quinquies (Finanziamento del Fondo di garanzia assicurativo e investimento delle risorse) disciplina, al comma 1, le modalità di costituzione della dotazione finanziaria del Fondo. In particolare, si prevede un sistema di contribuzione *ex ante*, tramite il versamento di contributi ordinari su base annuale da parte degli aderenti, nonché la possibilità che tali contributi assumano, in misura parziale (massimo il cinquanta per cento dell'importo totale della dotazione finanziaria del Fondo), la forma di impegni di pagamento.

Sono definiti, al comma 2, i parametri per la determinazione dei contributi dovuti. Le imprese aderenti versano i contributi in misura proporzionale alle riserve tecniche e al loro profilo di rischio e tali contributi rappresentano almeno quattro quinti della dotazione finanziaria del Fondo. I criteri di determinazione dei contributi possono essere determinati dal Fondo di garanzia sulla base dei propri metodi interni di valutazione del rischio, sottoposti ad approvazione dell'IVASS. In fase di prima applicazione, i contributi dovuti dalle imprese di assicurazione aderenti sono pari allo 0,5 per mille delle riserve tecniche vita calcolate secondo le disposizioni di cui al Titolo III, CAPO II o secondo un regime di solvibilità ritenuto equivalente conformemente all'ordinamento europeo.

Ai sensi del comma 3, in fase di prima applicazione i contributi dovuti dagli intermediari aderenti di cui all'art. 109, comma 2, lettera d) (i.e. le banche autorizzate ai sensi dell'articolo 14 del testo unico bancario, gli intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 e 114-septies del testo unico bancario, le società di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell'articolo 19 del testo unico dell'intermediazione finanziaria, la società Poste Italiane - Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 1444) sono pari allo 0,1 per mille dell'importo delle riserve tecniche vita intermedie e i contributi dovuti dagli intermediari aderenti di cui all'art. 109, comma 2, lettere a), b) e c), (i.e. gli agenti di assicurazione, che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione; i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione; i produttori diretti che, anche in via sussidiaria rispetto all'attività svolta a titolo principale, esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un'impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l'impresa medesima) sono pari allo 0,4 per mille della raccolta premi vita intermediata nell'anno precedente.

Al comma 4 è previsto il versamento di contributi straordinari nel caso di dotazione finanziaria insufficiente, nella misura massima dello 0,5 per cento delle riserve tecniche vita per le imprese aderenti e non superiore allo 0,5 per mille delle medesime riserve tecniche per gli intermediari aderenti.

Inoltre, si prevede che il pagamento dei contributi (sia ordinari sia straordinari) possa essere differito con provvedimento dell'IVASS, per un massimo di dodici mesi per singolo provvedimento. Il provvedimento è rinnovabile, nel caso in cui il pagamento metterebbe a repentaglio la liquidità o la solvibilità di un aderente.

Il comma 6 prevede che il Fondo di garanzia può ricorrere a fonti di finanziamento alternative a breve termine per far fronte alle proprie obbligazioni e che può



ricorrere a finanziamenti aggiuntivi provenienti da fonti ulteriori e in qualsiasi forma prestati.

Ai sensi del comma 7, le risorse dei sistemi di garanzia devono essere investite in attività a basso rischio e con sufficiente diversificazione.

L'articolo 274-sexies (Interventi del Fondo di garanzia assicurativo) individua ambiti e modalità di intervento del Fondo.

Il Fondo, ai sensi del comma 1, tutela gli aventi diritto alle prestazioni protette e a tale fine (i) effettua, nei limiti e secondo le modalità indicati nei successivi articoli 274-septies e 274-octies, pagamenti nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione aderenti; (ii) interviene in operazioni di cessione di attività, passività, aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco di cui all'art. 257, comma 2, anche prestando garanzie, se previsto dallo statuto e se il costo dell'intervento non supera il costo che il Fondo di garanzia dovrebbe sostenere per l'esecuzione delle prestazioni protette; (iii) effettua interventi nei confronti di imprese di assicurazione aderenti per prevenire o superare una situazione di crisi che ne potrebbe determinare l'assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa, se previsto dallo statuto e se il costo dell'intervento non supera il costo che il Fondo di garanzia dovrebbe sostenere per l'esecuzione delle prestazioni protette.

Modalità e condizioni di intervento nei confronti delle imprese di assicurazione per prevenire o superare una situazione di crisi - lettera c) del comma 1 -, sono definite successivamente a livello statutario e gli elementi fondamentali sono individuati al comma 2, che in particolare fa riferimento (i) agli impegni che l'impresa di assicurazione beneficiaria dell'intervento deve assumere e (ii) la verifica sul rispetto degli stessi; (iii) al costo, in modo che questo non ecceda quello che il Fondo, secondo quanto ragionevolmente prevedibile, dovrebbe sostenere per effettuare altri interventi nei casi previsti dalla legge o dallo statuto e, infine (iv) gli effetti dell'intervento prioritariamente sui partecipanti al capitale.

Il comma 3, inoltre, sempre con riferimento all'intervento di cui alla lettera c) del comma 1, nei confronti di imprese di assicurazione aderenti per prevenire o superare una situazione di crisi che ne potrebbe determinare l'assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa, ne subordina la realizzazione all'accertamento da parte dell'IVASS che gli aderenti al Fondo di garanzia assicurativo siano in grado di versare i contributi straordinari ai sensi dell'articolo 274-quinquies, comma 4. Si prevede che lo statuto del Fondo definisca modalità e condizioni degli interventi

Il comma 4 disciplina l'ipotesi in cui, a seguito di un intervento alla lettera c) del comma 1, sia ridotta a meno del 50 per cento del livello-obiettivo di cui all'articolo 274-quater, comma 1, definendo i casi in cui siano dovuti dagli aderenti contributi straordinari pari alle risorse utilizzate per la realizzazione dell'intervento, ossia quando la dotazione finanziaria del sistema si è ridotta a meno (i) del 50 per cento del livello-obiettivo di cui all'articolo 274-quater, comma 1; oppure (ii) di due terzi del livello-obiettivo di cui all'articolo 274-quater, comma 1 ed emerge la necessità di effettuare il pagamento delle prestazioni protette.

Il comma 5 precisa che finché il livello-obiettivo di cui all'articolo 274-quater, comma 1, non è raggiunto, le soglie di cui al comma 4 sono riferite all'effettiva dotazione finanziaria disponibile.

L'articolo 274-septies, (Prestazioni protette ammissibili), definisce ambiti e massimali di intervento a tutela delle prestazioni protette – come definite



nell'impianto definitorio di cui all'articolo 274-bis, prevedendo al comma 1 che la liquidazione sia entro l'importo massimo di euro 100.000 per ciascun avente diritto.

Il comma 2 definisce le modalità di determinazione del massimale. A tale fine, in particolare, sono considerati i casi in cui il diritto alla prestazione protetta sia attribuito a due o più soggetti ed è previsto che se la prestazione deve essere eseguita nei confronti di più soggetti, la quota spettante a ciascuno di essi è considerata nel calcolo. Inoltre, opera la compensazione in caso di eventuali debiti dell'avente diritto alla prestazione protetta nei confronti dell'impresa di assicurazione.

Il comma 3 delimita l'ambito di applicazione del massimale di rimborso, prevedendo rimborsi che eccedono i centomila euro nel caso di prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *ss-bis*), numeri 2, 3, 4, 5. (i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità; i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi; gli schemi pensionistici aziendali o professionali che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE; i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico).

L'articolo 274-octies (Modalità di esecuzione delle prestazioni protette nei casi di liquidazione coatta amministrativa) disciplina le modalità di esecuzione della protezione delle prestazioni nei casi di liquidazione coatta amministrativa.

Ai sensi del comma 1 non è prevista istanza o altra modalità di attivazione del diritto da parte del beneficiario della prestazione protetta: il pagamento è effettuato entro novanta giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa. In capo all'impresa aderente posta in liquidazione coatta amministrativa è posto l'obbligo di trasmettere tempestivamente al Fondo le informazioni necessarie in merito alle prestazioni protette, su richiesta del Fondo stesso.

Il comma 2 disciplina i casi di differimento del rimborso, nello specifico (i) al ricorrere di incertezza sulla sussistenza o sulla titolarità del diritto alla prestazione protetta o sull'importo dovuto e (ii) nei casi di cui all'art. 274-septies comma 3, ovvero quando l'importo della prestazione da liquidare eccede i centomila euro specificando che il differimento opera per la sola eccedenza e il rimborso è effettuato entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.

Il comma 3 deroga al comma 1 nel caso in cui l'avente diritto alla prestazione protetta è sottoposto a un procedimento penale il Fondo di garanzia assicurativo può sospendere i pagamenti relativi alle prestazioni protette fino al passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento o assoluzione.

Il comma 4 definisce l'estinzione del diritto alla prestazione in dieci anni dalla pubblicazione del provvedimento di avvio della liquidazione coatta amministrativa.

Il comma 5, infine, stabilisce in caso di interventi il diritto subentro del Fondo nei confronti degli aventi diritto nei confronti dell'impresa di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa nei limiti dei rimborsi effettuati, prevedendo la



preferenza di cui all'articolo 258, comma 3, del CAP, ai sensi del quale sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita è prevista soddisfazione con priorità rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione, ancorché assistiti da privilegio o ipoteca.

L'articolo 274-novies, (Obblighi del Fondo di garanzia assicurativo), al comma 1 elenca i principi che ne informano la struttura organizzativa e i sistemi di controllo, nonché le modalità con cui realizzare le comunicazioni con gli aventi diritto, sancendo la riservatezza di notizie, informazioni e dati in suo possesso in ragione della propria attività istituzionale. È previsto l'obbligo di sottoporre a revisione legale dei conti il bilancio.

Ai sensi del comma 2 i componenti degli organi del Fondo di garanzia assicurativo e coloro che prestano la loro attività per essi sono vincolati al segreto professionale.

Ai sensi del comma 3, si applica ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso il Fondo quanto previsto dall'articolo 76 del CAP in materia di requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali.

Il comma 4 individua la responsabilità.

L'articolo 274-decies prevede che il fondo di garanzia assicurativo può chiedere ai propri aderenti le informazioni necessarie ai fini dell'esecuzione delle prestazioni protette

L'articolo 274-undecies (Poteri dell'IVASS), al comma 1 dispone i poteri dell'IVASS. Tali poteri devono essere esercitati avendo riguardo alla tutela dei degli aventi diritto a prestazioni assicurative e alla capacità del Fondo di eseguire le prestazioni protette.

La lettera a) prevede che l'IVASS approva lo Statuto a condizione che abbia caratteristiche adeguate alle funzioni da svolgere, che comporti una ripartizione equilibrata dei rischi di insolvenza sul Fondo, e che abbia procedure appropriate agli interventi eventualmente previsti all'articolo 274-sexies, comma 2 lettera c).

Le lettere b), c), d), e), f) prevedono i doveri dell'Autorità. Infine, la lettera g) dispone la possibilità per l'IVASS di emanare disposizioni attuative relative al nuovo Capo **Al comma 2** si prevede che il Fondo informa tempestivamente l'IVASS degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni e trasmette annualmente una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l'anno in corso.

L'articolo 274-duodecies (Esclusione dal fondo di garanzia dei rami vita) disciplina i casi di esclusione dal Fondo di garanzia assicurativo. **Il comma 1** prevede che caso di inadempimento di eccezionale gravità agli obblighi derivanti dall'adesione al Fondo stesso. Il comma 2 prevede che il Fondo contesta l'inadempimento, previo assenso dell'IVASS e allo scadere del termine di sei mesi (prorogabile di non oltre tre mesi), comunica all'impresa o all'intermediario aderente l'esclusione. Il comma 3 dispone che dal momento della comunicazione dell'esclusione, le prestazioni successive non sono protette dal Fondo: di tale circostanza devono essere informati gli aventi diritto, secondo le modalità indicate dall'IVASS. Il comma 4 prevede che la mancata adesione o l'esclusione dal Fondo, comportano la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività (la cancellazione dal Registro per gli intermediari). Resta ferma la possibilità di disporre la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa.

L'articolo 274-terdecies (Interventi finanziati su base volontaria) prevede



che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 274-sexies, comma 1, lettera c), e per le stesse finalità ivi indicate, il Fondo può effettuare interventi con risorse volontarie, se previsto dallo statuto e secondo le modalità concordate tra gli aderenti, senza ricorso alla dotazione finanziaria.

L'articolo 274-quaterdecies (Costituzione di ulteriori fondi di garanzia assicurativi dei rami vita) prevede, al comma 1, che dopo ventiquattro mesi dalla costituzione del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, i soggetti già individuati all'articolo 274-ter possono costituire e aderire a schemi ulteriori di garanzia, aventi le medesime finalità e caratteristiche del fondo di cui all'articolo 274-sexies. Ai commi 2 e 3 si prevede che l'adesione ad uno di questi schemi, cui si applica il presente Capo VI-bis, è considerata equivalente e quindi alternativa al fondo di cui all'articolo 274-ter.

Il comma 2 reca ulteriori modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Il comma 1 interviene al fine di colmare una lacuna redazionale, presente al comma 1 dell'articolo 113 del CAP, ove non è espressamente previsto che l'organismo proceda alla cancellazione dell'intermediario dalla relativa sezione del registro, nel caso in cui sussistano o si verifichino le condizioni di cui all'elenco dello stesso comma.

Il comma 3, invece, prevede che la mancata adesione al fondo comporti la revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di assicurazione.

I successivi commi recano le disposizioni transitorie e quelle strumentali alla costituzione e operatività del collegio promotore del Fondo.

Il comma 4 prevede che con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, su proposta dell'IVASS sia nominato un collegio promotore, composto da tre persone incaricate di convocare l'assemblea istitutiva del Fondo ai fini della nomina di un comitato di gestione provvisorio composto da cinque persone.

Ai sensi del comma 5, il collegio promotore compie gli atti necessari a definire la costituzione e le modalità di partecipazione all'assemblea di cui al comma 1, ivi incluse le modalità di voto e di deliberazione. A tale fine, il collegio adotta un regolamento interno.

Il collegio promotore convoca, ai sensi del comma 6, l'assemblea di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla sua nomina, dopo aver espletato quanto previsto dal comma 5. L'assemblea si svolge entro quarantacinque giorni dalla convocazione.

Il comma 7 prevede che la composizione del comitato di gestione provvisorio, composto da cinque membri, rifletta il rapporto di proporzione fra le quote di contribuzione delle imprese e quelle degli intermediari aderenti. Le decisioni del comitato di gestione provvisorio sono assunte a maggioranza dei suoi componenti. Ai componenti si applica quanto richiesto in materia di requisiti di onorabilità e professionalità dall'articolo 76 del CAP.

Al comitato di gestione temporaneo, ai sensi del comma 8, è richiesto di redigere lo Statuto entro e non oltre i successivi quarantacinque giorni e di trasmetterlo all'IVASS per l'approvazione. L'Autorità provvede entro trenta giorni.

Il comma 9 prevede che, nelle more dell'approvazione dello statuto, della nomina degli organi e della effettiva realizzazione di una struttura organizzativa adeguata allo svolgimento delle attività, sia attribuita al comitato di gestione provvisorio l'amministrazione del Fondo. Il comitato di gestione provvisorio, a tale fine, esercita i poteri di cui al Titolo XVI, Capo VI-bis del CAP, prevedendo, ove del caso, la stipula di una o più convenzioni con soggetti dotati di esperienza nella gestione delle crisi di imprese regolate del settore finanziario. Al comitato di



gestione provvisorio è riconosciuta la potestà di esercitare quanto previsto dall'articolo 274-sexies, comma 1, lettere b) e c).

Il comma 10, al fine di realizzare un celere avanzamento verso il raggiungimento degli obiettivi di finanziamento del fondo, prevede che i contributi di cui all'art. 274-quinquies, commi 3 e 4 del CAP siano versati entro sessanta giorni dalla nomina del comitato di gestione provvisorio.

Titolo V

Lavoro, famiglia, pari opportunità e politiche sociali

Capo I

Lavoro e politiche sociali

ART. 26.

(Modifiche alla determinazione del valore della pensione in caso di accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201)

La disposizione di cui al comma 1, lettera a) prevede che il diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è conseguito a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, all'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e non a 1,5 volte l'importo medesimo, come attualmente previsto.

La disposizione di cui alla lettera b) è volta alla compensazione degli effetti relativi alla lettera a) nei termini che seguono:

- innalzando da 2,8 volte a 3,0 volte l'assegno sociale il requisito di importo soglia mensile per il pensionamento anticipato; a 2,8 per le donne con un figlio; a 2,6 volte per le donne con due o più figli;
- prevedendo che il trattamento di pensione anticipata sia riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di vecchiaia;
- prevedendo che il trattamento di pensione anticipata decorra trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei complessivi requisiti previsti.

ART. 27.

(Misure in materia di riscatto dei periodi non coperti da retribuzione)

La norma prevede, in via sperimentale per il biennio 2024-2025, che gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà, a domanda, di riscattare nella misura massima di cinque anni, anche non



continuativi, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della legge compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, parificandoli a periodi di lavoro. Si prevede, inoltre, che in caso di eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 il riscatto già effettuato ai sensi del comma 1 viene annullato d'ufficio con conseguente restituzione dei contributi. L'onere del riscatto è determinato in base ai criteri fissati dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. Tale onere, per i lavoratori del settore privato, può essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato, destinando a tal fine i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tal caso è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorre alla determinazione del reddito da lavoro dipendente. Il versamento dell'onere per il riscatto di cui al comma 1 può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30.

ART. 28.

(Disposizioni in materia di adempimenti contributivi)

La norma di cui al comma 1 consente di ritenere assolti gli obblighi contributivi per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004 da parte delle amministrazioni pubbliche per i propri dipendenti tramite la trasmissione all'INPS esclusivamente delle denunce mensili di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269.

Il comma 2 prevede che le risorse risparmiate con la misura di cui al comma 1 costituiscano economie di bilancio; il comma 3 prevede la salvezza degli effetti dei provvedimenti giurisdizionali già passati in giudicato.

ART. 29.

(Rideterminazione indicizzazione pensioni per l'anno 2024)

La disposizione di cui al comma 1 limita al solo 2023 il meccanismo di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici come stabilito dalla legge di bilancio per il 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197).

Il comma 2 prevede, per il 2024, il seguente meccanismo di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici:

a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;

b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:

1) nella misura del 85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS;

2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS;

3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il



trattamento minimo INPS;

4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS;

5) nella misura del 22 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.

ART. 30.
(Misure di flessibilità in uscita)

L'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 del 2016 ha introdotto, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 fino al 31 dicembre 2021 - termine da ultimo prorogato dalla Legge di bilancio 2022 (articolo 1, commi da 91 a 93, della legge n. 234 del 2021) - l'istituto dell'APE sociale, consistente in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni. Successivamente, l'articolo 1, commi da 162 a 167, della legge n. 205 del 2017, ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina dell'indennità.

In base alla disciplina vigente possono accedere all'APE sociale i soggetti con un'età anagrafica minima di 63 anni, che non siano già titolari di pensione diretta e siano in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:

a) soggetti in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento (anche collettivo), dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale (avvenuta nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'articolo 7 della legge n. 604 del 1966), che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni e abbiano concluso la prestazione per la disoccupazione loro spettante. Lo stato di disoccupazione si configura anche nel caso di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il soggetto abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi;

b) soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con *handicap* in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, a condizione di possedere un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

c) soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile) e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

d) lavoratori dipendenti al momento della decorrenza dell'APE sociale, che svolgono specifiche attività lavorative "gravose" da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni. Si segnala che con legge n. 234 del 2021, è stato stabilito che per gli operai edili, per i ceramisti e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta il requisito dell'anzianità contributiva è di almeno 32 anni (anziché 36 anni);

La norma di nuova introduzione, al comma 1, proroga per l'anno 2024 la prestazione APE sociale con riferimento alle fattispecie sopra elencate,



introducendo una modifica diretta a incrementare il requisito anagrafico da 63 anni a 63 anni e 5 mesi.

Ai sensi del comma 2 il beneficio non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Il comma 3 dispone la previsione, anche per il 2024, del beneficio “Opzione donna”. L’articolo 16 del decreto-legge n. 4 del 2019 ha riaperto la possibilità di optare per il regime sperimentale (precedentemente chiuso) alle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi (almeno 35 anni) entro il 31 dicembre 2018, indipendentemente dal momento della decorrenza della pensione che dovrà comunque avvenire successivamente a tale data. In particolare, la norma, al comma 1, indica i seguenti requisiti anagrafici:

- almeno 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti;
- almeno 59 anni di età per lavoratrici autonome.

Da ultimo, la legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022) ha esteso l’ammissione al beneficio anche alle lavoratrici che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2022 mediante, rispetto alle misure e proroghe precedenti, una selezione dei beneficiari che opera su due piani concomitanti:

- riconoscimento del beneficio alle lavoratrici che: a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti; b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento; c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

- modifica del requisito anagrafico da maturare congiuntamente ai 35 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 2022, che viene elevato a 60 anni con la riduzione di 1 anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni. La riduzione di due anni del requisito anagrafico di sessanta anni si applica a prescindere dal numero dei figli per le lavoratrici di cui alla lettera c).

Ha confermato infine il regime delle decorrenze già applicato per le precedenti proroghe che comporta per le lavoratrici autonome che la prima decorrenza utile sia il 1° agosto 2023 e che possano uscire nel corso del primo anno solamente le lavoratrici che hanno maturato il requisito nei primi cinque mesi dell’anno 2022. Per le lavoratrici dipendenti il posticipo dalla data di maturazione dei requisiti è di almeno 12 mesi.

La disposizione di cui al comma 4 riconosce anche per il 2024 agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla gestione separata, il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di una anzianità contributiva minima di 41 anni (c.d. pensione anticipata flessibile). Per i soli soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2024 il trattamento di pensione anticipata è determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 e in ogni caso è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento



minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui sopra, che maturano nell'anno 2024 i requisiti, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

Tenuto conto della specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell'esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa, i dipendenti pubblici, che maturano nell'anno 2024 i requisiti previsti, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

Il personale del comparto scuola e AFAM con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2024 con effetti dall'inizio, rispettivamente, dell'anno scolastico o accademico.

Il comma 5 prevede anche per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile nel 2024 la possibilità di rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, con conseguente venir meno di ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà (c.d. bonus Maroni). Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

ART. 31.

(Indennità di discontinuità reddituale - ISCRO)

La disposizione riconosce a regime l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) introdotta in via sperimentale per gli anni 2021-2023 dall'articolo 1, comma 386, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

L'indennità in oggetto viene erogata dall'INPS e spetta ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell'INPS.

La disposizione detta, in sostanza, la disciplina già prevista dalla normativa transitoria sopra richiamata, salvo per quanto riguarda taluni specifiche di seguito indicate. È previsto, infatti, che per accedere al contributo il richiedente non deve essere beneficiario dell'assegno di inclusione, deve aver subito una diminuzione del reddito di lavoro del 70% rispetto ai due anni precedenti e deve aver dichiarato un reddito non superiore a 12.000 euro.

Al pari della disciplina transitoria resta fermo che l'indennità non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili.

Da un punto di vista fiscale, diversamente da quanto è previsto dal regime sperimentale, si stabilisce che l'indennità di cui ai commi da 1 a 10 concorre alla



formazione del reddito ai sensi di quanto previsto dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

ART. 32.

(Modifica della misura dell'indennità di malattia della gente di mare)

Il lavoro marittimo è caratterizzato da una disciplina speciale sia del contratto di lavoro che dell'indennità di malattia come di seguito sintetizzato:

Prestazione	Descrizione
Malattia fondamentale (articolo 6 del regio decreto-legge n. 1918 del 1937)	L'indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale è erogata ai componenti degli equipaggi assicurati nel caso di malattia che si manifesta durante l'imbarco impedendo la prosecuzione della navigazione. La misura è pari al 75% della retribuzione percepita nei 30 giorni precedenti lo sbarco e viene concessa per la durata massima di un anno.
Malattia complementare (articolo 7 del regio decreto-legge n. 1918 del 1937)	L'indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare è erogata, per le malattie insorte entro 28 giorni dallo sbarco, ai componenti degli equipaggi delle categorie dei natanti di cui all'articolo 7 del regio decreto-legge n. 1918 del 1937. La misura è pari al 75% della retribuzione percepita nei 30 giorni precedenti lo sbarco e viene concessa per la durata massima di un anno.
Malattia per marittimi in continuità di rapporto di lavoro (C.R.L.): i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato	I marittimi in continuità di rapporto di lavoro e di disponibilità retribuita hanno diritto, oltre alla indennità di malattia fondamentale e di malattia complementare, alla corresponsione di un'indennità giornaliera per inabilità temporanea da malattia che si manifesta dopo il ventottesimo giorno ed entro il centottantesimo giorno dallo sbarco. La misura è pari al 50% della retribuzione effettivamente goduta alla data di manifestazione della malattia per i primi 20 giorni e pari al 66,66% della stessa dal ventunesimo al centottantesimo giorno.
Temporanea inidoneità all'imbarco (legge 16 ottobre 1962, n. 1486)	Destinatari sono i marittimi di I e II categoria che, al termine di un periodo di inabilità per malattia o infortunio, siano giudicati temporaneamente non idonei all'espletamento dei servizi della navigazione.

Il regime speciale di indennità di malattia per i lavoratori marittimi si presenta più favorevole, sia nell'ammontare che nella durata, rispetto all'indennità di malattia per i lavoratori comuni. In genere, infatti, l'indennità di malattia per i lavoratori non marittimi varia tra il 50% e il 66% della retribuzione giornaliera,



mentre per i marittimi l'importo è pari al 75% (105 euro al giorno rispetto ai 40 dei lavoratori non marittimi).

Le differenze e le caratteristiche di tale prestazione sono di seguito riassunte:

- a. per malattia si intende l'inabilità e non l'incapacità, come per la malattia ordinaria, al lavoro;
- b. esistono quattro distinte tipologie di prestazione (riportate nello schema sopra esposto) cui possono accedere i lavoratori marittimi in base al contratto di lavoro sottoscritto con l'armatore;
- c. l'aliquota in media è pari al 2,2%. Si precisa che le aliquote per il contributo dell'indennità economica di malattia sono in misura variabile in base al settore dal 2,22% al 3,21%;
- d. l'assistenza sanitaria al personale navigante è attribuita al Ministero della salute che le assicura in Italia dagli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) e dai Servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (SASN) e, ove mancanti i predetti uffici, attraverso il conferimento di incarichi ad una rete di medici fiduciari; all'estero le funzioni sono assicurate attraverso i soli incarichi attribuiti ai medici fiduciari (articolo 3 del D.P.R. n. 620 del 1980). L'assistenza sanitaria è assicurata per il tramite di ambulatori USMAF-SASN e di medici fiduciari ai marittimi in costanza di rapporto di lavoro per i periodi di imbarco, oltre che per i periodi di sosta inoperosa a terra, successivi allo sbarco, ove permanga un sotteso rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Al contrario, nell'ambito di un contratto di lavoro a tempo determinato, legato al singolo imbarco, lo sbarco comporta la cessazione del rapporto di lavoro; per tale ragione, il lavoratore cessa di essere assistito dall'USMAF-SASN e, sul piano dell'assistenza sanitaria, viene preso in carico dal SSN (o dalla corrispondente istituzione sanitaria estera).

La disposizione, pertanto, modifica la disciplina della malattia fondamentale di cui all'articolo 6 della legge 24 aprile 1938 n. 831 e di quella complementare di cui al successivo articolo 7 della medesima legge, intervenendo esclusivamente sull'importo della stessa.

Si prevede, infatti, al comma 1, lettera *a*), che l'indennità giornaliera sia commisurata al sessanta per cento della retribuzione.

Si modifica, inoltre, al comma 1, lettera *b*), la retribuzione presa a riferimento per il calcolo dell'indennità prevedendo che sia quella percepita nei trenta giorni precedenti lo sbarco per la sola parte riguardante le componenti fisse della retribuzione.

ART. 33.

(Disposizioni in materia di adeguamento delle aliquote di rendimento delle gestioni previdenziali)

La disposizione di cui al comma 1 prevede che le quote di pensione a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni dei sanitari (CPS) e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI), liquidate, a decorrere dal 1° gennaio 2024, secondo il sistema retributivo per anzianità inferiori a 15 anni, sono calcolate con l'applicazione dell'aliquota prevista nella tabella di cui all'Allegato II alla presente legge. Per le anzianità superiori a 15 anni seguita a trovare applicazione la tabella di cui all'allegato A della legge 26 luglio 1965, n. 965.



La disposizione di cui al comma 2 prevede che il calcolo delle pensioni di cui al comma 1, per le domande prodotte dalla data del 1° gennaio 2024, si applica per la determinazione degli oneri di riscatto da calcolarsi secondo il sistema retributivo per i quali è previsto l'applicazione della tabella di cui all'allegato A della legge 26 luglio 1965, n. 965.

La disposizione di cui al comma 3 prevede che le quote di pensione a favore degli iscritti alla cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG), liquidate, a decorrere dal 1° gennaio 2024, secondo il sistema retributivo per anzianità inferiori a 15 anni, sono calcolate con l'applicazione dell'aliquota prevista nella medesima tabella di cui al comma 1. Per le anzianità superiori a 15 anni seguita a trovare applicazione la tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1986, n. 16.

La disposizione di cui al comma 4 prevede che per il calcolo della quota di pensioni di cui al comma 3, per le domande prodotte dalla data del 1° gennaio 2024, per la determinazione degli oneri di riscatto da calcolarsi secondo il sistema retributivo per i quali è previsto l'applicazione della medesima tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1986, n. 16.

La disposizione di cui al comma 5 prevede che l'applicazione dei commi da 1 a 4 non può comportare un trattamento pensionistico maggiore rispetto a quello determinato secondo la normativa precedente.

ART. 34.

(Misure in materia di ammortizzatori sociali mediante utilizzi del Fondo sociale per occupazione e formazione)

Il comma 1 dispone per il 2024, a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione, la proroga e il finanziamento delle misure a sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei *call center*.

Il comma 2 dispone per il 2024, a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione, la proroga e il finanziamento delle misure a sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca.

Il comma 3 dispone per il 2024, a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione, la proroga e il finanziamento dei trattamenti di CIGS e di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa.

Il comma 4 dispone per il 2024, a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione, la proroga e il finanziamento dei trattamenti straordinari di interazione salariale a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate.

Il comma 5 dispone per il 2024, a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione, la proroga e il finanziamento degli interventi per i sostegni al reddito per i lavoratori per specifiche situazioni di crisi aziendali dopo la crisi economica derivante da pandemia da Covid-19 e da crisi energetica.

Il comma 6 dispone per il 2024, a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione, la proroga e il finanziamento degli interventi a sostegno del reddito in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese del Gruppo Ilva, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche.

Il comma 7 dispone per il 2024, a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione, l'incremento da 50 milioni di euro a 100 milioni di euro della autorizzazione di spesa di cui al comma 129 dell'articolo 1 della legge n. 234 del



2021 relativa alla proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale.

I commi 8 e 9 riconoscono, in continuità con le tutele già autorizzate, un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2024 al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda medesima. Si ricorda che l'art 42 del decreto-legge n. 75 del 2023 ha previsto per le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, la concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per una durata massima di quaranta settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023.

Capo II

Famiglia, pari opportunità e politiche di intervento in materia sociale

ART. 35.

(Incremento della misura di supporto per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido)

Nell'ambito degli interventi normativi a sostegno del reddito delle famiglie, l'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto che per figli nati dal 1° gennaio 2016 spetta un contributo di massimo 1.000 euro, per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

Successivamente, l'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha elevato l'importo del predetto buono a 1.500 euro annui.

Su tale impianto normativo è intervenuto, da ultimo, l'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Allegato n. 1), che, a decorrere dall'anno 2020, ha ulteriormente incrementato l'importo del contributo portandolo ad un massimo di 3.000 euro, nell'ipotesi in cui il nucleo familiare risulti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (ISEE minorenni), in corso di validità, fino a 25.000 euro. L'agevolazione potrà spettare in misura pari a un massimo di 2.500 euro, per i nuclei familiari con un ISEE minorenni da 25.001 euro a 40.000 euro. Infine, spetta l'importo minimo di 1.500 euro nell'ipotesi di ISEE minorenni oltre la soglia di 40.000 euro, ovvero in assenza dell'ISEE. Il premio è corrisposto direttamente dall'INPS su domanda del genitore.

Nell'ambito delle misure di incentivo alla natalità con la norma in commento si vuole intervenire con un sostegno economico di 3.600 euro a favore delle famiglie al cui interno è presente almeno un figlio minore di dieci anni e che presentano un ISEE minorenni fino a 40.000 euro. Secondo le stime tale incremento andrà a copertura economica integrale della retta sostenuta dalle famiglie.

ART. 36.

(Misure in materia di congedi parentali)

La disposizione è volta a riconoscere ai genitori che fruiscano alternativamente del congedo parentale ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni



legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, un'indennità pari al 60 per cento della retribuzione (in luogo del 30 per cento) per un mese ulteriore al primo (per il quale l'indennità è già riconosciuta nella misura maggiorata dell'80 per cento, invece che del 30 per cento).

Per il solo anno 2024, inoltre, la misura dell'indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all'80 per cento della retribuzione, invece che al 60 per cento.

ART. 37.

(Decontribuzione delle lavoratrici con figli)

Al comma 1, la norma prevede, per il periodo 2024-2026, con riferimento alle donne lavoratrici dipendenti del settore privato e del settore pubblico con contratto a tempo indeterminato, che abbiano tre o più figli, fino al compimento del diciottesimo anno del figlio di età inferiore, la riduzione del 100 per cento dei contributi IVS (aliquota per invalidità, vecchiaia e superstiti) a carico della lavoratrice, fino al limite massimo annuo di 3.000 euro calcolato su base annua.

Ai sensi del comma 2, in via sperimentale per il periodo 2024-2026, tale esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al compimento del decimo anno di età del figlio di età inferiore. L'esonero non è riconosciuto per i rapporti di lavoro domestico.

Ai sensi del comma 3 resta infine ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

ART. 38.

(Esclusione titoli di Stato dal calcolo ISEE)

La disposizione, al comma 1, esclude dal calcolo dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di stato di cui all'articolo 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

Il comma 2 detta le disposizioni attuative della previsione normativa di cui al comma 1.

Il comma 3 reca le disposizioni finanziarie.

ART. 39.

(Misure in materia sociale)

La disposizione di cui al comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, un fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. Il Fondo ha una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e in esso confluiscono anche le risorse del di cui all'articolo 127, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Con la disposizione di cui al comma 2 si incrementa di 6 milioni di euro annui la dotazione il Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza,



istituito dall'articolo 105-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 al fine di contenere i gravi effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 dicembre 2020 si è proceduto alla definizione dei criteri di ripartizione delle risorse del Fondo, pari a 3 milioni di euro, come previsto dal medesimo articolo 105-*bis* per l'anno 2020, e alla determinazione del «reddito di libertà» in un contributo mensile, erogato dall'INPS, nella misura massima di 400 euro *pro capite* per un periodo massimo di dodici mesi a favore delle donne vittime di violenza, che ne facciano richiesta. Successivamente, sul piano legislativo, sono intervenute ulteriori integrazioni delle risorse da assegnare al Fondo: l'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) ha disposto un incremento delle risorse del Fondo per un importo pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ai quali sono stati aggiunti per l'anno 2022, ulteriori 5 milioni di euro dall'articolo 1, comma 670, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), per un importo complessivo di 9 milioni di euro. In conformità all'articolo 105-*bis*, tali risorse sono state ripartite secondo criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2022 adottato su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Inoltre, l'articolo 1, comma 341, della legge 29 dicembre 2022 (legge di bilancio 2023) ha rifinanziato la misura per un importo pari a 1.850.000 euro per l'anno 2023, prevedendo che le risorse siano ripartite secondo i criteri definiti con il già menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022. Tali risorse sono state trasferite ad INPS e dal 20 luglio 2023 è aperto il sistema per il pagamento delle domande.

Il fondo di sostegno alle donne vittime di violenza rientra tra gli strumenti che nell'immediato possono rappresentare un punto di partenza per le donne vittime di violenza maschile nella ridefinizione della loro vita ed è finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l'autonomia abitativa e la riacquisizione dell'autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo dei figli e delle figlie minori. È compatibile con altri strumenti di sostegno al reddito (ad esempio Reddito di cittadinanza, REM, NASPI, Cassa integrazione, ANF ecc.).

La misura, inizialmente prevista per affrontare le difficoltà economiche causate dalla pandemia, si è trasformata in uno strumento per favorire l'indipendenza economica delle donne che hanno subito violenza che si trovano in condizioni di povertà e che hanno intrapreso un percorso di fuoriuscita dalla violenza con il supporto dei centri antiviolenza accreditati presso le Regioni di riferimento. Si inserisce nella più ampia strategia di sostegno all'*empowerment* delle donne vittime di violenza, in coerenza anche con il Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023.

Lo uno strumento che ha incontrato un grande interesse da parte delle beneficiarie: a fronte dei 3 milioni messi a disposizione per l'anno 2020 sono state presentate 3.083 domande e ne sono state accolte 599, utilizzando di fatto la totalità delle risorse (2.894.400 di euro), dati a marzo 2022. Sulla base del DPCM 1° giugno 2022, con il trasferimento ad INPS delle risorse 2021-2022, in base ai



dati aggiornati al 12 luglio 2023, di 9 milioni di euro, sono state soddisfatte 2.408 domande (il dato cumula le domande accolte precedentemente) a fronte di 5.249 richieste. Ne restano inevase per insufficienza di *budget* 2.424, per un fabbisogno complessivo che ammonterebbe a circa 11 milioni di euro.

Non sono ancora elaborati i dati sull'erogazione dei pagamenti a valere del recente trasferimento delle risorse 2023 di 1.850.000 euro. Presumibilmente tali risorse saranno destinate a soddisfare le domande già presentate e non finanziate per insufficienza di *budget*. Dall'andamento delle richieste emerge un ampio bisogno da parte delle beneficiarie teso a far fronte almeno nell'immediato a urgenze e necessità per proseguire il percorso verso la fuoriuscita dal circuito della violenza. Secondo i dati forniti in occasione dell'audizione dell'Istituto nazionale di statistica presso la XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati nel febbraio 2022, la potenziale platea beneficiaria è stimata in circa 21 mila donne l'anno.

La disposizione di cui al comma 3 intende riqualificare la spesa in favore dell'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) – Istituto degli Innocenti di Firenze, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, alla quale è affidato il compito di garantire la realizzazione delle attività del Centro nazionale di analisi e di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, la cui titolarità è del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, rideterminandola in tre milioni di euro annui. Tale importo, in ossequio alle esigenze di miglioramento dei meccanismi di controllo quantitativo e qualitativo della spesa pubblica, è riconosciuto all'Istituto degli Innocenti sulla base di una convenzione, di durata triennale, sottoscritta con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con il comma 4 si intende rafforzare la capacità tecnico-scientifica del Dipartimento per le politiche della famiglia nelle attività di attuazione, monitoraggio e analisi degli interventi di cui alle lettere da *d*) a *r*) dell'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevedono un complesso di articolate misure di sostegno alla famiglia, alla natalità, alla maternità e alla paternità, destinando 1.250.000 euro annui a valere sul Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Tale disposizione risponde all'esigenza di efficientamento dell'attività di monitoraggio e di valutazione degli interventi in questione, in grado di generare economie di scala in ragione dell'orizzonte programmatorio pluriennale, a fronte del meccanismo attuale che impone una disponibilità di risorse solo su base annuale.

Il comma 5 ridetermina, a decorrere dal 2024, in 3 milioni di euro annui l'incremento della dotazione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano disposto dall'articolo 1, comma 613, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinando 1 milione di tali risorse al sostegno della maternità delle atlete non professioniste.

Capo III Disabilità

ART. 40.

(Fondo Unico per l'inclusione delle persone con disabilità)



Il **comma 1** istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità.

Il **comma 2** abroga le disposizioni istitutive dei seguenti fondi:

a) «Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità» istituito dall'articolo 34 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

b) «Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità» istituito dall'art. 1, commi 179 e 180, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

c) «Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare» istituito dall'art. 1, comma 254, legge 27 dicembre 2017, n. 205;

d) «Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia» istituito dall'art. 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il **comma 3** individua le finalità del Fondo preordinato a dare attuazione alle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità. Nel dettaglio il fondo sarà preordinato a realizzare:

a) potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado;

b) promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità, anche destinate ad attività ludico-sportive; c) inclusione lavorativa e sportiva;

d) turismo accessibile;

e) iniziative dedicate alle persone con disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico;

f) interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del *caregiver* familiare;

g) promozione della piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e videointerpretariato a distanza nonché per favorire l'uso di tecnologie innovative finalizzate all'abbattimento delle barriere alla comunicazione;

h) iniziative e progetti di rilevanza nazionale per la promozione dell'accessibilità e inclusione delle persone con disabilità;

Il **comma 4** demanda a uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'utilizzo del fondo per le finalità di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* *g)*, *h)*, e per le finalità di cui alla lettera *a)*, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata.

Il **comma 5** dispone che, a decorrere dall'anno 2025, gli enti territoriali beneficiari delle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità siano sottoposti a monitoraggio e rendicontazione ai fini della definizione degli obiettivi di servizio.

Il **comma 6** incrementa di 85 milioni di euro a decorrere dal 2026 il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Titolo VI **Sanità**



Capo I **Misure per il potenziamento del sistema sanitario**

ART. 41. ***(Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale)***

La disposizione dispone l'adeguamento del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN).

In particolare, dispone che il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 3.000 milioni di euro per l'anno 2024, 4.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

ART. 42. ***Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive per il personale medico e per il personale sanitario del comparto sanità operante nelle Aziende e negli Enti del SSN)***

La disposizione, al fine di affrontare la carenza di personale medico e del comparto, di ridurre le liste d'attesa e l'utilizzo delle esternalizzazioni, estende a tutto il predetto personale operante presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario nazionale, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 le disposizioni di cui di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 che consentono fino al 31 dicembre 2026 l'incremento della tariffa oraria per le prestazioni aggiuntive svolte dal personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza urgenza ospedalieri.

Per effetto della norma in esame, pertanto, fino al 31 dicembre 2026, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario nazionale possono ricorrere al predetto incremento per tutte le prestazioni aggiuntive previste dalla contrattazione collettiva nazionale per il personale medico e del comparto sanitario, consentendo, in deroga alla contrattazione stessa, un aumento della relativa tariffa oraria fino a 100 euro lordi onnicomprensivi, per il personale medico, e a 60 euro lordi onnicomprensivi per il personale del comparto, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. A tal fine per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 viene autorizzata una spesa complessiva di 280 milioni di euro a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard come rideterminato dalla presente legge.

Il comma 5 prevede che l'Organismo Paritetico regionale, istituito a seguito dell'adozione del Piano Nazionale per il Governo delle Liste di Attesa di cui all'Intesa sancita nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome del 21.02.2019 relativa al blocco dell'attività intramoenia in caso di superamento del rapporto tra attività libero professionali e attività istituzionali, presenti una relazione semestrale sullo svolgimento dell'attività intramoenia al Comitato LEA che verrà presa in considerazione nell'ambito della valutazione degli adempimenti relativi alle liste di attesa.

ART. 43. ***(Rideterminazione dei tetti della spesa farmaceutica)***



Al fine di sostenere il potenziamento delle prestazioni ricomprese nei livelli essenziali di assistenza, anche alla luce delle innovazioni che caratterizzano il settore, la disposizione rimodula il valore percentuale del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti fissandolo all'8,5 per cento a decorrere dall'anno 2024. La norma dispone che il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali resta fermo.

Conseguentemente, il tetto della spesa farmaceutica convenzionata è rideterminato nel valore del 6,8 per cento a decorrere dal medesimo anno.

ART. 44.

(Modifiche alle modalità di distribuzione dei medicinali)

La disposizione muove dall'esigenza di operare una revisione dei canali di distribuzione del farmaco, cui si lega indissolubilmente l'adozione di un nuovo modello di remunerazione delle farmacie per la dispensazione del farmaco nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, al primario scopo di favorire la dispensazione capillare del farmaco a favore della collettività attraverso la rete delle farmacie di comunità.

Per quanto attiene alla revisione dei canali di distribuzione del farmaco, l'indagine conoscitiva condotta presso la XII Commissione affari sociali della Camera dei Deputati - avviata a Marzo 2022 in materia di "distribuzione diretta" dei farmaci per il tramite delle strutture sanitarie pubbliche e della "distribuzione per conto - DPC" per il tramite delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale - ha fatto emergere la necessità di una revisione, condivisa dalle Istituzioni e dall'intera filiera, dei canali di distribuzione dei farmaci allo scopo di assicurare un'assistenza farmaceutica efficace ed efficiente.

Sul presupposto, quindi, di assicurare su tutto il territorio nazionale un'assistenza farmaceutica omogenea, accessibile e finanziariamente sostenibile, in grado di favorire gli assistiti nell'accesso al farmaco in termini di prossimità, il comma 1 della disposizione in rassegna stabilisce che entro e non oltre il 30 marzo 2024 e, successivamente, con cadenza annuale, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) provvede ad aggiornare il prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio (PHT) individuando l'elenco vincolante di medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono transitare dal regime di classificazione A-PHT di cui alla Determina AIFA 29 ottobre 2004 e successive modificazioni e integrazioni, alla classe A di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 dicembre 1993, n. 537, nonché l'elenco vincolante dei medicinali del PHT non coperti da brevetto che possono essere assegnati alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico.

Per assicurare una dispensazione di prossimità del farmaco a vantaggio della cittadinanza e operare nei termini sopra, garantendo la sostenibilità economica e finanziaria del complessivo riordino dei canali di distribuzione del farmaco e rispettando il tetto della spesa farmaceutica in rapporto al finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, il comma 2 stabilisce un nuovo modello di remunerazione a favore delle farmacie per la dispensazione del farmaco in regime di SSN, dando attuazione a quanto disposto dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Il citato comma 2 prevede infatti che, nell'ambito dei limiti fissati per la spesa a carico del Servizio sanitario nazionale per i farmaci erogati sulla base della



disciplina convenzionale (tetto della spesa farmaceutica convenzionata), a decorrere dal 1° marzo 2024 il sistema di remunerazione delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale è sostituito da una quota variabile e da quote fisse, così determinate:

- a) una quota percentuale del 6% rapportata al prezzo al pubblico al netto dell’IVA per ogni confezione di farmaco;
- b) una quota fissa pari a euro 0,55 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico non superiore a 4,00 euro;
- c) una quota fissa pari a euro 1,66 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico compreso tra euro 4,01 e euro 11,00;
- d) una quota fissa pari a euro 2,50 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico superiore a euro 11,00;
- e) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,1 per ogni confezione di farmaco appartenente alle liste di trasparenza, limitatamente all’anno 2024.

Il successivo **comma 3** stabilisce, proprio con riferimento alla soprariportata lettera e), che, a far data dal 1° gennaio 2025 sia riconosciuta alle farmacie la quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,115 per ogni confezione di farmaco appartenente alle liste di trasparenza.

Occorre evidenziare che il nuovo sistema di remunerazione non incide in alcuna misura sul prezzo di vendita al pubblico dei medicinali, come regolato dall’articolo 8, comma 10, lett. a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Il comma 2, dunque, oltre a favorire la dispensazione dei farmaci a brevetto scaduto, porta a compimento la sperimentazione della c.d. “remunerazione aggiuntiva” ora stabilita dall’articolo 1, commi 532, 533 e 534 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) per rendere strutturale il consolidamento della farmacia italiana relativamente alle attività di dispensazione del farmaco SSN, che subisce un progressivo e costante calo, parallelamente alla progressiva crescita della dispensazione dei medicinali da parte delle strutture sanitarie pubbliche (c.d. Distribuzione Diretta). Il criterio adottato per tale nuovo modello di remunerazione è quello del superamento della remunerazione a percentuale sul prezzo del farmaco, per adottare la soluzione prevalente nei Paesi dell’Unione europea, fondata su di un sistema misto a due quote, di cui una fissa e una variabile, e sulla valorizzazione dell’atto professionale della dispensazione dei medicinali. Pertanto, la remunerazione per la farmacia non sarebbe più puramente proporzionale al prezzo del farmaco, ma assumerebbe un valore complessivamente pari al 75% in parte fissa e al 25% in parte variabile. Tutto ciò nel rispetto sia del tetto della spesa farmaceutica in rapporto al Fondo Sanitario nazionale come annualmente determinato dalla presente legge, sia dello specifico tetto relativo alla spesa farmaceutica convenzionata, distinto da quello della spesa per acquisti diretti.

Nell’ottica della valorizzazione del servizio reso dalle farmacie a più basso fatturato - soprattutto ubicate nei piccoli centri urbani ove è preponderante la dispensazione di farmaci SSN, e che, nel corso degli ultimi anni, anche in ragione del calo della spesa convenzionata, sono state maggiormente esposte al rischio di chiusura - il **comma 4** stabilisce il riconoscimento di ulteriori quote aggiuntive così determinate:

- a) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 1,20 per ogni farmaco erogato dalle farmacie con fatturato SSN al netto dell’IVA non superiore a euro 150.000;
- b) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,58 per ogni farmaco erogato dalle farmacie - ad esclusione di quelle di cui alla lettera c) - con fatturato SSN al netto



dell'IVA non superiore a euro 300.000;

c) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,62 per ogni farmaco erogato dalle farmacie rurali sussidiate, come definite dalla legge 8 marzo 1968, n. 221, con fatturato SSN al netto dell'IVA non superiore a euro 450.000.

Il **comma 5** stabilisce che - ferme restando le quote di spettanza per le aziende farmaceutiche sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993 n. 537, e dei farmaci equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 (con esclusione dei medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano fruito di licenze derivanti da tale brevetto) - a decorrere dal 1° marzo 2024, in concomitanza con l'adozione del nuovo modello di remunerazione - cessa l'applicazione dei seguenti sconti:

a) sconto a beneficio del SSN proporzionale al prezzo del farmaco per le diverse tipologie di farmacia definito ai sensi dell'art.1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n.662;

b) sconto disposto con Determinazione AIFA del 9 febbraio 2007;

c) sconto di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2004, n. 202;

d) sconto di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge, 30 luglio 2010, n. 122.

Allo scopo di operare periodicamente la verifica di sostenibilità economica del nuovo modello di remunerazione, il **comma 6** prevede che, con decreto del Ministero della salute è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposito tavolo tecnico che, a far data dal 1° marzo 2024 e con cadenza annuale, monitora l'andamento della spesa connessa all'espletamento del servizio di dispensazione dei farmaci SSN da parte delle farmacie. Al tavolo tecnico partecipano i rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia italiana del farmaco, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie.

Conseguentemente, il **comma 7** abroga - a decorrere dal 1° marzo 2024 - le disposizioni che disciplinano la remunerazione aggiuntiva di cui all'articolo 1, commi 532 e seguenti, della Legge di Bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022).

Il **comma 8** prevede che, al fine di garantire l'uniformità dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale, anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti le modalità di erogazione dei medicinali agli assistiti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), predisponga linee guida dirette a definire modalità e tempistiche per l'aggiornamento dei prontuari terapeutici ospedalieri da elaborare dalle regioni e dalle Province autonome, ai fini, tra l'altro, della razionalizzazione dell'impiego dei farmaci da parte delle strutture pubbliche.

ART. 45.

(Misure per l'abbattimento delle liste d'attesa)

La disposizione prevede che per l'attuazione dei piani operativi per il recupero delle liste d'attesa le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono



disporre l'incremento della tariffa oraria per le prestazioni aggiuntive svolte dal personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza urgenza ospedalieri, nonché per tutte le prestazioni aggiuntive previste dalla contrattazione collettiva nazionale per il personale medico e del comparto sanitario, consentendo, in deroga alla contrattazione stessa, un aumento della relativa tariffa oraria fino a 100 euro lordi onnicomprensivi, per il personale medico, e a 60 euro lordi onnicomprensivi per il personale del comparto. Inoltre, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sempre per l'attuazione dei piani operativi per il recupero delle liste d'attesa, possono avvalersi delle strutture private accreditate, derogando alle disposizioni concernenti la riduzione della spesa di cui all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come rideterminate dalla misura in materia di aggiornamento del tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da private, introdotta con la presente legge.

Infine, dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano utilizzino, per il conseguimento della predetta finalità, una quota non superiore allo **0,4 per cento** del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2024.

ART. 46.

(Aggiornamento del tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati)

La disposizione stabilisce che il limite di spesa di cui all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 - previsto per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera - venga rideterminato nel valore della spesa consuntivata per l'anno 2011 incrementata di 1 punto percentuale per l'anno 2024, di 3 punti percentuali per l'anno 2025 e di 4 punti percentuali a decorrere dall'anno 2026, assicurando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale.

ART. 47.

(Proroga del finanziamento delle quote premiali in sanità)

L'articolo 2, comma 67-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, introduce forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per una quota pari allo 0,25% dello stesso (0,30% per il 2013, 1,75% per il 2014, 0,32% nel 2021, 0,40% nel 2022 e 0,50% nel 2023), in favore di regioni che istituiscano una centrale regionale per gli acquisti e per l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi, e per le regioni che introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dall'articolo 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. A tal fine, il legislatore è già intervenuto con specifiche disposizioni normative di anno in anno, dal 2012 al 2023, affidando al Ministero della salute, in via transitoria, il compito di ripartire le rispettive quote premiali "tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome".

Alla luce di tutto quanto premesso e, in particolare, per moderare le molteplici



criticità che annualmente emergono tra le regioni in sede di riparto del fabbisogno sanitario nazionale standard, con la disposizione in esame si rinnovano, anche per il 2024, le disposizioni già intervenute negli ultimi anni e si fissa nella misura dello 0,50% la cosiddetta “quota premiale”.

ART. 48.

(Finanziamento per aggiornamento dei LEA)

Alla Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), sono attribuiti compiti specifici in tema di definizione dei livelli essenziali; in particolare la Commissione procede a una valutazione sistematica delle attività, dei servizi e delle prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria a rilevanza sanitaria inclusi nei LEA, per valutarne il mantenimento ovvero per definire condizioni di erogabilità o indicazioni di appropriatezza e acquisisce e valuta le proposte di inserimento nei LEA di nuovi servizi, attività e prestazioni. Annualmente, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della predetta legge, la medesima formula una proposta di aggiornamento dei LEA.

La Commissione, nella sua nuova composizione, ha proseguito nell'attività di aggiornamento delle richieste LEA, anche attraverso l'implementazione della apposita procedura online pubblicata sul portale del Ministero della salute dal 6 giugno 2019, con la quale si è inteso fornire un *iter* strutturato e trasparente agli *stakeholder*, pubblici e privati, sulle modalità di attivazione del percorso di revisione dei livelli essenziali di assistenza, collegando tutti gli attori coinvolti (Commissione aggiornamento LEA, Cabina di Regia HTA, AGENAS, AIFA, ISS, attraverso un lavoro istruttorio di *back office* che garantisca la valorizzazione delle rispettive competenze). Attraverso detta procedura, si è potuto registrare negli ultimi anni un rilevante incremento del numero di richieste di inclusione di prestazioni nei LEA o di aggiornamento degli stessi.

L'articolo 1, comma 288, della legge del 30 dicembre 2021, n. 234, ha finalizzato l'importo di 200 milioni di euro a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale per finanziare le proposte aggiornative. È noto essere in corso di definizione uno schema di decreto per l'aggiornamento dei LEA che esaurirà la disponibilità finanziaria citata, impedendo per il futuro il recepimento delle ulteriori richieste di aggiornamento non presenti nell'emanando decreto. Tanto premesso, al fine di consentire ulteriori aggiornamenti dei LEA, nonché per garantire che l'erogazione dei LEA avvenga in tutte le regioni in relazione a specifici livelli, si prevede che sia vincolata una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e una quota pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato il cui valore, individuato dall'articolo 1, comma 535, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, viene conseguentemente incrementato di pari importo.

ART. 49.

(Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri, contributo al Servizio sanitario nazionale e osservanza degli obblighi anagrafici)

La disposizione, al **comma 1**, prevede che sia i residenti in Italia che lavorano e



soggiornano in Svizzera e che utilizzano il Servizio sanitario nazionale italiano, sia i frontalieri di cui all'articolo 9, comma 1, dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri che hanno esercitato il diritto di opzione per l'assicurazione malattie, sia i loro familiari a carico sono tenuti a versare alla Regione di residenza una quota di compartecipazione al SSN.

Il **comma 2** prevede che alla Regione di residenza spetti la definizione della percentuale di compartecipazione familiare, che è compresa fra un valore minimo del 3 per cento e un valore massimo del 6 per cento, da applicare al salario netto percepito in Svizzera a decorrere dal 2024. Il ricavato complessivo viene destinato al sostegno del servizio sanitario delle aree territoriali di confine e, prioritariamente, a beneficio del personale medico e infermieristico sotto forma di trattamento accessorio, in misura non superiore al 20 per cento dello stipendio tabellare lordo, i cui criteri di attribuzione sono definiti nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti delle risorse che si rendono disponibili annualmente a partire dal 2024 per tale finalità ai sensi del comma 3.

Il **comma 3** rinvia all'adozione di un decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Presidenti delle regioni confinanti con la Svizzera, per l'individuazione delle modalità di assegnazione delle somme, di versamento del contributo e la e la quota da destinare, da parte di ciascuna delle predette regioni, al personale medico e infermieristico.

Il **comma 4, lettera a)**, modifica l'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, disponendo che i residenti stranieri, cittadini di Paesi non aderenti all'Unione europea, qualora non abbiano diritto all'iscrizione, possano iscriversi volontariamente negli elenchi degli aventi diritto alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale versando un contributo di 2.000 euro annui.

Il **comma 4, lettera b)**, modifica l'articolo 34, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevedendo una disciplina di favore per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio o per quelli collocati alla pari. Infatti, gli studenti stranieri possono iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale versando un contributo non inferiore a 700 euro annui, mentre gli stranieri collocati alla pari possono iscriversi versando un contributo non inferiore a 1.200 euro annui.

Il **comma 4, lettera c)**, prevede che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi annualmente, possono essere adeguati, anche tenendo conto della variazione dell'indice di prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, gli importi minimi del contributo ordinario e quelli ridotti per l'iscrizione dei cittadini stranieri al Servizio Sanitario Nazionale.

Il **comma 5** dispone che i versamenti degli importi di cui al comma 4 siano eseguiti in favore delle regioni presso le quali i richiedenti chiedono l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, utilizzando esclusivamente il modello F24.

Il **comma 6** sostituisce l'articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, cosicché il nuovo articolo 11 dispone:

- *comma 1*: è irrogata la sanzione pecuniaria da 100 a 500 per coloro che violino gli obblighi anagrafici di cui alla legge n. 1228 del 1954, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei relativi regolamenti di attuazione. La sanzione è ridotta ad un decimo del minimo di quella prevista qualora il trasgressore dia comunicazione o effettui la dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni;



- *comma 2*: è irrogata la sanzione pecuniaria da 200 a 1.000 per coloro che omettano la dichiarazione di cui all'articolo 6, commi 1 e 4, della legge n. 470 del 1988 per ciascuno degli anni in cui perdura l'omissione (dichiarazione di trasferimento della residenza all'estero del cittadino italiano presentata per sé e i componenti della famiglia). La sanzione è ridotta ad un decimo del minimo di quella prevista qualora il soggetto effettui la dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni;
- *comma 3*: l'autorità competente ad irrogare la sanzione è il comune di residenza e si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'accertamento e l'irrogazione della sanzione sono notificati al cittadino entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l'obbligo anagrafico non risulta adempiuto o la dichiarazione risulta omessa.
- *comma 4*: i proventi derivanti dalle sanzioni sono acquisiti al bilancio comunale.

Dunque, il nuovo articolo 11 della legge n. 1228 del 1954 va a incrementare le sanzioni già previste (attualmente sono previste sanzioni da un minimo di 50.000 lire ad un massimo di 500.000 lire) per la violazione delle leggi anagrafiche, graduandole in ragioni della lesività della condotta (da un minimo di 100 euro ad un massimo di 1.000 euro). Inoltre, la sanzione specifica per la violazione degli obblighi dichiarati di residenza all'estero mira a contrastare altresì la condotta di chi mantiene illegittimamente l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente in Italia al fine di godere dei benefici connessi (esenzione IMU prima casa e iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale). La norma ha, pertanto, potenziali effetti benefici per la finanza pubblica statale (cancellazione dei non aventi diritto dal Servizio Sanitario Nazionale) e locale (perdita dell'esenzione IMU prima casa e versamento delle maggiori sanzioni al bilancio comunale) non predeterminabili.

Il **comma 7** modifica l'articolo 6 della legge n. 470 del 1988 introducendo due nuovi commi (*comma 9-ter* e *9-quater*):

- *comma 9-ter*: si prevede che le pubbliche amministrazioni comunichino al comune di residenza del cittadino italiano tutti gli elementi rilevanti, acquisiti nell'esercizio delle funzioni, indicanti la residenza di fatto all'estero dello stesso;
- *comma 9-quater*: si prevede che il comune comunichi le iscrizioni e le cancellazioni d'ufficio dall'anagrafe dei cittadini italiani all'estero all'Agenzia delle entrate per i controlli fiscali di competenza.

ART. 50.

(Ulteriore misure in materia di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e dell'assistenza territoriale)

La disposizione, al **comma 1**, stanziava risorse pari a 250 milioni di euro per l'anno 2025 e 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per potenziare l'assistenza territoriale, anche con riferimento a nuove assunzioni di personale sanitario, al fine di implementare ulteriormente gli standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Rinvia inoltre ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la ripartizione di tali somme fra Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

Il **Comma 2** incrementa di 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2024, la



quota vincolata del Fondo sanitario nazionale da destinare alla realizzazione di interventi per l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del malato.

Al **comma 3**, dispone che una quota delle risorse incrementalì di cui all'articolo 41 della presente legge sia destinata all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale.

Titolo VII Crescita e investimenti

Capo I Misure in favore delle imprese

ART. 51. (Misure a sostegno del credito alle esportazioni)

La disposizione mira a rafforzare e migliorare il processo di gestione delle risorse pubbliche necessarie per l'implementazione del Contributo *Export*, quale misura gestita da Simest S.p.A., a valere sul Fondo 295/73 e strettamente connessa alla Coassicurazione pubblica SACE – Ministero dell'economia e delle finanze per il supporto alle esportazioni, sia in coerenza a quanto già previsto con riferimento ad altri strumenti di supporto all'esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane, sia come effetto dell'attuale scenario macroeconomico caratterizzato da forti pressioni inflazionistiche ed elevata volatilità dei tassi di interesse e di cambio.

A tal fine, viene previsto che il Gestore proceda, in linea con le migliori pratiche di mercato di gestione del rischio, alla definizione e quantificazione degli accantonamenti necessari per la copertura a vita intera a del rischio di variazione dei tassi di interesse e di cambio per gli impegni in essere e per quelli da assumere annualmente, sulla base di una metodologia da approvare da parte del Comitato Agevolazioni, titolare dell'Amministrazione del Fondo ai sensi dell'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, su proposta del Gestore e da trasmettere unitamente al Piano strategico annuale e al piano previsionale dei fabbisogni finanziari. In aggiunta, a salvaguardia della sostenibilità del Fondo nel medio e lungo termine e della continuità operativa dello stesso, viene previsto che il Gestore, sulla base delle predette stime, effettui gli accantonamenti per assicurare la copertura delle uscite di cassa attese per il triennio successivo, tenuto conto delle risorse disponibili sul Fondo a legislazione vigente.

Infine, la disposizione prevede che per le medesime finalità, il Ministero dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, con riferimento agli impegni assunti e a quelli da assumere annualmente, laddove lo ritenga opportuno, per sterilizzare la volatilità del rischio di tasso di interesse e di cambio, con conseguente minor assorbimento di risorse a copertura della componente di stress rispetto alla quale il Fondo è particolarmente esposto.

ART. 52. (Modifica copertura credito d'imposta Zes unica del Mezzogiorno)



La disposizione sostituisce il comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 fissando il limite di spesa della misura pari a **1.800** milioni di euro per l'anno 2024, prevedendo che tale importo sia da versare alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Si demanda, inoltre, a un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle modalità di accesso al beneficio, nonché dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del predetto limite di spesa.

ART. 53.

(Prestiti cambiari PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo)

La norma introduce uno strumento volto a sostenere la continuità produttiva delle PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo, così come definito dal Regolamento (UE) n. 1308/2013, comprensivo dei prodotti freschi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), del Reg., elencati nell'Allegato I, parte IX, e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli di cui all'articolo 1, comma 2, lettera j), del Reg., elencati nell'Allegato I, parte X.

Il settore ortofrutticolo italiano, infatti, sta vivendo una crisi dovuta a diversi fattori, anche interrelati tra di loro come: i cambiamenti climatici, l'aumento dei costi di produzione e la perdita di competitività sui mercati esteri. L'aleatorietà della produzione è da sempre una caratteristica del settore, essendo vulnerabile alle variazioni di temperature, precipitazioni ed eventi estremi, ma se in passato gelate o siccità prolungata potevano avere carattere di eccezionalità, negli anni più recenti il clima avverso sembra ormai aver acquisito carattere strutturale. Si registra quindi un incremento della frequenza di eventi estremi e, più in generale, del manifestarsi di condizioni climatiche sfavorevoli per il normale sviluppo delle principali produzioni ortofrutticole, con un impatto negativo sia sulla qualità che sulla quantità dei raccolti. Il rincaro dei prezzi dei mezzi correnti di produzione ha appesantito i bilanci aziendali con ricadute molto negative sulla redditività degli agricoltori. In particolare, il costo dei principali input produttivi ha fatto registrare nel 2022 un incremento di oltre il 23% rispetto al 2020; e nel primo semestre del 2023 questa dinamica non si è arrestata.

ART. 54.

(Misure in favore delle imprese)

Commi 1 e 2 (finanziamento dei contratti di sviluppo). Lo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo, istituito dall'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, costituisce la principale misura nazionale di sostegno alla realizzazione di grandi investimenti e per l'attuazione delle politiche industriali nazionali (investimenti di importo superiore a 20 milioni di euro), la cui gestione è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia. I Contratti di sviluppo operano su tre direttrici principali, sostenendo:

- a) programmi di sviluppo industriale, ivi compresi i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, finalizzati alla produzione di beni e/o servizi;



- b) programmi di sviluppo per la tutela ambientale, finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente;
- c) programmi di sviluppo di attività turistiche, finalizzati allo sviluppo dell'offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva.

I Contratti di sviluppo sono all'attualità disciplinati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, che prevede anche la possibilità per il Ministro di giungere alla sottoscrizione di specifici Accordi con le imprese proponenti e le altre amministrazioni pubbliche interessate qualora i programmi proposti risultino di particolare rilevanza strategica per lo sviluppo dei territori interessati e del Paese (c.d. *fast track*). Il predetto decreto è stato oggetto di recenti modifiche (decreti del 2 novembre 2021, del 12 agosto 2022, del 19 aprile 2023 e del 14 settembre 2023, quest'ultimo registrato presso la Corte dei conti in data 20 settembre 2023, in corso di pubblicazione) volte a semplificare l'iter amministrativo per la concessione delle agevolazioni e ad indirizzare il sostegno pubblico – sia in via ordinaria che attraverso la richiamata procedura *fast track* – verso programmi di sviluppo in grado di determinare un maggiore impatto sulla competitività del sistema produttivo nazionale.

I Contratti di sviluppo si configurano come misura agevolativa valutativa negoziale con procedura a sportello: il soggetto gestore procede alla valutazione istruttoria delle istanze pervenute seguendo l'ordine cronologico di presentazione, accertata la disponibilità di adeguate risorse per la copertura finanziaria delle agevolazioni richieste a fronte della realizzazione degli investimenti programmati.

Lo strumento agevolativo, operativo nella sua attuale formulazione dal 2015, ha ricevuto stanziamenti a valere su diverse fonti finanziarie, europee (programmi operativi nazionali e regionali cofinanziati con fondi strutturali e di investimento europei), statali (Fondo per lo sviluppo e la coesione, leggi di bilancio, fondo per la crescita sostenibile di cui al decreto-legge n. 83/2012, programmazione complementare) e regionali. I Contratti di sviluppo sono stati, inoltre, individuati come strumento attuativo di taluni investimenti del PNRR (M2C2 - Investimento 5.3 relativo alla filiera del trasporto pubblico su gomma; M1C2 - Investimento 5.2 relativo alla competitività e resilienza delle filiere produttive; M2C2 - Investimento 5.1 relativo alle rinnovabili e alle batterie).

La dotazione dei Contratti di sviluppo è stata da ultimo incrementata dalla legge di bilancio per il 2023 (4.001,1 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2037); ulteriori risorse sono state destinate dalla deliberazione CIPESS n. 7 del 14 aprile 2022 concernente il Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 (2 miliardi di euro) e dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, concernente il rafforzamento delle aree ZES (250 milioni di euro).

Le modalità operative di utilizzo delle predette risorse sono definite con provvedimenti del Ministro delle imprese e del made in Italy (da ultimo, il decreto 11 maggio 2023).

Alla luce dei risultati conseguiti e dei dati di operatività, lo strumento agevolativo si è dimostrato in grado di intercettare e soddisfare un'ampia gamma di esigenze imprenditoriali, anche grazie agli ampi margini di flessibilità che caratterizzano le modalità attuative, registrando negli anni una forte risposta da parte del tessuto produttivo ed una sempre crescente richiesta di intervento.

In tale contesto, la dotazione finanziaria disponibile risulta non sufficiente a garantire – anche in prospettiva – una piena operatività dello strumento, anche tenuto conto dei particolari ambiti di intervento propri di talune delle



assegnazioni in passato intervenute. Le domande già presentate al Soggetto gestore determinano, infatti, un fabbisogno di risorse ampiamente superiore alle dotazioni nel tempo assegnate allo strumento agevolativo, sia pure considerando un congruo tasso di respingimento delle istanze che, sulla base dei dati storici, può essere quantificato nell'ordine del 30/40%.

Occorre, inoltre, evidenziare che le nuove regole comunitarie in materia di aiuti di Stato, già definite o in corso di definizione da parte della Commissione europea (ad esempio: la nuova disciplina in materia di aiuti di Stato a finalità regionale che ha visto, per l'Italia, un sensibile aumento delle intensità di aiuto riconoscibili alle imprese; i nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022; i nuovi orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali; le nuove possibilità offerte dal Quadro temporaneo Ucraina, applicabili fino al 2025) e che troveranno necessariamente applicazione anche nell'ambito dello strumento agevolativo in argomento, renderanno ancor più interessante per le imprese lo strumento medesimo, con un presumibile continuo aumento delle domande di agevolazione e conseguenti maggiori esigenze finanziarie (anche in ragione dei maggiori tassi di contribuzione previsti dalle predette normative comunitarie che, a parità di investimento, determineranno maggiori oneri per la finanza pubblica).

Per quanto esposto, la norma è volta a garantire, attraverso un adeguato finanziamento, il soddisfacimento delle richieste già in essere al fine di consentire la continuità operativa dello strumento agevolativo.

La norma prevede, altresì, una specifica destinazione dell'assegnazione richiesta in funzione delle finalità di sviluppo perseguite dallo strumento agevolativo; in particolare, si dispone di destinare 190 milioni di euro per l'anno 2024 e 210 milioni di euro per l'anno 2025 al finanziamento dei programmi di sviluppo industriale. L'integrale assegnazione in favore dei programmi industriali trova fondamento nella circostanza che nell'ambito di tale settore possono trovare collocazione programmi maggiormente strategici per lo sviluppo dell'economia nazionale; nell'ambito del rifinanziamento dello strumento sembra quindi opportuno concentrare l'attenzione unicamente sul settore industriale (compresa la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli), sul quale appare opportuno canalizzare quanto più possibile le risorse a disposizione.

Prevede, inoltre, che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* possa impartire al Soggetto gestore direttive specifiche per l'utilizzo delle risorse, al fine di sostenere la realizzazione di particolari finalità di sviluppo.

Comma 3 (Rifinanziamento della misura Nuova Sabatini). Dal 2014, anno di avvio dell'intervento, ad oggi, la "Nuova Sabatini" ha progressivamente assunto una rilevanza strategica nel panorama delle politiche industriali, divenendo uno strumento strutturale di sostegno al sistema delle PMI per l'acquisto o acquisizione in leasing di beni strumentali che si è rivelato efficace, anche in chiave anticongiunturale, per la crescita e il rilancio degli investimenti produttivi. A testimonianza dell'efficacia registrata della misura, si fa presente che l'ammontare complessivo dei finanziamenti concessi alle PMI da banche/intermediari finanziari è pari ad oltre 48 miliardi di euro, per un numero complessivo di domande ricevute pari a 261.880 e un importo totale del contributo pubblico impegnato pari a circa 4,3 miliardi di euro.

Nel 2021 e 2022, a fronte rispettivamente di n. 59.479 e di n. 56.152 domande di agevolazione – pari a circa il 45% delle istanze trasmesse dall'avvio dell'operatività della misura – gli istituti convenzionati hanno deliberato circa 19,5 miliardi di



euro di finanziamenti a favore delle imprese per l'acquisto, o l'acquisizione in caso di operazioni di leasing, di beni strumentali. Nei medesimi anni, il Ministero ha concesso contributi rispettivamente per circa 815 e oltre 960 milioni di euro e disposto erogazioni, anche a valere su concessioni degli anni precedenti, rispettivamente per quasi 400 milioni di euro nel 2021 e oltre un miliardo di euro nel 2022. A fronte dell'assorbimento di risorse registrato nel corso del 2022 e nei primi dieci mesi del 2023 (pari a circa 60 milioni di euro mensili) e di quello ipotizzato per i restanti mesi dell'anno, si stima un fabbisogno di 578 milioni di euro al fine di garantire la continuità operativa della misura per tutto il 2024.

La disposizione incrementa l'autorizzazione di spesa destinata all'attuazione della misura nuova Sabatini» di 100 milioni di euro per l'anno 2024, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese.

Comma 4 (Rifinanziamento del Fondo Crescita Sostenibile). Gli interventi finanziati a valere sul Fondo per la crescita sostenibile (FCS) sono destinati, sulla base di obiettivi e priorità stabilite periodicamente e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, alla realizzazione di programmi e interventi con un impatto significativo sulla competitività dell'apparato produttivo nazionale, con particolare riguardo alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese. Per il perseguimento di tali finalità nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo, avuto riguardo a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro delle imprese e del made in Italy, che individuano i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle imprese beneficiarie. La disposizione incrementa, dunque, il Fondo per la Crescita Sostenibile di 110 milioni di euro per l'anno 2024 e di 220 milioni di euro per l'anno 2025.

Capo II

Misure per il potenziamento degli investimenti e della ricerca nonché interventi in materia di istruzione e di cultura

ART. 55.

(Garanzie concesse dalla SACE S.p.A a condizioni di mercato e garanzia green)

Commi 1-10 (Garanzia Archimede). La disposizione normativa reca l'istituzione di una nuova misura di garanzia a condizioni mercato e gestita da SACE S.p.A. in favore di imprese, diverse dalle PMI e dalle imprese in difficoltà, finalizzata a supportare gli investimenti infrastrutturali e produttivi realizzati in Italia, in particolare nei settori nei quali è presente un fallimento, anche parziale, del mercato.

Le garanzie sono concesse in favore dei soggetti identificati come partner esecutivi nell'ambito del programma InvestEU ovvero di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia.



Tra le operazioni garantite rientrano i finanziamenti, anche di rango subordinato, concessi sotto qualsiasi forma. Le garanzie possono essere altresì rilasciate in favore di imprese di assicurazione nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni in relazione a fidejussioni, garanzie e altri impegni di firma, nonché in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari partecipativi e non convertibili anche di rango subordinato.

In particolare, la norma introduce un nuovo schema di coassicurazione pubblica per effetto del quale gli impegni sono assunti nella misura dell'80% dallo Stato e nella misura del 20% da SACE S.p.A., quota rispetto alla quale è accordata di diritto la garanzia di ultima istanza da parte dello Stato. La durata dello strumento è indicata in 6 anni, ovvero fino al 2029, ed è fissato un importo massimo di impegni assumibili da parte dello Stato e di SACE di 60 miliardi di euro, con un limite di flusso annuale, fissato per l'anno 2024 ex lege, in 10 miliardi di euro e da definire per gli anni successivi in legge di bilancio. Le garanzie rilasciate sui titoli di debito non possono però superare il 10 per cento del predetto importo di flusso fissato annualmente in legge di bilancio, salva una possibile rideterminazione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro i limiti di impegno massimo assumibili.

Le garanzie sono concesse per una durata massima di 25 anni e per una percentuale massima di copertura non eccedente il 70 per cento, ovvero il 60 per cento, ove rilasciate in caso di fidejussioni, cauzioni e altri impegni di firma, richieste alle imprese dalla normativa di riferimento in caso di affidamento di contratti pubblici a garanzia della corretta esecuzione dei medesimi. La percentuale massima è ridotta al 50 per cento nel caso di esposizioni di rango subordinato.

Il rilascio della garanzia e delle coperture assicurative per singole operazioni finanziarie di rilevanza e di importo significativo è subordinato al nulla osta del Ministro dell'Economia e delle Finanze adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A..

Le garanzie sono rilasciate da Sace a titolo oneroso e a tal riguardo è previsto che i premi a titolo di remunerazione siano quantificati in linea con le caratteristiche e il profilo di rischio delle operazioni sottostanti, oltre che sulla base della loro natura e degli obiettivi perseguiti.

Si prevede, inoltre, che ai potenziali oneri per lo Stato derivanti dal rilascio delle predette garanzie, nella misura dell'80% e di quelli correlati alle esposizioni di SACE, a titolo di garanzia di ultima istanza, si provveda mediante le disponibilità residue sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23/2020, a valere sulle quali sono attualmente coperti gli impegni assunti in relazione alle garanzie di cui alle misure di Garanzia Italia, Riassicurazione Crediti Commerciali, ex articolo 35 del decreto-legge n. 34/2020, SupportItalia e Riassicurazione Crediti Energia, ex articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 21/2022, per un ammontare complessivo, al 30 giugno 2023, pari a circa 47 miliardi di euro. Pertanto, tali impegni per lo Stato, fissati in un massimo di 60 miliardi di euro e, per l'anno 2024, in un flusso di massimo 10 miliardi di euro, costituiscono il plafond complessivo di garanzie assumibili a valere sulle disponibilità residue sul predetto Fondo, rispetto alle quali si deve tener conto di tutte le esposizioni assunte a valere sulle misure già in essere, sopra citate, e i cui portafogli già sono o stanno entrando in fase di ammortamento e di quelle assumibili ai sensi dell'articolo 24 in relazione ai rischi catastrofali. A livello



sistematico, il plafond risulta quindi unico ma al contempo mobile, nella misura in cui l'integrale rimborso delle esposizioni assunte in relazione agli schemi di garanzia spirati, comporterà la liberazione di spazi per il rilascio di nuove garanzie ma fermo restando che le esposizioni tempo per tempo in essere non potranno superare i 60 miliardi di euro.

In aggiunta, si rappresenta che dal punto di vista del trattamento statistico contabile, le garanzie rilasciate a valere sul presente schema presentano le caratteristiche per essere classificate come one off ai fini dei conti nazionali: ciò in considerazione di alcuni elementi strutturali delle stesse, quali l'esclusione delle piccole e medie imprese e delle imprese in difficoltà, la previsione di un'istruttoria ad hoc da parte di SACE sulle singole operazioni e la presenza di un presidio rafforzato del MEF per le operazioni rilevanti.

Con riferimento al comma 11, si rappresenta che con il decreto-legge n. 76 del 2020 (DL Semplificazioni) SACE è stata autorizzata a rilasciare garanzie, assistite dalla garanzia dello Stato italiano, nel limite dell'80%, per finanziare progetti che hanno la finalità di agevolare la transizione verso un'economia a minor impatto ambientale, integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili e promuovere iniziative che sviluppino una nuova mobilità a minori emissioni inquinanti.

Tale operatività a sostegno del *Green New Deal* si inserisce nel quadro dell'ampia estensione del mandato di SACE oltre l'*export*, a supporto dell'economia nazionale. In particolare, l'importanza della transizione ecologica dell'Italia e il ruolo della sostenibilità nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) rendono l'impegno di SACE nell'ambito delle garanzie green strategico per il Sistema Paese.

Per il rilascio delle garanzie green da parte di SACE, il legislatore è intervenuto annualmente per assegnare a tale operatività parte delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge n. 160 del 2019 (Legge di bilancio 2020), destinato alla realizzazione ed al sostegno di investimenti pubblici strumentali all'attuazione del *Green New Deal* nazionale, con una dotazione complessiva di 4,2 miliardi di euro, ripartiti, secondo una logica incrementale, nei seguenti termini: 470 milioni di euro per il 2020, 930 milioni di euro per l'anno 2021, 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. In particolare, allo strumento di SACE sono stati destinati, dalle annuali leggi di bilancio, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, 470 milioni di euro, mentre per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 565 milioni di euro.

Il **comma 11**, quindi, vista la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 85 della legge n. 160 del 2019, programmata fino al 2023, dispone la proroga dell'operatività al 2024, fissando un limite massimo di flusso annuale pari a 3 miliardi di euro. Infine, introduce un limite alla percentuale di copertura concedibile in relazione alle garanzie rilasciate su fidejussioni, garanzie e altri impegni di firma, che le imprese sono tenute a prestare per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della pertinente normativa di settore.

Il **comma 12** attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze la facoltà di avvalersi, per l'espletamento di attività di natura amministrativa e contabile connesse all'attuazione degli interventi finanziari nell'economia, del supporto tecnico-operativo di società dallo stesso partecipate e su cui esercita il controllo analogo, prevedendo che con apposito disciplinare da sottoscrivere con le predette società siano stabiliti i termini e le modalità di svolgimento delle attività di natura



amministrativo-contabile di supporto alle strutture del Ministero coinvolte in tali attività. Si prevede che alle predette potrà essere riconosciuto dal Ministero dell'economia e delle finanze un corrispettivo non superiore a 500.000 euro annui lordi.

La disposizione di cui al **comma 13** nel prevedere che , al fine di assicurare il coordinamento e l'efficace attuazione degli interventi in garanzia a supporto di investimenti per il potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale e per la tutela della risorsa idrica e dell'ambiente, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, la Cassa per i servizi energetici e ambientali e SACE S.p.A. stipulano un'apposita convenzione, avente ad oggetto la disciplina dei criteri di individuazione degli investimenti ritenuti prioritari ovvero eleggibili alla fruizione delle garanzie di cui al presente articolo ovvero di quelle di cui all'articolo 58, legge 28 dicembre 2015, n. 221 e relative disposizioni attuative, delle modalità di comunicazione e informativa, riguardante i predetti interventi, al Ministero dell'economia e delle finanze e delle procedure operative inerenti le attività di originazione, di istruttoria, gestione, indennizzo e recupero delle predette garanzie, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si provvede alla copertura a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, pari a circa 55 milioni di euro e nel limite delle risorse destinate alla copertura dei costi di gestione dello stesso pari al 2%. Inoltre, prevede che, per la definizione dei criteri di individuazione degli investimenti ritenuti prioritari ovvero eleggibili alla fruizione delle garanzie, si tenga conto anche dei criteri adottati per la definizione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico. Dispone, infine, che agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività disciplinate dalla convenzione si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, nel limite delle risorse destinate alla copertura dei costi di gestione dello stesso.

ART. 56.

(Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture, nonché disposizioni in materia di commissari straordinari)

Il **comma 1 (Ponte sullo stretto di Messina)**, nelle more dell'individuazione di ulteriori fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato, autorizza la spesa complessiva di 11.630 milioni di euro, in ragione di 780 milioni per l'anno 2024, 1.035 milioni per l'anno 2025, 1.300 milioni per l'anno 2026, 1.780 milioni per l'anno 2027, 1.885 milioni per l'anno 2028, 1.700 milioni per l'anno 2029, 1.430 milioni per l'anno 2030, 1.460 milioni per l'anno 2031 e 260 milioni per l'anno 2032., al fine di consentire l'approvazione da parte del CIPESS entro l'anno 2024 del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina.

Prevede, inoltre, che periodicamente, e comunque entro il 30 giugno di ogni anno sino all'entrata in esercizio dell'opera, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenti informativa al CIPESS sulle iniziative intraprese ai fini del reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale a copertura dei costi di realizzazione dell'opera e che, con apposite delibere, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, il CIPESS attesti la sussistenza delle



predette fonti di finanziamento indicando conseguentemente la corrispondente riduzione annuale dell'autorizzazione di spesa. Infine, autorizza il Ministro dell'economia ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Comma 2 (Interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona). La norma è finalizzata a semplificare le procedure per la celere realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a., nonché di garantire la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e di traffico e di mantenere gli attuali livelli occupazionali.

Con particolare riferimento all'impatto ambientale dell'impianto funiviario, appare opportuno ricordare che gli impianti a fune costituiscono un'alternativa efficace agli ordinari mezzi di trasporto, presentando bassi consumi energetici e, conseguentemente, ridotte emissioni. In particolare, le funivie rappresentano una risposta efficace al problema delle emissioni, offrendo un'alternativa al traffico stradale con particolare riguardo ai flussi di trasporto merci tra la Regione Piemonte e la Regione Liguria, e contribuiscono a diminuire la congestione veicolare, migliorando così la qualità dell'aria e l'accessibilità a zone remote. Ciò anche nell'ottica di valorizzazione di un sistema di scambio di flussi di merci ecosostenibile mediante la possibilità di raccogliere i traffici delle rinfuse nere di Genova riducendo l'impatto ambientale in quest'ultimo porto, già congestionato.

Al riguardo si ricorda che l'articolo 94-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto la nomina di due distinti Commissari straordinari che operano a titolo gratuito:

- il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, nominato Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 per la realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a. (nominato ai sensi del comma 3);
- il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, con il compito di provvedere ad eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica di detta funivia, nonché all'individuazione di un nuovo concessionario e provvedere, altresì, alla gestione diretta dell'impianto funiviario (nominato ai sensi del comma 7-*bis*).

Concentrare in un'unica figura Commissariale le funzioni sopra descritte, e attualmente previste dal citato articolo 94-*bis* del decreto-legge n. 18 del 2020 in capo a due distinti Commissari straordinari, consentirebbe una più celere realizzazione degli interventi ed un più efficiente e sinergico svolgimento delle attività.

Orbene, Al **comma 2** si prevede che dalla data di entrata in vigore della disposizione, al Presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, già Commissario straordinario di cui al citato articolo 94-*bis*, comma 7-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono attribuiti i compiti e le funzioni relativi allo svolgimento delle attività di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 94-*bis*. Tali attività riguardano, in particolare, la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione degli interventi necessari per il ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a.



La disposizione precisa che per lo svolgimento di tali attività il Presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, già Commissario straordinario, opera con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari il cui compenso può essere fissato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i cui oneri sono posti a carico delle risorse di cui **all'allegato V alla presente legge**. L'incarico dei subcommissari cessa alla scadenza del Commissario straordinario di cui all'articolo 94-bis, comma 7-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020 ovvero al 31 dicembre 2024.

Conseguentemente si prevede che dalla data di entrata in vigore della disposizione, il Commissario straordinario di cui al comma 3 del medesimo articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 cessi le proprie funzioni, precisando che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e che sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Il **comma 3** autorizza la spesa necessaria al finanziamento di una serie di interventi riportati **nell'allegato V** alla presente legge.

Il **comma 4** modifica l'articolo 18 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 recante «Misure urgenti per la realizzazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»:

- a) prevedendo che le somme a titolo di maggiori oneri, come determinate ai sensi dell'articolo 18, comma 2, siano corrisposte al contraente generale anche nel caso di cui all'articolo 120, comma 1, lettera c), del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, relative alle varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- b) specificando, al fine di garantire il rispetto degli impegni connessi all'attuazione del PNRR, per la realizzazione del Terzo Valico dei Giovi, che il soggetto attuatore sia autorizzato a negoziare con il contraente generale, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, modifiche contrattuali derivanti dal recepimento di disposizioni legislative o specifiche tecniche sopravvenute o da cause di forza maggiore e sorpresa geologica.

Il **comma 5** autorizza una spesa pari a 350 milioni di euro, di cui 150 milioni per l'anno 2024, e 200 milioni per l'anno 2025 per la realizzazione degli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato. Conseguentemente riduce l'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 1, comma 394, della legge di bilancio n. 234 del 2021, per l'accelerazione degli interventi finalizzati alla promozione del trasporto con caratteristiche di alta velocità e alta capacità (AV/AC) sulla linea ferroviaria adriatica.

Il **comma 6** la disposizione prevede che, al fine di consentire la celere realizzazione degli interventi finalizzati alla velocizzazione e al potenziamento della linea ferroviaria adriatica, con d.P.C.M., su proposta del Ministro delle



infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è nominato un Commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione degli interventi, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

Il **comma 7** prevede che con Accordo fra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sia aggiornato il documento recante la Definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità di cui all'Accordo fra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano raggiunto il 28 febbraio 2008.

ART. 57.

(Rifinanziamento del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche)

I prezzi dei principali materiali da costruzione, nonostante timidi segnali di discesa continuano ad aumentare, sebbene in rallentamento rispetto agli eccezionali livelli dello scorso anno.

La disposizione è, pertanto, finalizzata a prorogare il meccanismo dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (cosiddetto decreto-legge «Aiuti») ai lavori eseguiti o contabilizzati dal direttore dei lavori ovvero annotati, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure fino al 31 dicembre 2024.

In particolare, si prevedono modifiche:

- a) al comma 6-*bis*, relativo ai contratti aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021. Si prevede a tal fine l'adozione di un nuovo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – ulteriore rispetto a quello già previsto per il 2023 - da adottare entro il 31 gennaio 2024, mediante il quale definire le nuove modalità di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024;
- b) al comma 6-*ter*, relativo ai contratti aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione previsto al 30 giugno 2023;
- c) al comma 6-*quater*, sulla dotazione del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, incrementandola dagli attuali 500 milioni di euro a 700 milioni per l'anno 2024 e stanziando 100 milioni di euro anche per l'anno 2025;
- d) al comma 8, primo periodo, per gli accordi quadro di lavori con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021;
- e) al comma 8, terzo periodo, in relazione alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, o annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022» relativamente gli accordi quadro di lavori già in esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022 (17 agosto 2023);
- f) al comma 12, relativo ai contratti affidati a contraente generale delle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dell'ANAS S.p.a. in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50 del 2022, per i quali si estende la



maggiorazione del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. Si precisa tuttavia che tale proroga non incide sulla norma speciale introdotta dall'articolo 18, comma 2 del decreto-legge n. 104 del 2023 per gli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021.

ART. 58.

(Programmazione da parte delle pubbliche amministrazioni degli investimenti e operazioni finanziabili mediante mutui concessi dalle organizzazioni e istituzioni internazionali e comunitarie a favore della Repubblica italiana)

La disposizione è volta ad incentivare le amministrazioni pubbliche ad effettuare annualmente una specifica programmazione degli investimenti e quindi delle operazioni finanziabili mediante mutui stipulati dal Ministero dell'economia e delle finanze con le organizzazioni o istituzioni internazionali o comunitarie, di cui all'articolo 54, comma 13 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Il richiamato articolo 54, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel sancire l'abrogazione di tutte le norme che autorizzavano la contrazione da parte del Tesoro di mutui destinati a specifiche finalità, ha contestualmente disposto una specifica eccezione: la Repubblica Italiana può infatti contrarre mutui esclusivamente con organizzazioni ed istituzioni internazionali o comunitarie, al cui capitale o al cui fondo lo Stato medesimo partecipi. Tali Organizzazioni, però, devono essere vincolate per statuto a concedere mutui solo per finalità specifiche di interesse pubblico.

Le organizzazioni e istituzioni internazionali o comunitarie con cui lo Stato ha già stipulato mutui sono: la Banca europea per gli investimenti (BEI) e la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), ai cui capitali lo Stato Italiano partecipa rispettivamente ai sensi dell'articolo 308 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ed ai sensi dell'articolo 17 del Terzo Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa del 6 marzo 1959 e degli articoli III e IV del nuovo Statuto della Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), approvato con risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 16 giugno 1993 e successive modifiche del 17 dicembre 1999, del 26 novembre 2010 e del 25 novembre 2011.

La Repubblica italiana, per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze (definito il «Prenditore»), e le citate Banche possono stipulare un contratto di finanziamento, denominato «Contratto Quadro» o «Accordo Quadro», in base al quale, identificato lo specifico progetto da finanziare, la Banca mette a disposizione dello Stato italiano una linea di finanziamento per un importo specifico, la cui erogazione avverrà in diverse tranches a seguito della successiva stipula di singoli «Contratti di Prestito». Il Contratto è definito «Quadro» in quanto contiene tutte le clausole contrattuali, i diritti e le obbligazioni delle parti che fanno da «cornice» alle singole erogazioni attualizzate per il tramite dei successivi «Contratti di Prestito».

Parallelamente, il «Soggetto Promotore» (ovvero colui che cura la realizzazione del progetto oggetto del finanziamento: le altre amministrazioni pubbliche e/o le società partecipate dallo Stato come RFI e ANAS) stipula con la Banca un diverso



contratto, denominato «Contratto di Progetto» o «Accordo di Progetto», in forza del quale il Promotore assumerà per tutta la durata dell'intervento della Banca impegni di varia natura relativi al Progetto finanziato quali, tra gli altri, gli obblighi informativi e di reportistica.

Ad oggi le iniziative di finanziamento da parte dello Stato italiano sono vincolate alla necessità di prevedere appositi stanziamenti di bilancio a copertura delle misure e dei progetti da realizzare. Tali stanziamenti – valutata la convenienza economica in termini di tassi di interessi e di durata delle offerte di finanziamento delle citate Banche rispetto ad analogo finanziamento tramite ricorso a BTP – possono essere sostituiti con linee di finanziamento delle due Banche, il cui ammortamento è disposto a valere sui capitoli di bilancio 2223 (interessi) e 9503 (capitale) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo si rappresenta che i tassi offerti dalla BEI e dalla CEB, beneficiando del miglior rating sul mercato delle citate istituzioni, risultano molto più convenienti rispetto ad analogo provvista tramite ricorso ad emissione di BTP dello Stato italiano. A tutela dell'erario, infatti, le proposte delle Banche vengono sottoposte a preventiva idonea valutazione di convenienza in termini di interessi ad opera delle strutture competenti del Dipartimento del tesoro. Le operazioni finanziarie verranno concluse solo se alla data di comparazione tra i due strumenti di finanziamento emerge che, individuando il BTP con una durata finanziaria sostanzialmente pari a quella del piano di ammortamento indicato nell'offerta delle citate Banche, il costo della raccolta della Repubblica italiana sia superiore rispetto a quello offerto su base annua dalle Banche medesime.

In considerazione della richiamata convenienza economica a contrarre i summenzionati mutui, la normativa in discorso mira a standardizzare tali operazioni di provvista incentivando a tal fine le amministrazioni ad effettuare annualmente una specifica programmazione degli investimenti e quindi delle operazioni finanziabili mediante mutui della BEI e della CEB. Le amministrazioni potrebbero così sfruttare integralmente le relative convenienze derivanti dai differenziali di interessi e durata.

ART. 59.

(Investimenti INAIL in edilizia sanitaria)

La disposizione intende rispondere all'esigenza di favorire – semplificandoli - gli investimenti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel campo dell'edilizia sanitaria, che sono stati sinora previsti e consentiti solo a seguito di previsione normativa primaria (art. 1, commi 602 e 603, della legge 11 dicembre 2016 n. 232; art. 25 quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; art. 56 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021 n. 108).

La disposizione, dunque, supera la necessità di disporre di norme primarie che riconoscano all'INAIL la facoltà di realizzare tale tipologia di investimenti, prevedendo, al **comma 1**, in via generale, la possibilità per l'Istituto di destinare risorse finanziarie alla realizzazione e all'acquisto di immobili per le esigenze di ammodernamento delle strutture sanitarie e di ampliamento della rete sanitaria territoriale. Il **comma 2** demanda l'individuazione delle iniziative da inserire nei piani triennali di investimento INAIL a decreti del Ministro della salute, di



concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro il 31 luglio di ciascun anno, su proposta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 60.

(Enti di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca)

Il **comma 1** dispone l'istituzione di un Fondo con la dotazione di 35,32 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024, al fine di promuovere lo sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello e di valorizzare del personale tecnico-amministrativo, in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica, degli enti di ricerca indicati nel medesimo comma.

Il **comma 2** provvede alla ripartizione del Fondo, destinando 14,52 milioni di euro allo sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi e i restanti 20,80 milioni di euro alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo, rinviando al decreto di cui al **comma 3** per l'individuazione dei principi e degli obiettivi per l'assegnazione delle risorse al predetto personale tecnico-amministrativo.

Il **comma 3** prevede che la ripartizione delle risorse fra gli enti beneficiari sia disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 61.

(Borse di studio per l'Erasmus italiano)

La disposizione istituisce presso lo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca il Fondo per l'Erasmus italiano per l'erogazione di borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale, che partecipano a programmi di mobilità sulla base di convenzioni ai sensi dell'articolo 5, comma 5-*bis*, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 270 del 2004, come modificato dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca 6 giugno 2023, n. 96.

La finalità è quella di supportare la costruzione di percorsi di studio innovativi per gli studenti universitari, nonché di incentivare le università statali e non statali, legalmente riconosciute, a rafforzare l'integrazione e la complementarità tra le rispettive offerte formative.

Il nuovo Regolamento sulle classi di laurea prevede, infatti, il riconoscimento dei crediti formativi di esami sostenuti in altri atenei italiani sulla base di convenzioni tra le università e del modello Erasmus internazionale, sulla base di quanto previsto dai regolamenti didattici di ateneo.

Si tratta della prima applicazione della novella recata dal decreto ministeriale n. 96 del 2023, che modifica il Regolamento sulle classi di laurea di cui al decreto ministeriale n. 270 del 2004, consentendo di supportare la diffusione di una proposta didattica innovativa, nell'ottica di rafforzare l'interdisciplinarietà e la flessibilità dell'offerta formativa universitaria, che costituiscono gli assi portati della Riforma 1.5 «Riforma delle classi di laurea» della Missione 4, Componente 1, del PNRR.

Grazie al progetto dell'Erasmus italiano, infatti, gli studenti universitari potranno liberamente associare più opzioni formative proposte nell'ateneo di iscrizione oppure disponibili in ogni altro ateneo italiano, secondo un piano di studi comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento



didattico, purché coerenti con il corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

ART. 62.

(Disposizioni in materia di innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria)

Il **comma 1** interviene con alcune modifiche ed integrazioni sulla legge 26 ottobre 2016, n. 198, recante "Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale".

In particolare, alla **lettera a) del comma 1**, si dispone che il "Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione", istituito dall'articolo 1, comma 1, della citata legge viene sostituito da un Fondo "unico" per il sostegno al settore editoriale, denominato "Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria".

L'istituzione di tale Fondo unico si rende necessaria al fine di razionalizzare e stabilizzare, rendendole strutturali, le risorse destinate al sostegno al settore editoriale e dell'informazione che, fino ad oggi, confluiscono in Fondi diversi, aventi natura straordinaria, destinati alla medesima finalità.

Con la **lettera b) del comma 1** si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, venga stabilita una quota delle risorse del Fondo "unico" da destinare a misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese operanti nel settore dell'informazione e dell'editoria. Ciò al fine di introdurre uno strumento più flessibile e veloce per il finanziamento di tali interventi.

Nel successivo **comma 2**, si prevede l'adozione di un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il provvedimento ha lo scopo di ridefinire e integrare i criteri alla base della contribuzione a sostegno del sistema dell'editoria e dell'informazione, ispirato ad incentivare l'occupazione di giornalisti e professionisti, quale garanzia di un'informazione di qualità, la digitalizzazione dell'informazione e la conseguente ricerca, da parte degli organi di informazione, di nuovi modelli commerciali redditizi per i contenuti digitali, a tutelare nel contempo anche l'edizione cartacea dei giornali, i quali hanno assistito ad una diminuzione degli abbonamenti e delle vendite nonché ad una diminuzione dei proventi pubblicitari determinata, altresì, dall'intensa evoluzione tecnologica nel settore dell'informazione, che ha modificato drasticamente le abitudini dei lettori e imposto alle imprese editrici nuovi modelli commerciali digitali.

Dalla lettera a) alla lettera i) del medesimo comma 2, sono elencate le previsioni generali regolatrici della materia del sostegno al settore dell'editoria e delle informazioni cui sarà ispirato il regolamento da emanare. In particolare, si prevede: il requisito per l'accesso ai contributi, a garanzia di un'informazione di



qualità, della dotazione di una struttura redazionale con almeno quattro giornalisti assunti a tempo indeterminato per le imprese editrici di quotidiani e di almeno tre giornalisti per le imprese editrici di periodici; la valorizzazione delle voci di costo legate a modelli imprenditoriali orientati a un'offerta editoriale innovativa; l'ammissione ai contributi a fronte della corresponsione ai giornalisti di una retribuzione non inferiore alla soglia minima stabilita dal contratto collettivo nazionale del comparto giornalistico; la previsione di criteri premianti per l'assunzione di giornalisti e di professionisti in possesso di qualifica professionale nel campo della digitalizzazione editoriale, comunicazione e sicurezza informatica finalizzata anche al contrasto del fenomeno delle *fake news*, con una età anagrafica non superiore ai trentacinque anni; la previsione di incentivi o criteri premiali a fronte della comprovata disponibilità delle imprese all'assunzione di giornalisti a seguito di operazioni di ristrutturazione aziendale; la previsione, per le testate locali espressioni delle realtà territoriali, di percentuali, limiti massimi al contributo erogabile e criteri premiali differenziati anche in proporzione ai giornalisti assunti a tempo indeterminato in misura superiore al numero minimo richiesto come requisito di accesso; con riferimento alle edizioni su carta, la valorizzazione delle voci di costo per la produzione della testata che hanno subito incrementi in ragione di eventi eccezionali; l'applicazione di criteri premiali per l'edizione digitale, anche in parallelo con l'edizione in formato cartaceo; la revisione e la razionalizzazione di norme procedurali anche in un'ottica di semplificazione delle procedure.

Il **comma 3** stabilisce che, in sede di adozione del regolamento di ridefinizione del sostegno pubblico al settore dell'editoria e dell'informazione, saranno individuate le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, da abrogare.

Il **comma 4** autorizza la spesa massima di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di euro 3 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, per il prepensionamento dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di quotidiani e di periodici e di imprese editrici di quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale, come previsto all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e, in aggiunta alle risorse ivi stanziare, sono previsti: 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 che costituisce tetto di spesa.

Il successivo **comma 5** stabilisce che, a decorrere dall'anno 2024, alla copertura degli oneri derivanti dalla misura del prepensionamento dei giornalisti, previsti dall'articolo 25-*bis*, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 26 ottobre 2016, n. 198.

Con il **comma 6** si stabilisce la proroga per gli anni 2024 e 2025 del credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Tale proroga si rende necessaria per contrastare l'aumento dei costi conseguente all'emergenza sanitaria da COVID-19 e, successivamente, al conflitto in Ucraina che hanno determinato un esponenziale incremento dei costi delle materie prime, tra cui la carta, aggravando la crisi del settore ormai decennale.



Con il **comma 7** del presente articolo si unificano i due contributi previsti dall'articolo 1, commi 389 e 390, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a favore delle istituzioni scolastiche e degli studenti per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, per un importo fino a 20 milioni di euro annui. In particolare, i commi 389 e 390 hanno visto dal 2020 ad oggi l'emanazione di bandi annuali da parte del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, attraverso cui rimborsare fino al 90% dei costi sostenuti dalle scuole, statali e paritarie, per l'acquisto di abbonamenti e, più in generale, di prodotti editoriali utili alla didattica. A legislazione vigente:

- l'articolo 1, comma 389, della legge n. 160 del 2019 è destinato alle scuole di ogni grado di istruzione e prevede l'acquisto di abbonamenti a riviste di settore e periodici (non anche dei quotidiani);
- l'articolo 1, comma 390, della medesima legge è riservato alle scuole secondarie di primo grado e prevede anche l'acquisto di abbonamenti ai quotidiani;
- gli istituti comprensivi possono presentare domanda per entrambi i contributi.

Con la presente disposizione si consente anche alle scuole secondarie di secondo grado di richiedere il contributo per l'acquisto di abbonamenti ai quotidiani (oggi escluso) e si semplificano le procedure amministrative da parte degli istituti scolastici per la gestione degli acquisti, al fine di rendere più agevole l'accesso alla misura e, quindi, più efficace la destinazione di tali risorse.

In particolare la modifica prevede la possibilità per gli istituti, statali e paritari, di tutti i gradi di istruzione, di acquistare abbonamenti a prodotti editoriali senza specifiche indicazioni circa l'adozione di programmi di educazione alla lettura (allo stato attuale il comma 390 prevede che per accedere al contributo le scuole secondarie di primo grado devono garantire di adottare "...programmi per la promozione della lettura critica e l'educazione ai contenuti informativi nell'ambito dei Piani per l'offerta formativa..."). La modifica si rende necessaria in quanto, dopo il primo triennio di applicazione della misura (2020/2022), si è rilevato che l'accesso all'acquisto di quotidiani riservato alle sole scuole secondarie di primo grado e l'obbligo di adottare specifici programmi di lettura critica da inserire nei Piani triennali per l'offerta formativa (PTOF), riducono fortemente l'efficacia della misura. Infatti, le scuole, pur avendo manifestato interesse all'acquisto di prodotti editoriali, a causa del fatto che devono attivare procedure amministrative aggiuntive, comunque gravose, e coordinare i diversi organismi della scuola, rinunciano a richiedere il contributo.

Si prevede, inoltre, di eliminare il comma 391, che ha previsto la possibilità, per gli studenti censiti nell'Anagrafe nazionale studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie che partecipano a programmi per la promozione della lettura critica e l'educazione ai contenuti informativi nell'ambito dell'istituzione scolastica di appartenenza, di concorrere, per il tramite delle medesime istituzioni scolastiche, all'assegnazione di un contributo per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani o periodici, anche in formato digitale, accessibile mediante piattaforma di erogazione voucher in forma virtuale associata alla Carta dello Studente «IoStudio», di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, secondo le modalità e i limiti di importo stabiliti dal decreto di cui al comma 392.

L'abrogazione di tale comma discende dall'impossibilità, ad oggi, di dare applicazione alla misura in esso prevista a causa delle difficoltà nel ricaricare la carta IoStudio agli studenti minorenni (per i quali sarebbe necessario richiedere l'autorizzazione ai genitori) al fine di limitarne la fruibilità soltanto a determinati



prodotti editoriali e nell'effettuare le verifiche da parte dell'Anagrafe Nazionale Studenti su tutti gli studenti delle scuole statali, paritarie e di quelli delle regioni a statuto speciale.

Al comma 8 si stabilisce che per la ripartizione delle risorse del Fondo restano fermi i criteri previsti a legislazione vigente, così come individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico (ora Ministero delle Imprese e del *made in Italy*) e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 198 del 2016.

ART. 63. **(Agenda SUD)**

Il **comma 1** proroga fino al 15 aprile 2024 i contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, ai sensi dei commi 4-*bis* e 4-*bis.1* del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, rispettivamente, per il supporto nella realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori e per contrastare la dispersione scolastica. La misura è essenziale per le scuole presenti nelle regioni del Mezzogiorno, ma è di grande importanza anche per le istituzioni scolastiche delle altre regioni italiane.

Il **comma 2** rifinanzia, per le finalità di cui al **comma 1**, il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per un importo pari a 50,33 milioni per l'anno 2024.

Il **comma 3** mira a garantire la continuità didattica degli studenti degli studenti istituzioni scolastiche statali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, a favore dei quali con il DL n. 75/2023 è stato potenziato l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano «Agenda Sud». Per questo motivo, viene autorizzata per l'anno scolastico 2024/2025 la medesima spesa prevista per l'anno scolastico 2023/2024 pari a:

- 3.333.000 euro per l'anno 2024;
- 10 milioni di euro per l'anno 2025.

Il **comma 4** autorizzata per l'anno 2025 la spesa di 40 milioni di euro per garantire la continuità delle azioni e iniziative a supporto degli studenti istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, volte a:

- a) rafforzare le competenze di base degli studenti;
- b) promuovere misure di mobilità studentesca per esperienze fuori contesto di origine;
- c) promuovere l'apprendimento in una pluralità di contesti attraverso modalità più flessibili dell'organizzazione scolastica e strategie didattiche innovative;
- d) promuovere il supporto socio-educativo.

Il **comma 5** incrementa il fondo istituito dall'articolo 1, comma 561, della legge n. 197 del 2022 di 42 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 ai fini della valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento. Le modalità e i criteri di utilizzo di tali risorse sono definite in sede di contrattazione



collettiva integrativa nazionale.

ART. 64.
(Misure in materia di beni culturali)

Il **comma 1** autorizza la spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 al fine di sostenere la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici a Pompei e negli altri parchi archeologici nazionali, nonché interventi per la sicurezza e la conservazione e attività finalizzate alla tutela delle aree e delle zone di interesse archeologico.

Il **comma 2**, al fine di favorire la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica, dispone che i pagamenti effettuati dai visitatori per i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico di cui all'articolo 117, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gestiti in forma diretta da tutti gli istituti e luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono essere effettuati anche mediante strumenti diversi da quelli messi a disposizione dalla piattaforma "PAGO PA" di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Il **comma 3** interviene sull'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 consentendo che i versamenti al bilancio dello Stato, disposti con decreto del Ministro della cultura, di risorse depositate sui conti di tesoreria degli istituti del medesimo ministero, dotati di autonomia speciale, nonché degli utili delle società ALES S.p.A. possano essere riassegnati al bilancio del Ministero della cultura non solo per l'attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ma anche per il sostegno, la valorizzazione e la tutela dei settori dello spettacolo dal vivo, del cinema e audiovisivo, della ricerca, educazione e formazione in materia di beni e attività culturali.

Il **comma 4** autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura nazionali, in particolare delle aree e dei parchi archeologici, attraverso un processo virtuoso di manutenzione ordinaria e programmata.

Il **comma 5**, al fine di sostenere l'incremento del numero di sale cinematografiche e di stimolare gli investimenti per l'adeguamento funzionale e tecnologico delle sale cinematografiche attive, modifica l'articolo 28 della legge 14 novembre 2016, n. 220, disponendo la stabilizzazione della sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo dedicata al piano per il potenziamento delle sale cinematografiche e polifunzionali, prevedendo una dotazione fino a 20 milioni di euro a decorrere dal 2024. Inoltre, viene mutata la competenza nell'adozione del decreto avente ad oggetto le relative disposizioni applicative, in coerenza con le attribuzioni in materia di cinema e audiovisivo conferite al Ministero della cultura dall'articolo 52 del D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

Il **comma 6**, partendo dal presupposto che le risorse finanziarie di cui dispone il Ministero della cultura sono da sempre ritenute insufficienti a preservare e salvaguardare l'intero patrimonio culturale, delinea uno strumento di finanziamento alternativo che, mediante il coinvolgimento dei cittadini, possa favorire la tutela e la valorizzazione dei beni e delle attività culturali. In particolare, viene previsto che il Ministro della cultura possa destinare una quota dei proventi conseguiti dagli uffici del Ministero della cultura o, in accordo con i soggetti interessati, dagli enti controllati o vigilati dal medesimo Ministero,



incluse le fondazioni lirico-sinfoniche e i teatri nazionali, nonché dai teatri di tradizione, dalle istituzioni concertistico-orchestrali e dai musei accreditati al sistema museale nazionale, in occasione di concerti, mostre, manifestazioni culturali e altri eventi, al netto dei relativi oneri, sia versata all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, per essere destinata alla tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali.

Titolo VIII Misure per la difesa e la sicurezza nazionale

Capo I Misure per la difesa nazionale

ART. 65.

(Misure per la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio e per il potenziamento e l'ammodernamento di mezzi, sistemi e dispositivi per la sicurezza)

Attualmente per l'operazione "Strade sicure" è previsto, fino al 31 dicembre 2023, un dispositivo di 5.000 unità di personale delle Forze armate, per la vigilanza di siti e obiettivi sensibili, come disposto dall'articolo 1, comma 1023, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1, comma 620, della legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234). Per lo svolgimento di quest'attività, secondo quanto stabilito dalle citate disposizioni della legge di bilancio 2022, compete al personale della Forza armata impiegato un'indennità onnicomprensiva pari all'indennità di ordine pubblico riconosciuta alle Forze di polizia, più un tetto di 47 ore di straordinario mensili, che potranno essere corrisposte anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231.

L'indennità onnicomprensiva spettante al personale militare (in particolar modo a quello di truppa) impegnato nell'operazione "Strade sicure", ai sensi dell'articolo 1, comma 620, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, viene disciplinata e finanziata di anno in anno attraverso un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della difesa e dell'interno e nel quale è previsto:

- il principio dell'equiordinazione del trattamento economico accessorio del personale della Difesa impiegato in servizio di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili con quello del personale delle Forze di Polizia impiegato nella medesima operazione;
- la determinazione dell'importo in euro 13 per ogni giorno di effettivo impiego in servizi svolti nella sede di servizio e euro 26 per ogni giorno di effettivo impiego in servizi svolti al di fuori della sede di servizio;
- il riconoscimento, al solo personale militare impiegato, di un limite medio mensile di 47 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, da corrispondere in aggiunta all'indennità in argomento.

In considerazione dell'esigenza di garantire la prosecuzione di tale operazione per l'anno 2024, la verifica effettuata al piano di impiego adottato a mente dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, ha evidenziato la necessità di procedere a



taluni adeguamenti operativi, prevedendo un incremento del numero delle unità di personale delle Forze armate impiegate di circa 1.000 unità, rispetto alle 5.000 unità precedentemente pianificate, rideterminando il contingente ordinario finale complessivamente in 6.000 unità.

L'esperienza operativa, al termine del periodo di impiego in operazione (pari a 6 mesi), dimostra che il personale militare accumula, mediamente circa:

- n. 105 di ore in eccedenza all'orario di lavoro (oltre a quelle remunerate con compenso per lavoro straordinario, che derivano dalle 47 ore mensili pagate per 6 mesi a fronte di turnazioni che comportano l'effettuazione di circa 65 ore di straordinario mensili *pro-capite*);

- 40 giorni di recupero per festività e giorni non lavorativi, per un totale di circa 55 giorni lavorativi di assenza dal servizio tra recuperi di festività non fruite ed ore di straordinario non remunerate. Gli effetti del sopra descritto residuo, quantificato in termini di ore e giorni da recuperare, unito allo svolgimento delle attività propedeutiche all'impiego in operazione, conduce a una sensibile riduzione della presenza di personale nelle unità operative. Ciò ha conseguenti ricadute sull'operatività dello "Strumento militare", in considerazione della insufficiente alimentazione effettiva dei reparti che non consente lo svolgimento di ulteriori attività operative istituzionali in Patria e fuori dal territorio nazionale, nonché sullo svolgimento delle necessarie attività addestrative utili a mantenere elevato il livello di efficienza delle Forze armate.

Pertanto, salvaguardando il principio di equiordinazione retributiva, la rimodulazione finanziaria della norma per il 2024 prevede di adeguare il monte ore *pro-capite* di straordinario del personale effettivamente impiegato nei servizi di vigilanza di siti ed obiettivi sensibili portandolo da 47 a 55 ore mensili, che potranno essere corrisposte anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Ciò permetterebbe sia di gratificare il personale militare impegnato, sia di ridurre i giorni di assenza dai Reparti operativi per recuperi maturati, contribuendo ad elevare il livello di efficienza ed operatività dello strumento militare.

In aggiunta a tale dispositivo, il Governo, in considerazione della necessità di garantire più sicurezza nelle principali stazioni ferroviarie del Paese (partendo da quella di Milano, Firenze, Roma e Napoli), ha avviato il programma "Stazioni sicure", con il dispiegamento di un certo numero di personale delle Forze dell'ordine con il compito di controllare e rendere più sicure le stazioni ferroviarie, offrendo in tal modo maggiore tranquillità a tutti i cittadini e turisti che si accingono ad utilizzare i treni per i loro spostamenti. Ciò rende possibile anche la prevenzione e la perseguibilità di quei reati che si manifestano in tali ambienti, come lo spaccio di droga, minacce, interruzione di pubblici servizi, e altre fattispecie. In tale ottica, la disposizione (comma 3) prevede il concorso del personale delle Forze armate, dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2024, con un ulteriore contingente integrativo di 800 unità nell'ambito del dispositivo "Strade Sicure" da impiegare, appunto, per rafforzare i dispositivi di sicurezza delle infrastrutture ferroviarie del Paese e, in particolare, le principali stazioni ferroviarie. Tale personale svolgerà attività di supporto alle Forze di polizia impiegate nel cd. programma «Stazioni sicure», per la prevenzione e il contrasto di determinati illeciti, al fine di consentire la piena e sicura fruibilità dei servizi ferroviari alla cittadinanza e ai turisti.

L'impiego di tale contingente, per le fasi di approntamento, dispiegamento, controllo e rientro, avverrà dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2024. La norma,



inoltre, al fine di assicurare all'intero strumento i consueti standard di operatività ed efficienza, riconosce e finanzia per l'intero periodo, la corresponsione del compenso per lavoro straordinario in misura almeno pari a quello effettivamente reso, ossia mediamente 55 ore/mese rapportate al periodo di impiego.

Per quanto concerne le disposizioni di carattere ordinamentale applicabili al personale militare impiegato nelle richiamate attività, il comma 3 della disposizione in esame rinvia ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 92 del 2008, in base ai quali:

- 1) il personale militare è posto a disposizione dei Prefetti interessati;
- 2) il piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.

Comma 5. La disposizione prevede l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire per le necessità di potenziamento ed ammodernamento di mezzi, sistemi, dispositivi di protezione individuale, attrezzature e infrastrutture del Ministero, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Polizia di Stato con una dotazione pari a euro 20 milioni nel 2024, euro 40 milioni nel 2025, euro 50 milioni nel 2026, euro 60 milioni nel 2027, euro 60 milioni nel 2028 e euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031.

Capo II **Misure per l'immigrazione**

ART. 66. ***(Misure in materia di immigrazione)***

Il **comma 1** prevede il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 per far fronte a misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati, nonché in favore dei minori non accompagnati. I criteri e le modalità di riparto delle risorse sono individuati mediante decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.

I **commi 2 e 3** recano disposizioni per l'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), di cui al decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012 n. 189. La disposizione trae fondamento dalla necessità di consentire all'INMP il pieno svolgimento delle funzioni previste dal decreto ministeriale 22 febbraio 2013, n. 56 (Regolamento recante disposizioni sul funzionamento e l'organizzazione dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà), con particolare riferimento ai compiti di assistenza, ricerca e formazione relativi alle popolazioni migranti e alle persone in stato di vulnerabilità sociale e economica, in stato di povertà sanitaria e spesso difficilmente raggiungibili dai servizi sanitari territoriali.



In particolare, il **comma 2** prevede che rientri, tra le linee di finanziamento strutturali dell'INMP, il contributo annuo di 1 milione di euro, da riconoscere in favore dell'Istituto medesimo a decorrere dall'anno 2024, considerato tra l'altro il ruolo rivestito dall'ente nella promozione delle conoscenze e delle competenze del personale sanitario e socio-sanitario del Servizio sanitario nazionale, anche in qualità di Centro collaboratore dell'Organizzazione mondiale della sanità per l'evidenza scientifica e il *capacity building* sulla salute dei migranti, che prevede l'istituzione e la conduzione di un Centro internazionale per lo sviluppo delle competenze sanitarie e socio-assistenziali del personale dipendente e convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, in collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità.

Il **comma 3** prevede l'inserimento dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP) tra gli enti ammessi a presentare progetti di ricerca finalizzata di cui al comma 5 dell'articolo 12-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Al riguardo, giova precisare che le attività di ricerca per la salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà svolte dall'INMP, considerata la loro natura sovraregionale, necessitano di un sistema di facilitazione rispetto all'attuale sistema che prevede, per la presentazione delle proposte progettuali a valere sul predetto fondo, il necessario passaggio tramite il destinatario istituzionale della regione in cui insiste l'Istituto, al pari delle altre strutture del Servizio sanitario nazionale. Ciò risulta fortemente limitante per lo sviluppo di tali attività di ricerca che invece si ritiene necessario incrementare. L'area di ricerca per il contrasto alle patologie collegate alle migrazioni e alla povertà, infatti, 3 attualmente, si presenta come un'area cd. orfana rispetto ad altri settori di ricerca biomedica e, pertanto, si rileva necessario stimolare lo sviluppo della produzione scientifica in tale ambito. Stante quanto precede e considerato il carattere nazionale del predetto Istituto nell'essere individuato, all'interno del Servizio sanitario nazionale, quale Centro di riferimento della rete nazionale nel settore di propria competenza, si ritiene necessario, con la norma in questione, far rientrare l'INMP, in analogia agli altri enti di cui al comma 6 dell'articolo 12-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, tra gli enti che possono presentare direttamente progetti di ricerca biomedica finalizzata, consentendogli così di candidarsi direttamente ai bandi ministeriali senza dover precedentemente passare per il predetto vaglio della regione. In assenza della predetta previsione normativa si avrebbe una perdita significativa nello sviluppo delle attività di ricerca per il contrasto alle patologie collegate con le migrazioni e la povertà.

Titolo IX Giustizia

ART. 67.

(Misure in materia di magistratura onoraria)

La disposizione istituisce un fondo, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, con una dotazione di euro 179 milioni per l'anno 2024, euro 158 milioni per l'anno 2025, euro 157 milioni per l'anno 2026, euro 152 milioni per l'anno 2027, euro 151 milioni per l'anno 2028, euro 146 milioni per l'anno 2029, euro 145 milioni per l'anno 2030, euro 138 milioni per l'anno 2031, euro 136 milioni



per l'anno 2032 e di euro 124 milioni annui a decorrere dall'anno 2033. Il fondo è destinato all'attuazione di interventi di riforma della magistratura onoraria secondo quanto definito nei commi da 2 a 4.

Titolo X

Misure per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e a organismi internazionali, nonché misure in favore dell'Ucraina

ART. 68.

(Partecipazione dello Stato italiano al programma della Banca europea per gli investimenti a supporto dell'Ucraina)

La disposizione in oggetto si inquadra nell'ambito dell'iniziativa temporanea denominata EU for Ukraine Initiative ("EU4U Initiative") approvata dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) lo scorso 29 marzo 2023, al fine di poter continuare a dare sostegno finanziario all'Ucraina per stimolarne la ripresa e la resilienza, tramite investimenti sia in favore del settore pubblico, in particolare nel settore delle infrastrutture, sia di quello privato, anche alla luce del percorso intrapreso dal Paese per il futuro ingresso nell'Unione europea.

Nell'ambito del suddetto pacchetto è compreso un fondo di garanzie denominato *EU for Ukraine Fund (EU4U)* per sostenere tali investimenti che richiede il supporto della Commissione europea e degli Stati membri, principalmente attraverso contributi sotto forma di contributo a fondo perduto o garanzie.

In merito a questo schema di intervento, l'Italia ha annunciato, nel corso della Conferenza Italia-Ucraina del 26 aprile a Roma, la disponibilità a conferire un contributo sotto forma di garanzia, per un ammontare pari a 100.000.000 di euro, che ha poi trovato ufficializzazione con la sottoscrizione da parte dell'Italia di una lettera di intenti (*Letter of Intent*) il 13 luglio 2023, quale atto di valore meramente ricognitivo.

Al fine di dare attuazione concreta a tale impegno, la disposizione normativa in oggetto autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a predisporre tutti gli adempimenti, inclusa la sottoscrizione di accordi, che si renderanno necessari per la partecipazione dello Stato italiano al programma e al relativo rilascio della garanzia per la copertura, nei limiti della quota di spettanza dello Stato italiano, dei correlati potenziali rischi sostenuti dalla Banca per gli interventi di investimento adottati. Per il pagamento delle commissioni spettanti alla Banca per le attività di gestione svolte per l'attuazione dell'iniziativa, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2025.

ART. 69.

(Rifinanziamento della European Peace Facility e del NATO Innovation Fund)

Il **comma 1** dispone una integrazione, per le annualità dal 2024 al 2027, del contributo italiano allo Strumento Europeo per la Pace (European Peace Facility), necessario per la costruzione della pace e il rafforzamento della sicurezza internazionale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 della Decisione (PESC)



2021/509 del Consiglio UE del 22 marzo 2021, al fine di adempiere agli obblighi internazionali vincolanti assunti dall'Italia.

Comma 2. L'articolo 1, comma 724, della legge di bilancio per il 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha autorizzato, per la partecipazione dello Stato italiano quale sottoscrittore del fondo multi-sovrano di venture capital denominato *NATO Innovation Fund*, una spesa pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e ha previsto che le linee di indirizzo e le modalità di gestione della partecipazione italiana al fondo siano stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), con il Ministro dell'economia e delle finanze (MEF) e con il Ministro delle imprese e del made in Italy (MIMIT). Il fondo sosterrà, con finanziamenti mirati, pari a un totale di circa 1 miliardo di euro in un orizzonte temporale di 15 anni, le *start up* in fase iniziale e altri fondi di *venture capital* che sviluppino tecnologie emergenti a duplice uso prioritarie per la NATO.

Il Fondo si è reso operativo con la firma del *Limited Partnership Agreement* (LPA), documento che definisce il perimetro legale e operativo del Fondo e che contiene, altresì, le quote di contribuzione. Per l'Italia, terzo investitore dopo Germania e Regno Unito con 76,53 milioni di euro da investire nel corso di 15 anni (l'80% nei primi otto anni) risulta finanziata la sola quota di contribuzione per il 2023, fissata in iniziali euro 8.000.000 (versati 7,65 M€).

Si rende pertanto indispensabile provvedere alla copertura finanziaria delle successive annualità, nella considerazione del fatto che, secondo il cronoprogramma delle contribuzioni contenuto nel *Limited Partnership Agreement* (LPA), l'Italia si è impegnata al versamento di quote pari a 7,65 M€ per i primi 8 anni di operatività del fondo allo scopo di coprire l'80% della contribuzione totale. Si rende, inoltre, necessaria la copertura delle spese per eventuali compensi da riconoscere ad operatori privati di comprovata esperienza e specializzazione, individuati nel rispetto della normativa vigente, che prestino la propria opera di supporto al rappresentante italiano in seno al comitato consultivo dei rappresentanti dei paesi investitori. Tale compenso non potrà comunque eccedere il limite dell'1% della quota di partecipazione nazionale al Fondo NATO per l'Innovazione e include la partecipazione alle riunioni del comitato tecnico nazionale e alle riunioni del comitato consultivo dei rappresentanti dei paesi investitori.

Il secondo periodo della disposizione lascia impregiudicata la disciplina, le linee di indirizzo e le modalità di gestione della partecipazione italiana al NIF stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy sottoscritto in data 27 giugno 2023.

ART. 70.

(Fondo per le attività connesse alla protezione temporanea delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina)

La disposizione prevede un'autorizzazione di spesa pari a 300 milioni di euro per l'anno 2024 per il proseguimento delle attività connesse allo stato di emergenza, relativo all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022.



Titolo XI
Misure in materia di calamità naturali ed emergenze

ART. 71.

(Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici)

Comma 1. La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per il finanziamento di un «Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici».

Comma 2. Si istituisce, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, la Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, presieduta congiuntamente dal Capo del Dipartimento Casa Italia e dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. La predetta Cabina di coordinamento opera senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica ed è composta da rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'interno, della difesa, della cultura, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, nonché dell'Agenzia del demanio, della Conferenza delle Regioni, dell'ANCI e dell'UPI.

Comma 3. La disposizione prevede che con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta della Cabina di coordinamento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è approvato il Programma di cui al comma 1.

Comma 4. Si prevede l'utilizzo delle risorse già disponibili per l'assistenza tecnica al PNC l'Aquila 2009 e Centro Italia anche per attività connesse al contrasto del dissesto idrogeologico ed alla mitigazione del rischio sismico.

ART. 72.

(Misure per garantire la prosecuzione delle attività amministrative delle strutture commissariali e degli uffici speciali per la ricostruzione)

Comma 1. La disposizione è finalizzata a incrementare le risorse per la proroga e/o il rinnovo dei contratti a tempo determinato stipulati dal Comune dell'Aquila e dagli altri comuni del cratere sismico 2009, in virtù delle speciali disposizioni normative che nel corso degli anni hanno consentito a tali Enti di potersi avvalere di personale assunto con contratto a tempo determinato, in deroga alle ordinarie disposizioni applicabili in materia.

Comma 2. La disposizione prevede che, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 28 del decreto-legge n. 78/2010, il Comune dell'Aquila possa avvalersi di personale a tempo determinato, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026, a valere sulle disponibilità del bilancio comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale.

Comma 3. La disposizione è finalizzata a precisare che le disposizioni già previste per le risorse stanziare fino all'anno 2020, si applicano anche ai successivi finanziamenti dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge n. 39 del 2009 articolo 3, comma 1 e che quindi quota parte dei fondi possa essere destinata anche al finanziamento degli interventi di ricostruzione pubblica, delle spese



obbligatorie, nonché degli interventi di sviluppo attuati nell'ambito di un nuovo Programma di sviluppo, in applicazione delle medesime procedure già adottate e pertanto in continuità con la normativa vigente.

Comma 4. L'articolo 11, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2015 affida le funzioni di stazione appaltante per i lavori di ricostruzione o di riparazione delle chiese o degli altri edifici di culto esclusivamente ai competenti uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e, per i lavori la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni, agli uffici del Provveditorato alle opere pubbliche.

Il sistema attuale prevede che i progetti elaborati dalle diocesi siano sottoposti all'approvazione della Soprintendenza prima, e del Segretariato regionale.

L'impegno nella ricostruzione pubblica, in particolare in quella degli edifici di culto, gestita dal Segretariato Regionale, si aggiunge al già oneroso carico di lavoro di tutela dei beni d'interesse storico e culturale siti nel capoluogo regionale e nel cratere che grava su tutto il personale della Soprintendenza.

Per tale ragione, la disposizione si pone anzitutto l'obiettivo di consentire ai competenti uffici del Ministero della Cultura di affidare direttamente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, agli uffici periferici del Provveditorato alle opere pubbliche, agli Uffici speciali per la ricostruzione, ai comuni, alle Diocesi le funzioni di stazione appaltante nelle procedure di ricostruzione e di riparazione degli edifici di culto, facendo ricorso allo strumento degli accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241 che consente alle pubbliche amministrazioni di operare in modo sinergico svolgendo attività di interesse comune.

Comma 5. La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2024 lo stato di emergenza e le gestioni commissariali concernenti le attività di ricostruzione nelle regioni Emilia-Romagna e Lombardia, colpite dal sisma del 2012.

Comma 6. Si autorizza la spesa di euro 12,2 milioni per l'anno 2024, per funzionamento, assistenza tecnica, contributo di autonoma sistemazione e assistenza alla popolazione e interventi sostitutivi relativi agli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna nel 2012.

Comma 7. Al fine di garantire il fabbisogno di risorse umane necessario per supportare i commissari straordinari, le Prefetture, gli enti locali e gli uffici territoriali del Ministero della cultura durante l'intera durata dello stato di emergenza, sono prorogate fino a tutto il 2024 le disposizioni dell'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge n. 113 del 2016, già prorogate fino al 2023 dall'articolo 1, comma 765, della legge 197 del 2022.

Il relativo onere è quantificato per l'anno 2024 in 8,1 mln di euro.

Comma 8. La disposizione è volta a consentire l'utilizzo delle risorse già assegnate, disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato per la Regione Lombardia anche ai fini della ricostruzione pubblica.

Comma 9. In deroga alla durata massima dello stato di emergenza previsto dal Codice di protezione civile, stabilisce la proroga fino al 31 dicembre 2024 dello stato di emergenza per gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. La norma si rende necessaria per consentire la prosecuzione in un regime giuridico coerente con la situazione emergenziale ancora in atto nelle zone colpite dal sisma del 2016.

Comma 10. La disposizione modificando il comma 990 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 prevede la proroga al 31 dicembre 2024 della gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016, incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di spesa annui



complessivi pari a 71,8 milioni di euro.

Comma 11. La disposizione proroga all'anno 2024 le previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189/2016 riguardante il personale ricompreso nella struttura del Commissario straordinario, in relazione alla proroga di contratti per 5 unità di esperti e 1 unità con funzioni dirigenziali.

Comma 12. La disposizione proroga all'anno 2024 l'utilizzo mediante convenzione di ulteriore personale Invitalia e Fintecna, da destinare agli Uffici speciali per la ricostruzione, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per gli anni 2022 e 2023, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2024.

Comma 13. La disposizione prevede che con provvedimenti delle competenti autorità di regolazione siano prorogate fino al 31 dicembre 2024, le esenzioni in favore delle utenze localizzate nelle 'zone rosse', istituite mediante le apposite ordinanze sindacali nei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria compresi nel cratere relativo ai sismi 2016 e 2017.

Comma 14. La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2024, per i titolari di utenze relative ad immobili inagibili nei comuni del Centro Italia ricompresi nel cratere sismico 2016/2017, le agevolazioni nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, nonché delle assicurazioni e della telefonia. Tali benefici agevolativi sono previsti dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 189/2016.

Comma 15. La disposizione si rende necessaria per garantire, anche per il 2024, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai Comuni dell'area del Cratere Sisma 2016, senza applicazione di sanzioni e interessi. La sospensione è stata già prorogata nelle annualità precedenti mediante l'art. 015, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 55/2018; l'articolo 8, comma 1, lett. a) del decreto-legge n. 123/2019; l'articolo 41, comma 1, decreto-legge n. 17/2022 e l'art. 1, comma 745, della legge n. 197/2022.

Comma 16. La disposizione prevede la facoltà per i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti di cui all'art. 14, comma 6, del decreto-legge n. 244/2016 (cfr. punto che precede) di optare per la sospensione dell'intera rata di mutuo o della sola quota capitale senza oneri aggiunti. Tale misura è stata già prorogata nelle annualità precedenti dall'art. 1-bis, comma 2, lett. a) e b), del decreto-legge n. 55/2018; dall'art. 1, comma 947, della legge n. 178/20; dall'art. 22, comma 4, del decreto-legge n. 4/2022 e, da ultimo, con l'art. 1, comma 753, della legge n. 197/2022.

Comma 17. La disposizione prevede la sospensione del pagamento dei mutui e dei finanziamenti delle attività economiche e produttive, nonché dei mutui relativi ad edifici inagibili di proprietà di persone fisiche e destinati ad abitazione principale. Tale misura è stata già prorogata nelle annualità precedenti dall'art. 2-bis, comma 21, del decreto-legge n. 148/2017; dall'art. 1-bis, comma 1, lett. a) e b), del decreto-legge n. 55/2018; dall'art. 1, comma 946, della legge n. 178/20; dall'art. 22, comma 3, del decreto-legge n. 4/2022 e, da ultimo, dall'art. 1, comma 752, della legge n. 197/2022.

Comma 18. La disposizione prevede che lo Stato concorra agli oneri derivanti dai commi 16 e 17 nel limite di spesa 1,5 milioni di euro per l'anno 2024.

Comma 19. La disposizione prevede la proroga al 2024 delle sole disposizioni contenute al comma 7 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016 che riguardano l'esenzione dall'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione. Inoltre, la disposizione prevede che i redditi degli immobili inagibili a causa del sisma non concorrono, fino al 31/12/2023, alla formazione del reddito imponibile



ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle società (IRPEG). Tali immobili sono altresì esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TARI) sino alla medesima data. Occorre estendere tali esenzioni anche per l'annualità 2024.

Comma 20. La disposizione proroga, fino al 31 dicembre 2024, i termini relativi alle concessioni per i siti di stoccaggio temporaneo delle macerie, nonché al regime giuridico di accumulo, detenzione, trasporto e avvio a recupero dei materiali, in relazione alle macerie derivanti dai sismi del 2016 e 2017 in Centro Italia.

Comma 21. La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2024, previo parere degli organi tecnico-sanitari, la deroga ai limiti quantitativi di rifiuti non pericolosi, derivanti dalle attività di costruzione e demolizione nelle aree del sisma 2016/2017. L'aumento è consentito nel limite del 70% per ogni autorizzazione. Tenuto conto della competenza regionale in materia, viene modificata la previsione che attribuiva al Commissario la certificazione dell'effettivo avvio delle attività di recupero dei materiali nei siti di stoccaggio, riconducendola alla Regione.

Comma 22. La disposizione provvede all'estensione alla fattispecie della disposizione già prevista all'articolo 1 comma 467 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Per consentire la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati/rinnovati ai sensi dei commi precedenti, compresi quelli derivanti da convenzioni con società (per la Struttura commissariale sisma 2016, le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 50, comma 3, lett. b) e c), del decreto-legge n. 189 del 2016), è necessario disporre la proroga fino al 31 dicembre 2024 della deroga ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e della deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Comma 23. Il fondo di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 è incrementato di 15 milioni di euro, a decorrere dal 2024, al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, nell'area dei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016.

Comma 24. La disposizione prevede l'individuazione anche nella centrale di committenza e stazione unica appaltante sisma 2016 – istituita presso la struttura commissariale – della centrale di committenza per i soggetti di cui alle lettere a), d) ed e) dell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016.

Comma 25. L'art. 1, comma 997, della legge n. 145/2018 detta disposizioni in ordine all'esenzione dall'imposta per le insegne commerciali e la tassa di occupazione di suolo pubblico, per le attività con sede legale od operativa nei territori colpiti dal sisma. Tale misura è stata prorogata nelle precedenti annualità dall'art. 25, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 32/19; dall'art. 17-*ter*, comma 1, del decreto-legge n. 183/2020; dall'art. 1, comma 451, della legge n. 234/2021, e, da ultimo, dall'art. 1, comma 751, della legge n. 197/2022. Per il ristoro ai comuni, a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione, si incrementa per l'anno 2024 di 5 milioni di euro il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno di cui al comma 1 dell'articolo 17-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.



Comma 26. La disposizione prevede che, per far fronte alle esigenze legate ai compiti e alle funzioni istituzionali della Struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016, si autorizza una spesa pari a euro 500.000 per l'anno 2024.

Comma 27. La norma proroga al 2024 la disposizione che esclude dal computo del patrimonio immobiliare, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale, gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali, nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui.

Comma 28. Autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024 per garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Comma 29. La disposizione prevede che la gestione straordinaria, finalizzata all'attuazione delle misure conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l'area di Ischia nell'anno 2017, cessa entro la data del 31 dicembre 2024, prorogando di 1 anno la precedente scadenza. La disposizione comporta un onere pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2024.

Comma 30. La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2024 la gestione straordinaria finalizzata all'attuazione degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017. Conseguentemente vengono rideterminati i limiti di spesa annuali, sulla base dei consuntivi di spesa e delle previsioni della struttura commissariale, già previsti, fissandoli, per l'anno 2024, a 5,05 milioni di euro.

Commi 31 e 32. Le disposizioni prorogano per due eventi sismici, quello del 14 agosto 2018 che ha interessato il Molise e quello del 26 dicembre 2018 che ha colpito l'Area Etnea, le relative gestioni commissariali, previste dal decreto-legge n. 32 del 2019 che costituisce il riferimento normativo per entrambi i sismi, portando al 31 dicembre 2024 l'attuale termine del 31 dicembre 2023.

La norma nel prolungare la durata della gestione commissariale conferma, in analogia con le attuali previsioni, i limiti di spesa per il funzionamento della struttura commissariale (articolo 18 del decreto-legge n. 32/2019) e per il personale a tempo determinato aggiuntivo di supporto a comuni interessati (articolo 14-bis del decreto-legge 32/2019). La norma, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, prevede l'automatica proroga di tutto personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto. La disposizione prevede maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato per complessivi 2,60 milioni di euro per l'anno 2024 finanziando la proroga delle due gestioni commissariali relative ai sismi del 2018, tenuto conto che gli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi ai due Commissari restano a carico delle risorse disponibili sulle rispettive contabilità speciali.

ART. 73.

(Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

Commi 1 e 2. La disposizione prevede che i contributi di cui all'articolo 20-



sexies, comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *g)* del decreto-legge n. 61 del 2023 sono erogati, sulla base delle istanze di concessione presentate ai sensi dell'articolo 20-*septies* del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023:

-direttamente dal Commissario straordinario per importi complessivamente considerati fino ad un massimo di ventimila euro, se destinati a soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e produttive, fino ad un massimo di quarantamila euro, se destinati a soggetti esercenti attività sociali, economiche e produttive, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*;

-se di importi superiori a quelli appena menzionati, anche con le modalità del finanziamento agevolato sulla base di stati di avanzamento relativi alla esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi ed alle acquisizioni di beni necessari alla esecuzione degli interventi ammessi a contributo. In questo caso, al **comma 3**, si prevede che, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera *a)*, secondo periodo, del decreto-legge n. 269/2003, al fine di concedere finanziamenti agevolati, della durata massima di venticinque anni, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai soggetti titolari dei contributi riconosciuti ai sensi dell'articolo 20-*septies*, comma 4, nel limite massimo di 700 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono concesse le garanzie dello Stato e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse.

Comma 4. La disposizione prevede che i contratti di finanziamento devono contenere specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In caso di mancato adempimento spontaneo si procede all'iscrizione a ruolo delle somme dovute. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione.

Comma 5. Si prevede che, in caso di accesso ai finanziamenti agevolati, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Comma 6. Si prevede che tutte le precedenti disposizioni si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, in particolare, dall'articolo 50.

Comma 7 Stabilisce che i contributi previsti dal presente articolo non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Comma 8. Prevede un'autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro annui per 25 anni a decorrere dall'anno 2024.

ART. 74.



(Fondo per le emergenze in agricoltura)

Il **comma 1** istituisce un fondo per la gestione delle emergenze, generate da eventi non prevedibili, finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che operano nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico, della pesca e dell'acquacoltura. È prevista una dotazione di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Il **comma 2** prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse.

Il **comma 3** stabilisce che agli interventi del Fondo si applicano, ove compatibili con gli aiuti di Stato, le disposizioni in ambito di credito agrario e di esonero dai contributi previdenziali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Titolo XII Enti territoriali

Capo I Regioni

ART. 75.

(Norme per l'attuazione degli accordi con la Regione Siciliana e le Province Autonome di Trento e Bolzano)

Il **comma 1** dà attuazione all'accordo bilaterale in materia finanziaria sottoscritto con la Regione Siciliana in data 16 ottobre 2023 laddove, al punto 9, impegna il Governo a concorrere progressivamente all'onere derivante dall'innalzamento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria dal 42,50 al 49,11 per cento operato dall'articolo 1, commi 830, 831 e 832 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fino a concorrenza dell'importo di 630 milioni di euro annui a decorrere dal 2030. Sul punto si ricorda che il precedente accordo bilaterale del 16 dicembre 2022 in materia di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria, nel definire l'attuazione dei citati commi della legge n. 296 del 2006 anche in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2020, impegnava lo Stato a trovare una soluzione al fine di garantire l'integrale finanziamento dei LEA.

Il **comma 2** della disposizione recepisce l'accordo tra lo Stato, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica del 25 settembre 2023, volto a dirimere alcune controversie relative ai reciproci rapporti finanziari, con particolare riferimento alla determinazione del gettito delle accise oggetto di compartecipazione statutaria. Nello specifico, si dà attuazione ai punti 1 e 2 del citato accordo che riconosce in via definitiva l'importo complessivo di 267,74 milioni di euro alla Provincia autonoma di Bolzano e di 468,14 milioni di euro alla Provincia autonoma di Trento a titolo di ristoro del maggior concorso alla finanza pubblica sostenuto negli anni dal 2010 al 2022 per effetto delle minori entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito delle accise sui prodotti energetici ad uso



riscaldamento immessi in consumo nel territorio provinciale. A tal fine, tenuto conto di quanto già attribuito per l'anno 2023, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 attribuisce alla Provincia autonoma di Trento l'importo di euro 107.035.000 e alla Provincia autonoma di Bolzano l'importo di euro 56.935.000.

ART. 76.

(Sospensione delle quote capitale delle anticipazioni di liquidità delle Regioni)

Il comma 1 estende agli esercizi 2024-2026 la sospensione, per le regioni colpite dal sisma 2016, della restituzione della quota capitale delle anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013. Tale sospensione è stata introdotta dall'articolo 44 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e, a legislazione vigente, è prevista dal 2017 al 2023.

Il comma 2 prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, in riferimento all'esercizio 2024 ed entro il 30 settembre di ogni anno precedente agli esercizi 2025 e 2026, gli enti possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze di non essere interessati alla sospensione di cui al comma 1.

Il comma 3 quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1.

ART. 77.

(Ripiano disavanzo)

La norma assegna un contributo annuo di euro 20 milioni a decorrere dal 2024 e fino al 2033, in favore delle regioni a statuto ordinario che presentano un disavanzo di amministrazione pro-capite al 31 dicembre 2021, al netto del debito autorizzato e non contratto, superiore a euro 1.500, da ripartire entro il 31 marzo 2024 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, a firma del legale rappresentante dell'ente.

Il contributo è prioritariamente vincolato al ripiano della quota annuale del disavanzo di amministrazione e, per la quota residuale, alle spese riguardanti le rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari.

Il pagamento del contributo è condizionato alla firma, entro il 15 febbraio 2024, di un accordo tra il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato e il Presidente della Regione, avente ad oggetto il ripiano del disavanzo, nel quale la Regione si impegna a realizzare specifiche misure in grado di generare risorse proprie da destinare al ripiano del disavanzo, di importo almeno pari alla metà del contributo annuo. L'elenco delle possibili misure da includere nell'accordo, individuato dal comma 4, comprende l'incremento dell'addizionale regionale all'IRPEF, la valorizzazione delle entrate di natura patrimoniale (canoni di locazione, concessione, alienazione di beni, ecc.), riduzioni delle spese correnti riguardanti la missione 1 del bilancio (Servizi istituzionali, generali e di gestione), la completa attuazione delle misure di razionalizzazione delle partecipazioni azionarie, misure di riorganizzazione della struttura amministrativa e ulteriori interventi individuati in piena autonomia dalla Regione.



Oltre alle misure previste dall'accordo, le regioni beneficiarie del contributo per le quali sono state rilevate per l'anno 2023 le condizioni di cui all'art. 1, comma 859, della legge n. 145 del 2018, riguardanti i ritardi nei tempi di pagamento dei debiti commerciali, sono tenute alla predisposizione, entro il 15 maggio 2024, del piano di rilevazione dei debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2023, previa pubblicazione del piano medesimo nell'albo pretorio della Regione entro il 31 gennaio 2024 e assegnazione di un termine non inferiore a sessanta giorni per la presentazione delle richieste di ammissione da parte dei creditori. Entro il 15 giugno 2024, la Regione propone ai creditori, compresi quelli privilegiati, la definizione transattiva del credito, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 e l'80 per cento dei debiti, in relazione all'anzianità di ciascun credito.

La verifica e il monitoraggio delle attività previste dall'accordo, secondo le tempistiche e gli obiettivi previsti dal cronoprogramma delle attività allegato all'accordo medesimo, sono effettuate dalla Sezione regionale della Corte dei conti con cadenza semestrale, salvo l'esercizio 2024, per il quale è prevista una verifica annuale. In caso di esito negativo delle verifiche, è sospesa l'erogazione del contributo per le annualità successive a quella relativa all'esercizio in corso.

ART. 78.

(Risorse per investimenti Regioni a statuto ordinario)

La norma è volta a favorire gli investimenti diretti delle regioni a statuto ordinario per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico, anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. Il contributo spettante a ciascuna regione, indicato nella tabella 1 allegata alla norma in esame, potrà essere modificato, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2024, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Ciascuna Regione beneficiaria del contributo deve trasmettere l'atto di individuazione degli interventi oggetto di finanziamento, completo per ciascun intervento del codice unico di progetto (CUP) e del relativo importo, entro il 28 febbraio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e deve stipulare i contratti di affidamento dei lavori entro termini differenziati (da tre mesi a venti mesi) in base al costo dell'opera. Il mancato rispetto di tali termini, verificato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, determina la revoca del contributo e la sua acquisizione al bilancio dello Stato. Il sistema di monitoraggio di cui al periodo precedente rileva, altresì, i passaggi amministrativi, anche al fine di valutare i tempi di realizzazione delle opere oggetto di finanziamento ed il rispetto del cronoprogramma procedurale.

Da ultimo, la norma precisa che i contributi per ciascuno degli interventi oggetto di finanziamento, identificati dal codice unico di progetto (CUP), sono erogati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il 30 per cento previa verifica della stipula del contratto di affidamento dei lavori, per il 50 per cento sulla base degli stati di avanzamento



dei lavori e per il restante 20 per cento previa trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori.

Capo II Enti locali

ART. 79. (Patti con i Comuni)

Il comma 1 prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione annua di 50 milioni di euro dal 2024 al 2033 da ripartire tra i comuni che sottoscrivono gli accordi di cui all'articolo 43, commi 2 e 8, del decreto - legge 17 maggio 2022, n. 50. Tali accordi, stipulati con il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, sono sottoscritti dai comuni che intendano avviare un percorso di riequilibrio finanziario e strutturale (comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro e comuni capoluoghi di provincia con un debito pro-capite superiore ad euro 1.000, sulla base del rendiconto dell'anno 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022).

Il contributo è volto a favorire il riequilibrio finanziario e strutturale. Il riparto è effettuato, entro il 31 marzo 2024, con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2023, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, da inviare entro il 31 gennaio 2024, a firma del legale rappresentante dell'ente.

Il comma 2 specifica che il contributo non può eccedere, per ogni anno, la somma della quota annuale di ripiano del disavanzo e del rimborso annuale della quota capitale del debito finanziario, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa. Le somme non assegnate per eventuali eccedenze sono ripartite con il medesimo criterio tra i restanti comuni.

Nel comma 3 è previsto che l'importo del contributo erogato annualmente in attuazione del comma 1 è vincolato prioritariamente al ripiano del disavanzo e, per la quota che eccede il ripiano annuale del disavanzo, al rimborso delle quote capitali annuali di ammortamento dei debiti finanziari.

Il comma 4 stabilisce che il contributo annuale erogato si aggiunge agli effetti delle misure inserite nell'accordo ai fini del ripiano anticipato del disavanzo e non viene assegnato per quelle annualità che non sono ricomprese nell'arco temporale di durata dell'accordo.

Il comma 5, a partire dal 2025, condiziona l'erogazione del contributo all'esito delle verifiche della COSFEL di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, del rispetto degli indicatori del cronoprogramma allegato all'accordo relativi all'esercizio precedente e della riduzione del disavanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente per un importo almeno pari agli effetti finanziari delle misure inserite nell'accordo per tale anno e del contributo di cui al comma 1.



ART. 80.
(Sostegno finanziario per enti al termine della procedura di dissesto finanziario)

La disposizione in esame prevede l'assegnazione, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2038, di un contributo di 10 milioni di euro ai comuni capoluogo di città metropolitana che, alla data del 31 dicembre 2023, terminano il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

Il contributo è finalizzato prioritariamente al ripiano, anche anticipato, del disavanzo dei comuni beneficiari.

Detto contributo è ripartito, entro il 31 marzo 2024, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2024, in proporzione al disavanzo risultante dal rendiconto 2022 trasmesso alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) entro il 31 dicembre 2023, anche su dati di preconsuntivo.

I comuni capoluogo di città metropolitana possono incrementare di l'addizionale comunale all'IRPEF di 0,4 punti percentuali oltre il limite di 0,8 punti percentuali, purché attuino procedure di incremento della riscossione delle proprie entrate.

I comuni capoluogo di città metropolitana possono proporre ai propri creditori la definizione transattiva del credito. Ai predetti comuni è riconosciuta, altresì, la facoltà di ricorrere ad un piano decennale di rateizzazione dei debiti per i quali i creditori non hanno accettato la transazione proposta dalla Commissione (OSL). La rinuncia da parte dei creditori agli interessi dà diritto a essere soddisfatti entro il primo biennio.

ART. 81.
(Contributi progettazione enti locali)

Le modifiche intervengono sull'articolo 1, comma 51, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativo ai contributi per progettazione a favore degli enti locali per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

In particolare, con la soppressione delle parole "definitiva ed esecutiva" si intende eliminare il riferimento alla progettazione definitiva non più presente nel nuovo codice degli appalti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Con la modifica successiva, invece, si incrementare di 100 milioni di euro le risorse ivi previste per ciascuno degli anni del triennio 2024-2026 al fine di rafforzare e favorire la tempestiva realizzazione delle opere pubbliche.

ART. 82.
(Interventi per il Giubileo)

La norma istituisce nello Stato di previsione dell'economia e delle finanze un Fondo destinato alla pianificazione e alla realizzazione delle opere e degli



interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, anche con riferimento alle relative risorse umane.

Inoltre, consente ai comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di incrementare, nel limite di 2 euro, l'ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio. Roma Capitale e il Comune di Venezia possono incrementare il contributo di soggiorno di 2 euro oltre l'attuale limite massimo di 10 euro, previsto a legislazione vigente.

Il gettito è destinato a finanziare gli interventi connessi agli eventi del Giubileo 2025, ivi compresi i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

ART. 83.

(Rimodulazione fondo di solidarietà comunale)

In aderenza alle statuizioni con cui la Corte costituzionale si è espressa, nella sentenza n. 71 del 2023, la norma ha la finalità di:

1. modificare, a partire dal 2025, la collocazione delle risorse relative al potenziamento dei servizi sociali, degli asili nido e del trasporto degli studenti con disabilità, di cui rispettivamente alle lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies) dell'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinandole ad un nuovo e apposito fondo, denominato Fondo speciale equità livello dei servizi, volto alla rimozione degli squilibri economici e sociali e destinato a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona (articolo 119, comma quinto, della Costituzione);
2. prevedere che la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali venga garantita, ove necessario, tramite l'intervento del potere sostitutivo dello Stato, quale rimedio all'inadempimento dell'ente territoriale.

In particolare, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 71 del 23 febbraio 2023, ha avuto modo di esprimersi sulla conformità agli articoli 5 e 119 della Costituzione relativamente alle destinazioni delle quote di risorse del Fondo di solidarietà comunale, introdotte con le leggi n. 178 del 2020 e n. 234 del 2021, volte al potenziamento degli obiettivi dei servizi sociali, educativi per l'infanzia e del trasporto studenti con disabilità.

Preliminarmente, la Corte ha evidenziato che si è configurata una forma ibrida di perequazione, in quanto «all'interno del FSC e in aggiunta alla tradizionale perequazione ordinaria – strutturata, fin dalla sua istituzione, secondo i canoni del terzo comma dell'art. 119 Cost. e quindi senza alcun vincolo di destinazione – è stata, dunque, progressivamente introdotta, a partire dal 2021, una componente perequativa speciale, non più diretta a colmare le differenze di capacità fiscale, ma puntualmente vincolata a raggiungere determinati livelli essenziali e obiettivi di servizio.».

I giudici hanno chiarito, quindi, che le risorse correlate ai citati obiettivi di servizio e LEP non possono che essere attratte negli interventi speciali di cui all'articolo 119, comma 5, della Costituzione. Nella sentenza è sottolineato, infatti, che «questa nuova determinante del Fondo, (...) presenta caratteri tipicamente riconducibili al quinto comma dell'art. 119 Cost., che prevede la possibilità per lo Stato di effettuare «interventi speciali», diretti soltanto a determinati enti territoriali, assegnando «risorse aggiuntive» con un vincolo di destinazione,



quando lo richiedano, per quanto qui interessa, «la coesione e la solidarietà sociale», la rimozione di «squilibri economici e sociali», o infine, «l'effettivo esercizio dei diritti della persona.».

Ciò premesso, secondo la Corte, al fine di evitare un eccesso di “centralizzazione” del processo perequativo, è il principio di tipicità che deve orientare il legislatore, con lo scopo di distinguere nettamente “i contenitori” e, quindi, i fondi. Sul punto, così la Corte: “nello specifico le risorse aggiuntive per le finalità considerate dall’articolo 119, quinto comma, Costituzione non possono essere stanziare nell’ambito del contenitore finanziario del FSC, specificandone il carattere vincolato e il meccanismo di assegnazione dedicato alle speciali finalità perequative in quanto ciò confligge con il richiamato rigore con cui questa Corte, al fine di evitare un eccesso di centralizzazione a scapito dell’autonomia finanziaria degli enti territoriali, fin dalle prime pronunce in materia ha, in definitiva, rimarcato il «principio di tipicità delle ipotesi e dei procedimenti attinenti alla perequazione» (sentenze n. 46 del 2013 e n. 176 del 2012)”.

In altre parole, a tutela dell’autonomia degli enti territoriali, occorre mantenere necessariamente distinte le due forme di perequazione.

Pertanto, la norma estrapola le risorse destinate al raggiungimento degli obiettivi di servizio relativi ad asili nido, trasporto degli alunni con disabilità e sociale, innestate sul Fondo di solidarietà comunale, per destinarle al nuovo Fondo speciale equità livello dei servizi, volto alla rimozione degli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona (articolo 119, comma quinto, della Costituzione).

La norma risponde anche al secondo monito rivolto al legislatore da parte della Corte, riguardante la mancata predisposizione di adeguati strumenti sanzionatori; infatti, come precisato nella sentenza, l’articolo 119, comma quinto, della Costituzione, “fa sistema con l’art. 120, secondo comma, Cost., che, ove lo richieda «la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali», abilita l’intervento del potere sostitutivo dello Stato come rimedio all’inadempienza dell’ente territoriale”.

Pertanto, sono state soppresse le previsioni che recavano gli strumenti di recupero delle risorse in caso di mancato utilizzo, ritenute insufficienti a garantire gli obiettivi di servizio/ LEP, definendo, invece, le procedure per l’esercizio del potere sostitutivo.

Nel dettaglio, al comma 1, la disposizione prevede la rimodulazione dell’ammontare delle risorse del Fondo di solidarietà comunale per gli anni dal 2025 al 2030, fissando l’importo in euro 6.760.590.365 per gli anni dal 2025 al 2028, in euro 7.980.590.365 per l’anno 2029, in euro 7.908.608.365 per l’anno 2030 e in euro 8.672.531.365 a decorrere dal 2031.

Il comma 2 sopprime, nell’ambito del fondo di solidarietà comunale, a decorrere dall’anno 2024, da un lato, le destinazioni delle risorse relative al sociale, al trasporto alunni con disabilità e asili nido e, dall’altro, le relative disposizioni inerenti al recupero delle risorse in caso di mancato utilizzo.

Inoltre, considerato che, una volta che sono perseguiti da parte di tutti i comuni gli obiettivi di servizio, le risorse in parola perdono la loro natura di interventi speciali da inquadrare nel comma quinto dell’articolo 119 della Costituzione, le predette risorse riconfluiscono nel fondo di solidarietà comunale (comma terzo dell’articolo m119 della Costituzione).

Inoltre, sono aggiunte le lettere da d-*nonies*) a d) *duodecies*), che specificano le destinazioni del fondo a partire dall’anno 2029:



- 1) la lettera d-*novies*) prevede che il fondo di solidarietà comunale sia destinato, a decorrere dal 2029, per euro 1.100.000.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della regione Sardegna per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi gli asili nido;
- 2) la lettera d-*decies*) prevede che il fondo di solidarietà comunale sia destinato, a decorrere dal 2029, per euro 120.000.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della regione Sardegna per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi al trasporto degli alunni con disabilità;
- 3) la lettera d-*undecies*) prevede che il fondo di solidarietà comunale sia destinato, a decorrere dal 2031, per euro 763.923.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della regione Sardegna, in proporzione ai fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente per la funzione servizi sociali.

Infine, **il comma 2**, lettera d), aggiunge all'articolo 1, comma 449, della legge n. 232 del 2016, la lettera d-*duodecies*), la quale prevede che, a decorrere dall'anno 2030, le assegnazioni tengono conto di quanto stabilito dal comma 8 dell'articolo 19 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, in materia di potenziamento amministrativo dei comuni delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. In particolare, si prevede, a decorrere dal 2030, la riduzione delle assegnazioni in favore di ciascuno dei predetti comuni, per l'importo complessivo di euro 71.982.000, a valere sul fondo di solidarietà comunale, per finanziare dal 2030 le assunzioni da parte dei medesimi comuni.

ART. 84.

(Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi)

L'articolo in commento prevede l'istituzione presso lo stato di previsione del Ministero dell'interno, a seguito della corrispondente soppressione delle risorse effettuata dai commi 1 e 2 dell'**articolo 83 [Rimodulazione fondo di solidarietà comunale]**, del Fondo speciale equità livello dei servizi, con una dotazione pari a euro 858.923.000 per il 2025, a euro 1.069.923.000 per il 2026, a euro 1.808.923.000 per il 2027, a euro 1.876.923.000 per il 2028, a euro 725.923.000 per il 2029 e a euro 763.923.000 per l'anno 2030, destinato a ridurre gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona.

Il nuovo fondo è destinato, quanto a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000 euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a 559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per l'anno 2029 e a 650.923.000 euro per l'anno 2030, al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario.

Tali contributi sono ripartiti tra gli enti locali in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "Servizi sociali" e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni definito dall'articolo 1, comma 797, alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in modo che venga gradualmente raggiunto, entro il 2026, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra



assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500.

Il riparto dei contributi, gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali per i comuni delle regioni a statuto ordinario sono stabiliti entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa, oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto di cui al periodo precedente può essere comunque emanato.

Per le medesime finalità, il fondo è destinato per un importo di 68 milioni di euro per l'anno 2025, di 77 milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di euro per l'anno 2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di 107 milioni di euro per l'anno 2029 e di 113 milioni di euro nel 2030, in favore dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna. Il contributo è ripartito, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della Regione siciliana e della regione Sardegna.

Una seconda quota del fondo è destinata ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a 450 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.100 milioni di euro annui per gli anni 2027 e 2028, al fine di incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo che deve essere garantito da ogni comune o bacino territoriale. Il livello minimo da garantire è definito quale numero dei posti dei servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato.

L'obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato. Il contributo è ripartito entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

La terza quota del fondo, destinata ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro annui per gli anni 2027 e 2028, è finalizzata a incrementare - nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) - il numero di studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di



primo grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il contributo in questione è ripartito entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, il Ministro per le disabilità e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione "Istruzione pubblica", approvati dalla stessa Commissione.

Conformemente alle indicazioni contenute nella sentenza n. 71 del 2023, l'articolo in commento, ai commi 3, 4 e 5, individua le procedure volte a garantire ai cittadini, in ogni caso, l'erogazione del servizio. Il comma 5, infatti, specifica che le somme erogate al fine del raggiungimento degli obiettivi assegnati per il servizio sociale, per i servizi educativi dell'infanzia e per il trasporto degli studenti disabili, restano nelle disponibilità degli enti beneficiari, per essere comunque destinate alle finalità originarie. Per le somme relative a ciascuno degli anni 2021 e successivi non utilizzate, viene quindi delineata una procedura che porta al commissariamento degli enti risultati inadempienti a seguito del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse del Fondo speciale equità livello dei servizi e del monitoraggio, di cui alle lettere d-*quinquies*), d-*sexies*) e d-*octies*) dell'articolo 1, comma 449, della legge n. 232 del 2016. La disciplina attuativa di tale procedura è rinviata, dal comma 6, ad apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

ART. 85.

(Misure in favore di piccoli comuni, aree interne e aree territoriali svantaggiate)

Commi 1 e 2. La norma istituisce un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2024 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, con problemi di spopolamento che presentano una riduzione della popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2022 di oltre il 5 per cento rispetto al 2011, il reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale, calcolato sulla base dei dati dell'ultimo anno di imposta disponibili, nonché un Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale (IVSM) superiore alla media nazionale.

Il Fondo è ripartito, entro il 28 febbraio 2024, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione alla popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2022.

Comma 3. Nel mercato dei servizi di pagamento si osserva interesse per l'offerta di servizi di prelievo di contante tramite il convenzionamento di esercizi commerciali diffusi sul territorio (tabaccai, edicole, farmacie, supermercati e altri punti vendita della grande distribuzione organizzata, c.d. "esercizi di prossimità") e il ricorso a modalità talvolta innovative, quali ad esempio l'utilizzo di QR code tramite *device* connessi a Internet. La tendenza riguarda prestatori di servizi di pagamento (PSP) sia italiani che comunitari.



La diffusione di questi nuovi modelli di business trova talvolta un ostacolo nella necessità di rispettare gli adempimenti antiriciclaggio previsti dalla normativa nazionale, caratterizzata, per taluni aspetti, da previsioni più rigide rispetto a quelle previste dalla disciplina UE. Quest'ultimo aspetto pone, in qualche caso, un problema di parità competitiva per gli intermediari italiani rispetto ai concorrenti di altri paesi europei. Queste circostanze inducono ad apportare alcune modifiche alla normativa antiriciclaggio per adeguarla all'evoluzione del mercato, mantenendo comunque adeguati presidi a fronte dei rischi di riciclaggio posti da tali servizi.

La normativa antiriciclaggio italiana prevede requisiti particolarmente stringenti per lo svolgimento di operazioni occasionali effettuate tramite reti distributive terze. In particolare, tali operazioni - che comportano ordinariamente per i PSP l'obbligo di svolgere gli adempimenti di adeguata verifica (AV) solo al verificarsi di determinate soglie (€ 15.000 o € 1.000 per i trasferimenti di fondi) - nel caso siano effettuate per il tramite di soggetti convenzionati e agenti richiedono l'adempimento degli obblighi a prescindere dall'importo dell'operazione (ai sensi dell'art. 17, comma 6, del d.lgs. 231/2007). Con specifico riferimento al servizio di prelievo di contanti, ciò si traduce nella necessità di adempiere agli obblighi di AV anche per prelievi di importo contenuto, quando siano effettuati presso reti di soggetti convenzionati; il medesimo prelievo non richiede invece adempimenti qualora sia svolto tramite ATM. Ciò costituisce, ad oggi, una frizione allo sviluppo di iniziative volte a diffondere taluni servizi di pagamento, come i prelievi, attraverso reti di prossimità e può determinare l'insorgere di aspetti di incertezza con riferimento all'applicazione della normativa AML alle nuove modalità di erogazione del servizio, anche rispetto agli ATM.

Per le ragioni esposte, si ritiene quindi opportuno introdurre una soglia per esentare i PSP che prestino in via occasionale, per il tramite della loro rete distributiva, servizi di prelievo del contante per importi non significativi, anche tenuto conto che tale servizio verrebbe sempre offerto a un soggetto già cliente di un altro intermediario e che per la sua fruizione il cliente, in analogia a quanto avviene presso gli ATM, deve essere in possesso di uno strumento (es. carta di pagamento) e delle credenziali per usufruirne legittimamente.

A tal fine si introduce una modifica puntuale al comma 6, dell'articolo 17 del D.lgs. 231/2007 in base alla quale i prestatori di servizi di pagamento, limitatamente alle operazioni di prelievo di contante effettuate - per il tramite di soggetti convenzionati e agenti - su richiesta di soggetti che non siano già loro clienti, adempiono agli obblighi di adeguata verifica solo in relazione a quei prelievi di importo superiore a 250 euro al giorno. Si ritiene che questa soglia, in linea con i dati relativi al prelievo medio effettuato da carte collegate a conti correnti e carte prepagate presso ATM, possa garantire un facile e pronto accesso al prelievo di un quantitativo di contanti tale da essere coerente con un uso fisiologico dello stesso.

La misura avrebbe effetti positivi accrescendo le opportunità di accesso al contante, in controtendenza rispetto alla contrazione osservata nel numero degli sportelli bancari tradizionali presenti sul territorio (- 30% tra il 2011 e il 2020).

La fruizione di questi nuovi servizi è sostenuta e facilitata dalla crescente diffusione di conti e di strumenti di pagamento elettronici (in particolare carte di pagamento fisiche o virtuali). In questa prospettiva l'ampliamento della rete di distribuzione del contante accrescerebbe l'efficienza e la sicurezza nel suo utilizzo (ad esempio limitando l'esigenza, e quindi i connessi rischi, di detenere scorte per



finalità transattive con conseguente riduzione delle giacenze presso gli esercizi di prossimità, fonte spesso di aumentati rischi di sicurezza). Esso potrebbe avere effetti positivi anche in termini di inclusione finanziaria nel senso di accrescere l'incentivo a detenere conti di pagamento e i connessi strumenti, con un incremento potenziale del numero dei soggetti bancarizzati. Il miglioramento di efficienza e di sicurezza associato alla maggiore presenza di punti di prelievo avrebbe un effetto positivo maggiore per coloro che preferendo l'utilizzo del contante e/o avendo maggiori difficoltà nell'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, fanno maggiore affidamento sull'utilizzo del contante.

Comma 4. Si incrementa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 81 del 2007.

Titolo XIII

Disposizioni finanziarie di revisione della spesa e finali

Capo I Fondi

ART. 86.

(Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi - parte corrente e conto capitale e altri fondi)

Il comma 1 determina gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2024-2026, sono determinati, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Il comma 2 prevede l'incremento del Fondo, istituito con legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per far fronte alle esigenze indifferibili di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

ART. 87.

(Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso)

La disposizione prevede il rifinanziamento, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, del Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Dispone, altresì, che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire le risorse del predetto Fondo tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, ovvero, al fine di accelerare l'estinzione delle suddette partite iscritte al conto sospeso, ad assegnare direttamente le medesime risorse, anche in conto residui, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale provvede alla relativa sistemazione, fornendo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla competente Amministrazione ogni elemento informativo utile delle operazioni effettuate di individuazione e regolazione di ciascuna partita, secondo lo schema trasmesso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Prevede, infine, che le



risorse del suddetto fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio siano conservate in bilancio al termine di ciascun anno per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Capo II Revisione della spesa

ART. 88.

(Misure in materia di revisione della spesa)

Il **comma 1** istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro del medesimo ministero e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di procedere a valutare i parametri e i criteri da utilizzare, a decorrere dal 1° gennaio 2027, per la rivalutazione delle prestazioni di carattere previdenziale e sociale per i quali è prevista, a legislazione vigente, la suddetta rivalutazione sulla base dell'indice del costo della vita, anche considerando a tali fini il deflatore del PIL. Prevede, inoltre, che la predetta Commissione proceda, anche sentito il CNEL, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. Precisa, infine che ai componenti della commissione non sono dovuti, per le attività svolte, compensi, indennità, gettoni, emolumenti, rimborsi spese né altre utilità comunque denominate.

Il **comma 2** interviene in tema di pensioni. La disciplina attualmente vigente prevede che al requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 (secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2019 l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne), non trovano applicazione, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010. Con la norma in esame, ai fini della pensione anticipata, non trovano applicazione gli adeguamenti di vita dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2024.

Il **comma 3** riduce per gli anni 2024, 2025 e a decorrere dall'anno 2026, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023. Prevede, inoltre, che il Ministro dell'economia e delle finanze possa, con proprio decreto, adottato su proposta dei Ministri competenti, rimodulare le predette riduzioni di spesa in termini di competenza e cassa nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il **comma 4** prevede la possibilità di modificare, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, le rimodulazioni delle spese in conto capitale operate dalla sezione seconda della presente legge ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inerenti al riparto dei fondi investimenti in termini di competenza e cassa nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa. Resta fermo il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e ad invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il **comma 5** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con



propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il **comma 6**, in linea con l'obiettivo della riforma 1.3 del PNRR (riforma della revisione della spesa), in un'ottica di semplificazione e al fine di rafforzare il monitoraggio delle misure per il conseguimento dei risparmi previsti, di cui all'articolo 22-bis, comma 3, della legge n. 196 del 2009, che rinvia ad appositi accordi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e ciascun Ministro di spesa, stabilisce che le misure proposte dai Ministeri siano oggetto di uno specifico monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, i cui contenuti, le modalità ed i termini sono definiti secondo le linee guida adottate con determina del Ragioniere generale dello Stato del 29 dicembre 2022 e pubblicate sul sito istituzionale della Ragioneria generale dello Stato.

Prevede, inoltre, che ciascun ministero sia tenuto a fornire al Ministero dell'economia e delle finanze, gli elementi necessari per lo svolgimento del suddetto monitoraggio.

Il **comma 7, 8, 9 e 10** disciplinano il concorso alla finanza pubblica per gli enti territoriali per gli anni dal 2024 al 2028 di cui, posto a carico delle Regioni a statuto ordinario, dei comuni, le province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna

Il **comma 11** modifica il criterio in base al quale sono fatti gravare gli oneri per la fruizione dei permessi retribuiti dei dipendenti degli enti locali che esercitano le funzioni di amministratori in un ente diverso da quello in cui prestano servizio, che ora sono posti direttamente a carico dell'ente cui le predette funzioni sono svolte, senza modificare la quantità dei permessi retribuiti previsti dalla vigente normativa ma identificando unicamente un diverso soggetto su cui i predetti oneri gravano in via diretta, con le modalità di rimborso previste dall' articolo 80 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il **comma 12** proroga all'annualità 2026 il periodo di vigenza dell'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce alle agenzie fiscali la facoltà di assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa degli apparati amministrativi mediante un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1% delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192. Rimangono ferme le previsioni recate dall'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il **comma 13** riduce il livello minimo di finanziamento Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui di cui all'articolo 13, comma 2, secondo periodo, della legge 14 novembre 2016, n. 220, portandolo da 750 milioni di euro a 700 milioni annui.

Il **comma 14** si riferisce al tema del processo di recupero del contributo unificato attualmente delineato dal legislatore agli articoli 16 e 248 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Detti articoli prevedono che, in seguito al mancato adempimento dell'obbligo tributario, l'ufficio giudiziario attivi la procedura di recupero.

Tale procedura è caratterizzata da una prima fase di riscossione bonaria, mediante notifica dell'invito al pagamento, alla quale segue, in caso di mancato o ritardato adempimento, una fase di riscossione coattiva con addebito degli interessi.

È poi prevista una ulteriore fase di riscossione bonaria, mediante notifica



dell'invito al pagamento della sanzione di cui all'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n.131, per omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato.

L'importo richiesto a titolo di sanzione si aggiunge all'obbligo tributario principale e può arrivare fino al 200% di quest'ultimo. In caso di mancato pagamento della sanzione è ulteriormente prevista una nuova fase di riscossione coattiva relativa alla sanzione contributo unificato.

Dal punto di vista strettamente "tributario", tale procedura di recupero è un "unicum" all'interno dell'intero sistema di riscossione nazionale in quanto:

- è estremamente penalizzante per il debitore in termini di importi, in quanto vengono addebitati gli interessi decorrenti dalla data di insorgenza dell'obbligo di pagamento del tributo e viene contestualmente irrogata la sanzione, il cui importo può arrivare fino al 200% del tributo stesso. Inoltre nel corso della procedura di recupero, all'importo originario del tributo, che nella maggior parte dei casi è di € 43, possono aggiungersi gli interessi al saggio legale decorrenti dalla data del mancato pagamento, coincidente con quella di iscrizione a ruolo, e l'ulteriore somma di €86 a titolo di sanzione, quando il contributo è pari a €43, oltre a €10,66 per la notifica di due cartelle esattoriali, per un totale di € 139,66 oltre agli interessi, per un importo finale pari al 325% del tributo originario;
- è antieconomica per la pubblica amministrazione, sia in termini di "economicità" degli atti amministrativi (attualmente sono previsti fino a due inviti bonari e fino a due cartelle esattoriali, ovvero quattro comunicazioni al debitore di giustizia), sia in termini di costi relativi alle risorse umane e strumentali necessarie all'esecuzione del processo di recupero (il tributo da ripetere è nella maggioranza dei casi pari a €43, e per la procedura di recupero sono coinvolte cancelleria dell'ufficio giudiziario, ufficio recupero crediti dell'ufficio giudiziario, Equitalia Giustizia S.p.A. e, in caso di notifica cartacea, anche l'UNEP Roma, per un costo di produzione maggiore dell'importo da recuperare);
- disincentiva il tempestivo adempimento dell'obbligo in quanto pagare al momento in cui il tributo è dovuto o pagare in seguito all'esecuzione della prima fase della procedura di recupero (l'invito al pagamento di Equitalia Giustizia S.p.A.), non comporta, per il debitore, alcuna penalizzazione in termini economici.

In merito invece agli aspetti di natura "operativa", si evidenzia come l'attuale impianto normativo sia scarsamente efficiente e foriero di criticità. Infatti, già prima dell'attivazione della procedura di recupero, le cancellerie degli uffici giudiziari, per il tramite dell'applicativo di gestione del processo civile telematico, effettuano, in via di mera prassi, dei "tentativi" di recupero che però sono scarsamente rilevanti in termini di effettivo recupero.

Di seguito si riporta una breve descrizione delle fasi procedurali seguite dai vari uffici coinvolti per ottenere il pagamento:

- Richieste ante attivazione della procedura di recupero:
 - a) dall'ufficio ruolo generale dell'ufficio giudiziario;
 - b) dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario a cui il procedimento viene assegnato;
- Richieste post attivazione della procedura di recupero:
 - c) da Equitalia Giustizia S.p.A. in seguito alla richiesta pervenuta dall'ufficio recupero crediti dell'ufficio giudiziario attraverso la notifica dell'invito al



- pagamento del contributo unificato;
- d) da Agenzia Entrate Riscossione (d'ora in avanti, per brevità, "ADER"), mediante cartella esattoriale con ruolo coattivo, per l'importo non pagato a seguito dell'invito al pagamento del contributo unificato trasmesso da Equitalia Giustizia S.p.A.;
 - e) da Equitalia Giustizia S.p.A. per l'irrogazione della sanzione contributo unificato mediante notifica dell'invito al pagamento;
 - f) da ADER, mediante cartella esattoriale con ruolo coattivo, per l'importo non pagato a seguito dell'invito al pagamento della sanzione contributo unificato trasmessa da Equitalia Giustizia S.p.A..

La sequenza procedimentale prevista, oltre ad evidenziare la farraginosità dell'attuale quadro normativo, è infine ulteriormente complicata dall'assenza di norme che individuino in modo inequivoco il momento a partire dal quale non può più ritenersi ammissibile l'adempimento spontaneo senza aggravio di interessi e sanzioni.

Pertanto, accade sovente che il debitore, dopo la notifica della cartella del pagamento del contributo unificato o della sanzione, depositi all'ufficio giudiziario, a titolo di pagamento, una somma pari all'importo originariamente dovuto a titolo di solo contributo unificato, senza tener conto degli ulteriori oneri dovuti all'attivazione della procedura di recupero e richieda l'annullamento della procedura stessa. L'ufficio giudiziario, in assenza di norme specifiche, annulla la procedura di recupero rendendo così totalmente vane tutte le attività di recupero nel frattempo poste in essere.

Da ultimo, per quanto attiene all'aspetto numerico, si evidenzia come l'impianto normativo attuale abbia determinato un evidente duplice effetto:

- un incremento delle richieste di recupero del contributo unificate passate dal valore di 55.126 dell'anno 2015, al valore di 214.076 dell'anno 2022;

Richieste di recupero del contributo unificato trasmesse dagli uffici giudiziari



- gli incassi a valere sul capitolo di bilancio 3321 sono passati dai 508,96 mln.€ del 2013 ai 396,63 mln. € del 2022;

Incassi capitolo di bilancio 3321



La disposizione che si illustra ha dunque lo scopo di rendere più lineare, razionale ed efficace l'intera procedura di recupero del contributo unificato e della relativa sanzione.

Nel dettaglio, intende ridurre a una sola la fase di riscossione bonaria e ad una sola la fase di riscossione a mezzo ruolo. Tale risultato si ottiene con l'inserimento della sanzione dovuta per l'omesso versamento del contributo unificato in un'unica cartella che contiene anche l'importo del tributo non versato, come del resto avviene per la maggioranza dei tributi.

Si prevede l'eliminazione della attuale seconda (ed ulteriore) fase di riscossione bonaria e della seconda (ed ulteriore) fase di riscossione coattiva in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione. La norma prevede ora un'unica fase di riscossione coattiva comprendente anche il pagamento degli interessi al saggio legale decorrenti dalla data di iscrizione a ruolo della causa in relazione alla quale il contributo unificato non è stato, in tutto o in parte, versato.

Conseguentemente, in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato contestualmente al sorgere dell'obbligo di versamento dello stesso, alla parte debitrice è notificato l'invito al pagamento dell'importo dovuto, con l'espressa avvertenza che in caso di mancato pagamento entro un mese, si procederà all'iscrizione a ruolo della somma richiesta, con addebito degli interessi al saggio legale decorrenti dalla data di iscrizione a ruolo della causa, oltre che all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 16, comma 1-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

Dal punto di vista dell'articolato normativo la disposizione prevede l'abrogazione del comma 1-*ter* dell'articolo 16 e la modifica dell'articolo 248 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Evidenti risultano i vantaggi conseguibili mediante la proposta:

- razionalizzazione e velocizzazione del processo di recupero mediante il superamento della doppia fase di riscossione bonaria e della doppia fase di riscossione coattiva;
- riduzione degli atti notificati ai debitori e ai loro avvocati, con adozione di un solo avviso di pagamento ed emissione di una sola cartella esattoriale in caso di mancato pagamento;
- risparmio di costi relativi alle spese di notifica degli atti, cartellazione degli inviti non pagati ed acquisizione dei modelli F23;
- economicità degli atti e delle procedure per gli stessi debitori che non vedono più moltiplicati esponenzialmente gli atti, le procedure e i relativi costi (fino a 2 inviti al pagamento e due cartelle esattoriali);
- maggiore equità complessiva del sistema di recupero per lo stesso debitore, non essendo più prevista, né possibile, una moltiplicazione esponenziale degli importi che comporta, nella maggioranza dei casi, una richiesta di importi totali pari al tributo maggiorato del 200%;
- possibili effetti deflattivi sul contenzioso di natura tributaria, derivante dalla



razionalizzazione del processo di recupero e dalla riduzione del numero di atti notificati e degli importi complessivi richiesti;

- risparmio di costi per Equitalia Giustizia S.p.A. e per il Ministero di Giustizia in relazione alla propria difesa nell'ambito dei giudizi tributari e alle relative condanne. In tal senso la semplice riduzione del numero di atti suscettibili di impugnazione comporta di per sé un vantaggio in termini economici e gestionali;
- liberazione di risorse umane sia per gli Uffici Giudiziari che per Equitalia Giustizia derivante dalla riduzione delle fasi di processo previste con possibilità di allocazione ad altri servizi o attività.

In sintesi, dunque, l'attuale impianto normativo, oltre a non incentivare l'adempimento dell'obbligo di tempestivo e integrale pagamento del contributo unificato, a generare una tendenza pluriennale alla riduzione degli incassi di tale tributo, e ad aumentare le procedure di recupero, delinea una procedura di recupero inefficiente per l'erario e penalizzante per il debitore.

Invece la caratteristica fondamentale della proposta che si illustra consiste sia nella semplificazione della procedura di recupero sia nell'incentivare, direttamente e indirettamente, l'adempimento spontaneo dell'obbligo di versare il tributo con conseguente riduzione delle procedure di recupero e dei relativi costi oltre che introdurre maggiore "equità" anche nei confronti del debitore con la riduzione degli importi a titolo di sanzione.

Il **comma 15** abroga la disposizione che prevede il gettone di presenza per i componenti non togati dei consigli giudiziari

Il **comma 16**, a decorrere dal 2025, prevede la soppressione del Fondo per il commercio equo e solidale e l'abrogazione della disposizione che ammette un beneficio, in termini economici, a favore delle imprese aggiudicatrici nell'ambito di gare d'appalto, bandite da pubbliche amministrazioni e che promuovono l'utilizzo di prodotti equo e solidale.

I **commi 17 e 18** intervengono rispettivamente sull'articolo 1, comma 494, della Legge 30 dicembre 2021 n. 234 e sull'articolo 22, comma 4 bis, della Legge 11 agosto 2014, rispettivamente recanti disposizioni in materia di Fondo italiano per il clima e Fondo per la cooperazione e lo sviluppo, affidati alla gestione di CDP.

Le disposizioni sono finalizzate ad armonizzare e razionalizzare le disposizioni in materia di garanzie statali, al fine di adeguarne il contenuto al mutato contesto economico e per equipararne la disciplina ad altri strumenti di garanzia medio tempore introdotti. Le norme di cui si propone la soppressione necessitano di decreti attuativi interministeriali, (proposta MEF) ad oggi mai adottati, per la concessione della garanzia di ultima istanza dello Stato su operatività svolte dal gestore, con risorse proprie, in parallelo all'attività svolta, per il perseguimento delle medesime finalità, avvalendosi delle risorse dedicate che costituiscono la dotazione specifica dei due fondi. L'esigenza di razionalizzazione discende pertanto sia da ragioni di adeguato contenimento dell'entità degli impegni dello Stato garante, considerevolmente incrementato a seguito degli interventi normativi varati per fronteggiare i recenti contesti emergenziali sia dalla previsione, che resta inalterata, di contestuali coperture in garanzia sull'operatività del gestore che, con specifico riferimento all'attività svolta a valere sulle risorse e per il perseguimento delle finalità del Fondo italiano per il clima, è autorizzato al rilascio di garanzie finanziarie, comunque coperte dalla garanzia di ultima istanza dello Stato.

Il **comma 19** prevede che i programmi di spesa e le relative consegne del



Ministero della difesa siano riprogrammati con una riduzione di 95 milioni di euro nel 2024, di 1.546,78 milioni di euro nel 2026 e di 245,63 milioni nel 2028 ed un aumento di 96,250 milioni di euro nel 2027 e 1.791,16 milioni nel 2029 in termini di indebitamento netto. Inoltre, demanda a un decreto, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze la rideterminazione dei programmi dei settori interessati e delle relative consegne. Il predetto decreto è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

ART. 89.

(Disposizioni in materia di interessi passivi sui titoli del debito pubblico)

La disposizione contiene una valutazione degli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati l'11 ottobre 2023 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.



SEZIONE II – STATI DI PREVISIONE – da 90-108

Si tratta di norme di approvazione degli stati di previsione dell'entrate e della spesa dei ministeri e di altre norme formali aventi carattere gestionale, puramente di natura contabile, riprodotte annualmente.

ART. 109 ***(Entrata in vigore)***

La disposizione disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.



In conformità a quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di seguito si espone breve nota che motiva gli importi dei fondi speciali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale, di cui alle tabelle A e B.

L'articolo 86, al comma 1, prevede a determinare gli importi da iscrivere nei fondi speciali per ciascun anno del triennio 2024-2026, nelle misure indicate nelle tabelle A e B, rispettivamente per la parte corrente e per il conto capitale, gli importi ripartite per Ministeri.

TABELLA A

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Disposizioni organiche per la valorizzazione, promozione e tutela del made in Italy (A.C. 1341).

Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe (A.S. 317-A; A.C. 1457).

Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo (A.S. 866; A.C. 536-A).

Interventi a sostegno della competitività dei capitali (A.S. 674; AC 1515).

Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. (A.C. 1458).

L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse finanziarie destinate alla copertura degli oneri derivanti da Interventi diversi.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Disposizioni organiche per la valorizzazione, promozione e tutela del made in Italy (A.C. 1341).

Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche (A.S. 571; A.C. 1406).

L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse finanziarie destinate alla copertura degli oneri derivanti da Interventi diversi.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria di Interventi diversi.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento



giudiziario e al codice dell'ordinamento militare (A.S. 808).

L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse finanziarie destinate alla copertura degli oneri derivanti da Interventi diversi.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

L'accantonamento comprende le risorse preordinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi riguardanti le seguenti Ratifiche di accordi internazionali:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021 (A.C. 922; A.S. 865).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019 (A.S. 563; A.C. 1150).

Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018 (A.S. 613; A.C. 1149).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019 (A.S. 676; A.C. 1260).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016 (A.S. 684; A.C. 1387).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020 (A.S. 694; A.C. 1388).

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022 (A.S. 857).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020 (A.C. 1451).

Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno (A.C. 1458).

L'accantonamento, inoltre, comprende risorse finanziarie destinate alla copertura



sia di ulteriori ratifiche di accordi internazionali sia per interventi diversi.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù (A.S. 403; A.C. 1424)

Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale (A.S. 878)

L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse finanziarie destinate alla copertura degli oneri derivanti da Interventi diversi.

MINISTERO DELL'INTERNO

Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare (A.C. 115; A.S. 787).

Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno (A.C. 1458).

L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse finanziarie destinate alla copertura degli oneri derivanti da Interventi diversi.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura degli oneri derivanti da Interventi diversi.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno (A.C. 1458).

L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse finanziarie destinate alla copertura degli oneri derivanti da Interventi diversi.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni (A.S. 317; A.C. 1457).

L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse finanziarie destinate alla copertura degli oneri derivanti da Interventi diversi.



MINISTERO DELLA DIFESA

Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno (A.C. 1458).

L'accantonamento comprende anche le risorse destinate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da Interventi diversi.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura (A.S. 17; A.C. 1304).

Disposizioni organiche per la valorizzazione, promozione e tutela del made in Italy (A.C. 1341).

Istituzione del premio di "Maestro dell'arte della cucina italiana" (A.C. 1419).

L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse finanziarie destinate alla copertura degli oneri derivanti da Interventi diversi.

MINISTERO DELLA CULTURA

Istituzione del Museo della Shoah in Roma (A.S. 614; A.C. 1295).

L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse finanziarie destinate alla copertura degli oneri derivanti da Interventi diversi.

MINISTERO DELLA SALUTE

L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da Interventi diversi.

MINISTERO DEL TURISMO

Disciplina della professione di guida turistica (A.S. 833)

L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse finanziarie destinate alla copertura degli oneri derivanti da Interventi diversi.



TABELLA B

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

L'accantonamento comprende le risorse finanziarie destinate alla copertura degli oneri derivanti da Interventi diversi.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da interventi diversi.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da interventi diversi.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da interventi diversi.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da interventi diversi.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da interventi diversi.

MINISTERO DELL'INTERNO

Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. (A.C. 1458).

L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse finanziarie destinate alla copertura degli oneri derivanti da Interventi diversi.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (A.S. 795).

L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse finanziarie destinate alla copertura degli oneri derivanti da Interventi diversi.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da interventi diversi.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da interventi diversi.



MINISTERO DELLA DIFESA

Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. (A.C. 1458).

L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse destinate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da Interventi diversi.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Disposizioni organiche per la valorizzazione, promozione e tutela del made in Italy (AC 1341).

L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse finanziarie destinate alla copertura degli oneri derivanti da Interventi diversi.

MINISTERO DELLA CULTURA

Disposizioni organiche per la valorizzazione, promozione e tutela del made in Italy (A.C. 1341).

Istituzione del Museo della Shoah in Roma (A.S. 614; A.C. 1295).

L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse finanziarie destinate alla copertura degli oneri derivanti da Interventi diversi.

MINISTERO DELLA SALUTE

L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da interventi diversi.

MINISTERO DEL TURISMO

Disciplina della professione di guida turistica (A.S. 833).

L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse finanziarie destinate alla copertura degli oneri derivanti da Interventi diversi.

